

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (V, IX e X Camera e 5 ^a , 8 ^a e 10 ^a Senato)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	109
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	132
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	140
FINANZE (VI)	»	157
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	161
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	167
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	193
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	198

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori: (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	207
AFFARI SOCIALI (XII)	»	218
AGRICOLTURA (XIII)	»	230
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	246
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	255
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	256
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	257
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	259
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	260
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	»	262
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	263
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	264
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	266

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (C. 4394 Governo, approvato dal Senato) (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 5 aprile 2017. – Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.

La seduta comincia alle 9.30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (C. 4394 Governo, approvato dal Senato).

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marilena FABBRI, *relatrice*, illustra il decreto-legge in titolo, che reca un insieme di misure volte ad accelerare i procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché a contrastare l'immigrazione illegale. Alcune di queste misure presentano, per quanto riguarda il loro conte-

nuto, caratteri fortemente innovativi dell'ordinamento. È questo il caso, ad esempio, delle disposizioni recate dall'articolo 6, che prevedono l'applicazione del rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale alle controversie relative all'impugnazione dei provvedimenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale nonché la non reclamabilità del decreto che decide su tali controversie. Avuto riguardo ai profili di competenza del Comitato, gli elementi di criticità da segnalare appaiono comunque limitati e marginali.

Andrea GIORGIS, *presidente*, nel ricordare che, in base ai parametri valutativi assegnati dal Regolamento, al Comitato per la legislazione non compete una valutazione in merito alla verifica della conformità dei testi al suo esame ai principi costituzionali di natura sostanziale, invita la relatrice a considerare, ove concordi, l'opportunità di introdurre nella parte premessiva della proposta di parere una considerazione in tal senso.

Marilena FABBRI, *relatrice*, dichiara di condividere l'opportunità di una precisazione nel senso suggerito dal presidente.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 4394 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge – che si compone di 25 articoli, 2 dei quali introdotti durante l'esame al Senato, suddivisi in 4 Capi – reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto contiene un complesso di misure – tra loro strettamente connesse, coordinate o conseguenti al nucleo fondamentale del provvedimento – finalizzate ad accelerare i procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché a contrastare l'immigrazione illegale; a tal fine, il capo I (articoli da 1 a 5) introduce le norme occorrenti all'istituzione delle nuove sezioni specializzate in materia di immigrazione e asilo, disciplinandone la composizione e la competenza; il capo II (articoli da 6 a 14) reca invece misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonché per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello *status* di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione e misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova; il capo III (articoli da 15 a 19-*bis*) reca misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti, mentre il capo IV reca le disposizioni finanziarie, transitorie e finali, che includono anche la previsione di una relazione del Governo sullo stato di attuazione del decreto da trasmettere per un triennio alle Commissioni parlamentari competenti (*rectius*: alle Camere);

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto-legge, nel modificare profondamente la vigente legislazione di settore, correttamente interviene mediante numerose novelle sulla preesistente normativa, sia a fini di coordinamento, sia per produrre effetti innovativi. Fanno eccezione: la disposizione contenuta all'articolo 14, comma 1, che provvede ad incrementare di 10 unità per le sedi in Africa il contingente di personale locale impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari, senza modificare l'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (Ordinamento dell'amministrazione degli Affari Esteri), recante la disciplina del citato contingente; l'articolo 21-*bis*, che proroga al 15 dicembre 2017 la sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa, senza modificare l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4. Entrambe le disposizioni richiamate (articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 e articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 4/2015) sono state peraltro oggetto, nel corso del tempo, di modifiche non testuali;

inoltre, il provvedimento non si coordina compiutamente con l'ordinamento vigente all'articolo 6, comma 1, le cui lettere *c*), capoverso 14, e *g*), capoverso 35-*bis*, richiamano altre disposizioni, "in quanto compatibili", rimettendo così all'interprete l'individuazione della normativa effettivamente da applicare;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

il provvedimento, all'articolo 12, comma 1-*bis* – laddove pone in capo al Ministero dell'interno l'obbligo di provvedere, entro il 31 dicembre 2018, "a predisporre" il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, reca una disposizione di cui non appare chiara la portata normativa, considerato che, a norma dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, i regolamenti di

organizzazione dei Ministeri, sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia;

il decreto-legge in alcuni casi (v. articoli 6, comma 1, 8, comma 1, 10, comma 1, 19, comma 3), impropriamente si riferisce all'intesa piuttosto che al concerto tra Ministeri o Ministri (come invece prescrive il paragrafo 4, lettera *p*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi);

inoltre all'articolo 20, che prevede che entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione il Governo presenti alle Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione del decreto in esame, reca una disposizione che dovrebbe essere valutata alla luce del principio dell'autonomia regolamentare delle Camere;

il disegno di legge presentato in prima lettura al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

fermo restando che al Comitato per la legislazione non compete una valuta-

zione in merito alla verifica della conformità dei testi al suo esame ai principi costituzionali di natura sostanziale;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

sulla base delle indicazioni contenute in premessa, si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni contenute agli articoli 14, comma 1, e 21-bis, comma 1;

all'articolo 20, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere che il Governo presenti la relazione sullo stato di attuazione del decreto alle Camere piuttosto che alle Commissioni parlamentari;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto evidenziato in premessa, andrebbe valutata l'opportunità di un chiarimento in merito alla previsione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, che imputa al Ministero dell'interno l'obbligo di predisporre il proprio regolamento di organizzazione entro il 31 dicembre 2018».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.45.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma – Sezione GIP – Ufficio XXII nell'ambito del procedimento penale nei confronti del deputato Orfini (procedimento n. 4576/17 RGNR – 6176/17 RG GIP). (Doc. IV-ter, n. 18) (Seguito dell'esame e rinvio) .	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 5 aprile 2017. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 15.10.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma – Sezione GIP – Ufficio XXII nell'ambito del procedimento penale nei confronti del deputato Orfini (procedimento n. 4576/17 RGNR – 6176/17 RG GIP).

(Doc. IV-ter, n. 18).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che l'onorevole Matteo Orfini, avvisato della facoltà di rendere, personalmente o per iscritto, i chiarimenti di cui all'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera, ha comunicato con *e-mail* l'intenzione di trasmettere alla Giunta una nota scritta, anche tenendo conto dell'esito della richiesta di integrazione documentale deliberata dalla Giunta.

Avverte, inoltre, che nel frattempo è anche pervenuto dal Tribunale di Roma un riscontro alla richiesta di integrazione

documentale formulata dalla Giunta nella precedente seduta. In particolare, con lettera indirizzata al Presidente di questa Giunta, il Giudice per le indagini preliminari comunica che: « [...] questo Ufficio ha provveduto a trasmettere alla Giunta tutti gli atti inviati dalla locale procura e che, pertanto, non risultano ulteriori atti e/o documenti ».

Osserva quindi come tale risposta confermi le sue perplessità, già espresse nella precedente seduta. Ribadisce, segnatamente, di non comprendere ancora pienamente le ragioni per le quali si sia sentita l'urgenza di trasmettere alla Camera gli atti in una fase del procedimento penale ancora priva di qualunque indagine e senza neanche verificare se il deputato fosse interessato ad avvalersi della prerogativa. Ritiene, quindi, che la Giunta non disponga di elementi di particolare rilevanza sui quali fondare la propria decisione.

Matteo BRAGANTINI (Misto-FARE !-Pri), *relatore*, preannuncia che intende presentare la sua proposta all'esito del dibattito, dopo avere ascoltato le osservazioni dei colleghi, operandone una sintesi.

Nell'esprimere la propria personale opinione ritiene, comunque, che il caso sia molto atipico, trattandosi di dover valutare

la sindacabilità o meno di un semplice *tweet*, come tale particolarmente succinto. Pur riservandosi di compiere ulteriori approfondimenti, ritiene difficile immaginare che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione possa essere interpretato in modo tanto restrittivo da ritenere che non sia applicabile al caso in esame. Auspica, infine, che la Giunta possa cogliere l'occasione per precisare con maggiore certezza quali siano i confini di una garanzia che ha una ben precisa ragione di esistere, consentendo al parlamentare di svolgere la propria attività con trasparenza, serenità e senza interferenze o pressioni di alcun genere.

Paola CARINELLI (M5S) pur comprendendo la posizione del relatore, sottolinea come, a suo giudizio, non si tratti di interpretare in modo estensivo o restrittivo la garanzia costituzionale, né di riconoscere o disconoscere il valore e la *ratio*. Manifesta, infatti, perplessità sulla possibilità stessa di qualificare il contenuto del *tweet*, che consiste nel semplice annuncio

di una conferenza stampa, quale espressione di un'opinione. E poiché l'articolo 68, primo comma, della Costituzione si riferisce alle opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare, ritiene che il caso di specie potrebbe non rientrare nell'ambito di applicazione della norma.

Maino MARCHI (PD) ritiene che il caso in esame presenti più di una anomalia e che debba essere approfondito con particolare attenzione.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del COCER-Interforze nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 396)

8

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 aprile 2017.

Audizione informale di rappresentanti del COCER-Interforze nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 396).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione),
IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati
e 5^a (Programmazione economica, bilancio),
8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
e 10^a (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	9
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, in merito ai criteri utilizzati per la formazione delle liste dei candidati per il rinnovo degli organi sociali in rilevanti società a partecipazione pubblica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9

AUDIZIONI

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati, Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 20.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, in merito ai criteri utilizzati per la formazione delle liste dei candidati per il rinnovo degli organi sociali in rilevanti società a partecipazione pubblica.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco BOCCIA, *presidente*, introduce l'audizione.

Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Rocco PALESE (Misto-CR), Stefano FASSINA (SI-SEL-POS), Alberto GIORGETTI (FI-PdL), Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), Franco BORDO (MDP), Gianni MELILLA (MDP) e Francesco BOCCIA, *presidente*, nonché i senatori Gianluca CASTALDI (M5S), Anna Cinzia BONFRISCO (MISTO), Gianni Pietro GIROTTI (M5S), Massimo MUCCHETTI, *presidente della 10^a Commissione del Senato*, Lello CIAMPOLILLO (M5S), ai quali replica Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia il Ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	20

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 aprile 2017. – Presidenza della presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione e il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto martedì 4 aprile, alle ore 12. Sono state presentate circa 400 proposte emendative (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili

di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.

Rammenta, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera dei deputati del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ». In tale contesto, la Presidenza è pertanto chiamata ad applli-

care le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Comunica, quindi, che alla luce di tali considerazioni devono considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: Guidesi 9.3 che dispone finanziamenti per la realizzazione di nuovi edifici per l'esercizio di culti ammessi; Dadone 13.3 che prevede l'assunzione di personale amministrativo con la qualifica di assistente giudiziario; l'articolo aggiuntivo La Russa 14.01 e l'emendamento Ravetto 21.3 che recano modifiche alla disciplina sostanziale della cittadinanza incidendo, in particolare, sui motivi di revoca; Ravetto 17.11, Gregorio Fontana 17.12 e 17.13 che recano modifiche al decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 in materia di fermo di polizia; Dadone 18.2 e 18.3 che prevedono il potenziamento del contingente dei magistrati assegnati alle direzioni distrettuali antimafia; l'articolo aggiuntivo Dadone 18.06 che riguarda la disciplina dell'accesso ai dati e alle informazioni da parte degli ufficiali del personale dei corpi di polizia locale; l'articolo aggiuntivo Garnero Santanchè 19.01 che prevede l'istituzione del registro pubblico delle moschee e dell'albo nazionale degli imam; Gregorio Fontana 21.4 e 21.5 nella parte in cui modificano, per qualsiasi soggetto, la disciplina processuale (articolo 349 del codice di procedura penale) dell'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini o delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Sono pertanto ammissibili solo nella parte in cui fanno riferimento a persona straniera o apolide.

Avverte, inoltre, che la deputata Vincenza Bruno Bossio ha ritirato tutte le proposte emendative da lei presentate.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, onorevole Naccarato, in considerazione del tempo utilizzato dall'altro ramo del Parlamento per esaminare il provvedimento in titolo e della circostanza per cui lo stesso è iscritto

all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dalla giornata di lunedì prossimo, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE, esprime parere conforme a quello dei relatori.

Daniele FARINA (SI-SEL-POS) manifesta viva contrarietà in merito ai tempi estremamente ristretti con i quali le Commissioni riunite sono chiamate ad esaminare un decreto-legge che configura diversi profili di incostituzionalità e che al Senato ha subito marginali modifiche, a fronte di un esame che si è protratto ben oltre i termini previsti dal Regolamento al fine di garantire una equa ripartizione dei tempi di esame da parte dei due rami del Parlamento. Ricorda, a tale proposito, che numerose associazioni che si occupano della materia dell'immigrazione hanno stigmatizzato il contenuto del decreto-legge. In merito ai profili di incostituzionale, rileva che il suo gruppo parlamentare ha presentato una pregiudiziale di costituzionalità che sarà discussa dall'Assemblea nella giornata di domani. Nel ritenere che l'espressione del parere contrario su tutti gli emendamenti da parte dei relatori e del rappresentante del Governo lasci presagire non solo la cosiddetta blindatura del testo approvato dal Senato, ma anche l'apposizione della questione di fiducia sul provvedimento stesso, preannuncia la ripresentazione in Assemblea di tutte le proposte emendative presentate dal suo Gruppo in sede referente. Dichiarà, infine, che alla luce della posizione di assoluta chiusura da parte della maggioranza e del Governo, il suo gruppo valuterà l'atteggiamento da tenere per il prosieguo dei lavori parlamentari.

Fabiana DADONE (M5S) preliminarmente fa presente che nel dichiarare le inammissibilità la Presidente Ferranti non ha indicato un termine per poter presentare i ricorsi avverso alle inammissibilità. Chiede, pertanto, che sia concesso il pre-

detto termine. Nel concordare con il collega Daniela Farina circa le modalità di lavoro inadeguate con le quali sono chiamate a lavorare le Commissioni riunite, osserva che, a suo avviso, il parlamento si sta avviando verso una fase di monocalmeralismo di fatto, nella quale il provvedimento esaminato da una Camera, specialmente nel caso in cui si tratti di un decreto-legge, non può più essere modificato dall'altra. Preannuncia, la ripresentazione di tutte le proposte emendative presentate da parte del suo gruppo parlamentare per il prosieguo dell'esame in Assemblea.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver fatto presente che la possibilità di chiedere il riesame di una dichiarazione di inammissibilità non è condizionata alla fissazione di un termine da parte della Presidenza, fissa, anche a nome del presidente della I Commissione, il termine per la presentazione dei ricorsi avverso le declatorie di inammissibilità per le ore 18 della giornata odierna, avvertendo che, accantonate le proposte emendative dichiarate inammissibili, si procederà, comunque, alla votazione dei restanti emendamenti.

Cristian INVERNIZZI (LNA) osserva ironicamente che, considerato che il provvedimento è « blindato » e che non vi è neanche il tempo per esaminare e respingere tutti gli emendamenti presentati, tanto varrebbe conferire immediatamente il mandato ai relatori a riferire per l'Aula.

Laura RAVETTO (FI-PdL), nel risolversi di presentare ricorso in merito alle declatorie di inammissibilità e nel condividere le osservazioni appena espresse dai colleghi dell'opposizione in ordine alle modalità di lavoro con le quali le Commissioni riunite sono chiamate ad esaminare il decreto-legge trasmesso dal Senato, prende atto che il Governo, attraverso l'espressione del parere contrario su tutte le proposte emendative presentate, ha manifestato una precisa posizione di merito politica, che addirittura è contraria alla

rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari, relativamente al personale di magistratura, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dal decreto-legge in esame, prevista da un suo emendamento sul quale è stato espresso parere contrario anche da parte del Governo. Auspica, pertanto, che nel corso dell'esame in Assemblea il dibattito sul provvedimento possa essere più articolato e che i relatori ed il Governo rivalutino le posizioni espresse su talune proposte emendative.

Nicola MOLTENI (LNA), ricorda che durante il dibattito svoltosi nel corso dell'esame del decreto-legge n. 14 del 2017 in materia di sicurezza, le presidenze delle Commissioni I e II ed il relatore, onorevole Fiano, avevano assunto l'impegno a che i tempi di esame del decreto-legge, da parte della Camera dei deputati, sarebbero stati adeguati. Proprio per consentire tale possibilità anche al Senato in relazione al decreto-legge sulla sicurezza, in prima lettura presso la Camera, l'opposizione aveva acconsentito di concentrare in poche sedute l'esame di tale decreto-legge. Rileva che il suo gruppo al Senato aveva dato la disponibilità ad un dibattito serio e costruttivo su un tema di fondamentale importanza per l'opinione pubblica quale quello dell'immigrazione. Per tali ragioni, il suo gruppo parlamentare ha presentato solo cinquanta proposte emendative migliorative del testo del decreto-legge, senza fare ricorso all'ostruzionismo, come invece avrebbe meritato il contenuto del decreto medesimo. Pur essendo consapevole che non le Presidenze delle Commissioni I e II non hanno alcuna responsabilità in merito, stigmatizza la circostanza che il predetto impegno non è stato mantenuto dalla maggioranza e che ora l'opposizione si trova ad esaminare un provvedimento « blindato ». Nel ritenere le modalità di lavoro prospettate per il prosieguo dell'esame del provvedimento non rispettose delle esigenze delle opposizioni e dell'importanza del tema, fa presente che valuterà la condotta da assumere da parte del suo gruppo per il seguito dei lavori.

Emanuele FIANO (PD) osserva che giustamente il collega Molteni ha individuato una contraddizione tra quanto da lui affermato durante l'esame del decreto-legge in materia di sicurezza in relazione e quanto effettivamente si sta verificando in relazione all'esame del decreto-legge sull'immigrazione. Ritiene, però, che la responsabilità di tale circostanza non sia da attribuire né alla maggioranza, né al Governo, bensì alla programmazione dei lavori del Senato che — in un sistema bicamerale perfetto, peraltro difeso proprio dai gruppi parlamentari di opposizione in occasione del *referendum* costituzionale del 4 dicembre scorso — ha finito per comprimere lo spazio da riservare alla Camera. Nel riconoscere l'importanza del diritto sia delle opposizioni sia della maggioranza di poter disporre del tempo utile per esaminare i provvedimenti, ritiene che le attualmente le Commissioni riunite si trovino di fronte alla necessità di ponderare se sia può utile la decadenza del decreto-legge a seguito di modifiche che richiederebbero una nuova lettura da parte del Senato o la sua approvazione senza modifiche, rinviando le integrazioni opportune, come ad esempio quella rappresentata dalla deputata Ravetto, ad un momento successivo e, pertanto, attraverso altri provvedimenti. A suo parere, considerata l'importanza o, per meglio dire, la necessità ed urgenza delle disposizioni contenute nel decreto-legge, occorre seguire la seconda via.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), nell'apprezzare la franchezza del collega Fiano, osserva, tuttavia, che, a suo avviso, la maggioranza non può dichiararsi incolpevole per i tempi utilizzati dal Senato nell'approvare in prima lettura il disegno di legge di conversione del decreto-legge titolo, in quanto il partito democratico non poteva non prevedere le conseguenze dell'aver trattenuto il provvedimento presso l'altro ramo del parlamento riducendo il tempo a disposizione della Camera. Ritiene, pertanto, che tale modalità di lavoro non sia una circostanza sopravvenuta ed imprevedibile, bensì prevista e voluta.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) nel rappresentare il disagio del suo gruppo in merito alla blibatura del testo approvato dal Senato, rammenta che tale gruppo non ha avuto sul provvedimento un atteggiamento né propagandistico né tanto meno di pregiudiziale contrarietà assoluta, pur ritenendo cruciale la materia dell'immigrazione. Proprio per tale ragione, preannuncia che il suo gruppo continuerà ad impegnarsi sul provvedimento in esame attraverso l'attività emendativa, tenendo comunque conto che l'impedimento di fatto per le opposizioni di svolgere in Commissione un lavoro serio ed approfondito non potrà non incidere sulla valutazione finale del provvedimento stesso.

Giuseppe BRESCIA (M5S) osserva preliminarmente come il Governo abbia fatto ricorso ad uno strumento improprio, emanando un decreto-legge per una materia di natura strutturale, privando il parlamento del diritto di discutere su tale materia. Fa presente, altresì, che i decreti legge in materia di sicurezza e di immigrazione, assegnati rispettivamente in prima lettura alla Camera dei deputati ed al Senato, hanno seguito percorsi diversi, in quanto, sebbene presentati contemporaneamente, il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione al Senato è stato fissato con 15 giorni di ritardo rispetto a quello fissato in Commissione alla Camera. Al proposito, si domanda, sia pure retoricamente, per quali ragioni il Ministro per i rapporti con il Parlamento non sia intervenuto per coordinare tali termini. Nel replicare all'onorevole Fiano, manifesta netta contrarietà in merito a quanto da lui affermato in relazione all'esito del *referendum* costituzionale, in quanto ritiene che attribuire la responsabilità della blindatura del decreto-legge immigrazione al bicameralismo perfetto o addirittura alla volontà degli italiani di non modificare in maniera peggiorativa la Costituzione rappresenti un insulto per tutti, ad iniziare proprio dagli stessi cittadini.

Daniele FARINA (SI-SEL-POS), nell'illustrare la proposta emendativa a sua

firma 01.1, con la quale si prevede l'abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolari, rileva che le osservazioni appena espresse dai colleghi della Lega Nord e del centro destra stigmatizzano il metodo di lavoro ma non anche il merito del provvedimento, la cui impostazione è di carattere securitario e, quindi, condivisa da costoro. Secondo il Governo, la maggioranza e le forze di opposizione di centro-destra e di destra, infatti, l'immigrazione è un problema emergenziale di ordine pubblico, da affrontare con lo strumento della decretazione d'urgenza.

Le Commissioni respingono l'articolo premissivo Farina 01.1.

Daniele FARINA (SI-SEL-POS), nell'illustrare l'emendamento Costantino 1.1, di cui è cofirmatario, suppressivo delle disposizioni che istituiscono le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, invita il Governo ad avere una visione complessiva dei fenomeni migratori. Osserva, infatti, che a fronte di un importante flusso in entrata nel nostro Paese, esiste anche un corposo flusso in uscita di italiani che si trasferiscono all'estero. Ritiene che, al netto di tale flusso e in considerazione anche del basso tasso di natalità degli italiani, nel giro di qualche decennio in Italia non ci saranno più italiani.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Costantino 1.1, Invernizzi 1.4, Molteni 1.3 e Brescia 1.5.

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) illustra il suo emendamento 1.6, evidenziando come lo stesso, tra l'altro, sia volto alla realizzazione di economie finanziarie.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Andrea Maestri 1.6 e Daniele Farina 1.7, l'emendamento Invernizzi 2.2, gli identici emendamenti D'Attorre 2.3, Dadone 2.5 e Andrea

Maestri 2.10, gli emendamenti Dadone 2.7, Marcon 2.12, Molteni 2.1, Brescia 2.8, gli identici emendamenti Sannicandro 2.4 e Andrea Maestri 2.11, gli emendamenti Brescia 2.6, Invernizzi 2.14 e Dadone 2.9.

Daniele FARINA (SI-SEL-POS), illustra l'emendamento Fratoianni 3.16, di cui è cofirmatario. Evidenzia, inoltre, come, tenuto conto dell'andamento delle votazioni sinora svolte, sia legittimo il sospetto di un accordo della maggioranza con il centro-destra su rilevanti aspetti di merito del provvedimento in discussione.

Giuseppe BRESCIA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che il suo gruppo abbandonerà i lavori delle Commissioni riunite, considerata l'impossibilità, di fatto, di modificare il testo del provvedimento. Non ritiene, infatti, che vi siano le condizioni per svolgere un lavoro dignitoso da parte non solo delle opposizioni, ma anche delle Commissioni considerate nel loro complesso.

Daniele FARINA (SI-SEL-POS), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alle considerazioni del collega Brescia, annunciando che i deputati del suo gruppo parlamentare non prenderanno più parte ad un esame del decreto-legge, che si è dimostrato una finzione, a causa di una blindatura preconstituita.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, comunica l'intenzione del suo gruppo di abbandonare i lavori delle Commissioni, tenuto conto dell'inutilità della discussione su un provvedimento « blindato ».

Cristian INVERNIZZI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che anche il suo gruppo intende abbandonare i lavori, a fronte di un esame del provvedimento che non lascia spazio ad eventuali modifiche.

Achille TOTARO (FdI-AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara che il suo gruppo non parteciperà ai lavori delle

Commissioni riunite, non condividendone la metodologia.

I deputati dei gruppi Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà – Possibile, Forza Italia – Il Popolo della Libertà, Lega Nord e Autonomie e Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale escono dall'Aula.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Fratoianni 3.16, degli identici emendamenti Brescia 3.8 e Costantino 3.17, degli emendamenti Gregorio Fontana 3.11, Invernizzi 3.18 e Molteni 3.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

Gaetano PIEPOLI (DeS-CD) sottoscrive l'emendamento Santerini 3.5.

Le Commissioni respingono l'emendamento Santerini 3.5.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Andrea Maestri 3.12: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Sannicandro 3.3.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Dadone 3.9, Marcon 3.13, Brescia 3.6, Civati 3.15 e Dadone 3.7: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sannicandro 3.4.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Dadone 3.10 e Civati 3.14 e Fratoianni 4.6: si intende che vi abbiano rinunciato.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) dichiara di rinunciare a illustrare gli emendamenti da lui sottoscritti, stigmatizzando i metodi di lavoro utilizzati per l'odierno esame. Fa-

cendo riferimento a talune considerazioni svolte dal deputato Fiano, fa notare che tali modalità di svolgimento dell'esame, che giudica lesive delle prerogative del Parlamento, sono imputabili ad una conduzione politica sbagliata della maggioranza e non certo al regime parlamentare vigente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa notare che le modalità di organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite, di fatto, scontano un ritardo dovuto all'andamento dei lavori presso l'altro ramo del Parlamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Attorre 4.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Dadone 4.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Roberta Agostini 4.2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Daniele Farina 4.7 e Brescia 4.4, dell'articolo aggiuntivo Ravetto 5.01, dell'emendamento Dadone 6.57: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Attorre 6.28.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Daniele Farina 6.123, Andrea Maestri 6.85, Dadone 6.63, 6.64 e 6.65, Costantino 6.95, Dadone 6.66 e 6.67: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Roberta Agostini 6.23.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Andrea Maestri 6.106: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Roberta Agostini 6.27.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Dadone 6.68, 6.70 e 6.48 e Costantino 6.122: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sannicandro 6.22.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Daniele Farina 6.96, Andrea Maestri 6.86, Molteni 6.17, degli identici emendamenti Marcon 6.121 e Brescia 6.58, degli emendamenti Andrea Maestri 6.120, Dadone 6.69, 6.55, 6.71 e 6.72, Brescia 6.43, Ravetto 6.83, Andrea Maestri 6.87, Dadone 6.73, degli identici emendamenti Costantino 6.97 e Brescia 6.54: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Roberta Agostini 6.29.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Brescia 6.47, Marcon 6.98, Fratoianni 6.118, Brescia 6.46 e 6.45, Daniele Farina 6.117, Dadone 6.74 e 6.75, Brescia 6.44 e 6.42, degli identici emendamenti Andrea Maestri 6.88 e Dadone 6.53: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sannicandro 6.30.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Fratoianni 6.116 e Costantino 6.115: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sannicandro 6.24.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Dadone 6.41, Daniele Farina 6.101, Dadone 6.76, degli identici emen-

damenti Andrea Maestri 6.89 e Brescia 6.52: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Attorre 6.31.

Donatella FERRANTI, *presidente della II Commissione*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Invernizzi 6.18, Molteni 6.19, Gregorio Fontana 6.84, Invernizzi 6.20, Dadone 6.77 e 6.78, Civati 6.113, Dadone 6.79 e 6.38, Molteni 6.13, Dadone 6.80 e Marcon 6.112: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Attorre 6.25.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Invernizzi 6.16 e 6.12, degli identici emendamenti Civati 6.100 e Dadone 6.51, degli identici emendamenti Andrea Maestri 6.90 e Dadone 6.50: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sannicandro 6.32.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Dadone 6.40, Costantino 6.110, Marcon 6.108, Dadone 6.37, degli identici emendamenti Andrea Maestri 6.91 e Dadone 6.49: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Attorre 6.33.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Dadone 6.81 e Fratoianni 6.107: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti D'Attorre 6.26 e Roberta Agostini 6.34.

Donatella FERRANTI, *presidente della II Commissione*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Molteni

6.21, Dadone 6.60, 6.36 e 6.59, Civati 6.93, degli identici emendamenti Andrea Maestri 6.92 e Dadone 6.61: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sannicandro 6.35.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Costantino 6.94, Daniele Farina 6.104, Dadone 6.56, degli identici emendamenti Brescia 6.39 e Costantino 6.105, degli emendamenti Dadone 6.82 e Molteni 6.15, degli identici emendamenti Andrea Maestri 7.4 e Dadone 7.2: s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Roberta Agostini 7.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Invernizzi 7.9 e Fratoianni 7.7: s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Roberta Agostini 7.10.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Brescia 7.3 e Andrea Maestri 7.5: s'intende vi abbiano rinunciato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gregorio Fontana 8.30: s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Roberta Agostini 8.20.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Molteni 8.3 e Andrea Maestri 8.34: s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Attorre 8.17.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Invernizzi 8.8, Daniele Farina 8.42 e 8.38, Dadone 8.24, Andrea Maestri 8.44 e Marcon 8.45: s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sannicandro 8.15.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Molteni 8.9: s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Attorre 8.21.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Simonetti 8.13, 8.12 e 8.11, nonché degli identici emendamenti Civati 8.39 e Dadone 8.25: s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Attorre 8.18.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Daniele Farina 8.47, Rondini 8.2, Ravetto 8.33, Invernizzi 8.6, Marti 8.22, Molteni 8.5 e 8.7, Ravetto 8.32, Invernizzi 8.4, Marti 8.23, Invernizzi 8.10, Brescia 8.28 e 8.29 e Costantino 8.48: s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Roberta Agostini 8.16.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Ravetto 8.31 e Dadone 8.27: s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Roberta Agostini 8.14.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Marcon 8.40 e Dadone 8.26: s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Attorre 8.19.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Gregorio Fontana 9.7, Ravetto 9.8, 9.9, 9.11 e 9.10 e Andrea Maestri 9.12: s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Attorre 9.4.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Invernizzi 9.2 e Molteni 9.1: s'intende vi abbiano rinunciato.

Ricorda che l'emendamento Guidesi 9.3 è accantonato in attesa della scadenza del termine per la richiesta di riesame della dichiarazione di inammissibilità.

Constata altresì l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Andrea Maestri 9.13 e Dadone 9.6: s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Attorre 9.5.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Costantino 9.1, degli articoli aggiuntivi La Russa 9.01 e 9.02, nonché degli emendamenti Dadone 10.2, Fratoianni 10.5, Marcon 10.6 e Daniele Farina 10.7: s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Attorre 10.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Costantino 12.16, Gregorio Fontana 12.8, Civati 12.14, Ravetto 12.9, Dadone 12.6 e 12.5: s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Roberta Agostini 12.2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Andrea Maestri 12.12 e

Brescia 12.4, nonché degli emendamenti Brescia 12.3 e Daniele Farina 12.13: s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Attorre 12.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Daniele Farina 12.15, Gregorio Fontana 12.7, 12.10 e 12.11, Molteni 13.1, Dadone 13.4, Brescia 13.2, Ravetto 13.5, dell'articolo aggiuntivo La Russa 13.01, nonché degli emendamenti Invernizzi 14.1, La Russa 15.1, Costantino 16.1: s'intende vi abbiano rinunciato. Ricorda che l'emendamento Dadone 13.3 e l'articolo aggiuntivo La Russa 14.01 sono accantonati in attesa della scadenza del termine per la richiesta di riesame della dichiarazione di inammissibilità. Constata, quindi, l'assenza dei presentatori degli emendamenti Andrea Maestri 17.24 e Marcon 17.25: s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Attorre 17.5.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Dadone 17.9 e Andrea Maestri 17.16 e dell'emendamento Dadone 17.8: s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Roberta Agostini 17.6.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Daniele Farina 17.21 e Dadone 17.10, degli emendamenti Fratoianni 17.26, Civati 17.27, degli identici emendamenti Molteni 17.1 e Ravetto 17.14, degli identici emendamenti Invernizzi 17.2 e Ravetto 17.15, degli emendamenti Daniele Farina 17.28, Molteni 17.3, Costantino 17.29 e Fratoianni 17.23: s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti D'Attorre 17.7 e 17.4.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Gregorio Fontana 17.13 e 17.12 e Ravetto 17.11 sono accantonati in attesa della scadenza del termine per la richiesta di riesame della dichiarazione di inammissibilità. Costata, quindi, l'assenza dei presentatori degli emendamenti La Russa 18.8, Dadone 18.5, Invernizzi 18.1, Brescia 18.4 : s'intende vi abbiano rinunciato.

Ricorda che gli emendamenti Dadone 18.3 e 18.2 sono accantonati in attesa della scadenza del termine per la richiesta di riesame della dichiarazione di inammissibilità.

Costata altresì l'assenza dei presentatori degli emendamenti Andrea Maestri 18.9, Ravetto 18.7 e 18.6 e degli articoli aggiuntivi Brescia 18.03 e Andrea Maestri 18.02: s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi D'Attorre 18.04 e Sannicandro 18.05.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che l'articolo aggiuntivo Dadone 18.06 è accantonato in attesa della scadenza del termine per la richiesta di riesame della dichiarazione di inammissibilità. Costata, quindi, l'assenza dei presentatori degli emendamenti Marcon 19.41, Fratoianni 19.42, Andrea Maestri 19.40, Civati 19.43, Dadone 19.17, Invernizzi 19.9, Molteni 19.8, Invernizzi 19.7, Molteni 19.6, Invernizzi 19.3, Molteni 19.4, Invernizzi 19.5, Daniele Farina 19.44, Costantino 19.45, Andrea Maestri 19.46, Invernizzi 19.13, Molteni 19.12, Invernizzi

19.11, Menorello 19.16, Molteni 19.10 e 19.14, Dadone 19.30, 19.25 e 19.31, Gregorio Fontana 19.36, Brescia 19.20, Menorello 19.15, Dadone 19.26, 19.27 e 19.21, Brescia 19.22, Daniele Farina 19.47, Brescia 19.29 e 19.34, Dadone 19.28, Gregorio Fontana 19.35, Brescia 19.18 e 19.19, Costantino 19.48, Molteni 19.2, Dadone 19.23, La Russa 19.39, Gregorio Fontana 19.38, Brescia 19.32 e 19.33 e Gregorio Fontana 19.37: s'intende vi abbiano rinunciato.

Ricorda che l'articolo aggiuntivo Garnero Santanchè 19.01 è accantonato in attesa della scadenza del termine per la richiesta di riesame della dichiarazione di inammissibilità.

Costata, quindi, l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Andrea Maestri 19.02, Gregorio Fontana 19.03 e Invernizzi 19.04, degli emendamenti Dadone 19-bis.1, Gregorio Fontana 19-bis.2, Andrea Maestri 19-bis.3 e 19-bis.4, Brescia 20.2, Ravetto 20.5, Gregorio Fontana 20.4, Menorello 20.1, Dadone 20.3, degli articoli aggiuntivi Ravetto 20.01 e Molteni 20.02, nonché degli emendamenti Santerini 21.1, e Ravetto 21.2 e Andrea Maestri 22.1: s'intende vi abbiano rinunciato.

Ricorda, infine, che gli emendamenti Ravetto 21.3, Gregorio Fontana 21.5 e 21.4 sono accantonati in attesa della scadenza del termine per la richiesta di riesame della dichiarazione di parziale inammissibilità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 01.

Premettere il seguente articolo:

CAPO 01

ABROGAZIONE DEI REATI DI INGRESSO E SOGGIORNO IRREGOLARE

ART. 01.

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare).

1. È abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.

2. In considerazione dell'abrogazione di cui al comma 1, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, comma 3-*septies* le parole « di cui all'articolo 10-*bis* » sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 5, il penultimo periodo è soppresso;

c) all'articolo 14-*ter*, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

d) all'articolo 16, comma 1, le parole « nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis* » sono soppresse;

e) all'articolo 16, comma 1-*bis* le parole « all'articolo 10-*bis* » sono soppresse.

01. 1. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

ART. 1.

Sopprimere il Capo I.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 22.

1. 1. Costantino, Daniele Farina, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Competenze del giudice di pace in materia di protezione internazionale).

1. Al fine di rendere più efficiente, rapido ed economico l'accertamento del diritto alla protezione internazionale con il presente decreto viene attribuita la competenza per l'esame delle relative domande in prima istanza ai giudici di pace.

2. Sono istituite presso gli uffici dei giudici di pace circondariali in ogni distretto di Corte di Appello sezioni specializzate in materia di protezione internazionale.

3. All'articolo 9 comma 2 del codice di procedura civile le parole: « allo stato e », sono soppresse;

Conseguentemente:

all'articolo 3:

a) al comma 1, sopprimere le lettere *a)* e *b)*;

b) sopprimere i commi 2 e 4.

All'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: « Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente delle rispettive sezioni specializzate spettano al Presidente del Tribunale ».

All'articolo 6, comma 1:

a) alla lettera a) ovunque ricorrano sostituire la parola o le parole: « commissione territoriale » o « commissioni territoriali » con le seguenti « giudice di pace circondariale » o « giudici di pace circondariali »;

b) sopprimere le lettere b), c) e d);

c) sostituire la lettera e), con la seguente:

e) l'articolo 33 è sostituito dal seguente: « ART. 33 – *(Revoca o cessazione della protezione internazionale riconosciuta)*. – 1. Il Ministero dell'interno può presentare istanza di revoca o di cessazione dello *status* di protezione internazionale all'ufficio del giudice di pace che ha pronunciato la sentenza di cui all'articolo 32. 2. Ricevuta l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 8-bis. »;

d) sostituire la lettera g) con la seguente: g) « dopo l'articolo 35 sono inseriti i seguenti: « ART. 35-bis. – *(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)*. – *(Procedura di presentazione e di valutazione delle domande)*. – 1. Le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al titolo I e al titolo III del libro secondo del codice di procedura civile. 2. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione. 3. La presentazione della domanda comporta la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione, salvo che il giudice ne dichiari la manifesta infondatezza. 4. L'istante è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello

Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito degli avvocati iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 5. La domanda, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificata a cura della cancelleria all'istante presso il difensore e al Ministero dell'interno presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo in cui è stata presentata la domanda. 6. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 417-bis del codice di procedura civile. 7. Le parti possono depositare tutti gli atti e la documentazione necessari ai fini della decisione; il giudice può procedere d'ufficio a tutti gli atti di istruzione necessari per la definizione del processo. 8. Gli atti del procedimento sono esenti da ogni tassa e imposta. 9. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro sei mesi dalla domanda. 10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile;

ART. 35-ter: *(Casi di inammissibilità della domanda)*. – 1. Il giudice di pace dichiara inammissibile la domanda e non procede alla fissazione dell'udienza nei seguenti casi: a) il richiedente sia stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione; b) il richiedente abbia reiterato l'identica domanda dopo che questa sia stata decisa, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine; c) quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; e) le parole: « Tribunale » e « Tribunali », ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « Uffici del giudice di pace circondariale competenti per territorio » e

« Ufficio del giudice di pace circondariale competente per territorio ».

All'articolo 7, comma 1:

a) sopprimere la lettera a);

b) alla lettera b) sopprimere le parole: « libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea »;

c) sopprimere le lettera d) ed e).

All'articolo 8, comma 1:

a) alla lettera b), n. 2, sostituire le parole: « Tribunale » con le seguenti: « Ufficio del giudice di pace » e sopprimere le parole: « libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea »;

b) alla lettera b), sostituire il n. 4, con il seguente: 4). il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3, che presenta domanda di protezione internazionale, rimane nel centro per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza della domanda proposta »;

c) alla lettera c), sostituire le parole: « Tribunali in composizione monocratica » e « Tribunale in composizione monocratica », ovunque ricorrono, con le seguenti: « giudici di pace circondariale competenti per territorio » e « giudice di pace circondariale competente per territorio ».

All'articolo 10, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: « libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea ».

All'articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: « a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0.10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni ».

All'articolo 12, comma 1:

a) sostituire le parole: « uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale » con le seguenti: « Uffici circondariali del Giudice di Pace »;

b) sostituire le parole « Ministero dell'interno » con le seguenti: « Ministero della giustizia »;

c) sostituire le parole: « appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno » con le seguenti: « da destinarsi esclusivamente agli uffici circondariali del Giudice di Pace, con divieto di applicazione presso altri uffici, giudiziari del distretto ».

All'articolo 17, sostituire al comma 3, le parole: « il Tribunale » con le seguenti: « il Giudice di Pace circondariale » e sopprimere le parole: « libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea ».

1. 4. Invernizzi, Molteni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale).

1. Al fine di rendere più efficiente, rapido ed economico l'accertamento del diritto alla protezione internazionale con il presente decreto viene attribuita la competenza per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale ai giudici di pace.

2. Sono istituite presso gli uffici dei giudici di pace circondariali di ogni distretto di Corte di Appello sezioni specializzate in materia di protezione internazionale.

3. All'articolo 9 comma 2 del codice di procedura civile le parole: « allo stato e », sono soppresse;

Conseguentemente:

all'articolo 3:

a) al comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) sopprimere i commi 2 e 4.

All'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Nelle materie di cui al-

l'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente delle rispettive sezioni specializzate spettano al Presidente del Tribunale ».

All'articolo 6, comma 1:

a) sostituire la lettera e) con la seguente: e) l'articolo 33 è sostituito dal seguente: « ART. 33. – (Revoca o cessazione della protezione internazionale riconosciuta). – 1. Il Ministero dell'interno può presentare istanza di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale all'ufficio del giudice di pace che ha pronunciato la sentenza di cui all'articolo 32. 2. Ricevuta l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 8-bis. »;

b) sostituire la lettera g) con la seguente: g) dopo l'articolo 35 sono inseriti i seguenti: « ART. 35-bis. – (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale). – (Procedura di presentazione e di valutazione delle domande). – 1. Le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al titolo I e al titolo III del libro secondo del codice di procedura civile. 2. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione. 3. La presentazione della domanda comporta la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione, salvo che il giudice ne dichiari la manifesta infondatezza. 4. L'istante è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito degli avvocati iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 5. La domanda, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificata a cura della cancelleria all'istante presso il difensore e al Ministero dell'interno presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo in cui è stata presentata la do-

manda. 6. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 417-bis del codice di procedura civile. 7. Le parti possono depositare tutti gli atti e la documentazione necessari ai fini della decisione; il giudice può procedere d'ufficio a tutti gli atti di istruzione necessari per la definizione del processo. 8. Gli atti del procedimento sono esenti da ogni tassa e imposta. 9. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro sei mesi dalla domanda. 10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile »;

ART. 35-ter: (Casi di inammissibilità della domanda). – 1. Il giudice di pace dichiara inammissibile la domanda e non procede alla fissazione dell'udienza nei seguenti casi: a) il richiedente sia stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione; b) il richiedente abbia reiterato l'identica domanda dopo che questa sia stata decisa, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine; c) quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; c) le parole: « Tribunale » e « Tribunali », ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « Uffici del giudice di pace circondariale competenti per territorio » e « Ufficio del giudice di pace circondariale competente per territorio »;

All'articolo 7, comma 1:

a) sopprimere la lettera a);

b) alla lettera b) sopprimere le parole: « libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea »;

c) sopprimere le lettere d) ed e).

All'articolo 8, comma 1:

a) alla lettera b), n. 2, sostituire le parole: « Tribunale » con le seguenti: « Uf-

ficio del giudice di pace circondariale » e sopprimere le parole: « libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea »;

b) alla lettera b), sostituire il n. 4, con il seguente: il comma 7 è sostituito dal seguente: 7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3, che presenta domanda di protezione internazionale, rimane nel centro per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza della domanda proposta;

c) alla lettera c) sostituire le parole: « Tribunali in composizione monocratica » e « Tribunale in composizione monocratica », ovunque ricorrono, con le seguenti: « giudici di pace circondariali competenti per territorio » e « giudice di pace circondariale competente per territorio ».

All'articolo 10, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: « libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea ».

All'articolo 11, al comma 3: sopprimere le parole: « a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0.10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni ».

Sostituire all'articolo 12, comma 1:

a) sostituire le parole: « uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale » con le seguenti: « Uffici circondariali del Giudice di Pace », ovunque ricorrono;

b) sostituire le parole: « Ministero dell'interno con le seguenti: « Ministero della giustizia »;

c) sostituire le parole: « appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno » con le seguenti: « da destinarsi esclusivamente agli uffici circondariali del Giudice di Pace, con divieto di applicazione presso altri uffici giudiziari del distretto ».

All'articolo 17, comma 3, sostituire le parole: « il Tribunale » con le seguenti: « il Giudice di Pace circondariale » e sopprimere

le parole « libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea ».

1. 3. Molteni, Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea).

1. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. L'istituzione avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi di dotazioni organiche, all'uopo utilizzando i risparmi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare).

1. È abrogato l'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 3-septies sono abrogate le parole: « di cui all'articolo 10-bis »;

b) all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo;

c) all'articolo 14-ter nel comma 3 è abrogato il secondo periodo;

d) all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole: « nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis »;

e) all'articolo 16, comma 1-*bis* sono abrogate le parole: « all'articolo 10-*bis* ».

- 1. 5.** Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea).

1. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. L'istituzione avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi di dotazioni organiche, anche in considerazione delle minori spese per la finanza pubblica derivanti dal trasferimento a tali sezioni di funzioni in precedenza spettanti ai giudici amministrativi e ai giudici di pace e dalla mancata apertura e dall'archiviazione dei procedimenti penali concernenti l'abrogazione del reato di cui all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25.7.1998 n. 286.

3. Al fine del finanziamento del funzionamento delle 26 sezioni specializzate si provvede altresì utilizzando gli stanziamenti di bilancio che erano stati previsti per finanziare le operazioni di videoconferenza originariamente istituite nell'articolo 8, al comma 1, la lettera *b*) numero 3) e nell'articolo 10, al comma 1, la lettera *b*), soppressi dalla presente legge di conversione in legge del decreto-legge.

- 1. 6.** Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

« 1. Sono istituite presso tutti i tribunali ordinari dei capoluoghi di provincia sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche. »

- 1. 2.** Bruno Bossio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: anche in considerazione delle minori spese per la finanza pubblica derivanti dal trasferimento a tali sezioni di funzioni in precedenza spettanti ai giudici amministrativi e ai giudici di pace e dalla mancata apertura e dall'archiviazione dei procedimenti penali concernenti l'abrogazione del reato di cui all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 disposta dall'articolo 18-*bis*.

- 1. 7.** Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Andrea Maestri, Palazzotto.

ART. 2.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: in collaborazione sino a: rifugiati.

- 2. 2.** Invernizzi, Molteni.

Al comma 1 dopo le parole: per i rifugiati *inserire le seguenti:* , con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con Eurojust, con la Organizzazione internazionale per le migrazioni, col Garante per la protezione dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, con qualificati

esperti sulle materie del diritto degli stranieri.

***2. 3.** D'Attorre, Sannicandro, Roberta Agostini, Leva, Quaranta, Rostan, Fossati.

Al comma 1 dopo le parole: per i rifugiati *inserire le seguenti:* , con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con Eurojust, con la Organizzazione internazionale per le migrazioni, col Garante per la protezione dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, con qualificati esperti sulle materie del diritto degli stranieri.

***2. 5.** Dadone, Brescia, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1 dopo le parole: per i rifugiati *inserire le seguenti:* , con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con Eurojust, con la Organizzazione internazionale per le migrazioni, col Garante per la protezione dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, con qualificati esperti sulle materie del diritto degli stranieri.

***2. 10.** Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Al comma 1, dopo le parole: per i rifugiati, *inserire le seguenti:* nonché con l'Agenzia dell'Unione europea dei diritti fondamentali, con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale,.

2. 7. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: In particolare, i corsi forniscono specifica formazione in materia di raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, di diritto di asilo, di tratta delle persone, nonché sulla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento degli stranieri, sull'accertamento dell'apolidia e in materia di cittadinanza italiana.

2. 12. Marcon, Civati, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Fratoianni.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: considerata positivamente *con le seguenti:* considerato requisito necessario.

2. 1. Molteni, Invernizzi.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: specifiche sessioni dedicate *inserire le seguenti:* al diritto d'asilo, agli aspetti relativi alla condizione delle persone in stato di vulnerabilità e disagio psico-fisico, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri, nonché.

2. 8. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e alla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.

***2. 4.** Sannicandro, Quaranta, D'Attorre, Rostan, Roberta Agostini, Leva, Fossati.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e alla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.

***2. 11.** Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.

2. 6. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 2, prima della parola: entro aggiungere la seguente: perentoriamente.

Conseguentemente, ovunque nel testo del decreto-legge ricorra la parola: entro aggiungere dopo la stessa la seguente parola: perentoriamente.

2. 14. Invernizzi, Molteni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli organici degli uffici giudiziari nei quali sono costituite le se-

zioni specializzate, sono aumentati di un numero pari al numero dei magistrati assegnati alla sezione specializzata.

2. 9. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) per le materie previste dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 in materia di convalida e proroga dei trattenimenti degli stranieri espulsi e respinti nei centri di permanenza e di ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal prefetto, di convalida degli allontanamenti, di convalida delle misure accessorie personali all'espulsione con partenza volontaria;

b) per le materie previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998 circa i provvedimenti in materia di ingresso e soggiorno, per le materie previste dall'articolo 13, comma 11, decreto legislativo n. 286 del 1998 dei ricorsi contro le espulsioni ministeriali per motivi di ordine pubblico e sicurezza, sui ricorsi contro le decisioni di determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di protezione internazionale, sui ricorsi contro i dinieghi della cittadinanza per motivi di sicurezza nazionale o della concessione della cittadinanza, sui ricorsi contro la cessazione o limitazione delle misure di accoglienza dei richiedenti asilo previste dal decreto legislativo n. 142 del 2015 e in generale sui ricorsi avverso le decisioni prese nell'ambito dell'applicazione del Regolamento UE 604/2013 nonché sui ricorsi

avverso il mancato rilascio dei documenti e titoli di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b-bis) per la materia dei ricorsi contro i respingimenti, di azioni civili e dei ricorsi sui rigetti contro i provvedimenti di diniego della concessione della cittadinanza.

3. 16. Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza.

***3. 8.** Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza.

***3. 17.** Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Palazzotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente:

sostituire la rubrica con la seguente: « *Disposizioni transitorie e finali* »;

all'articolo 21, aggiungere, in fine, il seguente comma: « *4-bis.* Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la lettera *c-ter)* del comma 1, dell'articolo 11 e le parole: « , in particolare di carattere umanitario o » dell'articolo 13, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché le ulteriori disposi-

zioni attuative e i provvedimenti emanati e derivanti dalle disposizioni abrogate ».

3. 11. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente:

all'articolo 6 comma 1, alla lettera d) premettere la seguente:

Od) all'articolo 32 il comma 3 è soppresso;

al comma 1 sopprimere la lettera d).

3. 18. Invernizzi, Molteni.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3. 2. Molteni, Invernizzi.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

« *d)* per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In tali controversie il Tribunale terrà conto ai fini della decisione anche del positivo percorso di inserimento sociale compiuto dal ricorrente nel periodo successivo alla proposizione della domanda desumibile da una delle seguenti circostanze:

1) svolgimento di un regolare rapporto di lavoro, acquisizione di conoscenze linguistiche pari almeno al livello A1 del Quadro comune del Consiglio d'Europa;

2) effettuazione di attività di volontariato realizzata su sollecitazione della struttura di accoglienza o mediante convenzioni stipulate con la Prefettura terri-

torialmente competente, anche ai sensi dell'articolo 22-bis decreto legislativo n. 145 del 2015;

3) effettuazione di attività di volontariato presso un'associazione facente parte del Consiglio territoriale per l'immigrazione oppure riconosciuta come associazione di volontariato a livello regionale o nazionale ».

3. 5. Santerini.

Al comma 1, sostituire la lettera e-bis) con le seguenti:

« *e-bis)* per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;

e-ter) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-quater) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-quinquies) per le controversie aventi ad oggetto la convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e la convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-sexies) per le controversie aventi ad oggetto la convalida e la proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei prov-

vedimenti alternativi, previsti nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-septies) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

e-octies) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dal Ministero dell'interno che determinano la competenza di un determinato altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento in tale Stato del richiedente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e contro i conseguenti provvedimenti della commissione territoriale che dichiarano l'estinzione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo ».

3. 12. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:

« *e-ter)* per i giudizi contro i provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;

e-quater) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-quinquies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'in-

terno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-sexies) per i giudizi di convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e di convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-septies) per i giudizi di convalida e di proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, previsti nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-octies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

e-novies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti adottati dal Ministero dell'interno che determinano la competenza di un determinato altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento in tale Stato del richiedente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e contro i conseguenti provvedimenti della commissione territoriale che dichiarano l'estinzione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo ».

***3. 3.** Sannicandro, D'Attorre, Quaranta, Rostan, Roberta Agostini, Leva, Fossati.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

« *e-ter*) per i giudizi contro i provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo

periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;

e-quater) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-quinquies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-sexies) per i giudizi di convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e di convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-septies) per i giudizi di convalida e di proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, previsti nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-octies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

e-novies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti adottati dal Ministero dell'interno che determinano la competenza di un determinato altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento in tale Stato del richiedente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e contro i conseguenti provvedimenti della commissione territo-

riale che dichiarano l'estinzione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo ».

***3. 9.** Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

« *e-ter*) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego e di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi degli articoli 15 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

e-quater) per i giudizi sui ricorsi avverso il mancato rilascio ai titolari di protezione internazionale dei documenti e titoli di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

e-quinquies) per i giudizi sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso degli stranieri, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;

e-sexies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-septies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

e-octies) per i giudizi di convalida dei provvedimenti di allontanamento del Que-

store e di convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-novies) per i giudizi di convalida e di proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, disposti nei casi previsti negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ».

3. 13. Marcon, Civati, Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Palazzotto.

Aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

e-ter) per le controversie aventi ad oggetto la revoca in materia delle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 23, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

e-quater) per le controversie aventi ad oggetto il mancato rilascio dei documenti e titoli di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

3. 1. Bruno Bossio.

Sopprimere il comma 3.

3. 6. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Sopprimere i commi 4 e 4-bis.

3. 15. Civati, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni.

Sopprimere il comma 4.

3. 7. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

« 4. Nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione collegiale ».

3. 4. Sannicandro, Quaranta, D'Attorre, Fossati, Roberta Agostini, Rostan, Leva.

Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire la parole da: Le controversie in materia fino a n. 25, *con le seguenti:* Le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria, quelle in materia di riconoscimento della protezione internazionale, di cui agli articoli 32, comma 3, e 35, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,.

3. 10. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 4-bis sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: « Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata almeno un componente del collegio nell'ambito dei magistrati appartenenti alla sezione, il quale in ogni caso è il relatore della controversia. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione e nei casi in cui non si debba disporre l'udienza ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ».

3. 14. Civati, Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Palazzotto.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1 sono assegnati alla sezione specializzata operante nel distretto di Corte d'appello nel cui territorio

ha residenza o, in mancanza, domicilio effettivo o dimora abituale il ricorrente ovvero, qualora non si trovi in Italia, nel cui territorio ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento.

***4. 6.** Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Palazzotto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1 sono assegnati alla sezione specializzata operante nel distretto di Corte d'appello nel cui territorio ha residenza o, in mancanza, domicilio effettivo o dimora abituale il ricorrente ovvero, qualora non si trovi in Italia, nel cui territorio ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento.

***4. 1.** D'Attorre, Sannicandro, Rostan, Roberta Agostini, Fossati, Leva, Quaranta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso di eventuali conflitti di competenza tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate dello stesso Tribunale, l'assegnazione è decisa dal presidente del tribunale.

4. 3. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 3, dopo le parole: ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *aggiungere le seguenti:* o sottoposti alle misure alternative previste nell'articolo 13, comma 52, e nell'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero ospitati in una struttura straordinaria di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

***4. 2.** Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta, Sannicandro, Fossati, Rostan, Leva.

Al comma 3, dopo le parole: ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungere le seguenti: o sottoposti alle misure alternative previste nell'articolo 13, comma 52, e nell'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero ospitati in una struttura straordinaria di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

***4. 7.** Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Al comma 3, dopo le parole: ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungere le seguenti: o sottoposti alle misure alternative previste nell'articolo 13, comma 52, e nell'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero ospitati in una struttura straordinaria di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

***4. 4.** Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

ART. 5.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Adeguamento delle piante organiche).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari, relativamente al personale di magistratura, per far fronte alle esigenze derivanti dall'at-

tuazione delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4, entro i limiti del ruolo organico di cui alla Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71.

2. Dalle disposizioni del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e all'attuazione delle medesime si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. 01. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

ART. 6.

Al comma 1, alla lettera 0a) premettere la seguente:

00a) all'articolo 3, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

I provvedimenti di tale autorità che stabiliscono la competenza di un altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento del richiedente nel territorio di tale Stato devono indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico dell'interessato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale, circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato. Essi sono impugnabili entro trenta giorni dalla comunicazione con ricorso presentato alla competente sezione specializzata del tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si applica il rito sommario di cognizione e lo straniero ha diritto di chiedere di essere ascoltato, di disporre di un difensore e di un interprete. Il giudice si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla presentazione del ricorso. Il trasferimento del richiedente nel territorio del-

l'altro Stato è sospeso fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso o, in caso di presentazione del ricorso, fino alla comunicazione della decisione del giudice.

- 6. 57.** Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, alla lettera 0a) premettere la seguente:

00a) all'articolo 3, alla fine del comma 3, è aggiunto il seguente periodo: I provvedimenti di tale autorità che stabiliscono la competenza di un altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento del richiedente nel territorio di tale Stato devono indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico dell'interessato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale; circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato.

- 6. 28.** D'Attorre, Sannicandro, Quaranta, Roberta Agostini, Rostan, Leva, Fossati.

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 3, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I provvedimenti di tale autorità che stabiliscono la competenza di un altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento del richiedente nel territorio di tale Stato devono indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico l'int-

ressato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale, circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato. Essi sono impugnabili entro trenta giorni dalla comunicazione con ricorso presentato alla competente sezione specializzata del tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si applica il rito sommario di cognizione e lo straniero ha diritto di chiedere di essere ascoltato, di disporre di un difensore e di un interprete. Il giudice si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla presentazione del ricorso. Il trasferimento del richiedente nel territorio dell'altro Stato è sospeso fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso o, in caso di presentazione del ricorso, fino alla comunicazione della decisione del giudice.

- 6. 123.** Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

Al comma 1, lettera 0a) sono apportate le seguenti modifiche:

1) al capoverso 3-*bis* sostituire le parole « e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti », con le seguenti « e si applica il rito sommario di cognizione. Il ricorrente ha diritto di chiedere di essere ascoltato, di disporre di un difensore e di un interprete »;

2) il capoverso 3-*quater*) è sostituito dal seguente:

3-*quater*. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è sospesa fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso o, in caso di presentazione del ricorso, fino alla comunicazione della decisione del giudice, dalla cui data decorre il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nel caso di provvedimento di rigetto del ricorso.

3) al capoverso 3-*quinquies* dopo le parole « posti a fondamento della decisione di trasferimento » aggiungere le seguenti « , in particolare deve indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico dell'interessato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale, circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato. ».

4) il capo verso 3-*septies* è sostituito dal seguente:

3-*septies*. Il giudice si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla presentazione del ricorso.

5) il capoverso 3-*octies* è soppresso.

6. 85. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Al comma 1, lettera 0a), capoverso 3-ter, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque.

6. 63. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera 0a), capoverso 3-quater, sopprimere le parole da: quando ricorrono fino a: ragioni.

6. 64. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera 0a), capoverso 3-sexties, sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.

6. 65. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera 0a), sostituire il capoverso 3-septies con il seguente:

3-*septies*. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è fissata quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione o quando il ricorrente ne faccia motivata richiesta nel ricorso. Il procedimento è definito entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il decreto è reclamabile al tribunale in composizione collegiale composto di magistrati della sezione specializzata diversi da quello che aveva deciso il decreto. Il reclamo può essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che si pronuncia sul ricorso ovvero entro quindici giorni se il ricorrente sia trattenuto in un centro di permanenza temporanea. La decisione sul reclamo deve essere adottata entro sessanta giorni dal deposito del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto che decide sul reclamo, da effettuarsi a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto che decide sul reclamo; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto del reclamo, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.

6. 95. Costantino, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Al comma 1, lettera 0a), capoverso 3-septies, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Il procedimento è trattato in camera di consiglio, previo svolgimento dell'udienza per la comparizione delle parti.

6. 66. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera 0a), sopprimere il capoverso 3-undecies.

6. 67. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente lettera:

Oaa) All'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: « 4-*bis*. Le commissioni territoriali assicurano ai richiedenti asilo la cui domanda sia pendente dinanzi ad esse un servizio informativo, se necessario con assistenza di interprete ai sensi del comma precedente, al fine di agevolare la loro piena comprensione dello stato del procedimento, degli adempimenti ad essi eventualmente richiesti, nonché dell'esatto contenuto delle decisioni adottate e delle motivazioni alla base delle stesse ».

* **6. 23.** Roberta Agostini, D'Attorre, Sannicandro, Quaranta, Rostan, Leva, Fosati.

Al comma 1, dopo la lettera 0a) inserire la seguente lettera:

Oaa) All'articolo 10 del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 4 sia inserito il seguente comma 4-*bis*: Le commissioni territoriali assicurano ai richiedenti asilo la cui domanda sia pendente dinanzi ad esse un servizio

informativo, se necessario con assistenza di interprete ai sensi del comma precedente, al fine di agevolare la loro piena comprensione dello stato del procedimento, degli adempimenti ad essi eventualmente richiesti, nonché dell'esatto contenuto delle decisioni adottate e delle motivazioni alla base delle stesse.

* **6. 2.** Bruno Bossio.

Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:

Oaa) Sostituire l'articolo 10-*bis* con il seguente:

ART. 10-*bis*.

(Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera).

1. Presso i valichi di frontiera, è disponibile materiale informativo, anche in forma audiovisiva, sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.

2. Qualora vi siano indicazioni che lo straniero presente ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere, abbia esigenze di protezione internazionale o desideri presentare una domanda di protezione internazionale, il personale della Polizia fornisce le informazioni sulla possibilità di farlo. A tal fine, si avvale, ove possibile, dei servizi di assistenza di cui all'articolo 11 comma 6 del testo unico immigrazione, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. La volontà di chiedere protezione internazionale non deve essere manifestata in una forma particolare, ma può essere espressa in qualsiasi forma dalla quale si possa desumere un timore in caso di ritorno nel paese d'origine o di provenienza.

4. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'ar-

ticolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. I servizi di assistenza tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1.

5. È assicurato l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato purché non impedito completamente.

6. È prevista la formazione e l'aggiornamento periodico sulla protezione internazionale, del personale delle autorità preposte a ricevere la domanda di protezione.

**** 6. 106.** Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Fratoianni, Civati.

Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:

0aa) Sostituire l'articolo 10-bis con il seguente:

ART. 10-bis.

(Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera).

1. Presso i valichi di frontiera, è disponibile materiale informativo, anche in forma audiovisiva, sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.

2. Qualora vi siano indicazioni che lo straniero presente ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere, abbia esigenze di protezione internazionale o desideri presentare una domanda di protezione internazionale, il personale della Polizia fornisce le informazioni sulla possibilità di farlo. A tal fine, si avvale, ove possibile, dei servizi di assistenza di cui all'articolo 11 comma 6 del testo unico immigrazione, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. La volontà di chiedere protezione internazionale non deve essere manifestata in una forma particolare, ma può essere espressa in qualsiasi forma dalla quale si possa desumere un timore in caso di ritorno nel paese d'origine o di provenienza.

4. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. I servizi di assistenza tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1.

5. È assicurato l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato purché non impedito completamente.

6. È prevista la formazione e l'aggiornamento periodico sulla protezione internazionale, del personale delle autorità preposte a ricevere la domanda di protezione.

**** 6. 27.** Roberta Agostini, D'Attorre, Sannicandro, Rostan, Quaranta, Leva, Fossati.

Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:

0aa) Sostituire l'articolo 10-bis con il seguente:

ART. 10-bis.

(Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera).

1. Presso i valichi di frontiera, è disponibile materiale informativo, anche in forma audiovisiva, sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.

2. Qualora vi siano indicazioni che lo straniero presente ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere, abbia esigenze di protezione internazionale o desideri presentare una domanda di protezione internazionale, il personale della Polizia fornisce le informazioni sulla possibilità di farlo. A tal fine, si avvale, ove possibile, dei servizi di assistenza di cui all'articolo 11 comma 6 del testo unico immigrazione, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. La volontà di chiedere protezione internazionale non deve essere manifestata in una forma particolare, ma può essere espressa in qualsiasi forma dalla quale si possa desumere un timore in caso di ritorno nel paese d'origine o di provenienza.

4. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. I servizi di assistenza tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1.

5. È assicurato l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato purché non impedito completamente.

6. È prevista la formazione e l'aggiornamento periodico sulla protezione internazionale, del personale delle autorità preposte a ricevere la domanda di protezione.

** 6. 8. Bruno Bossio.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

6. 68. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire i periodi dal secondo fino alla fine del comma con i seguenti: La notificazione viene effettuata per il tramite della Questura, facendone sottoscrivere ricevuta al destinatario. Dell'avvenuta notificazione il Questore dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale, anche mediante messaggio di posta elettronica certificata, contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il Questore ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale, anche mediante messaggio di posta elettronica certificata.

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera a):

al capoverso 3-ter sostituire le parole: da parte del responsabile del centro o della struttura *con le seguenti:* per il tramite della Questura.

Sopprimere il capoverso 3-sexies.

6. 70. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera a) capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, *inserire le seguenti:* in lingua italiana ed in inglese o francese, a seconda della nazionalità del soggetto destinatario dello stesso.

6. 48. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso « ART. 3-bis » con il seguente:

3-bis. Nelle ipotesi in cui il richiedente sia irreperibile nell'ultimo domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo

5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e nelle ipotesi di allontanamento ingiustificato dai centri e di revoca delle condizioni di accoglienza previste negli articoli 13 e 23 del medesimo decreto legislativo, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione o il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza disposto dal prefetto, fermo restando che in tali ipotesi il richiedente può presentarsi presso l'ufficio della questura territorialmente competente per ritirare la decisione notificata, entro sessanta giorni dalla data della sua adozione da parte della Commissione, decorsi inutilmente i quali la notifica si intende effettuata.

6. 122. Costantino, Civati, Daniele Farina, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In caso di irreperibilità del richiedente, la notificazione degli atti e dei provvedimenti avviene con deposito presso la Questura territorialmente competente in base al domicilio dichiarato dal richiedente, fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per richiesta asilo. Allo scadere di detto termine gli atti e i provvedimenti si intendono notificati.

*** 6. 22.** Sannicandro, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Rostan, Leva, Fossati.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In caso di irreperibilità del richiedente, la notificazione degli atti e dei provvedimenti avviene con deposito presso la Questura territorialmente competente in base al domicilio dichiarato dal richiedente, fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per richiesta asilo. Allo scadere di detto

termine gli atti e i provvedimenti si intendono notificati.

*** 6. 1.** Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-ter, dopo le parole: inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 *aggiungere le seguenti:* a seguito di revoca delle condizioni di accoglienza ai sensi degli articoli 13 e 23 del medesimo decreto legislativo.

6. 96. Daniele Farina, Andrea Maestri, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-ter sostituire le parole: Decorsi venti giorni *con le seguenti:* Decorsi sessanta giorni.

6. 86. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-quater aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel caso di rifiuto o irreperibilità del richiedente la domanda di protezione internazionale sarà dichiarata infondata.

6. 17. Molteni, Invernizzi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il comma 3-sexies.

*** 6. 121.** Marcon, Daniele Farina, Andrea Maestri, Costantino, Fratoianni, Civati.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il comma 3-sexies.

*** 6. 58.** Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 4 inserire il seguente:

« 4-bis. Le commissioni territoriali assicurano ai richiedenti asilo, la cui domanda sia pendente dinanzi ad esse, un servizio informativo, se necessario con assistenza di interprete ai sensi del comma precedente, al fine di agevolare la loro piena comprensione dello stato del procedimento, degli adempimenti ed essi eventualmente richiesti, nonché dell'esatto contenuto delle decisioni adottate e delle motivazioni alla base delle stesse ».

6. 120. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino Marcon, Fratoianni, Civati.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

6. 69. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 12, comma 1-bis, le parole: « alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « alla presenza di almeno due componenti della Commissione ».

6. 55. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

6. 71. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, al comma 1 dopo le parole: Il colloquio, inserire le seguenti: , previo consenso rilasciato in forma scritta dal richiedente,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, appor-tare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il comma 6-bis;

b) al comma 7 sostituire le parole: o nei casi di cui al comma 6-bis con le seguenti: o nel caso di mancato consenso da parte del richiedente di cui al comma 1,.

6. 72. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, comma 1, dopo le parole: e trascritto in lingua italiana inserire le seguenti: e in inglese o francese.

6. 43. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in ogni caso con le seguenti: ove necessario.

6. 83. Ravetto, Sisto, Gregorio Fontana.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: della lingua/idioma del richiedente o, in mancanza, tramite modello precompilato nella lingua/idioma del richiedente.

6. 10. Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, comma 1, sostituire i periodi terzo e quarto con i seguenti: Il componente della Commissione che ha condotto il colloquio, subito dopo la rilettura ed in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione.

6. 3. Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste.

6. 87. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, al comma 2 sostituire le parole da: e dall'interprete *fino alla fine del comma con le seguenti:* , dall'interprete e dal richiedente. Il richiedente, inoltre, sottoscrive eventuali osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1.

6. 73. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste.

*** 6. 97.** Costantino, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste.

*** 6. 54.** Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste.

*** 6. 29.** Roberta Agostini, Sannicandro, D'Attorre, Quaranta, Fossati, Rostan, Leva.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 14 », comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

- 6. 47.** Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, comma 3 dopo le parole: del momento in cui sono formati sono aggiunte le seguenti parole: , garantendo, altresì, la sicurezza delle registrazioni al fine di evitare che in modo illegale o accidentale le copie informatiche delle videoregistrazioni subiscano qualsiasi tipo di distruzione o di alterazione o di sottrazione o di riproduzione che possa creare rischi o timori per la sicurezza dei richiedenti asilo o dei loro familiari.

- 6. 98.** Marcon, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 14 », al comma 3, aggiungere infine le parole: garantendo, altresì, la sicurezza delle registrazioni al fine di evitare che attacchi mirati alle copie informatiche delle videoregistrazioni stesse mettano in pericolo la sicurezza dei richiedenti asilo a rischio di persecuzione.

- 6. 118.** Fratoianni, Andrea Maestri, Costantino, Daniele Farina, Marcon, Civati.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 14 », comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché sono adottate adeguate soluzioni tecniche affinché per la documentazione video sia garantita la riservatezza e l'accesso unicamente ai soggetti autorizzati, sia limitata la diffusione e sia protetta da eventuali intrusioni informatiche.

- 6. 46.** Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 14 », comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché sono adottate adeguate soluzioni tecniche per la tutela dei documenti dai reati informatici.

- 6. 45.** Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 14 », dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al richiedente e al suo difensore è garantita l'immediata disponibilità della videoregistrazione.

- 6. 117.** Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, al comma 4 sostituire le parole: della trascrizione con le seguenti: del verbale della trascrizione.

- 6. 74.** Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, al comma 4 inserire, in fine, le seguenti parole: e copia informatica del file contenente la videoregistrazione.

- 6. 75.** Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti

parole: e in inglese o francese e nella lingua utilizzata dal soggetto richiedente per lo svolgimento del colloquio.

- 6. 44.** Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 14, comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: e in inglese o francese.

- 6. 42.** Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 14, comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: il richiedente e il suo difensore possono in ogni momento ottenere copia informatica del file contenente la videoregistrazione del colloquio.

- * **6. 88.** Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni.

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 14, comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: il richiedente e il suo difensore possono in ogni momento ottenere copia informatica del file contenente la videoregistrazione del colloquio.

- * **6. 53.** Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 14, comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: il richiedente e il suo difensore possono in ogni momento ottenere copia informatica del file contenente la videoregistrazione del colloquio.

- * **6. 30.** Sannicandro, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Fossati, Rostan, Leva.

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 14, dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Il richiedente ha la facoltà di rifiutare la videoregistrazione del colloquio per gravi ragioni di salute, religiose o per timori persecutori.

- 6. 116.** Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati.

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 14, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione ed il verbale di trascrizione sono acquisiti dall'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8. Il richiedente ha il diritto di accedere alla videoregistrazione del colloquio, e di estrarne copia, secondo le modalità e le istruzioni che a tale fine verranno comunicate alla fine del colloquio

- * **6. 115.** Costantino, Daniele Farina, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 14, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione ed il verbale di trascrizione sono acquisiti dall'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8. Il richiedente ha il diritto di accedere alla videoregistrazione del colloquio, e di estrarne copia, secondo le modalità e le istruzioni che a tale fine verranno comunicate alla fine del colloquio

- * **6. 24.** Sannicandro, D'Attorre, Roberta Agostini, Rostan, Quaranta, Fossati, Leva.

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 14, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione

territoriale, la videoregistrazione ed il verbale di trascrizione sono acquisiti dall'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8. Il richiedente ha il diritto di accedere alla videoregistrazione del colloquio, e di estrarne copia, secondo le modalità e le istruzioni che a tale fine verranno comunicate alla fine del colloquio

* **6. 4.** Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 14, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. La videoregistrazione di cui al precedente comma costituisce argomento di prova ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 comma secondo del codice civile.

6. 41. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 14, sostituire il comma 6-bis, con il seguente:

6-bis. Lo straniero può fare istanza motivata, scritta o orale, di non avvalersi della videoregistrazione per motivi connessi al suo stato di salute fisica o psichica certificati da struttura sanitaria o per le difficoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione della sua età o delle sue condizioni di particolare vulnerabilità o per le sue convinzioni religiose o per il timore fondato che la videoregistrazione possa essere in qualsiasi modo e tempo accessibile da chi nel Paese di origine o di provenienza possa perseguire o maltrattare il richiedente o i suoi familiari rimasti in tale Stato. Nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato e della facoltà di presentare istanza scritta o orale di non avvalersene per uno dei motivi indicati nel periodo precedente. Sull'istanza decide la

Commissione territoriale o la sezione della stessa competente ad esaminare la domanda e l'eventuale diniego deve essere scritto e motivato e tradotto in lingua comprensibile all'interessato, deve essere allegato alla decisione sulla domanda di protezione internazionale ed è impugnabile nel medesimo ricorso giurisdizionale avverso tale decisione.

6. 101. Daniele Farina, Costantino, Fratoianni, Civati, Marcon, Andrea Maestri, Palazzotto.

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 14, al comma 6-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

6. 76. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 14, al comma 7, sono aggiunti alla fine i seguenti periodi:

Il presente comma si applica altresì nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disposta su richiesta dello straniero per motivi connessi allo stato di salute fisica o psichica del richiedente certificati da struttura sanitaria o per le difficoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o dello stato di salute o a condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente ovvero allorché il richiedente vi si opponga per inderogabili motivi connessi alle sue convinzioni religiose o al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o dei suoi familiari. A tali fini nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato se non sussistono i motivi indicati nel periodo precedente.

* **6. 89.** Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 14, al comma 7, sono aggiunti alla fine i seguenti periodi:

Il presente comma si applica altresì nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disposta su richiesta dello straniero per motivi connessi allo stato di salute fisica o psichica del richiedente certificati da struttura sanitaria o per le difficoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o dello stato di salute o a condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente ovvero allorché il richiedente vi si opponga per inderogabili motivi connessi alle sue convinzioni religiose o al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o dei suoi familiari. A tali fini nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato se non sussistono i motivi indicati nel periodo precedente.

*** 6. 52.** Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 14, al comma 7, sono aggiunti alla fine i seguenti periodi:

Il presente comma si applica altresì nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disposta su richiesta dello straniero per motivi connessi allo stato di salute fisica o psichica del richiedente certificati da struttura sanitaria o per le difficoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o dello stato di salute o a condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente ovvero allorché il richiedente vi si opponga per inderogabili motivi connessi alle sue convinzioni religiose o al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o

dei suoi familiari. A tali fini nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato se non sussistono i motivi indicati nel periodo precedente.

*** 6. 31.** D'Attorre, Roberta Agostini, Sannicandro, Fossati, Quaranta, Rostan, Leva.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 23-bis le parole: « sospende l'esame della » sono sostituite con le seguenti: « rigetta la » e dopo la parola: « domanda » sono aggiunte le seguenti: « dandone immediata comunicazione alle competenti autorità per gli adempimenti di cui agli articoli 10, 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » e il comma 2 è soppresso.

6. 18. Invernizzi, Molteni.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 29, comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente lettera:

« *c)* il richiedente ha commesso o commetta un reato di qualsiasi natura, anche tra quelli che non comportino una pena detentiva o per i quali sia prevista la reclusione domiciliare, la messa alla prova o altre misure alternative al carcere ».

6. 19. Molteni, Invernizzi.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) all'articolo 32 il comma 3 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 9, al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 5, comma 6, le parole: « salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o interna-

zionali dello Stato italiano », sono sostituite dalle seguenti: « salvo che si tratti di minori, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del minore adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, di cui alla legge 20 marzo 2003, n. 77 ».

6. 84. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 32, comma 1, alla lettera b) dopo le parole: « decreto legislativo » sono aggiunte le seguenti: o il richiedente nel corso della procedura abbia commesso o commetta un reato di qualsiasi natura, anche tra quelli che non comportino una pena detentiva o per i quali sia prevista la reclusione domiciliare, la messa alla prova o altre misure alternative al carcere.

6. 20. Invernizzi, Molteni.

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

6. 77. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1 sopprimere le lettere f) e g).

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera c).

6. 78. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *sopprimere la lettera a);*

2) *alla lettera b), sopprimere il numero 4);*

b) *all'articolo 19 sopprimere il comma 3.*

6. 113. Civati, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni.

Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, sopprimere il comma 1.

6. 79. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 2, dopo le parole: e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale, aggiungere le seguenti: o anche per mezzo di posta elettronica certificata ad uno degli indirizzi risultanti dai pubblici registri.

6. 38. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis. – (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale), sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, al comma 13, sopprimere gli ultimi quattro periodi.

6. 13. Molteni, Invernizzi.

Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, al comma 3 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere la parola: a).

6. 80. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 3, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

6. 112. Marcon, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Fratoianni, Civati.

Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 3, sopprimere la lettera d).

*** 6. 25.** D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Rostan, Leva, Fossati, Sannicandro.

Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 3, sopprimere la lettera d).

*** 6. 5.** Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis. – (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale), al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

e) da parte di un soggetto che abbia commesso o commetta un reato di qualsiasi natura, anche tra quelli che non comportino una pena detentiva o per i quali sia prevista la reclusione domiciliare, la messa alla prova o altre misure alternative al carcere;

f) da parte di un soggetto che abbia rifiutato di ricevere atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale o si sia reso irreperibile per la loro comunicazione e notifica di cui all'articolo 11 commi 3 e seguenti;

g) da soggetto nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale.

6. 16. Invernizzi, Molteni.

Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis. – (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale), sopprimere il comma 4.

6. 12. Invernizzi, Molteni.

Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 6, sopprimere le seguenti parole: rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale.

*** 6. 100.** Civati, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Fratoianni.

Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 6, sopprimere le seguenti parole: rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale.

*** 6. 51.** Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 8, sostituire le parole: entro venti giorni dalla notificazione del ricorso con le seguenti: fin dal momento della notifica della propria decisione al

richiedente e all'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione e, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, al giudice e al pubblico ministero, nonché al difensore se non è l'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione.

**** 6. 90.** Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 8, sostituire le parole: entro venti giorni dalla notificazione del ricorso con le seguenti: fin dal momento della notifica della propria decisione al richiedente e all'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione e, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, al giudice e al pubblico ministero, nonché al difensore se non è l'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione.

**** 6. 50.** Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 8, sostituire le parole: entro venti giorni dalla notificazione del ricorso con le seguenti: fin dal momento della notifica della propria decisione al richiedente e all'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione e, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, al giudice e al pubblico ministero, nonché al difensore se non è l'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione.

**** 6. 32.** Sannicandro, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Fossati, Rostan, Leva.

Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In sede de-

cisionale è acquisito parere obbligatorio del rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite (UNHCR), componente della Commissione territoriale competente per il caso in esame, e della decisione adeguatamente motivata della stessa Commissione territoriale in questione nel caso si fosse discostata dal predetto parere.

6. 11. Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Ai fini dell'adozione del provvedimento il giudice tiene conto della circostanza che durante l'eventuale periodo di detenzione le competenti amministrazioni abbiano omesso di accertare la provenienza del richiedente.

6. 40. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, sopprimere i commi 10 e 11.

Conseguentemente, all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

6. 110. Costantino, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Fratoianni, Civati.

Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, sostituire i commi 10 e 11 con il seguente:

10. Il giudizio relativo al riconoscimento della protezione internazionale non può prescindere dalla personale comparizione della parte.

Conseguentemente, all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

6. 108. Marcon, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Fratoianni, Civati.

Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Il giudice, salvo che ritenga di disporre di elementi di prova sufficienti per riconoscere lo *status* di rifugiato al ricorrente, fissa l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio tra loro per:

a) l'audizione dell'interessato;

b) l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti;

c) l'assunzione dei mezzi di prova disposti d'ufficio.

6. 37. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Il giudice, se ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulenze tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo *status* di rifugiato.

*** 6. 91.** Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Il giudice, se ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulenze tecniche o acquisire, anche

d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo *status* di rifugiato.

*** 6. 49.** Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Il giudice, se ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulenze tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo *status* di rifugiato.

*** 6. 33.** D'Attorre, Sannicandro, Roberta Agostini, Quaranta, Fossati, Rostan, Leva.

Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Il giudice provvede alla fissazione dell'udienza per la convocazione delle parti.

6. 9. Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sostituire il comma 10 con il seguente:

10. È fissata udienza per la comparizione delle parti in tutti i casi in cui il giudice lo ritenga necessario.

6. 81. Dadone, Brescia, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 10 alinea sopprimere la parola: « esclusivamente »;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: « c-bis) su richiesta motivata delle parti; ».

c) sostituire il comma 11 con il seguente: « 11. L'udienza è disposta ai fini dell'audizione del richiedente in ogni caso quando la videoregistrazione non è prodotta in giudizio, l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti, o non sufficientemente approfonditi, nel corso della procedura amministrativa di primo grado ovvero dall'esame della videoregistrazione sia emersa una significativa discrepanza fra la medesima e la trascrizione del colloquio. ».

Conseguentemente, all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

6. 107. Fratoianni, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Civati.

Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 10, sopprimere la seguente parola: « esclusivamente »;

2) al comma 10, dopo la lettera c), inserire la seguente lettera:

d) su richiesta motivata delle parti;

3) al comma 11, lettera c) dopo la parola: « dedotti » aggiungere le seguenti: « , o non sufficientemente approfonditi », e dopo le parole: « primo grado », inserire le seguenti: « ovvero dall'esame della videoregistrazione sia emersa una significativa discrepanza fra la medesima e la trascrizione del colloquio ».

6. 26. D'Attorre, Roberta Agostini, Sannicandro, Quaranta, Rostan, Fossati, Leva.

Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 10, sostituire la parola:

esclusivamente con le seguenti: su richiesta dell'interessato ovvero.

6. 34. Roberta Agostini, D'Attorre, Sannicandro, Fossati, Quaranta, Rostan, Leva.

Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis. – (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale), comma 10, sopprimere le lettere a) e c).

6. 21. Molteni, Invernizzi.

Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) ritenga sussistenti i gravi motivi richiesti dall'interessato ai fini della fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti.

6. 60. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) riceve motivata richiesta di audizione da parte dell'interessato, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato.

6. 36. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 11, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché su istanza del richiedente.

6. 59. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 11, lettera a), dopo la parola: disponibile aggiungere le parole: o non è prodotta in giudizio.

6. 6. Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, anche sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga di non disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo *status* di rifugiato.

6. 93. Civati, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Fratoianni.

Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, il comma 13 è sostituito dal seguente:

13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero se non è reclamabile ovvero

in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, se non è reclamabile, ovvero del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve esser apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del decreto non reclamabile ovvero si pronuncia sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.

* **6. 92.** Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Al comma 1, alla lettera g) capoverso ART. 35-bis, il comma 13 con il seguente:

13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero se non è reclamabile ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, se non è reclamabile, ovvero del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle reti per la proposizione del ricorso per cassazione deve esser apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del decreto non reclamabile ovvero si pronuncia sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità

personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.

* **6. 61.** Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART. 35-bis, sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adattarsi entro tre mesi dalla presentazione. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento

cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero se non è reclamabile ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, se non è reclamabile, ovvero del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del decreto non reclamabile ovvero si pronuncia sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.

6. 35. Sannicandro, D'Attorre, Roberta Agostini, Rostan, Quaranta, Fossati, Leva.

Al comma 1, lettera g), capoverso « Art. 35-bis », sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo al Tribunale in composizione collegiale, composto soltanto da magistrati della medesima sezione specializzata, diversi da quelli che componevano il collegio che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. Il reclamo può essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che si pronuncia sul ricorso ovvero entro quindici giorni se il ricorrente sia trattenuto in un centro di permanenza temporanea. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dal suo deposito. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto che decide sul reclamo; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il

reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.

6. 94. Costantino, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Civati, Fratoianni.

Al comma 1, lettera g), capoverso « ART. 35-bis », sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Il decreto è reclamabile entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione. La sospensione

degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato, ovvero se non è stato presentato reclamo. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata conferita al momento della proposizione del ricorso innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato dispone la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.

6. 104. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

Al comma 1, lettera g), capoverso « Art. 35-bis » comma 13 sostituire le parole da: Quando sussistono fondati motivi fino a: impugnabile con le seguenti: La proposizione del ricorso in Cassazione sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3.

6. 56. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, alla lettera g) capoverso « Art. 35-bis », sopprimere il comma 14.

* **6. 39.** Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, alla lettera g) capoverso « Art. 35-bis », sopprimere il comma 14.

* **6. 7.** Bruno Bossio.

Al comma 1, alla lettera g) capoverso « Art. 35-bis », sopprimere il comma 14.

* **6. 105.** Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati, Daniele Farina.

Al comma 1, lettera g), capoverso « Art. 35-bis », sopprimere il comma 17.

6. 82. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

h) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole « può individuare periodicamente i » sono sostituite dalle seguenti: « trasmette l'elenco predisposto con cadenza trimestrale dal Ministero dell'interno, previo parere

delle competenti commissioni parlamentari, dei paesi di origine o parte di tali Paesi considerati sicuri, ai sensi dell'articolo 37 e dell'allegato I della direttiva 2013/32/UE, ai fini dell'articolo 28-bis e dei ».....

i) all'articolo 28-bis, al comma 2 dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

d) il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma dell'articolo 5, comma 1-bis;

e) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente;

f) è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;

g) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE;

h) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità o non ha presentato la domanda di protezione internazionale entro 120 giorni dal suo ingresso;

i) all'articolo 28-bis, al comma 3 le parole: « fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo » sono sostituite con le seguenti: « per un massimo di ulteriori sette giorni ».

6. 15. Molteni, Invernizzi.

ART. 7.

Al comma 1, lettera d), il capoverso articolo 19-bis, è sostituito dal seguente:

« ART. 19-bis. – (Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana). – 1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniali.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora. »;

***7. 4.** Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Al comma 1, lettera d), il capoverso articolo 19-bis, è sostituito dal seguente:

« ART. 19-bis. – (Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana). – 1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniali.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e li-

bera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora. »;

***7. 2.** Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera d), il capoverso articolo 19-bis, è sostituito dal seguente:

« ART. 19-bis. – (Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana). – 1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniali.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora. »;

***7. 1.** Roberta Agostini, D'Attorre, Sannicandro, Quaranta, Rostan, Leva, Foscati.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: dal rito sommario di cognizione con le seguenti: dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

7. 9. Invernizzi, Molteni.

Al comma 1, lettera d), capoverso « ART. 19-bis », dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido per sei mesi e rinnovabile fino al

raggiungimento di una decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento dello *status* di apolide.

2-ter. L'esame è svolto in cooperazione con il ricorrente e riguarda tutti gli elementi significativi dell'istanza. A seguito dell'accoglimento dell'istanza, è rilasciato un permesso di soggiorno per apolidia con validità quinquennale e rinnovabile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca dello *status* di apolide.

***7. 7.** Fratoianni, Civati, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon.

Al comma 1, lettera d), capoverso « ART. 19-bis », dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido per sei mesi e rinnovabile fino al raggiungimento di una decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento dello *status* di apolide.

2-ter. L'esame è svolto in cooperazione con il ricorrente e riguarda tutti gli elementi significativi dell'istanza. A seguito dell'accoglimento dell'istanza, è rilasciato un permesso di soggiorno per apolidia con validità quinquennale e rinnovabile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca dello *status* di apolide.

***7. 10.** Roberta Agostini, D'Attorre, Sannicandro, Quaranta, Rostan, Fossati, Leva.

Al comma 1, lettera d), capoverso « ART. 19-bis », dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido per sei mesi e rinnovabile fino al raggiungimento di una decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento dello *status* di apolide.

2-ter. L'esame è svolto in cooperazione con il ricorrente e riguarda tutti gli elementi significativi dell'istanza. A seguito dell'accoglimento dell'istanza, è rilasciato

un permesso di soggiorno per apolidia con validità quinquennale e rinnovabile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca dello *status* di apolide.

***7. 8.** Bruno Bossio.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea ».

d-ter) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea ».

****7. 3.** Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea ».

d-ter) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea ».

****7. 5.** Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

ART. 8.

Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).

Conseguentemente, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

« ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di anagrafe dei migranti richiedenti protezione internazionale).

1. È istituito il Registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, recante «Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25», dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Lo straniero che richiede la protezione internazionale è identificato ed è sottoposto a rilievi foto dattiloscopici. I suoi dati vengono inseriti nel Registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale e tempestivamente aggiornati dalle questure competenti in caso di novità inerenti la concessione o la revoca del permesso di soggiorno. »

4. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Il rilascio della Carta di identità allo straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato ai fini di

protezione internazionale è di esclusiva competenza dell'Ufficio territoriale del Governo.

1-ter. Il prefetto competente per territorio verifica il diritto al rilascio o al mantenimento della carta di identità, vincolando la sua durata al permesso di soggiorno.

1-quater. Ove lo straniero non disponga di dimora abituale, la residenza anagrafica è fissata presso la sede dell'Ufficio territoriale del Governo competente. Il Prefetto individua a tal fine apposite sedi ove collocare il domicilio dello straniero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ».

8. 30. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).

8. 20. Roberta Agostini, D'Attorre, Sannicandro, Fossati, Quaranta, Rostan, Leva.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

a-ter) all'articolo 5, aggiungere il seguente comma 3-bis « La semplice iscrizione anagrafica non costituisce presupposto per il rilascio della carta di identità, la quale può essere rilasciata solo successivamente all'accoglimento della domanda di protezione internazionale. »

8. 3. Molteni, Invernizzi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

***8. 34.** Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

***8. 17.** D'Attorre, Roberta Agostini, Fossati, Sannicandro, Rostan, Quaranta, Leva.

*Al comma 1, lettera b), punto 1) le parole da: quando a espulsione sono sop-
presse.*

8. 8. Invernizzi, Molteni.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

1-bis) al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda e, in caso di decisione di rigetto della Commissione territoriale, per consentire l'eventuale presentazione del relativo ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 2 e 4, del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ».

8. 42. Daniele Farina, Andrea Maestri, Costantino, Marcon, Fratoianni, Civati.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3.

8. 38. Daniele Farina, Andrea Maestri, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Al comma 1, lettera b), numero 3, dopo le parole: e la possibilità di udire quanto vi viene detto inserire le seguenti: nonché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa di cui, rispettivamente, agli articoli 111 e 24 Cost.

8. 24. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

8. 44. Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Daniele Farina, Costantino, Civati.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) il comma 7 è soppresso.

***8. 45.** Marcon, Fratoianni, Civati, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) il comma 7 è soppresso.

***8. 15.** Sannicandro, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Rostan, Fossati, Leva.

*Al comma 1, lettera b), numero 4) le parole da: nonché a proposto sono sop-
presse.*

8. 9. Molteni, Invernizzi.

Al comma 1, dopo la lettera b-bis) inserire le seguenti:

b-ter) all'articolo 8, comma 1 è sostituito dal seguente: « Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16 e si articola in una fase di prima accoglienza assicurata nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 e una fase di seconda accoglienza disposta nelle strutture di cui agli articoli 14 e 11 ».

b-quater) all'articolo 8, è aggiunto il seguente comma 3: « Lo straniero è accolto nelle strutture di cui al comma 2 ai fini dell'espletamento delle operazioni di primo soccorso ed assistenza nonché di identificazione ed accesso alle informazioni di cui all'articolo 10-bis del Decreto

legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La permanenza è comunque limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di cui al primo periodo, alla valutazione delle condizioni di salute ed alla verifica della sussistenza delle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 17. Sono garantiti i servizi alla persona per l'espletamento delle funzioni di cui al primo e secondo paragrafo ».

8. 21. D'Attorre, Sannicandro, Roberta Agostini, Fossati, Rostan, Leva, Quaranta.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-ter) all'articolo 11, comma 2 è inserito infine il seguente periodo: « Qualora si ravvisi che la struttura individuata non ottemperi ai parametri previsti dal decreto ministeriale 5 luglio 1975, principalmente in riferimento al carico antropico per vano utilizzato, l'ente locale nel cui territorio è situata la stessa procederà alla sua immediata chiusura con propria ordinanza » .

8. 13. Simonetti, Invernizzi, Molteni.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera b-ter):

b-ter) all'articolo 11, comma 2, è inserito infine il seguente periodo: « L'occupazione e assegnazione di immobili pubblici e privati, ad uso non residenziale, da destinare a centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale o a ciò adibiti anche conseguentemente al provvedimento di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato E non è consentita qualora vi sia parere contrario da parte dell'ente locale nel cui territorio si trovi la struttura, che deve essere sempre preventivamente consultato ».

8. 12. Simonetti, Molteni, Invernizzi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-ter) all'articolo 11, comma 2, è inserito infine il seguente periodo: « L'occupazione e assegnazione di immobili pubblici e privati, a destinazione catastale non residenziale, da destinare a centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale o a ciò adibiti anche conseguentemente al provvedimento di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato E non è consentita qualora vi sia parere contrario da parte dell'ente locale nel cui territorio si trovi la struttura, che deve essere sempre preventivamente consultato ».

8. 11. Simonetti, Invernizzi, Molteni.

Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

c-bis) all'articolo 15, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato ».

***8. 39.** Civati, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Fratoianni, Palazzotto.

Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

c-bis) all'articolo 15, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in ma-

teria di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato ».

***8. 25.** Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

c-bis) all'articolo 15, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato ».

***8. 18.** D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Sannicandro, Rostan, Leva, Fossati.

Al comma 1, lettera d), capoverso « articolo 22-bis », comma 1, sostituire le parole da: all'implementazione sino alla fine del comma con le seguenti: a favorire, per i richiedenti protezione internazionale, la partecipazione su base volontaria ad attività sociali e culturali al fine di facilitare percorsi di integrazione.

8. 47. Daniele Farina, Civati, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni.

Al comma 1, lettera d) paragrafo « Art. 22-bis. – (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale) » al comma 1 sostituire la parola: richiedenti con le seguenti: cittadini stranieri a cui è stata riconosciuta la.

8. 2. Rondini, Molteni, Invernizzi.

Alla lettera d), capoverso « Art. 22-bis », comma 1, sostituire la parola: richiedenti con le seguenti: titolari di.

8. 33. Ravetto, Sisto, Gregorio Fontana.

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 22-bis. – (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale). » comma 1, dopo le parole: base volontaria aggiungere le seguenti: e a titolo gratuito.

8. 6. Invernizzi, Molteni.

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 22-bis », comma 1, dopo le parole: in favore delle collettività locali, sono inserite le seguenti: nonché di concorso ai lavori di manutenzione e di gestione dei servizi interni ai locali che li ospitano,.

8. 22. Marti.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 22-bis – Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale) aggiungere in fine le seguenti parole: , senza alcun onere o spesa a carico del comune interessato.

8. 5. Molteni, Invernizzi.

Al comma 1, lettera d), capoverso « ART. 22-bis. – (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di uti-

lità sociale), al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: solo in caso di necessità, previa verifica e accertamento della mancanza di cittadini residenti a svolgere le medesime attività.

8. 7. Molteni, Invernizzi.

Alla lettera d), capoverso «ART. 22-bis», comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Tali attività non possono sostituire rapporti di lavoro o forniture già esistenti, anche temporanei.

8. 32. Ravetto, Sisto, Gregorio Fontana.

Al comma 1, lettera d), al capoverso «ART. 22-bis. – (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)» aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni sono esentati da qualsiasi onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni dei richiedenti coinvolti, il cui obbligo rimane totalmente a carico dello Stato.

8. 4. Invernizzi, Molteni.

Al comma 1, lettera d), capoverso «ART. 22-bis», al comma 1, è aggiunto in fine, il seguente periodo: Qualsiasi onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni dei richiedenti coinvolti, rimane totalmente a carico dello Stato.

8. 23. Marti.

Al comma 1, lettera d), al capoverso «ART. 22-bis. – (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)» i commi 2 e 3 sono soppressi.

8. 10. Invernizzi, Molteni.

Al comma 1, capoverso «ART. 22-bis», comma 2, le parole: e le organizzazioni del terzo settore sono soppresse.

8. 28. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, capoverso «ART. 22-bis», comma 3, le parole: anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, sono soppresse.

8. 29. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera d), capoverso «ART. 22-bis», dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. L'accoglienza presso i centri di cui agli articoli 8, comma 2, 9, 11, 14, 19 e 19-bis non può mai essere subordinata all'adesione alle attività di utilità sociale di cui al presente articolo.

3-ter. Verifiche specifiche sull'applicazione del comma 3-bis verranno poste in essere dalle Prefetture nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 20, comma 1.

8. 48. Costantino, Daniele Farina, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

Al comma 1, lettera d), capoverso «ART. 22-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente: L'accoglienza presso i centri di cui agli articoli 9, 11, 14 e 19 non può mai essere subordinata all'adesione alle attività di utilità sociale di cui al presente articolo.

8. 16. Roberta Agostini, D'Attorre, Sannicandro, Rostan, Quaranta, Fossati, Leva.

Al comma 1, lettera d), al capoverso « ART. 22-ter », dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. L'attuazione del presente articolo non può comportare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

8. 31. Ravetto, Sisto, Gregorio Fontana.

Al comma 1, lettera d) capoverso « ART. 22-bis », è aggiunto il seguente comma: I prefetti inviano annualmente al Ministero dell'interno una relazione contenente i dati sul monitoraggio dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, aggiungere le seguenti parole: nonché alle relazioni dei prefetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d).

8. 27. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso « ART. 22-bis », aggiungere il seguente:

ART. 22-ter.

(Agevolazioni fiscali per i beneficiari di protezione internazionale).

Le agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 381 del 1991 in riferimento alle cooperative sociali sono estese ai beneficiari di protezione internazionale per un periodo di due anni successivi al riconoscimento della protezione.

8. 14. Roberta Agostini, D'Attorre, Sannicandro, Quaranta, Rostan, Fossati, Leva.

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente lettera:

d-bis) all'articolo 23, nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti pe-

riodi: « Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato ».

***8. 40.** Marcon, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente lettera:

d-bis) all'articolo 23, nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi: « Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato ».

***8. 19.** D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Sannicandro, Rostan, Leva, Fossati.

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente lettera:

d-bis) all'articolo 23, nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi: « Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso

ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato ».

***8. 26.** Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

ART. 9.

Al comma 1, anteporre alla lettera a), la seguente:

0a) sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: « motivi umanitari ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

9. 7. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 5, comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il questore procede al rinnovo del titolo di soggiorno, acquisito il parere positivo della competente Commissione territoriale. ».

9. 8. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

Al comma 1, anteporre alla lettera a), la seguente:

0a) all'articolo 5:

1) dopo il comma 9-*bis* è inserito il seguente: « 9-*ter*. Il permesso di soggiorno

non può essere rinnovato allo straniero o all'apolide che nei cinque anni precedenti la richiesta sia stato condannato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Allo straniero o all'apolide titolare di permesso di soggiorno, che venga condannato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, il permesso di soggiorno è revocato per la durata di cinque anni dalla data di esecuzione della pena. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

9. 9. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 19:

2) al comma 2, lettera a), inserire, in fine, il seguente periodo: « Qualora permangano fondati dubbi in merito alla minore età dello straniero o dell'apolide, questo è sottoposto tempestivamente a idonea visita socio sanitaria e a tutte le indagini mediche strumentali, non invasive, volte ad appurare la minore età. Il rifiuto dello straniero o apolide non accompagnato a sottoporsi alle indagini fa venire meno la presunzione della minore età.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

9. 11. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 19:

1) al comma 2, sostituire la lettera *d)*, con la seguente: « *d)* delle donne in stato di gravidanza e, previo esame del

DNA (acido desossiribonucleico), delle donne nei sei mesi successivi alla nascita del minore cui si accompagnano».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

9. 10. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

Al comma 1, lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato al richiedente un provvedimento scritto e motivato di diniego, l'interessato può presentare entro i successivi novanta giorni domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, completa di tutta la documentazione richiesta, direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero competente per il suo Paese, dietro esibizione della ricevuta della domanda di nulla-osta rilasciata dallo Sportello unico, da cui risulti la data di presentazione della domanda e la documentazione ad essa allegata. ».

***9. 12.** Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Al comma 1, lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato al richiedente un provvedimento scritto e motivato di diniego, l'in-

teressato può presentare entro i successivi novanta giorni domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, completa di tutta la documentazione richiesta direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero competente per il suo Paese, dietro esibizione della ricevuta della domanda di nulla osta rilasciata dallo Sportello unico, da cui risulti la data di presentazione della domanda e la documentazione ad essa allegata ».

***9. 4.** D'Attorre, Sannicandro, Roberta Agostini, Quaranta, Rostan, Fossati, Leva.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

c) all'articolo 13, al comma 13-bis:

1) sono sostituite le parole: « da uno a quattro anni » con le seguenti: « da tre a otto anni » e le parole: « da uno a cinque anni » con le seguenti: « da tre a dieci anni »;

2) infine è aggiunto il seguente periodo: « In nessun caso, nei confronti del condannato ai sensi del presente articolo, può essere nuovamente adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico. I condannati ai sensi del presente comma sono esclusi dai benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario. »;

d) all'articolo 16:

1) al comma 1 sono sostituite le parole: « entro il limite di due anni e » con le seguenti: « entro il limite di tre anni e, ove la pena sia inferiore ad anni due, e »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Qualora sia impossibile reperire il vettore o altro mezzo di trasporto idoneo ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del presente testo unico, il giudice dispone comunque l'e-

spulsione ai sensi del primo comma della presente legge, disponendo altresì che essa rimanga sospesa fino al reperimento del vettore medesimo, fatte salve, nelle more, le misure cautelari eventualmente adottate. Nei casi di cui al precedente periodo, la sentenza è immediatamente comunicata al Questore, affinché, nella gestione delle risorse di cui all'articolo 14-bis del presente testo unico, provveda con la massima priorità all'esecuzione della relativa espulsione;

3) al comma 5, primo periodo sono sostituite le parole: « due anni », con le seguenti: « tre anni »;

4) al comma 8 sono sostituite le parole: « della pena » con le seguenti: « della pena, senza che siano concedibili al condannato rientrato illegalmente i benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario »;

e) all'articolo 22, comma 12 le parole: « da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a dieci anni e con la multa di 50.000 euro per ogni lavoratore impiegato ».

9. 2. Invernizzi, Molteni.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da cinque a dieci anni »;

2) al comma 3, le parole: « da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro »;

3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

« f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'in-

gresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. ».

4) Il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: « Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo ».

5) il comma 3-ter è soppresso;

6) al comma 3-quater le parole: « ai commi 3-bis e 3-ter », sono sostituite dalle seguenti: « al comma 3-bis. »;

7) al comma 3-sexies le parole: « commi 3, 3-bis e 3-ter », sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 3-bis. ».

9. 1. Molteni, Invernizzi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera c):

c) dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

« ART. 42-bis.

(Disposizioni concernenti il finanziamento per la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi).

1. Gli enti, nonché associazioni e comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature destinate a servizi

religiosi hanno l'obbligo di redigere il bilancio non in forma semplificata e depositarlo, ai fini della loro pubblicità, presso la Camera di Commercio dove hanno sede.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono ricevere finanziamenti per la realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature destinate a servizi religiosi solo da altri enti, persone fisiche o comunque da parti terze, purché tutti residenti nel territorio nazionale.

3. Ai fini della presente legge sono considerate attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:

a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;

b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;

c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di congregazione e similari che non abbiano fini di lucro;

d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

4. Gli enti di altre confessioni religiose rispetto a quelle con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione devono prevedere all'interno dei relativi statuti, oltre al carattere religioso delle loro finalità istituzionali, anche il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione italiana. ».

9. 3. Guidesi, Molteni, Invernizzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

« 10. Contro i provvedimenti di respingimento ovvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso ovvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorso al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la sentenza sul ricorso giurisdizionale presentato. Il giudice che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto o il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno. ».

1-ter. Sono abrogati l'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli articoli 119, comma 1, lettera m)-sexies, e 135, comma 1, lettera i), del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni. La presente disposizione si applica per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione emanati dal Ministro dell'interno.

1-*quater*. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'articolo 18 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 le parole: « autorità giudiziaria ordinaria » e « giudice di pace », ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: « sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea ». La presente disposizione si applica per i giudizi sulle convalide o sulle proroghe dei trattenimenti, di ogni misura alternativa e degli allontanamenti e per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione concernenti provvedimenti adottati dopo la data di entrata in funzione delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

1-*quinquies*. L'articolo 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è abrogato.

***9. 13.** Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. L'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

« 10. Contro i provvedimenti di respingimento ovvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso ovvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di

annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorso al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la sentenza sul ricorso giurisdizionale presentato. Il giudice che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto o il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno. ».

1-*ter*. Sono abrogati l'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli articoli 119, comma 1, lettera *m)-sexies*, e 135, comma 1, lettera *i*), del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni. La presente disposizione si applica per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione emanati dal Ministro dell'interno.

1-*quater*. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'articolo 18 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 le parole: « autorità giudiziaria ordinaria » e « giudice di pace », ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: « sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea ». La presente disposizione si applica per i giudizi sulle convalide o sulle proroghe dei trattenimenti, di ogni misura alternativa e degli allontanamenti e per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione concernenti provvedimenti adottati dopo la data di entrata in funzione delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

1-*quinquies*. L'articolo 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è abrogato.

***9. 6.** Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. L'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

« 10. Contro i provvedimenti di respingimento ovvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso ovvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorso al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la sentenza sul ricorso giurisdizionale presentato. Il giudice che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto o il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno. ».

1-*ter*. Sono abrogati l'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286 e gli articoli 119, comma 1, lettera *m)-sexies*, e 135, comma 1, lettera *i*), del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni. La presente disposizione si applica per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione emanati dal Ministro dell'interno.

1-*quater*. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'articolo 18 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 le parole: « autorità giudiziaria ordinaria » e « giudice di pace », ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: « sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea ». La presente disposizione si applica per i giudizi sulle convalide o sulle proroghe dei trattenimenti, di ogni misura alternativa e degli allontanamenti e per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione concernenti provvedimenti adottati dopo la data di entrata in funzione delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

1-*quinquies*. L'articolo 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è abrogato.

***9. 5.** D'Attorre, Sannicandro, Quaranta, Roberta Agostini, Rostan, Leva, Fossati.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

« 10. Contro i provvedimenti di respingimento ovvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso ovvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di

soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorso al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la decisione sul ricorso giurisdizionale presentato. La decisione che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere rispettivamente il rilascio del visto di ingresso o il rilascio o il rinnovo o la conversione del titolo di soggiorno ».

1-ter. Sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli articoli 119, comma 1, lettera *m)*-*sexies* e 135, comma 1, lettera *i)* del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.

1-quater. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'articolo 18 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 le parole: « autorità giudiziaria ordinaria » e: « giudice di pace », ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: « sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea ».

9. 15. Costantino, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Diniego dello status di rifugiato).

1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, le parole: « essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « avendo il pubblico ministero competente esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del medesimo codice di procedura ».

9. 01. La Russa, Cirielli.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale).

1. All'alinea del comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle parole: « tre mesi ».

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci giorni » e le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « venti giorni »;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Entro lo stesso termine, la Corte di cassazione

decide sull'impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal tribunale. »

9. 02. La Russa, Cirielli.

ART. 10.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 le parole: « autorità giudiziaria ordinaria » sono sostituite dalle seguenti: « sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Avverso i provvedimenti di allontanamento di cui agli articoli 20 e 21 può essere presentato ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. Le controversie di cui al presente articolo sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 »

10. 2. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Anteporre al comma 1 il seguente:

01. All'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, le parole: « autorità giudiziaria ordinaria » sono sostituite dalle parole: « sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea ».

10. 5. Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Palazzotto.

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.

10. 6. Marcon, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Avverso i provvedimenti di allontanamento di cui agli articoli 20 e 21 può essere presentato ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. Le controversie di cui al presente articolo sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

***10. 7.** Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Avverso i provvedimenti di allontanamento di cui agli articoli 20 e 21 può essere presentato ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. Le controversie di cui al presente articolo sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

***10. 1.** D'Attorre, Sannicandro, Roberta Agostini, Quaranta, Fossati, Rostan, Leva.

ART. 12.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, *apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 3, sostituire le parole: « un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante designato dall'UNHCR. » con le seguenti: « un funzionario della carriera prefettizia, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da un rappresentante designato dall'UNHCR e da un rappresentante delle associazione e degli enti di tutela dei migranti. Il Presidente viene eletto a maggioranza semplice dai componenti della Commissione, tra i membri della Commissione stessa ».

2) al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

12. 16. Costantino, Fratoianni, Daniele Farina, Andrea Maestri, Marcon, Civati.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « altamente qualificato », aggiungere le seguenti: « , con il ruolo di componente a tutti gli effetti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale »;

b) sostituire la cifra: « 250 » con: « 400 »;

c) sostituire le parole: « 2.766.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2018 », con le seguenti: « 5.533.076 euro per l'anno 2017 e di 20.532.300 euro a decorrere dall'anno 2018 ».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera c), sostituire le parole:

quanto a 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017, *con le seguenti:*

quanto a 7.073.312 euro per l'anno 2017, a 18.614.447 euro per l'anno 2018, a 18.294.326 » a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.753.973 euro per l'anno 2017, e per 10.253.585 euro a decorrere dall'anno 2018,.

12. 8. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

Al comma 1, dopo le parole: di carattere specialistico *inserire le seguenti:* che abbia, in particolare, la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri, nonché la documentata conoscenza delle lingue straniere *e aggiungere in fine il seguente periodo:* La Commissione nazionale per il diritto di asilo predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato e può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informa-

zioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni, in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore.

12. 14. Civati, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: « Amministrazione civile dell'interno », aggiungere le seguenti: « , finalizzato alla creazione di un corpo specializzato di istruttori intervistatori a supporto delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale per il diritto di asilo ».

12. 9. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 250 unità con le seguenti: 500 unità;

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 2.766.538 euro e 10.266.150 euro rispettivamente con le seguenti: 5.133.076 euro e 20.532.300.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: « 11.101.046 euro; 31.203.531 euro; 36.636.344 euro e 36.514.389 euro »; rispettivamente con le seguenti: « 10.860.304 euro; 36.256.841 euro; 41.716.916 euro e 41.586.513 euro »;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) quanto a 2.566.538 euro per l'anno 2017 e a 10.266.150 euro a decorrere dal 2018, mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. ».

12. 6. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 250 unità con le seguenti: 500 unità;

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 2.566.538 euro e 10.266.150 euro rispettivamente con le seguenti: 5.133.076 euro e 20.532.300 euro.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: « 11.101.046 euro; 31.203.531 euro; 36.636.344 euro e 36.514.389 euro » rispettivamente con le seguenti: « 10.860.304 euro; 36.256.841 euro; 41.716.916 euro e 41.586.513 euro »;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) quanto a 2.566.538 euro per l'anno 2017 e a 10.266.150 euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione, in misura lineare, delle dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

12. 5. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito

di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere.

1.2. La Commissione nazionale per il diritto di asilo istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggiornamento disposto dalla stessa Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore ».

***12. 2.** Roberta Agostini, Sannicandro, D'Attorre, Quaranta, Rostan, Fossati, Leva.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere.

1.2. La Commissione nazionale per il diritto di asilo istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggiornamento disposto dalla stessa Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di

aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore.

***12. 12.** Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere.

1.2. La Commissione nazionale per il diritto di asilo istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggiornamento disposto dalla stessa Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore.

***12. 4.** Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

1.1. Ai fini della selezione del personale mediante procedura concorsuale di cui al precedente comma, costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso la comprovata esperienza e preparazione in materia di diritto d'asilo, diritto dell'immigrazione e diritti umani, nonché la documentata conoscenza della lingua inglese e della lingua francese.

1.2. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 28 gennaio 2008 n. 25, stabilisce i criteri per l'organizzazione di corsi periodici per l'aggiornamento e la formazione costante del personale di cui al precedente comma. I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione della permanenza dei requisiti richiesti.

12. 3. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

1.1. Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere, tra cui almeno la lingua inglese o la lingua francese.

1.2. Il personale selezionato ai sensi dei commi 1 e 1-bis deve partecipare alle attività di formazione e di aggiornamento disposto ai sensi degli articoli 4 e 15 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo istituita ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo; essa può destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo oltre che a integrare la composizione delle Commissioni territo-

riali e delle loro sezioni per lo svolgimento dei colloqui e delle decisioni, al fine di assicurare l'effettivo rispetto dei termini previsti dalle norme in vigore per la decisione di ogni domanda.

12. 13. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1.1. Per la selezione del personale di cui al comma 1 sono criteri di ammissibilità l'esperienza pluriennale nel campo della protezione internazionale o della tutela dei diritti umani e la conoscenza della lingua inglese.

1.2. Il personale selezionato deve partecipare alle sessioni di formazione professionale organizzate dalla Commissione Nazionale ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

12. 1. D'Attorre, Sannicandro, Roberta Agostini, Quaranta, Fossati, Rostan, Leva.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1.1. Per la selezione del personale di cui al comma 1 sono criteri di ammissibilità l'esperienza pluriennale nel campo della protezione internazionale o della tutela dei diritti umani e la conoscenza della lingua inglese o francese.

12. 15. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 2, primo periodo, le parole: « massimo di venti », sono sostituite dalle seguenti: « di almeno una per ogni provincia ».

12. 7. Gregorio Fontana, Sisto, Ravetto.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « da un funzionario della Polizia di Stato », sono sostituite dalle seguenti: « da un funzionario delle Forze di polizia avente qualifica pari o superiore a quella di cui all'articolo 632, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 »;

b) al quinto periodo, le parole: « da un funzionario », sono sostituite dalle seguenti: « da uno o più funzionari ».

12. 10. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

Dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1, a supporto del contingente di personale attualmente operativo presso gli uffici della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché a supporto del personale assunto con le procedure concorsuali di cui al comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, con mansioni di assistente amministrativo appartenente alla seconda area funzionale dell'amministrazione civile dell'interno, nel limite complessivo di 340 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale così assunto ha il compito di coadiuvare i collegi giudicanti della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali, svolgendo in particolare le seguenti attività:

a) attività di collaborazione in compiti di natura tecnica o amministrativa;

b) attività di aggiornamento e cura per la corretta conservazione di atti e fascicoli;

c) attività di preparazione o formazione di atti per il corretto svolgimento del procedimento di esame delle domande di protezione internazionale, con particolare riguardo al momento del colloquio con il richiedente;

d) assistenza del collegio giudicante, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali.

1-quater. Per le finalità di cui al comma 1-ter, è autorizzata la spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera c), sostituire le parole: quanto 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018, a 8.028.176 euro a decorrere dell'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017, *con le seguenti:* quanto a 6.699.494 euro per l'anno 2017, a 13.135.457 euro per l'anno 2018, a 12.779.792 euro per l'anno 2019 e a 12.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 16.785 euro a decorrere dall'anno 2017.

12. 11. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

ART. 13.

L'articolo è soppresso.

13. 1. Molteni, Invernizzi.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3.1. Il Ministero della giustizia è autorizzato, nel biennio 2017-2018, ad assumere un contingente di personale amministrativo della qualifica di assistente giudiziario, a tempo indeterminato, nel limite massimo di ulteriori 250 unità, nell'ambito della procedura selettiva prevista dall'articolo 1, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nel rispetto di quanto stabilito dal medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 177 del 2016.

3.2. Le procedure di cui al comma 3.1, sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'Amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* è disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-*quinqies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3.3. Per le finalità di cui al comma 3.1, è autorizzata la spesa di euro 1.422.657 per l'anno 2017 e di euro 8.409.486 a decorrere dall'anno 2018, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 13, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché di personale amministrativo della qualifica di assistente giudiziario.

13. 3. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

3.1. Ai fini della selezione del personale di cui al comma 1, costituisce requisito essenziale la comprovata conoscenza dei processi e delle dinamiche psicologiche delle persone, in particolare minori, in stato di vulnerabilità e disagio psico-fisico.

3.2. Ai fini della selezione del personale funzionario della professionalità di mediatore culturale, costituisce requisito essenziale la documentata conoscenza delle dinamiche di accoglienza, di integrazione sociale, culturale ed economica, nonché dei diversi codici linguistici e culturali.

13. 4. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Dopo il comma 3, inserire in fine il seguente:

3.1. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale l'uniformità dei percorsi formativi per l'espletamento della professionalità di mediatore culturale, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, specifiche linee guida sulle competenze, capacità e conoscenze di base necessarie per l'espletamento della professionalità di mediatore culturale.

13. 2. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:

3-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si provvede a determinare le sedi a cui assegnare i candidati risultanti vincitori delle procedure concorsuali di cui al comma 1...

13. 5. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Assunzioni straordinarie nel comparto difesa e sicurezza).

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'aumento dei flussi migratori, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 20.000 unità nel Comparto difesa e sicurezza, adeguatamente distribuite tra Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulle relative facoltà assunzionali.

13. 01. La Russa, Cirielli.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 1. Invernizzi, Molteni.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

« ART. 14-bis.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91).

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« ART. 12-bis. – 1. Costituiscono motivo di revoca della cittadinanza italiana, se in possesso di un'altra cittadinanza, i seguenti motivi:

a) sussistenza di una delle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c);

b) condanna passata in giudicato alla pena non inferiore a cinque anni di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria;

c) violazione delle disposizioni dell'articolo 4, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 1 comporta l'espulsione nel Paese di origine del condannato, previa espiazione della pena detentiva se non sussistono accordi internazionali tra i Paesi interessati.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 1 »;

b) al comma 2 dell'articolo 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e dell'articolo 12-bis ».

14. 01. La Russa, Cirielli.

(Inammissibile)

ART. 15.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero che attesti, sotto la propria responsabilità:

a) di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per violazione delle disposizioni in materia di armi e stupefacenti o per un delitto di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale;

b) di non essere coinvolto o di non essere stato coinvolto in attività di sabotaggio o spionaggio, di genocidio o di terrorismo e di non essere in contatto con persone aderenti o contigue a gruppi terroristici;

c) di non essere stato espulso o rifiutato dallo Stato italiano o da qualsiasi altro Stato.

1-*ter*. La falsa dichiarazione relativa all'attestazione di cui al comma 1-*bis* è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro. In ogni caso, l'attestazione di false dichiarazioni di cui al citato comma 1-*bis* comporta l'arresto obbligatorio e l'espulsione dello straniero dal territorio italiano, previa espiazione della pena detentiva, se non sussistono accordi internazionali tra i Paesi interessati; nonché il diniego di concessione del visto di ingresso per i successivi cinque anni. Lo straniero deve altresì dichiarare di impegnarsi, per la durata del periodo di permanenza nel territorio italiano, a riconoscere e a rispettare la Costituzione, a non compiere atti di violenza, criminali, di istigazione all'odio razziale o religioso. La violazione degli impegni di cui al presente comma

comporta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, sono disciplinate le procedure e le modalità di attestazione di cui al presente comma, individuando l'ente preposto a svolgere tali attività. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di cui agli articoli 5 e 9, nonché allo straniero che faccia domanda di protezione internazionale »;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del predetto regolamento, è adottata dal Direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124. ».

15. 1. La Russa, Cirielli.

ART. 16.

Sopprimerlo.

16. 1. Costantino, Daniele Farina, Civati, Marcon, Andrea Maestri, Fratoianni, Palazzotto.

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 24. Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati, Daniele Farina, Costantino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

(Disposizioni per l'identificazione e le informazioni da fornire ai cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare).

1. Le attività di soccorso di migranti ritrovati o che entrino nel territorio dello Stato in situazione di soggiorno irregolare comprendono una completa informazione, in lingua comprensibile, della facoltà di manifestare la volontà di presentare domanda di asilo, e dei suoi diritti, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2013/32/UE e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'informazione deve essere accurata, fatta attraverso un mediatore culturale, in lingua comprensibile e fornita immediatamente dopo che il richiedente abbia ricevuto un primo aiuto e sia stato posto in condizioni di ricevere le informazioni medesime in modo consapevole. L'attività informativa può essere fornita dallo Stato o da soggetti terzi di provata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con lo Stato, garantendo che a tali soggetti non siano contestualmente affidate attività di monitoraggio o garanzia, nello stesso centro di prima accoglienza o in altri centri di eguale natura.

2. In mancanza delle informazioni di cui al comma 1 ogni eventuale provvedimento di respingimento o di espulsione deve intendersi nullo.

3. Le operazioni di identificazione sono effettuate da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza nelle ipotesi, nei modi, nei limiti e nei termini previsti dalla legge per la generalità dei cittadini nonché dal Regolamento n. 603/2013 che istituisce EURODAC.

4. Alle organizzazioni e alle persone che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 della direttiva 2013/32/UE è garantito l'accesso ai valichi di frontiera,

comprese le zone di transito, alle frontiere esterne. È garantito altresì l'accesso alle strutture di accoglienza o di trattenimento ad enti indipendenti che monitorino l'effettivo rispetto del diritto all'informazione.

Tali organizzazioni hanno accesso a tutti i luoghi in cui sono presenti o transitano gli stranieri. L'accesso ai centri e alle singole parti di questi non può essere sottoposto a previa autorizzazione. Tali organizzazioni, in occasione dei loro accessi, possono altresì fornire informazioni direttamente ai richiedenti asilo. Tali organizzazioni non possono svolgere in convenzione con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività di cui al comma 2-ter dell'articolo 8 della direttiva 2013/32/UE ovvero altre attività in convenzione con pubblica Amministrazione nei centri di primo soccorso di cui all'articolo 8 comma 2 o di prima accoglienza di cui all'articolo 9 della direttiva 2013/32/UE o nei centri di identificazione ed espulsione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

5. Per evitare il riprodursi delle criticità nei centri di accoglienza previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 51, convertito in legge 29 dicembre 1995, n. 573, che si riferiva ad una emergenzialità circoscritta in termini geografici e temporali, risulta necessario fissare dei termini massimi di accoglienza (24 ore), dei minimi standard di accoglienza e una modalità legittima di istituzione dei centri medesimi.

17. 25. Marcon, Fratoianni, Civati, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri.

Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, al comma 1, dopo le parole: punti di crisi, dovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti parole: o, in mancanza, presso la locale Questura.

***17. 5.** D'Attorre, Sannicandro, Quaranta, Roberta Agostini, Rostan, Leva, Fossati.

Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, al comma 1, dopo le parole: punti di crisi,

dovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti parole: o, in mancanza, presso la locale Questura.

***17. 9.** Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, al comma 1, dopo le parole: punti di crisi, dovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti parole: o, in mancanza, presso la locale Questura.

***17. 16.** Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: come previsto e disciplinato dal decreto ministeriale 27 ottobre 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2011, n. 304.

17. 8. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, capoverso articolo 10-ter dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e

lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.

1-ter. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.

1-quater. Il colloquio indicato nel comma 1 è svolto da ufficiali o agenti di

pubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.

1-quinquies. Del colloquio è redatto un verbale contenente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.

1-sexies. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura

1-septies. Nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possono essere disposti eventuali provvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma 1-ter.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 2 aggiungere il seguente periodo: Tali operazioni si svolgono nei locali della questura dopo che sia stato svolto il colloquio. Si osservano le dispo-

sizioni previste nei commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies.

***17. 6.** Roberta Agostini, Sannicandro, D'Attorre, Quaranta, Rostan, Fossati, Leva.

Al comma 1, capoverso articolo 10-ter dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.

1-ter. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami

familiari e sociali nel Paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.

1-quater. Il colloquio indicato nel comma 1 è svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.

1-quinquies. Del colloquio è redatto un verbale contenente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.

1-sexies. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgono

sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura

1-septies. Nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possono essere disposti eventuali provvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma *1-ter*.

***17. 21.** Daniele Farina, Andrea Maestri, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Al comma 1, capoverso articolo 10-ter dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente av-

viato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.

1-*ter*. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.

1-*quater*. Il colloquio indicato nel comma 1 è svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del

medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.

1-*quinquies*. Del colloquio è redatto un verbale contenente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.

1-*sexies*. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura

1-*septies*. Nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possono essere disposti eventuali provvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto salvo che si verificino le circostanze indicate nel comma 1-*ter*.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 2 aggiungere il seguente periodo: Tali operazioni si svolgono nei locali della questura dopo che sia stato svolto il colloquio. Si osservano le disposizioni previste nei commi 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies*.

***17. 10.** Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.

1-ter. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfrutta-

mento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.

1-quater. Il colloquio indicato nel comma 1 è svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.

1-quinquies. Del colloquio è redatto un verbale contenente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.

1-sexies. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso

nel centro o nel locale o nei locali della questura.

17. 26. Fratoianni, Civati, Daniela Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon.

Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, sopprimere il comma 3.

17. 27. Civati, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni.

Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: reiterato.

***17. 1.** Molteni, Invernizzi.

Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: reiterato.

***17. 14.** Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: caso per caso.

****17. 2.** Invernizzi, Molteni.

Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: caso per caso.

****17. 15.** Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: dieci giorni.

17. 28. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, al comma 3 sostituire il terzo e il quarto periodo con le seguenti parole: in attesa

dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

17. 3. Molteni, Invernizzi.

Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli stranieri richiedenti protezioni internazionale nonché alle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

17. 29. Costantino, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Fratoianni, Civati.

Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, inserire il seguente:

4-bis. È sempre consentito l'accesso libero e senza preavviso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne, ai centri menzionati nel presente articolo e ai locali delle Questure e dei posti di polizia di frontiera e a tutti i locali pubblici o privati in cui lo straniero si trova sotto il controllo delle forze di polizia, al fine di verificare l'effettivo rispetto di diritto all'informazione e delle altre garanzie previste dal presente articolo ai rappresentanti dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, al Garante nazionale e regionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale ai rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgono in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli

immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

***17. 7.** D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Sannicandro, Rostan, Leva, Fossati.

Al comma 1, capoverso 10-ter, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. È sempre consentito l'accesso libero e senza preavviso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne, ai centri menzionati nel presente articolo e ai locali delle Questure e dei posti di polizia di frontiera e a tutti i locali pubblici o privati in cui lo straniero si trova sotto il controllo delle forze di polizia, al fine di verificare l'effettivo rispetto di diritto all'informazione e delle altre garanzie previste dal presente articolo ai rappresentanti dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, al Garante nazionale e regionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale ai rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgono in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

***17. 23.** Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Palazzotto.

Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il comma 3 non si applica ai richiedenti asilo e alle persone vulnerabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

17. 4. D'Attorre, Sannicandro, Roberta Agostini, Quaranta, Fossati, Rostan, Leva.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « e comunque non oltre le ventiquattro ore » sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« 3. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della persona accompagnata entro le successive quarantotto ore. ».

17. 13. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sostituire il secondo comma con il seguente: « Quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti di identità da essi esibiti, il trattenimento è consentito per non più di 48 ore ».

17. 12. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sostituire il secondo comma con il seguente: « Quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti di identità da essi esibiti, il trattenimento è consentito per non più di 36 ore ».

17. 11. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.
(Inammissibile)

ART. 18.

Premettere al comma 1 il seguente comma:

01. All'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle dell'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

18. 8. La Russa, Cirielli.

Prima del comma 1 premette il seguente:

01. All'articolo 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. È punito ai sensi del comma 1 chiunque trasporti nel territorio dello Stato stranieri raccolti in acque territoriali di uno Stato diverso da quello italiano.

18. 5. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, dopo il capoverso 9-septies, aggiungere il seguente:

«9-*octies*. Nell'ambito delle attività di contrasto all'immigrazione irregolare e delle operazioni di soccorso di migranti effettuate in alto mare, il comandante dell'unità navale militare operante, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, può procedere, in luogo del sequestro di cui al comma 9-*quater*, all'affondamento del natante utilizzato per il trasporto, nei casi eccezionali

in cui tale misura risulti indispensabile per fronteggiare un pericolo concreto ed attuale per la salvaguardia della vita umana degli stranieri soccorsi o dell'equipaggio dell'unità navale ovvero per la sicurezza della navigazione e non siano praticabili in concreto altri interventi, assicurando, ove possibile, ogni fonte di prova. Il comandante dell'unità navale militare che ha proceduto all'affondamento informa, senza ritardo, il pubblico ministero competente, trasmettendo, entro le quarantotto ore successive, il verbale delle operazioni compiute. Il verbale contiene l'indicazione delle circostanze di fatto che hanno legittimato il ricorso all'affondamento. La misura dell'affondamento prevista dal presente comma si applica solo ai natanti di stazza lorda (GT) inferiore a cinquecento.

18. 1. Invernizzi, Molteni.

Al comma 2, sostituire le parole: 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 1 milione di euro per l'anno 2017, 3,25 milioni di euro per l'anno 2018 e 1 milione di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, in misura lineare, per un ammontare pari a 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

18. 4. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di incrementare la dotazione organica dei magistrati delle direzioni distrettuali antimafia in misura pari ad almeno il 20 per cento del ruolo organico assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla rideterminazione delle piante organiche delle direzioni distrettuali antimafia, così come determinato dall'allegato 1 di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

18. 3. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di assicurare l'espletamento dei nuovi compiti assegnati, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede a potenziare il contingente di magistrati assegnati alle direzioni distrettuali antimafia, fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria.

18. 2. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1235, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il Codice della navigazione, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis. Gli ufficiali della Guardia costiera impegnati nelle operazioni di salva-

taggio in mare per l'accertamento dei reati connessi con l'immigrazione illegale e il traffico di esseri umani;

18. 9. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Fratoianni, Civati.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 496 del Codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

La condanna dello straniero o apolide per la dichiarazione mendace determina la revoca del permesso di soggiorno per un periodo di cinque anni dalla data di deposito della sentenza nella cancelleria del giudice che la ha pronunciata ».

18. 7. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« **3-bis.** All'articolo 496 del Codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

La condanna dello straniero o apolide per la dichiarazione mendace determina l'impossibilità di rinnovare il permesso di soggiorno alla sua scadenza per un periodo di 5 anni ».

18. 6. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare).

1. È abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 3-*septies* sono abrogate le parole: « di cui all'articolo 10-*bis* »;

b) all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo;

c) all'articolo 14-ter nel comma 3 è abrogato il secondo periodo;

d) all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole: « nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis »;

e) all'articolo 16, comma 1-bis sono abrogate le parole: « di cui all'articolo 10-bis ».

3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili nelle norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.

4. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono resi disponibili per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale nonché ai fini delle operazioni di respingimento, espulsione e rimpatrio di cui al presente decreto-legge.

18. 03. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente articolo:

ART. 18-bis.

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare).

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono abrogati:

a) l'articolo 10-bis;

b) all'articolo 13, comma 3-septies, le parole: di cui all'articolo 10-bis;

c) all'articolo 13, comma 5, il penultimo periodo;

d) all'articolo 14-ter, comma 3, il secondo periodo;

e) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis »;

f) all'articolo 16, comma 1-bis, le parole: « di cui all'articolo 10-bis ».

2. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili nelle norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.

* **18. 02.** Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno illegale).

1. È abrogato l'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. In considerazione dell'abrogazione prevista nel comma 1 nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 3-septies sono abrogate le parole: « di cui all'articolo 10-bis »;

b) all'articolo 13, comma 5, è abrogato il penultimo periodo;

c) all'articolo 14-ter nel comma 3 è abrogato il secondo periodo;

d) all'articolo 16; nel comma 1, sono abrogate le parole: « nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis »;

e) all'articolo 16, comma 1-bis, sono abrogate le parole: « di cui all'articolo 10-bis ».

* **18. 04.** D'Attorre, Luciano Agostini, Quaranta, Sannicandro, Rostan, Leva, Fossati.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato).

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 10-bis è abrogato ».

18. 05. Sannicandro, Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta, Rostan, Leva, Foscati.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Disposizioni concernenti la polizia locale).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono inseriti i seguenti:

L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli agenti ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale autorizzati, ai sensi dell'articolo 11, con apposito regolamento di attuazione.

È escluso, per i sottufficiali e agenti di polizia locale di cui al terzo comma del presente articolo, l'accesso ai dati e alle informazioni secretati di cui all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

Il regolamento di cui al terzo comma garantisce comunque l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti d'identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali nonché ai provvedimenti amministrativi penali pendenti riguardanti persone e cose.

Gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, senza ritardo, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con il regolamento di cui al terzo comma ».

2. Il regolamento di attuazione di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 1 dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione civile e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

18. 06. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

(Inammissibile)

ART. 19

Sopprimerlo.

19. 41. Marcon, Civati, Fratoianni, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri.

Sopprimere il comma 1.

19. 42. Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A tal fine, il Comune può avvalersi di strutture per l'autonomia di piccole dimensioni, concepite per accogliere minori prossimi alla maggiore età, valutati

individualmente dai servizi sociali come idonei per essere avviati progressivamente alla vita autonoma attraverso un accompagnamento educativo mirato. Le Regioni, nell'ambito delle loro competenze di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali si impegnano a promuovere, anche sperimentalmente, strutture con tali caratteristiche su tutti i territori definendone i requisiti strutturali e organizzativi ».

19. 40. Andrea Maestri, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Sopprimere il comma 2.

19. 43. Civati, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

19. 17. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: di ulteriori 15 giorni con le seguenti: , di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori quattordici mesi.

19. 9. Invernizzi, Molteni.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: di ulteriori 15 giorni con le seguenti: , di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori otto mesi.

19. 8. Molteni, Invernizzi.

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: 15 con la seguente: 90.

19. 7. Invernizzi, Molteni.

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: 15 con la seguente: 60.

19. 6. Molteni, Invernizzi.

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

19. 1. Bruno Bossio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) All'articolo 14, comma 5 al quinto periodo le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalla seguenti: « centottanta giorni. » ed è inserito il seguente periodo: « Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi ».

19. 3. Invernizzi, Molteni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) All'articolo 14, comma 5 al quinto periodo le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centottanta giorni. » ed è inserito il seguente periodo: « Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori sei mesi ».

19. 4. Molteni, Invernizzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) All'articolo 14, comma 5 al quinto periodo le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centottanta giorni ».

19. 5. Invernizzi, Molteni.

Sopprimere il comma 3.

19. 44. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo è autorizzata, per la loro gestione, la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019. Per interventi strutturali finalizzati al miglioramento qualitativo della vivibilità dei centri per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo le spese di realizzazione dei centri è autorizzata, inoltre, la spesa di 13 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

19. 45. Costantino, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Fratoianni, Civati.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dei progetti della rete del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati è autorizzata, la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019. Per interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei luoghi di accoglienza inseriti nei progetti della rete del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati è autorizzata, inoltre, la spesa di 13 milioni

di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

19. 46. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Fratoianni, Civati.

Al comma 3, primo periodo dopo le parole: delle strutture aggiungere le seguenti: e una loro capienza effettiva tale da garantire il trattenimento di tutti i cittadini di paesi terzi il cui ingresso o soggiorno sia irregolare presenti.

19. 13. Invernizzi, Molteni.

Al comma 3, primo periodo dopo le parole: delle strutture aggiungere le seguenti: con una capienza effettiva per ciascuna non inferiore a duecentocinquanta.

19. 12. Molteni, Invernizzi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: delle strutture aggiungere le seguenti: con una capienza effettiva per ciascuna non inferiore a duecento.

19. 11. Invernizzi, Molteni.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'ampliamento di cui al precedente periodo persegue l'obiettivo di porre in funzione almeno un centro di permanenza per i rimpatri in ogni regione con popolazione superiore a tre milioni di abitanti.

19. 16. Menorello.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: delle strutture aggiungere le seguenti: con una capienza effettiva per ciascuna non inferiore a centocinquanta.

19. 10. Molteni, Invernizzi.

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: La dislocazione dei con le seguenti: L'individuazione dei siti e delle aree ove saranno dislocati i e aggiungere la parola: sentito con le seguenti: d'intesa con e dopo la parola: interessata aggiungere le seguenti: e con i Sindaci dei comuni interessati.

19. 14. Molteni, Invernizzi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sentito il presidente della regione interessata con le seguenti: d'intesa con la regione interessata.

19. 30. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sentito il presidente della regione interessata con le seguenti: sentita la regione interessata.

19. 25. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sentito il presidente della regione interessata con le seguenti: acquisito il parere del consiglio regionale.

19. 31. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: il presidente della regione o provincia autonoma interessata, *inserire le seguenti:* previo parere dei sindaci dei comuni interessati e dopo il secondo periodo *inserire il seguente:* Nell'individuazione dei siti e delle aree sulle quali dislocare i centri nonché nelle procedure di trasferimento dei migranti nel territorio

dei rispettivi comuni, è richiesto il parere vincolante dei sindaci dei comuni interessati.

19. 36. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: privilegiando con le seguenti: esclusivamente presso.

19. 20. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il provvedimento di dislocazione, che deve innanzitutto valutare eventuali istanze di enti locali, contiene anche specifiche direttive alle forze dell'ordine al fine di assicurare al territorio del Comune ospitante il centro di permanenza per i rimpatri e di quelli ad esso contigui particolari misure di sicurezza.

19. 15. Menorello.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: I membri del Parlamento e, per i territori di competenza, i consiglieri regionali possono ispezionare, senza autorizzazione, i centri di cui al presente comma, al fine di acquisire tutte le informazioni relative alla struttura e verificarne le condizioni, ed incontrare altresì, durante le visite, il personale e le persone presenti nei centri medesimi. L'autorizzazione non è altresì necessaria per coloro che accompagnano le persone sopraindicate per ragioni del loro ufficio.

19. 26. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 3, dopo il terzo periodo inserire i seguenti: L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) vigila sulle proce-

di gara per gli appalti di lavori di adeguamento e ristrutturazione dei centri di nuova istituzione di cui al presente comma, nonché sulle modalità di affidamento dei medesimi centri e sulla relativa gestione da parte degli enti gestori, e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. Al fine di garantire forme e modalità per la verifica degli adempimenti contrattuali da parte degli enti gestori, ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati, ed i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto, tutti gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente comma vengono comunque trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative. L'Anac trasmette annualmente al Governo e al Parlamento apposita relazione sull'attività svolta dagli enti gestori dei centri e segnala fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici.

19. 27. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 3, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Il Ministro dell'interno adotta, con proprio decreto, le iniziative idonee a garantire che le stazioni appaltanti, nell'affidamento dei servizi per la gestione dei centri di cui al presente comma, assicurino il rispetto della normativa vigente in materia di aggiudicazione di contratti pubblici e il rispetto dei principi di concorsualità, trasparenza, economicità, « par condicio » e buona amministrazione, anche in situazioni di estrema urgenza o di emergenza, e favoriscano la massima partecipazione, attraverso l'utilizzo di accordi-quadro che consentano di individuare preventivamente, mediante procedure ad evidenza pubblica, un elenco di possibili erogatori dei servizi con i quali stipulare apposite convenzioni finalizzate

a far fronte alle esigenze di accoglienza. Il Ministro dell'interno adotta altresì le opportune iniziative volte a garantire azioni di monitoraggio della corretta esecuzione dei contratti e ad assicurare la verifica periodica dell'efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni fornite, nonché del raggiungimento degli obiettivi previsti.

19. 21. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nei centri di cui al presente comma è consentito l'accesso ai rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgano in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso i centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

19. 22. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Nei centri possono accedervi in qualsiasi momento, senza autorizzazione, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali della regione in cui ha sede il centro, nonché coloro che li accompagnano per ragioni del loro ufficio, al fine di verificare i requisiti della struttura e le condizioni di trattenimento anche attraverso incontri con il personale e le persone presenti nei centri.

19. 47. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: I centri di nuova istituzione non possono essere gestiti da soggetti privati.

19. 29. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Nelle regioni nel cui territorio sia presente un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'istituzione di nuovi centri ai sensi del presente articolo determina la chiusura dei centri già esistenti.

19. 34. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dei centri di nuova istituzione di cui al presente articolo, il Ministro dell'interno, provvede, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni sindacali di categoria, ad incrementare il personale di polizia in servizio presso i centri medesimi, a fronte della corrispondente riduzione dell'utilizzo del personale di polizia per funzioni di notificazione e altri servizi connessi alla fase di ricorso giudiziario già prevista dal presente decreto-legge. Con il medesimo decreto di cui al presente comma viene stabilita, per il personale di polizia impiegato presso i centri di nuova istituzione, una indennità specifica di servizio, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 141 della legge 11 dicembre 2016, n.232.

19. 28. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7-bis.* Previa comunicazione alle Prefetture – Uffici territoriali del governo competenti per territorio, da inviare anche solo per via telematica, ai parlamentari nazionali ed europei è consentito in qualsiasi momento il diritto di accesso alle strutture di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ».

19. 35. Gregorio Fontana, Sisto, Ravetto.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. La gestione dei centri di cui al presente articolo è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono stabilite le modalità relative alla gestione esclusivamente pubblica dei centri di cui al presente articolo.

19. 18. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. La gestione dei centri di nuova istituzione non può essere affidata a soggetti, enti o associazioni che gestiscano centri di accoglienza.

19. 19. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo è autorizzata, per la loro gestione, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI – Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.

19. 48. Costantino, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Fratoianni, Civati.

Al comma 4 sostituire le parole: Ministero dell'interno *con le seguenti:* Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

19. 2. Molteni, Invernizzi.

Al comma 4, sostituire le parole da: la spesa di euro 19.125.000 *fino alla fine del comma, con le seguenti:* la spesa di 30 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma si provvede:

a) quanto a 19.125.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse del programma FAMI – Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020;

b) quanto a 10.875.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

19. 23. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali risorse sono interamente destinate al rifinanziamento del

Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

19. 39. La Russa, Cirielli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. È istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, un Organismo di controllo con il compito di verificare e monitorare il corretto adempimento di quanto previsto dalle convenzioni che disciplinano la gestione dell'accoglienza dei migranti richiedenti asilo da parte dei gestori dei centri, nonché la qualità dei servizi, i livelli di assistenza e accoglienza e la gestione contabile nei centri governativi, soprattutto di accoglienza temporanea.

5-ter. L'Organismo si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.

5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Organismo.

19. 38. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, i centri di cui al presente articolo devono in ogni caso assicurare la necessaria assistenza dello straniero, il pieno rispetto della sua dignità e gli strumenti atti a rendere effettiva la libertà di corrispondenza con l'esterno. Durante la permanenza dei centri, il trattamento delle persone straniere deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, tenendo conto, per quanto attiene alla assegnazione e alle modalità di convivenza, anche delle caratteristiche derivanti dalla provenienza, dal sesso, dall'età e dalla religione professata dalla persona. Deve essere as-

sicurata e periodicamente verificata la tutela della salute psicofisica delle persone trattenute, favorendo per quanto possibile la loro collaborazione alle attività dei centri, nel rispetto delle cautele imposte dalla legge.

19. 32. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Il questore decide la destinazione al centro le cui caratteristiche sono più idonee ad ospitare le persone di cui si dispone il trattenimento, sulla base di protocolli che il Ministro dell'interno, al fine di assicurare un trattamento dignitoso alle persone, trasmette a ciascuna questura sul territorio.

19. 33. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. Se il parere non è reso, il prefetto è autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate.

19. 37. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

ART. 19-bis.

(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam).

1. Per assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza urbana, e al fine di salvaguardare l'identità e il ruolo delle moschee e degli *imam* in Italia, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, sono istituiti il Registro pubblico delle moschee e l'Albo nazionale degli *imam*.

2. È istituito presso il Ministero dell'interno il Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale, di seguito denominato « Registro ».

3. Coloro che esercitano la funzione di *imam* o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori norme necessarie per la sua attuazione.

5. La domanda di iscrizione nel Registro, corredata della documentazione edilizia e catastale relativa all'immobile adibito a luogo di culto, del piano economico-finanziario per la sua gestione e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, deve essere sottoscritta, con firma autenticata da un notaio, da chi esercita la funzione di *imam* o è responsabile della direzione del luogo di culto ed essere accompagnata dalle firme autentiche di un numero di aderenti al culto nella misura del 5 per cento del numero delle persone professanti la religione musulmana legalmente residenti nella provincia.

6. La domanda di iscrizione deve contenere, a pena di nullità:

a) l'indicazione della denominazione e della sede della moschea;

b) l'indicazione della natura giuridica del soggetto che la gestisce;

c) la dichiarazione di chi esercita la funzione di *imam* o è responsabile della direzione del luogo di culto, attestante il possesso della cittadinanza italiana e il domicilio in Italia;

d) l'elenco della documentazione allegata.

7. Alla domanda di iscrizione sono allegati:

a) una relazione contenente:

1) l'esposizione dei principi religiosi cui si ispira l'attività svolta all'interno della moschea;

2) l'indicazione, qualora i principi religiosi comportino, oltre che l'esercizio di riti, anche attività di insegnamento (madrasa), delle materie e dei principi oggetto dell'insegnamento;

3) qualora sia prevista la presenza di un soggetto che esercita la funzione di *imam* o funzioni analoghe, le generalità del titolare;

4) l'autorità religiosa da cui l'ente dipende;

5) l'elenco delle altre sedi italiane ed estere con i nomi dei responsabili;

6) la consistenza numerica dei fedeli;

b) copia dell'atto o del contratto relativo alla disponibilità della sede. La disponibilità dei locali deve essere garantita per un congruo periodo di tempo;

c) dichiarazione bancaria o di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare eventualmente a disposizione del luogo di culto.

8. La domanda è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

9. La prefettura-ufficio territoriale del Governo cura l'istruttoria della domanda

di iscrizione nel Registro, assumendo i pareri e le informazioni degli organi di pubblica sicurezza.

10. In particolare, la prefettura – ufficio territoriale del Governo, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche:

a) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali e indica le misure e le cautele eventualmente ritenute necessarie;

b) verifica la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

c) esprime parere motivato sull'impatto sociale derivante dall'autorizzazione all'iscrizione nel Registro.

11. Per i locali aventi capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al comma 10 sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

12. Il prefetto, accertata la regolarità della domanda di iscrizione nel Registro e verificato l'esito favorevole di tutti gli accertamenti prescritti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro.

13. Il Ministro dell'interno dispone l'iscrizione nel Registro se sono rispettate tutte le condizioni stabilite dalla presente legge e se la moschea è realizzata nel rispetto dei piani urbanistici approvati dal comune nel cui territorio essa è ubicata.

14. Il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, vigila sullo svolgimento delle attività compiute all'interno della moschea, segnala le variazioni di chi esercita la funzione di *imam* o funzioni analoghe presso la medesima e comunica i fatti di particolare importanza al Ministro dell'interno. Cura altresì il controllo pe-

riodico sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, segnalando all'autorità competente le eventuali carenze.

15. Chi esercita la funzione di *imam* o il responsabile della direzione del luogo di culto presenta annualmente il bilancio della gestione economico-finanziaria della moschea e l'aggiornamento dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, debitamente documentato, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, che ne cura la trasmissione al Ministro dell'interno.

16. Ove per qualsiasi causa cambi il titolare della funzione di *imam* o il responsabile della direzione del luogo di culto, il subentrante deve presentare al prefetto, entro le successive quarantotto ore, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

17. Il prefetto, qualora la moschea abbia cessato di possedere uno dei requisiti o non sia stato adempiuto uno degli obblighi previsti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno la revoca dell'iscrizione e, nei casi di particolare gravità, dispone provvisoriamente la chiusura del luogo di culto in attesa della decisione del Ministro.

18. È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Albo nazionale degli *imam*, di seguito denominato « Albo ».

19. Chi intende esercitare la funzione di *imam* o funzioni analoghe chiede l'iscrizione all'Albo presentando domanda al Ministro dell'interno tramite la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza. L'iscrizione è obbligatoria ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza e domicilio in Italia;
- b) conoscenza della lingua italiana;
- c) maggiore età;

d) assenza di sentenze di condanna definitiva, pronunziate o riconosciute in Italia, per delitti non colposi punibili con

la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, o di sottoposizione a procedimento penale per i medesimi reati;

e) sufficiente livello di istruzione, preparazione, competenza ed esperienza coerenti con il profilo da ricoprire, secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione per l'Albo degli *imam* di cui al comma 25;

f) conoscenza e condivisione dei principi ispiratori del processo di integrazione delle comunità di immigrati di fede musulmana nella comunità nazionale italiana;

g) conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione elaborata dalla Consulta per l'Islam italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2005;

h) attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione per l'Albo degli *imam* di cui al comma 25.

20. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, verifica, in particolare, l'estraneità del richiedente a ogni collegamento con organizzazioni terroristiche ovvero legate o contigue al terrorismo.

21. In qualsiasi momento il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di un soggetto iscritto all'Albo. In caso di mancanza dei requisiti, il prefetto ne informa il Ministro dell'interno e chiede la revoca dell'iscrizione all'Albo.

22. Nel caso in cui chi è iscritto all'Albo sia imputato per un delitto non colposo, punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, il prefetto della provincia in cui è stato commesso il reato chiede al Ministro dell'interno di sospendere l'iscrizione all'Albo.

23. Nei casi in cui il comportamento di chi è iscritto all'Albo costituisca minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, tenuto anche conto di eventuali

procedimenti penali in corso, il prefetto competente chiede al Ministro dell'interno di revocare l'iscrizione all'Albo.

24. La revoca dell'iscrizione comporta l'impossibilità definitiva di presentare nuova richiesta di iscrizione all'Albo.

25. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita la Commissione per l'Albo degli *imam*, di seguito denominata « Commissione », competente per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo. La Commissione collabora con le istituzioni e con le autorità accademiche delle maggiori università dei Paesi arabi dell'area del mare Mediterraneo.

26. La Commissione ha carattere inter-religioso ed è composta da dieci membri nominati per metà dal Ministro dell'interno e per metà dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il presidente è eletto dalla Commissione tra i membri nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento della Commissione in caso di impossibilità di funzionamento o per gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.

27. La Commissione ha il compito di:

a) esaminare le domande di iscrizione all'Albo ed esprimere parere su di esse al Ministro dell'interno;

b) promuovere iniziative atte a elevare la qualificazione e l'aggiornamento degli *imam* iscritti all'Albo e favorire il dialogo e la collaborazione con i responsabili delle moschee e con le comunità degli immigrati di religione musulmana.

28. Per chi esercita la funzione di *imam* o funzioni analoghe, senza essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 19, e per coloro che intendono esercitare le funzioni di *imam*, sono istituiti appositi corsi di formazione e di studio presso le facoltà di lettere e filosofia delle principali università presso cui esistano corsi di specializzazione in storia e civiltà orientali.

29. I criteri e le modalità per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi di cui al comma 1, anche con riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti e alla qualità dell'offerta didattica, sono determinati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, d'intesa con la Commissione e in accordo con le università interessate.

30. Al termine del corso di formazione e di studio, l'università trasmette l'attestato di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con l'indicazione delle ore di frequenza e della verifica finale delle competenze acquisite, alla Commissione, che provvede a rilasciare un attestato con il quale certifica l'idoneità del titolare all'esercizio della funzione di *imam* nelle moschee italiane.

31. I soggetti ai quali si applica la presente disposizione entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo ed entro sei mesi dalla stessa data adeguano i rispettivi edifici di culto e nominano i responsabili ai sensi delle disposizioni della presente legge.

19. 01. Garnero Santanchè, Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

ART. 19-bis.

1. Il richiedente protezione internazionale ospitato in uno dei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 viene iscritto all'interno delle liste di convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, quando non iscritto autonomamente all'anagrafe della popolazione residente.

2. Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 13 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223. È tuttavia fatto obbligo per il responsabile della convivenza anagrafica di dare formale comunicazione della variazione della convivenza al competente Ufficio di anagrafe entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione danno luogo a motivo di cancellazione dalla lista della convivenza anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente ammesso nell'ipotesi di cui all'articolo 23-bis comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni o di essere iscritto in altra lista di convivenza anagrafica.

4. Restano immutate tutte le altre disposizioni di cui alla legge 1228 del 1954 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.

19. 02. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

ART. 19-bis.

(Diritto di accesso presso le strutture di prima e seconda accoglienza).

1. Previa comunicazione alle Prefetture – Uffici territoriali del governo competenti per territorio, da inviare anche solo per via telematica, è consentito in qualsiasi momento il diritto di accesso nelle strutture di accoglienza di cui, rispettivamente, agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ai seguenti soggetti:

a) Parlamentari nazionali ed europei;

b) Presidenti e componenti della giunta regionale in relazione al territorio di competenza;

c) Consiglieri regionali in relazione al territorio di competenza;

d) Sindaci, assessori e consiglieri comunali in relazione al territorio di competenza;

e) Garanti dei detenuti o comunque titolari di competenze in materia di tutela dei diritti nella privazione della libertà in relazione al territorio di competenza;

f) Garante nazionale dell'infanzia e garanti dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione al territorio di competenza e se in presenza di minori presso le strutture.

2. Con decreto direttoriale del Ministero dell'interno, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con riferimento alle strutture di accoglienza di cui, rispettivamente, agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è predisposto ed adottato un apposito regolamento che statuisce e regola il diritto di accesso per i seguenti soggetti:

a) soggetti del privato sociale che operano in relazione alle condizioni di vita e all'effettività della garanzia dei diritti degli stranieri;

b) giornalisti e foto cineoperatori.

19. 03. Gregorio Fontana, Sisto, Ravetto.

Dopo l'articolo inserire il seguente

ART. 19-bis.

(Sospensione straordinaria dell'applicazione di alcune disposizioni del testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1. Per arginare la crescita esponenziale dei flussi migratori nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2 e 52 della Costituzione anche con l'intento di evitare misure discriminatorie nei confronti dei cittadini italiani in stato di grave disagio economico e abitativo, per un anno dall'entrata in vigore della presente legge

sono sospese le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

a) il comma 5, articolo 35 relativamente alla segnalazione dell'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno;

b) l'articolo 40 relativamente ai programmi di accesso all'abitazione, ad esclusione dei territori dove non vi siano condizioni di emergenza abitativa dei cittadini italiani;

c) articolo 41 relativamente alle provvidenze e alle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, ad esclusione dei soli stranieri titolari della carta di soggiorno;

d) le quote di ingresso annualmente definite con decreto di cui all'articolo 21.

19. 04. Invernizzi, Molteni.

ART. 19-bis.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018 è istituito un fondo di euro 1.000.000 da destinare a progetti volti a favorire l'integrazione culturale e sociale, e l'apprendimento della lingua italiana da parte dei minori stranieri non accompagnati.

1-ter. Il ministro dell'interno, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede a dare attuazione al comma 1-bis.

1-quater. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017 e 2018.

1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

19-bis. 1. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

All'articolo 19-bis, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, i comuni dispongono dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione.

19-bis. 2. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

2. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 dopo le parole: « Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, » inserire le seguenti: « non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'articolo 403 del c.c. »

19-bis. 3. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fraiolianni, Palazzotto.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

2. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sostituire le parole: « In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 » con le seguenti parole: « In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2 ».

19-bis. 4. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fraiolianni, Palazzotto.

ART. 20.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto », con le seguenti: « di ogni anno »;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La relazione di cui al periodo precedente è integrata da una relazione redatta dal Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dall'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con il contributo di associazioni od enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed esperti del diritto dello straniero ».

20. 2. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: , nonché al numero delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, effettuate a fronte delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 19, comma 4.

20. 5. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Alla relazione è accluso un dossier statistico dettagliato, contenente:

a) i dati numerici relativi ai migranti giunti sul territorio italiano, con riferimento alle nazionalità di provenienza;

b) i dati numerici relativi alle richieste di protezione internazionale, con specifici riferimenti agli esiti delle procedure, al numero dei casi pendenti e ai rinnovi dei permessi di soggiorno rilasciati ai richiedenti protezione;

c) i costi sostenuti dallo Stato analiticamente considerati, con riferimento specifico alle attività di primo soccorso, alla gestione dei centri di permanenza, alle operazioni di rimpatrio, al funzionamento delle Commissioni territoriali e alle spese di giustizia.

20. 4. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione di cui al presente comma viene contestualmente inviata anche al Presidente delle Regioni e ai Sindaci in cui sono localizzati i centri di permanenza per i rimpatri.

20. 1. Menorello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È costituito presso il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un comitato di esperti sul monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, avente anche il compito di analizzare dati e informazioni sulle migliori prassi per la gestione dei procedimenti in materia di protezione internazionale. Il comitato, sulla base del lavoro svolto, formula proposte di intervento e progetti, ove opportuno anche in forma di modifiche alla legislazione vigente, volte ad assicurare il pieno rispetto delle garanzie processuali dei richiedenti protezione internazionale. Le proposte del comitato di cui al presente comma sono allegate alla relazione di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato, al quale partecipano anche giuristi di comprovata competenza in materia di diritto di asilo, diritti umani e diritto processuale civile. La partecipazione alle attività del comitato non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese di qualunque natura.

20. 3. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251).

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Nelle ipotesi di

reato di cui alla lettera b) del comma 1 e nelle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), la revoca prevede la traduzione immediata dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri e la sua espulsione con accompagnamento entro le successive 48 ore. »;

b) all'articolo 18, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16, commi 1, lettera a), b), primo periodo, c), d), d-bis) e comma 2. In questi casi la revoca prevede la traduzione immediata dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri e la sua espulsione con accompagnamento entro le successive 48 ore; ».

20. 01. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Commissione tecnica permanente).

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che procede:

a) al monitoraggio delle situazioni di crisi e instabilità politica negli Stati confinanti e nei Paesi del Nord Africa di sponda mediterranea che potrebbero determinare un eccezionale afflusso migratorio verso l'Italia;

b) al monitoraggio dei dati relativi ai reati commessi da cittadini immigrati;

c) al fine di applicare efficacemente le disposizioni di cui al comma 3, articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, alla compilazione e all'aggiornamento di una lista di Paesi UE fortemente interessati dal fenomeno migratorio verso l'Italia, con relativo studio del fenomeno per individuare le reali motivazioni ed avviare, attraverso accordi bilaterali con

gli Stati interessati, modalità di accesso alle banche dati della pubblica sicurezza per schedare e identificare preventivamente i cittadini comunitari che rappresentano un rischio per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza interna;

d) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente nel nostro Paese e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di Paesi extracomunitari e comunitari, nonché sui rimpatri;

e) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno, alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori e all'elaborazione di misure atte ad incentivarne i rimpatri;

f) all'analisi della capacità recettiva del Paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento alla disponibilità di posti di lavoro nei diversi settori occupazionali, di alloggi, e rispetto alla reale sostenibilità dei costi e dei servizi garantiti;

g) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

h) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai Paesi di provenienza;

i) al monitoraggio dei reali effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis (accordo di integrazione) così come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179;

j) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad una immigrazione di qualità, includendo nelle quote annualmente stabi-

lite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare ».

20. 02. Molteni, Invernizzi.

ART. 21.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Ai fini dei necessari adeguamenti del sistema informatico, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), si applicano alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Successivamente al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche a fini deflattivi del contenzioso, è rilasciato, salva diversa e motivata decisione della questura territorialmente competente, un permesso di soggiorno per motivi umanitari a coloro che siano in grado di dimostrare, alternativamente, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b):

a) essere già presenti in Italia alla data del 28 febbraio 2017; avere un rapporto di lavoro in corso pari, nel minimo, a 20 ore lavorative alla settimana; possedere una buona conoscenza della lingua italiana, pari almeno al livello A2, certificabile entro tre mesi dalla domanda secondo le medesime modalità previste per il rilascio del permesso di soggiorno Ue;

b) essere od essere stati richiedenti la protezione internazionale; possedere una conoscenza della lingua italiana, pari almeno al livello A1, certificabile entro tre mesi dalla domanda mediante certificazione proveniente da uno degli enti legittimati dalla disciplina dell'accordo di integrazione o da quella relativa al rilascio del permesso di soggiorno Ue; svolgere un rapporto di lavoro pari almeno a venti ore a settimana oppure di svolgere un'attività di volontariato certificata, sino al compimento di 90 giorni dalla domanda, mediante attestazione di positivo apprezzamento rilasciata da un'associazione fa-

cente parte del Consiglio territoriale per l'immigrazione oppure riconosciuta come associazione di volontariato a livello regionale o nazionale.

21. 1. Santerini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il comma 6, dell'articolo 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni transitorie e finali.

21. 2. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 2-bis. Allo straniero che incorre in una delle ipotesi delittuose previste dall'articolo 16, commi 1, lettere a), b), primo periodo, c), d), d-bis), e comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, nei 5 anni successivi dalla data della sua concessione è disposta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, la revoca della stessa con le medesime modalità previste per la sua concessione.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni transitorie e finali.

21. 3. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 349 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

4. Se taluna delle persone indicate nel presente articolo rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenere la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le 24 ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le 48 ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.

4-bis. Nel caso si tratti di persona straniera o apolide, trascorso il termine di cui al comma 4 senza che si sia potuto identificarla ma è certo il Paese di origine, questa è tradotta presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, per il trattenimento se minore di età e per l'espulsione se maggiorenne. L'espulsione non può avvenire se lede garanzie previste da Convenzioni e protocolli internazionali e la persona rimane presso il centro di permanenza per i rimpatri.

4-ter. La legge disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni del comma 2-bis.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni transitorie e finali.

21. 5. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

(Inammissibile limitatamente al capoverso n. 4)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 349 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

4. Se taluna delle persone indicate nel presente articolo rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenere la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le 24 ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le 36 ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.

4-bis. Nel caso si tratti di persona straniera o apolide, trascorso il termine di cui al comma 4 senza che si sia potuto identificarla ma è certo il Paese di origine, questa è tradotta presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, per il trattenimento se minore di età e per l'espulsione se maggiorenne. L'espulsione non può avvenire se lede garanzie previste da Convenzioni e protocolli internazionali e la persona rimane presso il centro di permanenza per i rimpatri.

4-ter. La legge disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni del comma 2-bis.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni transitorie e finali.

21. 4. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

(Inammissibile limitatamente al capoverso n. 4)

ART. 22.

Al comma 1, sopprimere la lettera b), conseguentemente alla lettera c), sostituire le parole: 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 10.716.312 euro per l'anno 2017, a 31.018.797 euro per l'anno 2018, a 36.514.416 a decorrere dall'anno 2019 e sostituire le parole: 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 6.416.323 euro per l'anno 2017, 22.677.285 euro per l'anno 2018 e 28.493.025 euro a decorrere dall'anno 2019.

22. 1. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Fratoianni, Civati.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nuovo testo C. 3831 La Marca e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	125
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	126
Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. C. 4102 Sereni (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	112
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	127
Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Nuovo testo C. 4314 Governo e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	113
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	128
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 De Caro e abb.-A (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	117
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	131

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 5 aprile 2017.– Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.35.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.

Nuovo testo C. 3831 La Marca e abb.
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame C. 3831 La Marca ed altri, adottata come testo base dalla Commissione Affari esteri e successivamente modificata nel corso dell'esame in sede referente, reca l'Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo ed è composta da tre articoli.

L'articolo 1 dispone l'istituzione della Giornata, finalizzata alla creazione di una ricorrenza che rappresenti, divulghi e va-

lorizzi le esperienze, le attività e il contributo sociale apportato dai cittadini italiani all'estero nel campo della cultura e della lingua italiane, della ricerca scientifica, dell'imprenditoria e delle professionalità nonché della solidarietà internazionale. La Commissione Affari esteri, nella seduta del 22 marzo ha approvato un emendamento, presentato dal relatore, che fissa al 31 gennaio la data di celebrazione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nell'illustrare la sua proposta emendativa il relatore ha ricordato che il 31 gennaio 1901 venne approvata, dopo ampio dibattito parlamentare, la prima legge italiana sull'emigrazione, la legge n. 23, che introdusse le prime forme di tutela per coloro che lasciavano l'Italia. Il comma 2 dell'articolo 1 precisa che la Giornata non determina gli effetti civili previsti dalle disposizioni in materia di ricorrenze festive di cui alla legge n. 27 maggio 1949, n. 260.

L'articolo 2 prevede che in occasione della Giornata vengano promossi, in Italia e all'estero, incontri ed iniziative finalizzati alla divulgazione di attività, esperienze multiculturali e professionalità acquisite nei contesti internazionali dai cittadini italiani all'estero.

L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appare riconducibile nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

C. 3916 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che il Protocollo addizionale in esame, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010, è relativo al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, protocollo a sua volta addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità. Il Protocollo di Cartagena, in vigore a livello internazionale dall'11 settembre 2003 e ratificato dall'Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27, si propone di contribuire al trasferimento, manipolazione e utilizzazione in sicurezza degli organismi viventi modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità, considerando anche i rischi per la salute umana e i movimenti transfrontalieri di detti organismi.

Il Protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur si compone di un preambolo e 21 articoli, e mira all'individuazione di misure di risposta in caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla biodiversità in conseguenza di movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati. L'articolo 1 enuncia sinteticamente l'obiettivo del Protocollo addizionale, ovvero quello di elaborare norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati, onde contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana. L'articolo 2

contiene una serie di definizioni, come, in particolare, il termine danno che definisce un effetto negativo sulla biodiversità misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale. L'ambito di applicazione del Protocollo addizionale, ai sensi dell'articolo 3, è quello dei danni derivanti da organismi viventi modificati nel corso di un movimento transfrontaliero di essi. Si tratta in particolare degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, nonché di quelli destinati all'uso confinato o destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente. Il Protocollo addizionale si applica anche ai danni derivanti da movimenti transfrontalieri intenzionali (articolo 17 del Protocollo di Cartagena) e ai danni derivanti da movimenti transfrontalieri illegali (articolo 25 del Protocollo di Cartagena). L'articolo 4 demanda al diritto interno di ciascuna Parte del Protocollo addizionale la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato. L'articolo 5 concerne le misure di risposta in caso di danno: gli operatori interessati dovranno informare immediatamente l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 19 del Protocollo di Cartagena, e dovranno altresì valutare il danno e adottare le misure di risposta appropriate. Analogamente, l'autorità nazionale competente dovrà individuare l'operatore responsabile del danno, valutarne l'entità e stabilire le opportune misure di risposta. La relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale in esame specifica che la normativa nazionale attuativa delle direttive comunitarie in materia di organismi geneticamente modificati ha individuato per l'Italia come autorità competenti il Ministero dell'ambiente e il Ministero della salute. In ordine alle esenzioni e ai limiti eventuali alla tutela risarcitoria di cui agli articoli 6, 7 e 8 del Protocollo addizionale, la medesima relazione introduttiva precisa che tali profili sono già disciplinati in

Italia dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui articolo 303 prevede la non applicabilità delle tutele risarcitorie a danni causati da atti di conflitto armato o di sabotaggio, o da fenomeni naturali di carattere eccezionale e incontrollabile. Lo stesso articolo 303 esclude dalle tutele risarcitorie le attività svolte in condizioni di necessità in vista della sicurezza nazionale o della protezione da calamità naturali, i danni causati prima dell'entrata in vigore della parte sesta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, i danni i cui effetti risalgano a più di trent'anni, i danni causati da inquinamento di carattere diffuso, non imputabile all'attività di singoli operatori. In particolare, poi, in relazione alla facoltà che l'articolo 8 del Protocollo dà alle Parti di prevedere limiti finanziari per il rimborso di costi e spese, la relazione introduttiva precisa che il decreto legislativo n. 152 del 2006 non ha previsto la predisposizione di alcun limite finanziario. L'articolo 9 salvaguarda la facoltà di ricorso o di azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona, facoltà che il Protocollo addizionale in esame non limita né restringe. L'articolo 10 riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni nei rispettivi ordinamenti in materia di garanzia finanziaria, previo approfondimento dei relativi meccanismi e dell'impatto ambientale e socioeconomico di essi, con particolare riguardo per i paesi in via di sviluppo. L'articolo 11 salvaguarda diritti e obblighi degli Stati in base al diritto internazionale nella materia della responsabilità di essi per atti illeciti. L'articolo 12 prevede l'obbligo per le Parti di incardinare nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno. Per quanto concerne gli organi di amministrazione di cui agli articoli 14 e 15 del Protocollo addizionale, questi sono la Conferenza delle Parti che si riunisce in quanto riunione delle Parti del Protocollo di Cartagena. La riunione delle Parti del Protocollo addizionale esamina regolarmente l'attuazione del medesimo e adotta le decisioni necessarie per migliorarla e

promuoverla. La riunione delle Parti, inoltre, ai sensi dell'articolo 13, riesamina il Protocollo addizionale cinque anni dopo l'entrata in vigore di esso, e successivamente con cadenza quinquennale. L'articolo 16 riguarda la relazione tra la Convenzione sulla biodiversità, il Protocollo di Cartagena e il Protocollo addizionale in esame, il quale semplicemente integra il Protocollo di Cartagena, senza apportarvi modifiche. Il Protocollo addizionale, inoltre, non pregiudica diritti e obblighi delle Parti di esso derivanti dalla Convenzione sulla biodiversità e dal Protocollo di Cartagena, le disposizioni dei quali si applicano per quanto possibile al Protocollo addizionale. Gli articoli 17-21, infine, contengono le clausole finali: in particolare, è prevista la possibilità che al Protocollo addizionale aderiscano uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica anche dopo l'entrata in vigore di esso, condizione indispensabile per la quale è il deposito di almeno 40 strumenti di ratifica. Inoltre, il Protocollo addizionale non ammette la presentazione di riserve. La denuncia del Protocollo addizionale è possibile dopo due anni dall'entrata in vigore dello stesso per la Parte denunciante, mediante notifica scritta al depositario. La denuncia eventuale del Protocollo di Cartagena comporta la denuncia anche del Protocollo addizionale. Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello strumento internazionale. L'articolo 3 concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservate alla competenza legislativa esclusiva

dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz.

C. 4102 Sereni.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che la proposta di legge in esame, costituita da un articolo unico, è finalizzata al sostegno e alla valorizzazione del festival Umbria Jazz, attraverso l'erogazione di un contributo annuale alla Fondazione di partecipazione Umbria Jazz – attualmente beneficiaria di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) – il cui scopo esclusivo, in base allo Statuto, è quello di assicurare la continuità dell'omonima manifestazione.

In particolare, il contributo previsto per la Fondazione Umbria Jazz dall'articolo 1, comma 1, lettera a), a decorrere dal 2017, è pari ad un milione di euro. Allo scopo, il comma 1, lettera a), novella l'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, che, al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale, ha previsto l'assegnazione, a decorrere dal 2013, a valere su corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al FUS, il Fondo unico per lo spettacolo, di un contributo – qualificato straordinario dalla rubrica dell'arti-

colo – pari a un milione di euro a favore di ciascuna delle seguenti fondazioni: Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Festival dei due Mondi, Fondazione Ravenna Manifestazioni e Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago. Il contributo è qualificato come straordinario perché le quattro Fondazioni sono beneficiarie anche di altre tipologie di contributi. Anche per la Fondazione di partecipazione Umbria Jazz il contributo disposto con la proposta in commento si configura come straordinario. Infatti, la Fondazione è già attualmente finanziata ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante i nuovi criteri per i contributi allo spettacolo dal vivo. Lo stesso articolo 1 della proposta di legge, al comma 1, lettera b), che novella l'articolo 3, comma 1, della legge n. 238 del 2012, dispone, peraltro, che al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa allo stesso Fondo unico per lo spettacolo. Occorre ricordare che la legge 3 febbraio 2017, n. 17 « Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Romaeuropa Festival », pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 22 febbraio 2017 ed entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, sempre novellando l'articolo 2 della legge n. 238 del 2012, ha disposto, a decorrere dal 2017, l'assegnazione di un contributo straordinario pari ad un milione di euro a favore delle due Fondazioni in questione, anche in tal caso prevedendo ma con disposizione autonoma rispetto alla legge n. 238 del 2012, che al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo. Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il settore dello spettacolo non è esplicitamente menzionato nell'articolo 117 della Costituzione. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale (sentenze n. 255/2004 e n. 285/2005), le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla promozione e organizzazione delle

attività culturali di cui al terzo comma dell'articolo 117, come tali affidate alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni. In particolare, con la sentenza n. 255/2004 la Corte costituzionale aveva evidenziato la necessità ineludibile di una riforma profonda della disciplina del finanziamento allo spettacolo dal vivo, caratterizzata da una procedura accentrata di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, per adeguarla alla mutata disciplina costituzionale derivante dal nuovo titolo V della Costituzione. Successivamente alla sentenza della Corte, è stata approvata la legge 15 novembre 2005, n. 239 che prevede che i decreti ministeriali concernenti i contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata. I decreti possono comunque essere adottati qualora l'intesa non sia stata raggiunta entro sessanta giorni dalla trasmissione alla Conferenza unificata.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Nuovo testo C. 4314 Governo e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, evidenzia che il nuovo testo del disegno di legge C. 4314 dispone la costituzione di tre Comitati nazionali per le celebrazioni relative alla ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio,

rispettivamente ricadenti nel 2019 e nel 2020, e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, ricadente nel 2021. Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di dichiarazione di monumento nazionale. La relazione illustrativa e l'analisi tecnico normativa fanno presente che il disegno di legge rappresenta una « misura ulteriore e speciale » rispetto al vigente assetto ordinamentale, « atteso che le procedure ordinarie scandiscono puntualmente modalità e tempi procedurali non idonei al caso in esame ». Inoltre, rilevano « l'esigua disponibilità finanziaria del capitolo di bilancio dedicato ai Comitati nazionali, i cui fondi non sono sufficienti a sostenere la realizzazione di un programma culturale particolarmente impegnativo e diversificato ».

Al riguardo, si ricorda che la legge n. 420 del 1997 ha inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l'intervento statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché di edizioni nazionali. A questo fine, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della « Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali », alla quale ha affidato il compito di deliberare (per quanto qui interessa), sulla costituzione e organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull'ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso. Le richieste di istituzione dei comitati nazionali possono essere presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato. Si ricorda, inoltre, che presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri opera il Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale – istituito, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013 (che ha sostituito il Comitato di cui al precedente decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 3 agosto 2012) – che ha il compito di coordinare la pianificazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari di interesse nazionale. Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 prevede che la Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, che ricorrono, rispettivamente, negli anni 2019, 2020 e 2021.

L'articolo 2 istituisce tre distinti Comitati nazionali, che – in base all'articolo 3, comma 6, primo periodo, e 7 – sono posti sotto la vigilanza del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo, e hanno sede presso lo stesso Ministero. Ai Comitati è attribuito un contributo di euro 1.150.000 ciascuno, per il periodo dal 2018 al 2021, per complessivi euro 3.450.000. Più nello specifico, l'autorizzazione di spesa è pari a euro 450.000 per il 2018 e a euro 1 milione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. I criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi saranno stabiliti con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base delle esigenze connesse al cronoprogramma delle attività di ciascun Comitato.

L'articolo 3, commi da 1 a 5, dispone che i componenti di ciascun Comitato sono scelti, in numero non superiore a 15, compreso il Presidente, tra: esponenti della cultura italiana e internazionale di comprovata competenza e conoscenza della figura da celebrare; rappresentanti di soggetti pubblici e privati che operano nel settore culturale e che, per finalità statutarie o per attività culturale effettivamente svolta, hanno maturato una speciale competenza e una diretta conoscenza della figura da celebrare, ovvero siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui

agiscono. La nomina dei membri di ciascun Comitato – di cui un terzo devono essere designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – avviene con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, che stabilisce anche le modalità di funzionamento e di scioglimento dello stesso Comitato. Si prevede, inoltre, che, successivamente alla costituzione, il Ministro può integrare ogni Comitato con ulteriori soggetti pubblici e privati. Ai membri del Comitato, compresi i titolari di specifici incarichi, non è corrisposto alcun compenso. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato di appartenenza.

L'articolo 4 dispone che ciascuno dei Comitati – che opera a decorrere dalla data del decreto di nomina – elabora un programma culturale relativo all'opera e ai luoghi legati alla figura da celebrare, che comprende: attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte (in quanto beni culturali) a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004); attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica. Più nello specifico, ciascuno Comitato nazionale ha il compito di: elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e diffusione della conoscenza della vita e dell'opera dell'artista, anche con riferimento al mondo della formazione scolastica, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), universitaria e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale; predisporre il piano economico, non solo in relazione ai contributi assegnati in base alla legge, ma anche tenuto conto di ulteriori, eventuali, risorse finanziarie provenienti da soggetti pubblici e privati; elaborare programmi volti a promuovere

attività da realizzare grazie al coinvolgimento di soggetti pubblici o privati, idonei e di provata esperienza, capaci di apportare utili contributi o risorse economiche; predisporre programmi tesi a favorire processi di sviluppo turistico-culturale e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alle celebrazioni. I piani e i programmi di attività sono sottoposti all'approvazione del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo.

L'articolo 3, comma 6, secondo periodo, dispone che i Comitati nazionali devono inviare all'amministrazione vigilante « periodici rendiconti » sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché ogni altra eventuale documentazione dalla stessa richiesta.

In base all'articolo 5, nell'elaborazione del piano culturale e nella realizzazione delle conseguenti attività, i Comitati nazionali operano in stretto coordinamento tra di loro. Si prevede, altresì, l'integrazione e la coerenza con i programmi e le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità richiamate attraverso azioni condivise delle diverse amministrazioni interessate, si dispone, inoltre, l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – di una Cabina di regia formata da tre componenti, in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

L'articolo 5-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, dispone che la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del già citato decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – relativa a cose immobili e mobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare,

della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose – può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni, o della regione, la dichiarazione di « monumento nazionale », qualora le cose indicate rivestano, altresì, un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale. A tal fine, novella lo stesso articolo 10, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo n. 42 del 2004. Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che, in base all'articolo 13 del Codice, la dichiarazione di interesse culturale accerta la sussistenza dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3, ai fini della definizione di « bene culturale », sottoponendo così il bene privato alle disposizioni di tutela dettate dallo stesso Codice. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a conclusione di un procedimento avviato dal soprintendente (anche su motivata richiesta della regione o di ogni altro ente territoriale interessato) (articolo 14). La dichiarazione è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto (articolo 15). Con specifico riguardo alla dichiarazione di monumento nazionale, invece, attualmente il Codice non prevede una specifica procedura da porre in essere, limitandosi, all'articolo 54, a disporre che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale « gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente » e, all'articolo 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali. Si rileva, in proposito, che una ampia disamina della questione relativa alla dichiarazione di monumento nazionale si riscontra nella Circolare n. 13 del 5 giugno 2012 indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici. In partico-

lare, la circolare ricorda, anzitutto, che l'istituzione di monumenti nazionali risale al complesso di norme della seconda metà del XIX secolo, facendo presente, poi, che le prime leggi di tutela dei beni di interesse storico-artistico non facevano alcun riferimento ai beni qualificati come monumenti nazionali: in particolare, la legge n. 1089 del 1939 introduceva la nuova nozione di « interesse storico-relazionale » accertabile attraverso la procedura della notifica per le « cose immobili riconosciute di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere ». Tale circolare evidenzia, dunque, che l'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con parere 6 marzo 2006, n. 9206, aveva fatto presente che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, confermando la scelta del legislatore del 1939 di introdurre, in luogo della definizione di monumento nazionale, la nozione di interesse storico-relazionale e di prevedere, al riguardo, la ordinaria procedura di modifica, ha confermato l'incongruenza di tale nozione per l'accertamento della sussistenza del grado di interesse storico-artistico richiesto dalla legge per la operatività degli istituti della tutela. Precisava altresì l'Ufficio legislativo che il legislatore, qualora riconosca valore storico o culturale ad un immobile, anche qualificandolo monumento nazionale, avrebbe l'onere di chiarire se ed in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti tipici del vincolo tradizionale se non voglia limitare il suddetto riconoscimento alla funzione di mera onorificenza, senza specifico contenuto giuridico ». Aggiunge che, sempre l'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con parere prot. 5636 del 27 marzo 2012 ha sostanzialmente confermato l'avviso già in precedenza espresso. Di tale nuovo parere, la circolare riporta ampi stralci, fra i quali il passaggio in cui si evidenzia che la soluzione di operare nuove dichiarazioni di monumento nazionale « appare peraltro non auspicabile, poiché porrebbe il pro-

blema di stabilire il regime giuridico applicabile agli eventuali beni così dichiarati. Pertanto, nell'attuale contesto ordinamentale, gli immobili a vario titolo 'candidati' ad essere dichiarati monumento nazionale dovrebbero ordinariamente, ricorrendone i presupposti, essere ricondotti ad una delle tipologie di beni culturali previste dal Codice ».

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite la disciplina recata dal disegno di legge può essere ricondotta alla materia dei « beni culturali ». L'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni. Nella sentenza n. 9 del 2004 la Corte costituzionale ha individuato una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela « è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale »; la valorizzazione « è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa ». Nelle materie in questione la Corte costituzionale ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, inoltre, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo

9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Nuovo testo C. 2305 De Caro e abb.-A.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, fa presente che le proposte di legge C. 2305 De Caro e abb.-A intendono incentivare, specialmente nelle aree urbane, lo sviluppo di forme di mobilità alternative all'automobile. Il testo, esaminato in sede referente dalla IX Commissione, è stato rinviato in Commissione a seguito di deliberazione dell'Assemblea del 19 ottobre 2016, in considerazione dell'assenza del parere della V Commissione, in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo. Nel corso dell'*iter* parlamentare, il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha espresso il parere di competenza sul testo elaborato in sede referente nella seduta del 14 settembre 2016. In tale sede è stato approvato un parere favorevole con tre condizioni e due osservazioni, sostanzialmente recepite dalla Commissione Trasporti nel corso del successivo *iter* parlamentare. Nel dettaglio le condizioni formulate erano le seguenti: all'articolo 3, comma 1, alla luce della giurisprudenza costituzionale, previsione di forme di coinvolgimento più stringenti – in particolare nella forma dell'intesa – della Conferenza Stato-Regioni; all'articolo 6, comma 7, alla luce della giurisprudenza costituzionale,

espunzione del riferimento alle modalità di approvazione dei piani regionali della mobilità ciclistica; all'articolo 8, comma 1-ter, soppressione delle parole: « e dalle città metropolitane. Le due osservazioni riguardavano, all'articolo 7, l'opportunità di chiarire il rapporto tra i piani definiti dai comuni e quelli definiti dalle città metropolitane e, all'articolo 8, comma 1-bis, l'opportunità di precisare il richiamo alle funzioni fondamentali delle province, a proposito della definizione degli interventi di pianificazione da parte di queste ultime.

L'articolo 1 del nuovo testo individua l'oggetto e le finalità del provvedimento nella promozione dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane e ricreative, che per lo sviluppo dell'attività turistica, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana. Tale obiettivo deve essere perseguito dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze e in conformità con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio, in modo da rendere lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilità. Si prevede che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 2 introduce nell'ordinamento la definizione normativa delle ciclovie e delle reti cicloviarie, nonché quelle di via verde ciclabile, sentiero ciclabile o percorso natura, strada senza traffico, strada a basso traffico e strada 30 (urbana ed extraurbana). La ciclovia è definita come un itinerario che consente il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di protezione e che può comprendere, dal punto di vista della sicurezza e dei parametri di traffico, una o più delle seguenti categorie: piste o corsie ciclabili e

itinerari ciclopedonali: definiti ai sensi del Codice della strada; vie verdi ciclabili o *greenway*, intese come piste o strade ciclabili quando non è consentito il traffico motorizzato; sentieri ciclabili o percorsi natura, come itinerari in parchi e zone protette senza particolari standard costruttivi dove le biciclette sono ammesse; strade senza traffico; strade a basso traffico; strade urbane o extraurbane; aree pedonali; zone a traffico limitato; zone residenziali. Viene quindi definita come rete cicloviaria l'insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro, percorribili dal ciclista senza soluzioni di continuità. Si stabilisce che il Governo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, dovrà provvedere a modificare il regolamento di esecuzione del Codice della strada, per individuare specifiche caratteristiche tecniche in termini di percorribilità, sicurezza e riconoscibilità delle ciclovie di interesse nazionale. L'articolo 3 prevede l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un Piano generale della mobilità ciclistica, che dovrà costituire parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica. Il Piano generale della mobilità ciclistica, di durata triennale, sarà adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome. Il Piano dovrà essere articolato in due specifici settori di intervento, relativi, rispettivamente, allo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano e allo sviluppo della mobilità ciclistica su percorrenze definite a livello regionale, nazionale ed europeo, e dovrà contenere: gli obiettivi, per ciascuno dei tre anni, di sviluppo della mobilità ciclistica; l'individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale; gli indirizzi per la definizione e l'attuazione dei progetti di competenza regionale per la sua realizzazione; l'indicazione delle priorità,

con relativa motivazione, degli interventi da realizzare; l'individuazione degli interventi prioritari per assicurare le connessioni della Rete ciclabile nazionale con le altre modalità di trasporto, anche attraverso la realizzazione di aree destinate all'accoglienza delle biciclette nei parcheggi, stazioni ferroviarie e metropolitane, scali fluviali e lacustri, porti e aeroporti, nonché attraverso la predisposizione dei mezzi pubblici per il trasporto delle biciclette; il quadro, per ciascuno dei tre anni, delle risorse finanziarie, pubbliche e private, reperibili per la mobilità ciclistica e l'individuazione delle modalità di finanziamento degli interventi indicati nei Piani della mobilità ciclistica di comuni e città metropolitane; la ripartizione tra le regioni, su base annuale, delle risorse finanziarie destinate a interventi a favore della mobilità ciclistica; gli indirizzi per un efficace coordinamento dell'azione amministrativa degli enti territoriali ed il coinvolgimento degli utenti nella programmazione, realizzazione e gestione della rete cicloviaria; l'individuazione degli atti amministrativi, compresi quelli di natura regolamentare e gli atti di indirizzo, che dovranno essere adottati per conseguire gli obiettivi stabiliti dal Piano; la definizione delle azioni necessarie a sostenere lo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano, con particolare riferimento alla sicurezza dei ciclisti e all'interscambio modale tra la mobilità ciclistica, il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale. Il piano dovrà essere aggiornato annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno. Si prevede che in occasione di tale aggiornamento possa essere integrata la Rete ciclabile nazionale denominata Bicitalia con ciclovie di interesse nazionale, individuate anche su proposta delle regioni interessate nell'ambito dei piani regionali definiti dal successivo articolo 6. L'articolo 4 denomina la Rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia» come rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile tran-

seuropea «Eurovelo». Essa è individuata in attuazione della delibera CIPE n. 1/2001, che ha espresso parere favorevole sul piano generale dei trasporti e della logistica, nonché in conformità con le modifiche e integrazioni definite nel Piano generale della mobilità ciclistica e nei relativi aggiornamenti. Le infrastrutture inserite nella Rete ciclabile nazionale denominata Bicitalia costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale. Sono definite le caratteristiche delle Rete denominata «Bicitalia», costituita dalle ciclovie di interesse nazionale, comprensive dei relativi accessori e pertinenze, dedicate ai ciclisti e più in generale agli utenti non motorizzati. Tra queste: sviluppo complessivo non inferiore a 20.000 km articolata su itinerari su tutto il territorio nazionale; integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali a supporto delle altre modalità di trasporto, nonché con le altre reti ciclabili presenti nel territorio; collegamento con le aree naturali protette e con le zone ad elevata naturalità e di rilevante interesse escursionistico, paesaggistico, storico, culturale e architettonico; integrazione con altre reti di percorrenza turistica di interesse nazionale e locale; sviluppo di piste ciclabili e vie verdi ciclabili (*greenway*); utilizzo eventuale della viabilità minore esistente; recupero a fini ciclabili, per destinazione ad uso pubblico, di forme stradarie dismesse; collegamento ciclabile tra comuni limitrofi e attraversamento di ogni capoluogo regionale e penetrazione nelle principali città di interesse turistico-culturale con coinvolgimento dei rispettivi centri storici; continuità e interconnessione con le reti ciclabili urbane, anche attraverso la realizzazione di aree pedonali e zone a traffico limitato, nonché attraverso l'adozione di provvedimenti di moderazione del traffico; attribuzione agli itinerari promiscui della rete della qualifica di itinerario ciclopedonale prevista dal codice della strada; dotazione di un adeguato sistema di segnaletica. Si stabilisce che nel Piano generale della mobilità ciclistica siano stabilite le modalità di

realizzazione e di gestione della Rete denominata Bicitalia e gli oneri per gli aspetti sovraregionali e di competenza statale, cui si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12. Si definiscono le procedure per l'approvazione da parte delle regioni dei piani per la realizzazione della rete denominata «Bicitalia». È previsto che le regioni provvedano, sentiti gli enti locali interessati, a predisporre i progetti necessari alla realizzazione della Rete Bicitalia, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica. Si prevede che le regioni stipulino appositi protocolli di intesa con il Ministero della difesa per l'utilizzo a fini ciclabili di aree facenti parte del demanio militare o del patrimonio della difesa o soggette a servitù militari. Gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritti per la realizzazione di tali progetti sono acquisiti mediante la convocazione di una conferenza di servizi. Acquisiti i pareri degli enti locali competenti, le regioni pubblicano il progetto, i pareri e tutta la documentazione prodotta sui siti web istituzionali dell'ente e mediante una piattaforma telematica, e approvano i progetti provvedendo a inviarli entro un mese alla Direzione generale per la mobilità ciclistica del Ministero delle infrastrutture e i trasporti. I progetti si intendono approvati se il medesimo Ministero, entro due mesi della data del loro ricevimento, non esprime la propria contrarietà, in quanto non conformi alle indicazioni contenute nel Piano generale della mobilità ciclistica, ovvero non richieda motivatamente alle Regioni di apportarvi specifiche modifiche. In questa ultima ipotesi, il progetto modificato è nuovamente trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro due mesi e si intende approvato, salvo che il Ministero non lo respinga espressamente entro i successivi trenta giorni. L'approvazione dei progetti costituisce variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti. Come già detto, si prevede infine che i dati e le informazioni relativi alla Rete Bicitalia siano resi di-

sponibili su un'apposita piattaforma telematica, in un formato di tipo aperto.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, con regolamento di organizzazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione generale per la mobilità ciclistica. Tra i compiti della Direzione rientra la predisposizione del piano generale della mobilità ciclistica, il monitoraggio della realizzazione della Rete ciclabile nazionale Bicitalia in raccordo con gli altri soggetti istituzionali competenti, la verifica del rispetto degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica, nonché la predisposizione, in collaborazione con l'ISTAT, di un sistema informativo sull'infortunistica stradale dei ciclisti, che dovrà risultare accessibile e consultabile tramite una piattaforma open source sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si prevede altresì che la Direzione generale predisponga e mantenga aggiornata, con il supporto delle regioni, una specifica sezione del Sistema informativo territoriale, dedicata alla Rete nazionale, classificando le ciclovie per tipologia e qualità. L'istituzione della Direzione generale per la mobilità ciclistica, ha luogo a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Gli articoli 6, 7 e 8 intervengono in materia di programmazione della mobilità ciclistica da parte degli enti territoriali. In particolare, l'articolo 6 prevede che le regioni predispongano e approvino con cadenza triennale, in coerenza con il Piano regionale dei trasporti e della logistica, il Piano regionale della mobilità ciclistica, per disciplinare l'intero sistema ciclabile regionale. Le regioni possono istituire un apposito ufficio della mobilità ciclistica. Il Piano regionale deve essere redatto sulla base dei Piani urbani della mobilità sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Il piano deve assumere e valorizzare come «dorsali delle reti» gli itinerari della rete nazionale e deve definire: la Rete ciclabile regionale; le ciclovie incluse nella Rete nazionale che

ricadono nel territorio regionale; gli itinerari nelle zone rurali finalizzati alla conoscenza e alla fruizione di sentieri di campagna e delle altre zone di interesse naturalistico; il sistema di interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto, pubblici e privati, lungo le infrastrutture di livello provinciale, regionale e nazionale; il sistema delle aree di sosta e i servizi per i ciclisti; gli indirizzi per la predisposizione delle reti ciclabili urbane ed extraurbane, delle aree di sosta delle biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza di pedoni e ciclisti, nonché gli interventi necessari a favorire l'uso della bicicletta nelle aree urbane e la relativa procedura di recepimento degli stessi; la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione degli spostamenti in bicicletta e del trasporto integrato tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico. Si dispone che le regioni e gli enti locali promuovano accordi con i gestori del trasporto pubblico regionale e locale e delle relative infrastrutture per consentire l'effettiva fruizione dei servizi di trasporto intermodali, anche attraverso l'inserimento di specifiche clausole all'interno dei contratti di servizio e di programma per rimuovere ostacoli e barriere infrastrutturali e organizzativi, favorire l'accessibilità in bicicletta di parcheggi, stazioni ferroviarie, scali fluviali e lacustri, porti e aeroporti e fornire adeguata segnalazione degli appositi percorsi e delle modalità di accesso ai mezzi di trasporto pubblico, anche riguardo alla possibilità di trasportare la bicicletta sugli altri mezzi di trasporto. Del Piano regionale della mobilità ciclistica fa parte integrante il Piano regionale di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati e sono altresì definiti le modalità di realizzazione e di gestione della rete regionale di percorribilità ciclistica e i relativi costi a valere sulle risorse di cui all'articolo 12. Il Piano regionale deve essere approvato con deliberazione della regione e inviato entro dieci giorni dall'approvazione al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; in sede di prima applicazione deve essere approvato entro dodici mesi dall'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica; il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente. L'istituzione nell'ambito delle regioni dell'ufficio per la mobilità ciclistica, ha luogo a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti.

L'articolo 7, comma 1 prevede che i comuni non facenti parte di città metropolitane e le città metropolitane predispongano e definiscano i Piani urbani della mobilità ciclistica o Biciplan, quali piani di settore dei Piani urbani della mobilità sostenibile, per definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta. Il contenuto dei Biciplan è il seguente: la rete degli itinerari ciclabili prioritari o ciclovie del territorio comunale; la rete secondaria dei percorsi ciclabili; la rete delle ciclovie verdi; gli interventi necessari; il raccordo tra le reti e gli interventi e le zone a priorità ciclabile, le isole ambientali, le zone 30, le zone pedonali, le zone a traffico residenziale e le zone a traffico limitato; gli interventi puntuali finalizzati a risolvere i principali nodi di interferenza con il traffico autoveicolare, i punti della rete stradale più pericolosi per pedoni e ciclisti e i punti di attraversamento di infrastrutture ferroviarie o autostradali; gli obiettivi annuali in termini di uso della bicicletta; le azioni per incentivare l'uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro; gli interventi per favorire l'integrazione della mobilità ciclistica con i servizi di trasporto pubblico urbano, regionale e nazionale; le azioni per la sicurezza dei ciclisti; le azioni per contrastare il furto delle biciclette; le azioni utili ad estendere gli spazi dedicati alla sosta delle biciclette prioritariamente in prossimità degli edifici scolastici e adibiti a pubbliche funzioni, nonché in prossimità dei principali nodi di interscambio modale, e a diffondere l'utilizzo di servizi di condivisione delle biciclette (bike-sharing); le tipologie

di servizi di trasporto merci o persone che possono essere effettuati con velocipedi e biciclette; le attività di promozione ed educazione alla mobilità sostenibile; il programma finanziario pluriennale di attuazione degli interventi definiti dal Piano stesso. I Piani sono pubblicati in formato open data sul sito internet istituzionale dei rispettivi enti. Tali strumenti di pianificazione costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti. Si prevede che l'istituzione nell'ambito dei comuni e delle città metropolitane dell'ufficio per la mobilità ciclistica abbia luogo a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti.

L'articolo 8, prevede una serie di disposizioni particolari per le città metropolitane e le province. In particolare si dispone che attraverso i rispettivi Uffici Mobilità ciclistica, tali enti si attivino per garantire un'idonea attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 anche attraverso: la stesura e l'aggiornamento del Sistema informativo territoriale (SIT) della rete ciclabile provinciale, classificando le ciclovie per tipologia e qualità; la progettazione e la manutenzione di opere e segnaletica della rete d'iniziativa provinciale; l'assistenza agli enti locali nella redazione degli strumenti della pianificazione ciclabile di settore all'interno del Piano urbanistico generale, del Piano urbanistico territoriale e del Piano urbanistico della mobilità sostenibile; l'assistenza agli enti locali e agli enti gestori di aree protette nella gestione della rete ciclistica; la promozione dell'uso della bicicletta presso i cittadini, anche favorendo lo sviluppo di servizi alla ciclabilità. Si prevede altresì la definizione, da parte delle città metropolitane e delle province, di interventi di pianificazione, pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ente, finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il Piano regionale della mobilità e con i Biciplan. Gli strumenti di pianificazione individuano la rete ciclabile e ciclopedonale nel territorio di

competenza, in attuazione e a integrazione della rete di livello regionale e in corrispondenza con le reti individuate nei Biciplan e costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti.

L'articolo 9 reca disposizioni particolari per i comuni, disponendo che prevedano, in prossimità di stazioni ferroviarie, di autostazioni e di stazioni metropolitane, e, ove presenti, di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati centri per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale annesso servizio di noleggio. A tale fine possono stipulare convenzioni con le aziende, cui può essere affidata la gestione delle velostazioni. La gestione può altresì essere affidata ad aziende di gestione del trasporto pubblico, a cooperative sociali e di servizi o ad associazioni, sempre secondo procedure di affidamento a evidenza pubblica a norma di legge. Si dispone che i comuni prevedano nei regolamenti edilizi misure per la realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche e che in sede di attuazione degli strumenti urbanistici stabiliscano i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale e che negli edifici di edilizia residenziale pubblica sia consentito il deposito di biciclette nei cortili o in apposite aree attrezzate. Si dispone che i comuni destinino all'attuazione delle misure a favore della mobilità ciclistica una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada.

L'articolo 10 disciplina le ciclovie di complemento. Attraverso l'introduzione di un nuovo comma 4-ter all'articolo 13 del Codice della strada, si dispone che le piste ciclabili debbano essere connesse alle ciclovie della Rete Bicalia qualora siano da essa intersecate o in prossimità; in alternativa devono sempre essere con-

nesse o ad una rete ciclabile locale o alla viabilità intersecata. Non possono essere assegnati finanziamenti per la realizzazione di nuove strade nel caso in cui il progetto dell'opera non risulti conforme a quanto previsto dal comma 4-*bis* e dal nuovo comma 4-*ter* dell'articolo 13 del codice della strada per la costruzione e gestione delle strade. L'articolo 11 modifica l'articolo 1, comma 2, del Codice della strada introducendo tra i principi generali cui si ispirano le norme del codice il riferimento alla mobilità sostenibile e tra le finalità la promozione dell'uso dei velocipedi. L'articolo 12 prevede la copertura finanziaria del provvedimento. Gli articoli 13 (Ricostituzione del Fondo per la mobilità sostenibile) e 14 (Sponsorizzazioni e donazioni) sono stati soppressi nel corso dell'esame in sede referente. L'articolo 15 prevede la presentazione, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione annuale al Parlamento sulla mobilità ciclistica da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, relativa allo stato di attuazione della presente legge e della legge n. 366 del 1998, da pubblicare anche sul sito web del ministero, con dati in un formato di tipo aperto. Tra i contenuti previsti della relazione merita richiamare: l'entità delle risorse finanziarie stanziata e spese a livello UE, nazionale, regionale e locale per gli interventi sulla mobilità ciclistica ed il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati; lo stato di attuazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica Bicitalia e il cronoprogramma degli interventi previsti dalla programmazione nazionale; i risultati ottenuti in termini di incremento della mobilità ciclistica nei centri urbani, di riduzione del traffico automobilistico, dell'inquinamento atmosferico e acustico, dell'incidentalità; lo stato di attuazione dell'integrazione modale tra bicicletta e altri mezzi di trasporto locale e regionale; la partecipazione a progetti e programmi UE ed un'analisi comparata con le iniziative assunte negli altri Paesi membri dell'Unione europea. A tale relazione si aggiunge quella che entro il 1°

aprile di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono presentare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui cittadini e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare l'efficacia degli interventi previsti dal Piano regionale della mobilità ciclistica nel rispettivo territorio.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il testo unificato appare riconducibile, nel suo complesso, alle materie grandi reti di trasporto e governo del territorio, di competenza concorrente tra Stato e Regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. L'articolo 5, concernente l'istituzione, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una Direzione generale per la mobilità ciclistica, rientra nell'ambito della materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, di competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione. Altre disposizioni, con specifico riferimento alla circolazione dei ciclisti, attengono alla sicurezza della circolazione stradale riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla materia ordine pubblico e sicurezza, ascritta alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione. L'articolo 3 disciplina l'approvazione del piano generale della mobilità ciclistica, da adottarsi con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il Piano incide infatti su ambiti di pertinenza regionale, riguardando, fra l'altro, lo sviluppo della mobilità ciclistica a livello regionale, nonché in ambito urbano e metropolitano, gli indirizzi per la definizione e l'attuazione dei progetti di competenza regionale per la rete ciclabile nazionale, le connessioni tra la rete ciclabile nazionale ed il trasporto pubblico locale, la ripartizione tra le regioni delle

risorse finanziarie destinate ad interventi a favore della Relazione annuale al Parlamento mobilità ciclistica. Si ricorda in proposito che la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 303 del 2003 e successive) ammette l'intervento statale, con atto regolamentare, in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale regionale, sulla base del principio della cosiddetta attrazione in sussidiarietà, a

condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le Regioni, che contemplino l'intesa.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. (Nuovo testo C. 3831 La Marca e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3831 La Marca e abb. recante Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo,

rilevato che l'istituzione di una giornata nazionale, pur non rientrando

espressamente in alcuna delle materie elencate dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, richiede necessariamente una disciplina di livello statale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 (C. 3916 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3916 Governo recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010»;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente de-

finite, che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz (C. 4102 Sereni).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4102 Sereni recante Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz,

evidenziato che la proposta di legge in esame apporta novelle al comma 1 all'articolo 2 (contributo straordinario) e al comma 2 all'articolo 3 (copertura finanziaria) della legge 20 dicembre 2012, n. 238, finalizzate all'erogazione di un contributo annuale alla Fondazione di partecipazione Umbria Jazz a decorrere dal 2017;

rilevato che la legge 3 febbraio 2017, n. 17 « Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Romaeuropa Festival », ha

novellato il medesimo articolo 2 della legge n. 238 del 2012, prevedendo, invece, per la copertura finanziaria del provvedimento un comma autonomo senza apportare modifiche all'articolo 3 della citata legge n. 238 del 2012;

rilevata l'opportunità che la Commissione di merito proceda al coordinamento tra il testo in esame e la legge 3 febbraio 2017, n. 17,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di procedere al coordinamento tra il testo in esame e la legge 3 febbraio 2017, n. 17.

ALLEGATO 4

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (Nuovo testo C. 4314 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4314 Governo e abb., recante Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri;

rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina recata dal disegno di legge può essere ricondotta alla materia dei « beni culturali »;

osservato, in particolare, che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente;

osservato che nella sentenza n. 9 del 2004 la Corte costituzionale ha chiarito che la tutela « è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale », mentre la valorizzazione « è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa »;

ricordato altresì che, successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e

del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, ad avviso della Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (articolo 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (articolo 1, comma 3);

richiamato, inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, che ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni;

richiamato altresì l'articolo 9 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione;

ricordato che, nelle materie in questione, la Corte costituzionale – nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue

articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni »;

preso atto poi che l'articolo 2 istituisce tre distinti Comitati nazionali, che – in base all'articolo 3, comma 6, primo periodo, e 7 – sono posti sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e hanno sede presso lo stesso Ministero;

rilevato che l'articolo 3, nel disciplinare la composizione dei Comitati nazionali, al comma 3, dispone che essi sono scelti tra: esponenti della cultura italiana e internazionale di comprovata competenza e conoscenza della figura da celebrare; rappresentanti di soggetti pubblici e privati che operano nel settore culturale e che, per finalità statutarie o per attività culturale effettivamente svolta, hanno maturato una speciale competenza e una diretta conoscenza della figura da celebrare, ovvero siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono;

richiamata, in proposito, l'esigenza di valutare l'opportunità di prevedere esplicitamente la partecipazione a ciascun Comitato di rappresentanti degli enti territoriali competenti, in virtù della competenza concorrente tra Stato e Regioni prevista per la promozione e organizzazione di attività culturali, così come previsto da altre leggi vertenti su analoga materia;

osservato poi che, sulla base del vigente articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), la dichiarazione di interesse culturale accerta la sussistenza dell'interesse richiesto dal vigente articolo 10, comma 3, ai fini della definizione di « bene culturale », sottoponendo così il bene privato alle disposizioni di tutela dettate dallo stesso Codice;

rilevato, al riguardo, che l'articolo 5-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, novellando l'articolo 10, comma 3, lettera d), del richiamato decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni

culturali e del paesaggio), dispone che la predetta dichiarazione di interesse culturale di cui al citato articolo 13 del citato Codice – relativa a cose immobili e mobili di cui al già richiamato articolo 10, comma 3, lettera d), a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose – può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni, o della regione, la dichiarazione di « monumento nazionale », qualora le cose indicate rivestano, altresì, un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale;

rilevato che, con specifico riguardo alla dichiarazione di monumento nazionale, attualmente il Codice non prevede una specifica procedura da porre in essere, limitandosi, all'articolo 54, a disporre che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale « gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente » e, all'articolo 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali;

preso atto del contenuto della circolare n. 13 del 5 giugno 2012 – indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici – con la quale è stata affrontata la questione relativa alla dichiarazione di monumento nazionale;

osservato che tale circolare ricorda come l'istituzione di monumenti nazionali risalga al complesso di norme della seconda metà del XIX secolo e come le prime leggi di tutela dei beni di interesse storico-artistico non abbiano fatto alcun riferimento ai beni qualificati come mo-

numenti nazionali, introducendo piuttosto la nuova nozione di « interesse storico-relazionale »;

evidenziato che tale circolare ha richiamato diversi pareri dell'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con i quali è stata rilevata l'incongruenza della nozione di monumento nazionale per l'accertamento della sussistenza del grado di interesse storico-artistico richiesto dalla legge per la operatività degli istituti della tutela, ponendosi in ogni caso il problema di stabilire il regime giuridico applicabile agli eventuali beni così dichiarati;

rilevato che, con il richiamato articolo 5-bis del nuovo testo all'esame si introdurrebbe, ora, nel Codice una procedura per la dichiarazione di monumento nazionale – da includere nella dichiarazione di interesse culturale con la quale un determinato bene è riconosciuto come bene culturale – non specificando, tuttavia, se e in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti giuri-

dici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla stessa dichiarazione di interesse culturale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere esplicitamente la partecipazione a ciascun Comitato di rappresentanti degli enti territoriali competenti, in virtù della competenza concorrente tra Stato e Regioni prevista per la promozione e organizzazione di attività culturali;

b) all'articolo 5-bis, si valuti l'esigenza di chiarire se e in quale misura dalla dichiarazione di monumento nazionale scaturiscano effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla dichiarazione di interesse culturale, prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

ALLEGATO 5

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (Nuovo testo C. 2305 De Caro e abb.-A).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2305-A De Caro e abb. recante Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica,

ricordato che il provvedimento è stato rinviato in Commissione a seguito di deliberazione dell'Assemblea del 19 ottobre 2016, in considerazione dell'assenza del parere della V Commissione, in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo,

valutato con favore che la Commissione di merito ha recepito le condizioni e le osservazioni poste da questo Comitato con il proprio parere del 14 settembre 2016,

rilevato che, in ordine al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la materia prevalente del provvedimento è riconducibile alla materia « grandi reti di trasporto e di navigazione » rientrante nella competenza con-

corrente, in base all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, mentre l'articolo 5, concernente l'istituzione, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di una Direzione generale per la mobilità ciclistica, rientra nella materia di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione, « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », di competenza esclusiva dello Stato;

osservato poi che altre disposizioni, con specifico riferimento alla circolazione dei ciclisti, attengono poi alla sicurezza della circolazione stradale, riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), all'articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione, « ordine pubblico e sicurezza », di competenza esclusiva dello Stato, e che sono presenti alcune disposizioni attinenti alla materia « governo del territorio », di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	132
DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	132
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	138

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011. C. 4224 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	136
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. – Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 9.05.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che, a far data dal 27 marzo 2017, l'onorevole Carmelo LO MONTE ha cessato di far parte della Commissione.

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, illustra il provvedimento in titolo sottolineando che la Commissione è chiamata ad esprimere con sollecitudine il parere alle Commissioni riunite I e II sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, presentato al Senato dal presidente Gentiloni e dai Ministri Minniti, Orlando, Alfano e Padoan, recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, approvato, con modificazioni, dall'altro ramo del Parlamento il 29 marzo scorso. Ricorda che il provvedimento sarà esaminato dall'Aula della Camera a partire dal prossimo lunedì 10 aprile, tenuto conto che il decreto-legge è in scadenza il 18 aprile prossimo.

Osserva che, come recita la relazione che accompagna il provvedimento, il decreto-legge « si è reso necessario ed ur-

gente per apprestare misure adeguate a definire sempre più celermente i procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché i relativi ricorsi giurisdizionali in considerazione dell'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale e delle impugnazioni giurisprudenziali, aumento collegato alle crisi internazionali in atto ».

Per perseguire questo obiettivo il decreto-legge istituisce, innanzitutto, un giudice specializzato, nel rispetto delle norme previste dalle convenzioni internazionali a tutela dei diritti umani dei richiedenti. Da tempo, infatti, l'EASO l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e l'UNHCR avevano evidenziato per l'Italia la criticità derivante dall'assenza di un organo di impugnazione specializzato.

Quanto all'incremento delle domande di protezione internazionale, segnala che se nel 2013 esse sono state 26.620, al 31 dicembre 2016 sono diventate 123.600. Rispetto al 2015 nel 2016 le domande sono aumentate del 47,20 per cento mentre le decisioni sono aumentate del 28,10 per cento. L'esponenziale aumento delle domande di asilo dirette alle Commissioni territoriali si è tradotto, evidentemente, in un altrettanto esponenziale incremento del numero delle impugnazioni in sede giurisdizionale delle decisioni amministrative.

Ritiene opportuno ricordare che i sistemi di impugnazione previsti nei diversi Stati membri si articolano su un numero variabile di gradi di giudizio; un gran numero di sistemi di impugnazione riserva l'esame in fatto e in diritto esclusivamente al primo grado. Sul piano comparato ritiene utile ricordare che nell'Unione europea in nove Stati membri ci sono organi specializzati di impugnazione di primo grado (Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Grecia, Francia, Malta, Polonia, Irlanda, Regno Unito).

Sottolinea che l'afflusso eccezionale di migranti impone di velocizzare, da un lato, i tempi di identificazione delle persone e, dall'altro, di ridurre i tempi di definizione delle procedure, tanto amministrative

quanto giurisdizionali, volte ad accertare lo *status* di persona internazionalmente protetta per chi ne presenta domanda.

A tal fine, le disposizioni del decreto sono anche rivolte a potenziare la capacità e l'efficienza del sistema, con l'obiettivo di comprimere i tempi per la definizione della posizione giuridica dei cittadini stranieri e di avviare rapidamente i migranti in arrivo verso le forme di accoglienza previste ovvero verso le misure idonee ad assicurarne il rimpatrio.

Sottolinea che accanto all'obiettivo di accertare più rapidamente il diritto alla protezione internazionale, il provvedimento si propone, infine, di intensificare gli strumenti idonei ad assicurare l'effettività dei provvedimenti di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini stranieri in condizione di soggiorno irregolare, in particolare attraverso il potenziamento della rete dei centri di identificazione ed espulsione e nuove risorse finanziarie per l'esecuzione dei rimpatri.

Per realizzare questi obiettivi il Capo I reca le norme occorrenti all'istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione e asilo, nonché alla semplificazione del ricorso giurisdizionale avverso le decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Il numero delle sezioni specializzate è fissato in quattordici sull'intero territorio nazionale sulla base dei dati relativi al numero delle domande di protezione internazionale esaminate, negli anni 2015 e 2016, da ciascuna commissione territoriale o sezione distaccata (Roma, Catanzaro, Bari, Catania, Palermo, Venezia, Firenze, Milano, Napoli, Bologna, Torino, Cagliari, Brescia e Lecce).

Tra le norme previsto in tale Capo, segnala l'articolo 2 secondo cui i giudici delle sezioni specializzate sono scelti tra magistrati dotati di specifiche competenze, muovendo dalla premessa secondo cui l'esame di queste tipologie di controversie richiede una specifica formazione. La Scuola superiore della magistratura viene pertanto investita del compito di organiz-

zare, in collaborazione con l'EASO e con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, corsi di formazione destinati ai magistrati che intendono acquisire una specifica formazione in materia.

Nella medesima prospettiva si prevede che ai fini dell'assegnazione del personale di magistratura alle sezioni specializzate si riconosca preferenza ai magistrati in possesso, oltre che della padronanza della lingua inglese, di una specifica competenza per essere stati addetti, per almeno due anni, alla trattazione delle controversie attratte nella competenza delle nuove sezioni ovvero per aver partecipato ai corsi di formazione. È previsto che specifiche sessioni delle iniziative formative debbano essere dedicate alle tecniche di svolgimento del colloquio e, in particolare, del metodo originariamente elaborato dalla polizia norvegese per interrogare i minori e ritenuto dall'EASO il metodo più valido al livello europeo per intervistare i richiedenti asilo (tale metodo, denominato DCM, è quello attualmente impiegato per la condizione delle interviste in Francia, Germania, Belgio, Olanda, Svezia, Norvegia, Finlandia, Grecia e Italia).

Passando al Capo II, esso reca misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri, nonché per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Inoltre, reca misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova.

In questo contesto ritiene significativo segnalare, nel quadro delle misure di tutela degli stranieri coinvolti, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 che novella l'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, prevedendo un obbligo espresso di videoregistrazione del colloquio personale del richiedente innanzi alla Commissione territoriale. Sono dettate le modalità di trascrizione del colloquio con l'ausilio

di sistemi automatici di riconoscimento vocale, nonché di conservazione del file contenente la videoregistrazione.

All'articolo 7 si riscrive, invece, la disciplina delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale. Rimeditando la scelta compiuta dal legislatore del 2011 con l'articolo 19 del decreto legislativo n. 150, si prevede che tali controversie siano regolate dal rito camerale, a contraddittorio scritto e a udienza eventuale, anziché dal rito sommario di cognizione. È da sottolineare che anche la Corte europea per i diritti umani ha considerato il rito processuale camerale conforme, oltre che ai nostri principi costituzionali, al modello internazionale di giusto processo, di cui agli articoli 5 e 6 della CEDU, nonché all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si prevede inoltre che le nuove sezioni specializzate siano competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia, pacificamente compresa, per diritto vivente, nella giurisdizione ordinaria. È, inoltre, aggiunto un articolo al decreto legislativo n. 150 del 2011 con cui si prevede che le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia sono regolate dal rito sommario di cognizione, in tal modo risolvendo un contrasto interpretativo presente nella giurisprudenza di merito relativamente al rito processuale applicabile a tali controversie.

All'articolo 8 si novella il decreto legislativo n. 142 del 2015 per prevedere che il richiedente protezione internazionale sia iscritto nell'anagrafe della popolazione residente.

L'articolo 9, comma 1, lettera a), modifica il Testo unico in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con disposizioni riguardanti il regime di annotazione dello status di protezione internazionale sui permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il regime di allontanamento dei lungo soggiornanti, e dei loro familiari, quando costoro abbiano ottenuto la protezione internazionale in uno Stato membro diverso dall'Italia. Per-

tanto, con le nuove disposizioni si prevede l'obbligo per le istituzioni italiane di attivarsi quando ad un cittadino di Paese terzo, titolare di un permesso UE di lungo soggiorno rilasciato dall'Italia, sia stata concessa (per la prima volta o anche a seguito di trasferimento) la protezione internazionale da un altro Stato membro, e questo secondo Stato membro, nelle more del rilascio di un proprio permesso UE di lungo soggiorno, abbia richiesto alle istituzioni italiane di aggiornare il permesso italiano riportando nel campo « annotazioni » la dicitura « protezione internazionale rilasciata da [nome del secondo Stato membro] il [data del rilascio] ». In tal caso, le istituzioni italiane sono tenute ad aggiornare il documento italiano entro tre mesi dalla richiesta del secondo Stato membro. La disposizione è altresì volta a superare la contestazione della Commissione europea relativa al mancato recepimento della direttiva 2011/51/UE. La disposizione, che introduce all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998 il comma 11-*bis*, disciplina l'allontanamento dello straniero il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale e dei suoi familiari. Detto allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il divieto di espulsione e di respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione. Se, invece, è l'Italia a concedere per la prima volta, oppure ad assumere secondo le regole del trasferimento, la protezione internazionale di un cittadino di Paese terzo titolare di un permesso UE di lungo soggiorno rilasciato da un secondo Stato membro, è obbligo delle istituzioni italiane richiedere al secondo Stato membro di annotare su quel permesso di lungo soggiorno la pro-

tezione internazionale dell'Italia; il secondo Stato membro dovrà aggiornare il proprio documento entro tre mesi dalla richiesta italiana.

Nell'ambito del Capo III, evidenzia anche l'articolo 14 del decreto-legge che, a seguito di interventi emendativi apportati in sede referente durante l'*iter* al Senato, prevede l'incremento di venti unità – nel testo iniziale erano 10 – del contingente di personale locale a contratto impiegato, di cui all'articolo 152 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, presso le sedi diplomatiche e consolari nel continente africano, per le necessità di potenziamento della rete in connessione con l'emergenza migratoria in atto, provvedendo anche alla relativa copertura finanziaria. Si tratta di un aumento di personale disposto per fare fronte ad accresciute esigenze derivanti dal potenziamento della presenza diplomatica e consolare in Africa e anche per liberare risorse su altri quadranti di crisi.

Inoltre, il nuovo comma 1-*bis*, prevede che, al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, sia autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018 per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il Capo III del provvedimento reca disposizioni intese a garantire le operazioni di identificazione dei cittadini stranieri, con particolare riguardo alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, nonché l'effettività dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini stranieri che non hanno diritto a soggiornarvi.

Tra gli articoli inseriti in questa parte del provvedimento, l'articolo 16 reca una novella al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, tesa ad assicurare una celere definizione dei ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale e di quelli per motivi di prevenzione del terrorismo. Atteso il

particolare carattere di urgenza del provvedimento, che mira a salvaguardare gli interessi dello Stato alla sicurezza pubblica e la necessità che la posizione dello straniero venga definita nel più breve tempo, occorre infatti assicurare una corsia « preferenziale » ai procedimenti giurisdizionali attinenti a tali provvedimenti. La nuova disposizione introduce una nuova lettera *m-sexies*) all'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, prevedendo una nuova ipotesi di rito abbreviato che, nel rispetto del diritto di difesa dell'interessato, permetta di contemperare le esigenze di prevenzione a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica.

A tal proposito ricorda che il numero di espulsioni annue adottate per motivi di sicurezza nazionale, attesa la particolarità della fattispecie, è molto esiguo. In particolare nel corso del 2015 sono state disposte 40 espulsioni, 34 nel 2016 e 2 nel 2017.

L'articolo 17 fornisce una cornice normativa alle misure organizzative che l'Italia si è impegnata ad adottare, nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio, anche in conseguenza dell'individuazione, da parte dell'Unione europea, di misure concrete di solidarietà nei confronti degli Stati membri in prima linea, come l'Italia, nel fronteggiare la crisi venutasi a creare nel Mediterraneo, in conseguenza degli afflussi eccezionali di migranti, attraverso la ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale tra tutti gli Stati membri, nonché con l'invio di squadre dell'EASO, di *Frontex* ed altre agenzie competenti, nei Paesi sottoposti ad una maggiore pressione, con il fine di fornire un supporto operativo nelle procedure di identificazione e di rilevamento delle impronte digitali.

Segnala anche il nuovo articolo 19-*bis* che prevede che le disposizioni del decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati e ciò in ragione del fatto che disposizioni specifiche e di particolare tutela nei confronti di tali minori sono

dettate nel provvedimento di recente licenziato dalla Camera, oltre che dal decreto legislativo n. 142 del 2015.

Segnala, altresì, il nuovo articolo 21-*bis*, relativo al differimento della sospensione fino al 15 dicembre 2017 di adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa in considerazione del permanere nell'isola dello stato di crisi, dichiarato nel 2011, in ragione dei flussi migratori e dei connessi adempimenti in materia di protezione umanitaria.

Alla luce di quanto fin qui esposto, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Viceministro Mario GIRO si associa alla rappresentazione del provvedimento fornita dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 9.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.

C. 4224 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Edmondo CIRIELLI (FdI-AN), *relatore*, illustra l'Accordo in titolo segnalando che esso mira alla realizzazione, in conformità con rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti, di uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione bilaterale di polizia ai fini di una più efficace azione di contrasto al crimine transfrontaliero, in particolare quello connesso all'immigrazione illegale, alla tratta di esseri umani e al traffico illegale di sostanze stupefacenti.

L'Accordo è stato definito in esito ad una fase negoziale avviatasi formalmente nel 2005 ma preceduta da contatti per lo sviluppo di iniziative congiunte di controllo delle frontiere risalenti al 2001.

Evidenzia che nella relazione illustrativa si precisa che il testo dell'Accordo è stato redatto sulla base di un modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che è l'Autorità competente responsabile dell'attuazione dell'intesa per la parte italiana, mentre per la Croazia è il Ministero dell'interno – Direzione generale della polizia con le proprie unità organizzative interne e le unità locali di polizia.

Dopo aver specificato gli ambiti di competenza per territorio, l'Accordo definisce le modalità della cooperazione transfrontaliera, prevedendo scambio di informazioni, collegamenti per le comunicazioni e telecomunicazioni, armonizzazione delle attività operative, istruzione e formazione professionale. L'articolato disciplina lo scambio di funzionari di polizia, gruppi di lavoro congiunti, l'invio di ufficiali di collegamento e il coordinamento di

attività operative. Un capitolo specifico è dedicato alla protezione ed alla riservatezza dei dati personali. Segnala, inoltre, che negli ultimi tempi il nostro Paese è stato colpito da numerosi episodi di rapina commessi da criminali stranieri provenienti dall'Est.

Ricorda, infine, che il nostro Paese è stato un punto di riferimento strategico per Zagabria nel suo cammino verso l'integrazione europea, parimenti a quanto accaduto per l'ingresso croato nella NATO, vivamente sostenuto dall'Italia. Le relazioni bilaterali sono particolarmente intense in ogni settore, a partire da quello economico, essendo l'Italia il primo partner commerciale della Croazia.

Confida pertanto in una rapida approvazione del provvedimento dal momento che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario, né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, a partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata e i relativi protocolli.

Il Viceministro Mario GIRO si associa all'illustrazione svolta dal relatore.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

ALLEGATO

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (C. 4394 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 4394 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, approvato dal Senato;

apprezzate le finalità complessive del provvedimento, necessario ed urgente al fine di introdurre misure adeguate a definire sempre più celermente i procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché i relativi ricorsi giurisdizionali in considerazione dell'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale e delle impugnazioni giurisprudenziali, collegato alle crisi internazionali in atto;

valutata positivamente la istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione e asilo, conformemente agli auspici espressi in tal senso nei confronti dell'Italia dall'Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo (EASO) e dall'UNHCR, nonché la semplificazione del ricorso giurisdizionale avverso le decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;

considerato il contributo del provvedimento, da un lato, per la riduzione dei tempi di identificazione delle persone e, dall'altro, di definizione delle procedure,

volte ad accertare lo *status* di persona internazionalmente protetta;

valutata, altresì, la necessità che l'ordinamento contempra anche strumenti idonei ad assicurare l'effettività dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini stranieri in condizione di soggiorno irregolare, per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale o per motivi di prevenzione del terrorismo, anche prevedendo una nuova ipotesi di rito abbreviato che, nel rispetto del diritto di difesa dell'interessato, permetta di contemperare le esigenze di prevenzione a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica;

sottolineato, a tal proposito, l'assai contenuto numero di espulsioni annue adottate per motivi di sicurezza nazionale, attesa la particolarità della fattispecie;

preso atto delle nuove norme in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale, con particolare riferimento al regime di annotazione dello *status* di protezione internazionale sui permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e al regime di allontanamento dei lungo soggiornanti, e dei loro familiari, fermo restando il divieto di espulsione e di respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione;

apprezzato, nell'ambito del Capo III, l'articolo 14 del provvedimento ai fini dell'incremento di venti unità del contingente di personale locale a contratto impiegato presso le sedi diplomatiche e con-

solari nel continente africano per le necessità di potenziamento della rete in connessione con l'emergenza migratoria in atto, anche al fine di liberare risorse su altri quadranti di crisi;

apprezzata, altresì, la nuova disposizione, di cui al comma 1-*bis* del medesimo articolo 14, secondo cui, al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, è incrementata la spesa per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri;

apprezzata la cornice normativa, di cui al Capo III del provvedimento, alle misure organizzative che l'Italia si è impegnata ad adottare, nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio, anche in conseguenza dell'individuazione, da parte dell'Unione europea, di misure concrete di solidarietà nei confronti degli Stati membri in prima linea, come l'Italia, nel fronteggiare la crisi venutasi a creare nel Mediterraneo, in conseguenza degli afflussi eccezionali di migranti, attraverso la ricollocazione dei richiedenti protezione

internazionale tra tutti gli Stati membri, nonché con l'invio di squadre dell'EASO, di *Frontex* e di altre agenzie competenti, nei Paesi sottoposti ad una maggiore pressione, con il fine di fornire un supporto operativo nelle procedure di identificazione e di rilevamento delle impronte digitali;

sottolineata la particolare condizione dei minori stranieri non accompagnati, non soggetti alle norme di cui al provvedimento in titolo;

apprezzata, infine, la norma di cui al nuovo articolo 21-*bis* che, nel sospendere gli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa, riconosce a Lampedusa la difficile condizione di avamposto necessario nella gestione dei flussi migratori provenienti via mare e dei connessi adempimenti in materia di protezione umanitaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	140
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	147
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	141
DL n. 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	141
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	141
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvato dalla 6 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	143
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	144
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	152
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane. Atto n. 398 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	144
SEDE CONSULTIVA:	
DL n. 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	145
AVVERTENZA	146

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 marzo 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*).

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

C. 3558-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo, da ultimo, nella seduta del 29 marzo scorso, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza alla Commissione di merito, e che nella seduta del 14 marzo scorso la stessa Commissione bilancio aveva deliberato di richiedere una relazione tecnica sul testo del provvedimento. Avverte quindi che la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento nella seduta del 30 marzo scorso e che pertanto la Commissione bilancio è oggi chiamata a pronunciarsi sul testo del provvedimento per l'esame in Assemblea.

Il Viceministro Enrico MORANDO comunica che la relazione tecnica richiesta non è ancora stata predisposta.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL n. 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiede un ulteriore breve rinvio del prosieguo dell'esame del provvedimento, in attesa della predisposizione della relazione tecnica aggiornata sul testo approvato dal Senato.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

C. 3916 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni

fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, osserva che, in relazione ai costi di missione, la relazione tecnica non considera gli oneri per « diaria giornaliera » che risultano invece considerati (in misura pari a 219 euro giorno/persona) nella relazione tecnica riferita alla ratifica del Protocollo di Cartagena (AC 4196, presentato il 23 luglio 2003, XIV legislatura). Sul punto reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Ritiene che ulteriori chiarimenti andrebbero acquisiti in merito alle stime indicate in riferimento all'articolo 5 (100.000 euro annui) e al contributo al Segretariato (120.000 euro annui) rispetto alle quali la relazione tecnica non fornisce elementi e dati diretti a suffragare tale ipotesi di stima, pur prendendo atto che – per il contributo – la relazione tecnica esplicita il metodo seguito. In relazione al medesimo contributo, dovuto al Segretariato ai sensi del protocollo aggiuntivo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la prudenzialità di configurare quale limite di spesa un onere obbligatorio ai sensi di un trattato internazionale e oggetto di stima in base alla relazione tecnica.

Evidenzia ancora l'opportunità di chiarire se possano configurarsi oneri in relazione alle ipotesi previste dagli articoli da 5 a 7, di limitazione o esenzione per i costi dovuti dall'operatore in relazione al danno verificatosi.

In merito ai profili di copertura finanziari, segnala che l'articolo 3, comma 1, stabilisce che all'onere derivante dalle spese di missione di cui agli articoli 13 e 14 del protocollo in oggetto, valutati in 30.520 euro annui a decorrere dal 2016, e dalle rimanenti spese, pari a 220.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità.

Ciò posto, in considerazione del passaggio al nuovo anno finanziario e del fatto che il provvedimento è in prima

lettura alla Camera, considerata la natura degli oneri oggetto di copertura, ritiene opportuno aggiornare al 2017 la decorrenza degli oneri medesimi e la relativa copertura finanziaria, ancorché il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Su tale aspetto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Da un punto di vista meramente formale, reputa inoltre necessario precisare, all'articolo 3, comma 1, l'anno a decorrere dal quale si produce l'onere relativo alle spese diverse da quelle di missione.

Osserva, infine, che l'articolo 3, comma 2, reca un'apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al precedente comma 1 al programma « Valutazioni ed autorizzazioni ambientali » e, comunque, alla missione « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In proposito, in linea con i pareri deliberati in tal senso dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016 di riforma del bilancio dello Stato, reputa opportuno adeguare l'attuale formulazione del testo alla nuova disciplina per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa disposta dall'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009. A tal fine, ritiene che si potrebbero pertanto sopprimere, all'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, i commi 2 e 3, giacché, come già evidenziato nei predetti pareri, anche in assenza di un esplicito richiamo normativo nel testo del provvedimento, la disciplina di cui ai citati commi da 12 a 12-*quater* è da ritenersi automaticamente applicabile, in caso di sfioramento degli oneri, in relazione ad ogni legge recante previsioni di spesa.

Il Viceministro Enrico MORANDO, premettendo di condividere la necessità di aggiornare al 2017 la decorrenza degli oneri del provvedimento e la relativa co-

pertura finanziaria nonché di adeguare l'attuale formulazione del testo alla nuova disciplina per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa disposta dall'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, si riserva di fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 4096, approvato dalla 6^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, già approvata dal Senato, reca misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili finanziari, rileva, quanto agli articoli da 1 a 7, concernenti il divieto di finanziamento delle imprese produttrici di mine, che, nel quadro di un generale divieto di finanziamento delle società produttrici di mine, il provvedimento in esame affida i relativi compiti di controllo alla Banca d'Italia, all'IVASS, alla Covip e agli eventuali altri soggetti cui sia attribuita, in forza della normativa vigente, la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati e conferisce i relativi poteri di verifica e di ispezione alla Banca d'Italia. In proposito, evidenzia che gli enti nominativamente individuati non rientrano nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche. Non formula pertanto

osservazioni per i profili di copertura, ferma restando l'opportunità di una conferma che dal provvedimento non possano comunque derivare, neanche in via indiretta, effetti per la finanza pubblica.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4096, approvato dalla VI Commissione permanente del Senato, recante Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.

Nuovo testo C. 2950.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che i chiarimenti forniti dal Governo nella se-

duta di ieri hanno evidenziato numerose criticità di carattere finanziario presenti nel testo del provvedimento. Propone quindi che la presidenza invii al presidente della Commissione di merito una lettera volta a segnalare i profili problematici di carattere finanziario presenti nel testo del provvedimento, al fine di verificare la possibilità di risolvere tali profili nel prosieguo dell'esame in sede referente tramite opportune modifiche al provvedimento medesimo.

La Commissione concorda con la proposta da ultimo formulata dal presidente.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che, come stabilito, la presidenza procederà all'invio al presidente della Commissione di merito di una lettera nei termini in precedenza illustrati.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Atto n. 393.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo ha depositato agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, riservandosi di presentare nella seduta successiva una apposita nota in corso di predisposizione da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*).

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, si riserva di predisporre una proposta di parere alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane.

Atto n. 398.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 21.20

DL n. 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

C. 4373.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto, contenuti nel fascicolo n. 1.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 4 aprile scorso, esprimendo in quella sede un parere favorevole all'indirizzo della Commissione competente per materia. Ricorda altresì che, in data 5 aprile 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, senza apportare ad esso alcuna modificazione. Fa pertanto presente che, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, rimane fermo il parere favorevole deliberato dalla Commissione bilancio nella citata seduta del 4 aprile scorso. Comunica inoltre che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'articolo aggiuntivo Lupi 1.011, volto a modificare la disciplina relativa all'istituto

del lavoro intermittente, ampliandone il campo di applicazione attraverso una novella dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2015, in base alla quale le disposizioni relative al ricorso al lavoro intermittente non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Osserva che la citata proposta emendativa mantiene peraltro ferma la previsione secondo cui, in caso di superamento, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Lupi 1.011, giacché l'estensione dell'istituto del lavoro intermittente ai rapporti di lavoro della pubblica amministrazione potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a causa della potenziale trasformazione di tali rapporti di lavoro in rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Esprime invece nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, contenute nel fascicolo n. 1.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo 1.011 e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, contenute nel fascicolo n. 1.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 21.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Atto n. 391.*

*Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico.
Atto n. 392.*

RISOLUZIONI

7-01212 Alberto Giorgetti ed altri: Sui bilanci di previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici.

ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni
in materia di aree protette. C. 4144-A, approvata in un testo unificato
dal Senato.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

13983 
*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAZIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DI FINANZA
UFFICIO VII

Roma, 27 MAR. 2017

Prot. n. 44501/2017

Rif. Prot. Entrata n. 42419/2017

Allegati:

Riferimento nota:

All' Ufficio Legislativo Economia
SEDEe, p.c.: all'Ufficio del Coordinamento
Legislativo
SEDEAll'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: AC 4144 "Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in
materia di aree protette". Testo Commissione

È pervenuto, per il parere di competenza, l'Atto Camera 4144, come risultante al
termine dell'esame degli emendamenti in sede referente.

In merito, preliminarmente, si osserva che le modifiche apportate al testo presentano in
più parti aspetti rilevanti sotto il profilo finanziario che rendono, pertanto, necessario acquisire una
relazione tecnica, conforme alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, recante la quantificazione degli oneri e la pertinente copertura finanziaria, o, comunque, in caso
di asserita neutralità finanziaria, comprovante la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni
medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di
finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle
relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche
attraverso la loro riprogrammazione. Si rappresenta, altresì, che la richiesta relazione tecnica dovrà
essere riferita all'intero complesso normativo in argomento e dovrà esplicitare, tra l'altro, le attività
già svolte dalle Amministrazioni interessate mediante utilizzo di risorse iscritte in bilancio a
legislazione vigente e le nuove attività introdotte dal provvedimento in esame, le quali, ai sensi della
citata legge n. 196 del 2009, necessitano di adeguata quantificazione e idonea copertura finanziaria.

PM

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si rappresenta quanto appresso indicato.

- **Articolo 1, lettera a), capoverso 5-quater:** al fine di scongiurare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è necessario che nell'articolato venga specificato che l'ente gestore provveda alle attività previste, comprensive dell'avvalimento del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e del concorso delle altre componenti dell' SNPA, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

- **Articolo 1-bis:** la proposta sostituisce l'articolo 4 della legge n. 394/1991 con un nuovo articolo 4 rubricato "*Piano nazionale triennale per le aree naturali protette*". Con riferimento ai commi 6 e 7, nel rappresentare che in carenza di relazione tecnica non è possibile valutare la congruità dell'onere recato dalla proposta emendativa, limitatamente alla copertura finanziaria degli oneri stabiliti in 10 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento del medesimo Ministero, si fa presente che lo stesso non reca una specifica finalizzazione per fronteggiare gli oneri recati dall'iniziativa. Pertanto, andrebbe corrispondentemente ridotta la finalizzazione concernente "*Interventi diversi*" che è destinata ad interventi di competenza del medesimo Ministero. Al riguardo, si esprime parere contrario.

- **Articolo 2-bis:** vengono introdotte agevolazioni fiscali nelle aree protette. In merito si esprime parere contrario, tenuto conto che le previste misure di incentivazione fiscale di cui al comma 1, ove effettivamente disposte, dovrebbero trovare idonea copertura, allo stato non prevista, e in assenza della quale non potrebbe farsi luogo all'adozione del decreto di cui al comma 2 della disposizione; la norma non appare, pertanto, conforme al disposto dell'art. 17 della vigente legge di contabilità e finanza pubblica e non può trovare ulteriore corso. Inoltre, sussistono fondati dubbi, alla luce del principio di riserva di legge in materia fiscale, circa la legittimità di misure fiscali che – come nel caso di specie – sarebbero interamente disciplinate, quanto agli stessi presupposti essenziali (es. criteri di concessione, soggetti beneficiari), da un successivo provvedimento amministrativo, in assenza di criteri predeterminati in sede di normativa primaria.

- **Articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 2:** la proposta in esame, nel modificare l'articolo 9 della legge n. 394/1991, prevede la figura del Revisore unico dei conti in luogo del Collegio dei revisori dei conti. In merito, si è dell'avviso che tale disposizione possa essere critica rispetto alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui agli articoli 14 e 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che con la composizione monocratica dell'organo di controllo potrebbero non essere adeguatamente assicurate. Infatti, stante la rilevanza delle funzioni pubbliche svolte e il volume di risorse gestito dagli Enti parco, pare opportuno mantenere l'attuale composizione collegiale dell'organo di revisione contabile, anche in

considerazione della complessità dei compiti ad esso affidati dalla normativa di settore (cfr. articolo 20 della legge 30 giugno 2011, n. 123).

- **Articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 7:** la disposizione introduce, per i Presidenti e i membri del Consiglio direttivo degli Enti parco, nonché per i Presidenti delle Aree marine protette, una deroga al divieto posto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 che vieta di conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche di governo ai soggetti in quiescenza.

Al riguardo, si segnala che tale previsione potrebbe avere effetti emulativi da parte di altre amministrazioni ed è suscettibile di vanificare l'intento della norma volto ad agevolare il ricambio nelle pubbliche amministrazioni e ad evitare, altresì, che le medesime possano eludere di fatto lo stesso istituto della quiescenza. Sul punto, pare opportuno acquisire anche il competente parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Infine, la norma non pare scevra da possibili riflessi finanziari, atteso che la proposta di deroga farebbe venir meno pure la vigente previsione che consente alle amministrazioni pubbliche di attribuire i predetti incarichi esclusivamente a titolo gratuito, con possibili effetti sui bilanci degli Enti interessati.

- **Articolo 4, comma 1, lettera d), capoverso 11:** la proposta della Commissione novella il comma 11, dell'articolo 9, della legge in discorso, modificando la procedura di nomina del direttore del parco attribuendola direttamente al Presidente. Viene, pertanto, modificata la precedente previsione, secondo cui, invece, il direttore veniva nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente e scelto tra una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività del parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli.

Al riguardo, si rinvia alle valutazioni di detto Dicastero, nella sua veste di amministrazione vigilante, circa gli aspetti relativi al possibile venir meno del buon andamento e imparzialità garantite dalla previgente procedura di nomina. Occorre, inoltre, che nella relazione tecnica sia dimostrato che agli oneri, peraltro non quantificati, derivanti dall'istituzione della commissione tecnica, l'ente parco possa provvedere con le risorse disponibili in bilancio.

- **Articolo 4, comma 1, lettera g), capoverso 14:** viene prevista la mobilità volontaria del personale tra i vari enti parco anche attraverso l'attivazione di procedure periodiche di immissione in ruolo. Al riguardo, premesso che l'istituto della mobilità è già disciplinato dalla normativa vigente, la proposta appare ultronea. Si rinvia, comunque, alle definitive valutazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica.

- **Articolo 4, comma 1, lettera g), capoverso 14-bis:** occorre acquisire assicurazioni che l'avvalimento dell'ISPRA avvenga nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente con inserimento di clausola di salvaguardia la cui sostenibilità venga dimostrata in apposita relazione tecnica.

- **Articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso 8-bis):** la norma è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto, appare necessario che nell'articolato sia specificato che gli enti territoriali coinvolti provvedano alle suddette attività nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Al riguardo, si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie.

- **Articolo 8, comma 1, capoversi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies:** in merito ai citati commi, come riformulati da ultimo nel testo in esame, si richiede che la relazione tecnica asseveri la natura ulteriore ed aggiuntiva dei contributi a tantum istituiti dalle norme citate, rispetto ai canoni e contributi già previsti a legislazione vigente cui la predetta contribuzione è parametrata. Inoltre, con riguardo al capoverso 1-octies, è necessario che la relazione tecnica asseveri eventuali oneri derivanti dalla disposizione e quali siano i soggetti tenuti a farvi fronte, al fine della verifica dell'eventuale onerosità della disposizione per il bilancio dello Stato.

- **Articolo 9-bis:** propone l'introduzione dell'articolo 16-bis alla legge n. 394/1991. Al riguardo, si segnala come critico il comma 1 che sottrae gli enti di gestione dei parchi nazionali e delle aree marine protette a taluni limiti di spesa stabiliti dalla norme di contenimento attualmente vigenti. In merito si rappresenta che, sebbene il successivo comma 4 confermi il versamento al bilancio dello Stato dei risparmi realizzati, la proposta comporta una dequalificazione della spesa in contrasto con gli orientamenti legislativi in tema di efficientamento della spesa pubblica.

Inoltre, desta perplessità il successivo comma 3 che prevede modalità e tempi di deliberazione e di approvazione dei documenti di bilancio previsionali che non paiono coerenti con la disciplina di carattere generale dettata dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili, comune a tutte le amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco ISTAT, diverse dalle regioni, dagli enti locali, dai loro enti ed organismi strumentali, nonché dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, per ragioni di uniformità e di coerenza con il descritto quadro normativo generale, pare inopportuno prevedere un regime differenziato per i soli enti destinatari delle norme qui esaminate.

- **Articolo 12, commi 5 e 6:** si rappresenta, preliminarmente, che in carenza di relazione tecnica non è possibile valutare la congruità dell'onere recato dalla proposta emendativa. Per quanto attiene alla copertura finanziaria degli oneri, stabilita in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento del medesimo Ministero, si fa presente che lo stesso

non reca una specifica finalizzazione per fronteggiare gli oneri recati dall'iniziativa. Pertanto, andrebbe corrispondentemente ridotta la finalizzazione concernente "Interventi diversi" che è destinata ad interventi di competenza del medesimo Ministero. Per quanto sopra, si esprime parere contrario.

.. **Articolo 17:** la norma modifica il quadro edittale delle sanzioni, anche di natura penale, per le violazioni ivi previste. Si rinvia a valutazioni politiche.

.. **Articolo 19-bis:** in carenza di relazione tecnica non è possibile valutare la congruità dell'onere recato dalla proposta emendativa.

.. **Articolo 25-bis:** in carenza di relazione tecnica la proposta non può avere ulteriore corso, in quanto non è possibile valutare se le attività enunciate dalla proposta emendativa, nonché il funzionamento dei Comitati di cui al comma 1, siano finanziabili con risorse disponibili a legislazione vigente, senza recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

.. **Articolo 28:** è necessario che la relazione tecnica fornisca evidenza degli effetti finanziari di tale articolo, scaturenti dalla prevista delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati alla disciplina del sistema di FSE – con particolare riferimento ai criteri di delega di cui alle lett. b) ed n) del comma 2 – tenuto conto, peraltro, della formulazione, non del tutto chiara, dei suddetti criteri.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



All'Ufficio Legislativo Economia

Prot. Nr. 52886/2017
Rif. Prot. Entrata Nr. 47840
Allegati:
Risposta a Nota del:

SEDE

OGGETTO: A.G. 393 – Modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Servizio bilancio della Camera dei deputati - Verifica delle quantificazioni - DOSSIER nuovo n. 511).

E' stato esaminato il dossier n. 511 del 23 marzo 2017, elaborato dal Servizio bilancio della Camera dei deputati, riguardante la verifica delle quantificazioni del provvedimento indicato in oggetto e, al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Articolo 6 – Reclutamento del personale

Il Servizio bilancio chiede chiarimenti in ordine alla platea delle pubbliche amministrazioni che potranno avvalersi della Commissione RIPAM per lo svolgimento delle proprie procedure selettive e sull'effettiva possibilità dell'assolvimento di tali compiti.

Al riguardo, in linea con gli elementi di risposta forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica con nota n. 638-P del 22 marzo 2017, si evidenzia che già a legislazione vigente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3-*quinquies* del D.L. n. 101/2013, le pubbliche amministrazioni centrali (Amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici) possono avvalersi della Commissione RIPAM per lo svolgimento di procedure selettive e concorsi unici per il reclutamento di personale dirigente e figure professionali comuni. La nuova formulazione normativa all'esame estende anche alle altre amministrazioni (Regioni, Province, Comuni, ecc.) la possibilità di utilizzare la Commissione RIPAM per

l'espletamento delle proprie procedure selettive e concorsuali, con la conseguente possibilità di razionalizzare i costi di gestione e conseguire risparmi di spesa.

Articolo 8 – Incompatibilità

Il Servizio bilancio chiede chiarimenti in ordine alla possibilità che le nuove procedure di *“verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse”* possano determinare aggravii amministrativi ovvero ritardi nell'acquisizione di collaborazioni, con conseguenti riflessi di carattere finanziario. Al riguardo si rinvia ai chiarimenti forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica con la citata nota n. 638-P del 22 marzo 2017.

Articolo 10 – Integrazione nell'ambiente delle persone con disabilità

Il Servizio bilancio chiede chiarimenti in ordine alla clausola di invarianza finanziaria per i rimborsi spese effettivamente sostenuti dai componenti della Consulta, sulla neutralità finanziaria della nomina di un responsabile dei processi di inserimento, nonché sulla effettuazione di specifiche assunzioni di personale come misura sanzionatoria per il mancato rispetto delle norme in oggetto.

Al riguardo, nel confermare che ai componenti della Consulta non spettano gettoni di presenza, compensi ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente, si fa rinvio ai chiarimenti forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica con la già richiamata nota n. 638-P del 22 marzo 2017.

Articolo 11 - Contrattazione

Il Servizio bilancio chiede conferma dell'assenza di effetti di cassa in relazione alle nuove modalità di recupero delle somme in caso di accertato superamento dei vincoli finanziari per lo svolgimento della contrattazione collettiva (recupero nel limite annuale del 25% delle risorse appostate nei fondi). Al riguardo, nel segnalare preliminarmente che la limitazione del predetto recupero è una facoltà che esercita l'ente qualora lo stesso non disponga la proroga dei piani di recupero ai sensi della legislazione vigente, si evidenzia come la norma sia finalizzata ad assicurare l'ordinata prosecuzione dell'attività dell'ente soggetto al recupero, mediante un'articolazione del recupero in un numero di annualità pari a quelle che hanno generato pagamenti oltre il limite legittimo e, ove necessario, attraverso un prolungamento del recupero stesso in più annualità per le quote che

eccedono il 25% delle risorse appostate sui fondi. L'allungamento dei tempi di recupero è stato già previsto in analoghe normative riferite agli EE.LL. come l'art. 4 del decreto legge n. 1/2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 68/2014 (con riferimento alla formulazione allora vigente dell'articolo 40 comma 3-*quinquies* del decreto legislativo n. 165/2001, che prevedeva in ogni caso un recupero in unica soluzione) e l'articolo 1, comma 15-*quater* del decreto legge n. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19/2017 (che ha previsto un allungamento quinquennale dei piani di recupero in talune circostanze). Si valuta, inoltre, che gli effetti di cassa determinati dal prolungamento dei tempi del recupero possono essere controbilanciati dagli effetti riconducibili al più sollecito avvio delle procedure e alla conseguente definizione del piano di recupero nelle amministrazioni dove sono particolarmente elevate le somme da recuperare in relazione alla sostenibilità del processo di recupero medesimo; analogamente, gli effetti positivi connessi alla riduzione delle diseconomie operative e delle sofferenze organizzative generate dall'impossibilità di erogare le quote di accessorio necessarie alla funzionalità dell'amministrazione (es. incarichi di responsabilità, turni e reperibilità).

Inoltre, il Servizio bilancio chiede che sia precisato, in sostituzione dell'attuale formulazione, che ai componenti dell'Osservatorio paritetico con il compito di monitorare i casi con cui ciascuna amministrazione adotta, in via provvisoria, gli atti unilaterali di cui al comma 1, non siano corrisposti "*compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati*".

Al riguardo, nel prendere atto delle richieste, si conferma che l'attuale stesura della disposizione non consente, in ogni caso, il pagamento ai componenti dell'Osservatorio il pagamento di qualsivoglia emolumento e/o rimborso spese comunque denominato.

Articolo 20 – Disposizioni per il superamento del precariato

Il Servizio bilancio chiede di chiarire se la copertura del personale neo assunto debba considerare anche un'eventuale ricostruzione di carriera e il riconoscimento di aumenti per automatismi da cui derivino incrementi retributivi.

Al riguardo, con riferimento alla copertura di cui al comma 3, le amministrazioni dovranno considerare esclusivamente l'onere da sostenere per la retribuzione di un neo-assunto, atteso che l'onere derivante da un'eventuale ricostruzione di carriera e/o dalla corresponsione di aumenti per automatismi di carriera è propria del solo personale docente ed educativo, espressamente escluso dall'applicazione della norma in esame dal comma 9.

Inoltre, circa la richiesta di chiarimenti su eventuali problemi di carattere funzionale, con conseguente necessità di rifinanziamento degli stanziamenti per contratti di durata flessibile, si

rappresenta che rimane nella discrezionalità e nell'autonomia organizzativa di ciascuna amministrazione la scelta di destinare alle stabilizzazioni le relative risorse in modo integrale o solo in parte, con conseguenti e differenti effetti anche sotto il piano funzionale-organizzativo.

Articolo 18 e articolo 22, comma 3 - Polo unico per le visite fiscali.

Il Servizio bilancio chiede chiarimenti in ordine agli elementi posti alla base della determinazione della somma assegnata all'Inps, finalizzata ai controlli sulle assenze per malattia.

In merito si rappresenta che, a seguito di quanto emerso in sede di confronto tecnico con le regioni volto a verificare il livello dei costi attualmente sostenuti dalla PA e l'eventuale utilizzo di personale delle ASL in via esclusiva o prevalente ai fini della definizione del relativo impiego, il valore complessivo di spesa annua di 27,7 milioni di euro riportato in norma è risultato essere la spesa attualmente sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento della funzione e, pertanto, un importo congruo e adeguato per la strutturazione del sistema integrato di controllo in capo all'Inps.

Articolo 22, comma 3, lettera a), capoverso lettera b-bis): il Servizio bilancio chiede:

- di valutare l'opportunità di esplicitare l'autorizzazione di spesa in forza della quale sono stati disposti gli stanziamenti.
- di valutare l'opportunità di correggere il testo dell'articolo 22, comma 3, lettera a) che letteralmente assegna le risorse all'INPS "a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 55-septies" anziché, correttamente, a decorrere dall'entrata in vigore delle modifiche all'articolo 55-septies.

Al riguardo, con riferimento al primo punto, si prende atto della richiesta e, con riferimento al secondo, si concorda con gli Uffici bilancio.


Articolo 23 – Salario accessorio e sperimentazione

Il Servizio bilancio osserva che il limite delle risorse che possono essere destinate alla contrattazione integrativa è meno stringente rispetto a quello previsto a legislazione vigente, e, pertanto, chiede chiarimenti in relazione ai dati e parametri in base ai quali è stata valutata la neutralità finanziaria della disposizione.

La disposizione in esame, che detta nuove regole con riferimento al trattamento economico accessorio del personale del pubblico impiego, prevede il mantenimento del limite alla spesa del trattamento economico accessorio fissandolo all'anno 2016 anziché 2015, con ciò consolidando

eventuali maggiori risparmi già conseguiti. A legislazione vigente le limitazioni al turn over sono previste, solo per alcuni comparti del pubblico impiego, sino al 2018 e gli eventuali effetti di riduzione sul predetto trattamento accessorio si determinano solo in assenza di autorizzazioni ad assumere relative ad anni precedenti e non ancora esercitate circostanza, quest'ultima, frequente nelle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle facoltà assunzionali. Successivamente al 2018 non è prevista un'ulteriore riduzione di personale.

Il Ragioniere generale dello Stato



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, sulle tematiche relative al contrasto dell’evasione fiscale 157

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 157

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) 157

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 159

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb.-A. (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) 158

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 160

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 158

AVVERTENZA 158

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 aprile 2017.

Audizione del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, sulle tematiche relative al contrasto dell’evasione fiscale.

L’audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 16.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell’economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 16.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, comunica che il deputato Stefano Fassina ha cessato di far parte della Commissione.

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale.

C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 aprile scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che la relatrice, Pinna, nella seduta di ieri ha illustrato i contenuti del provvedimento e ha successivamente formulato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), la quale è già stata informalmente trasmessa via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Nuovo testo C. 2305 e abb.-A.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 aprile scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Lodolini, nella seduta di ieri ha illustrato i contenuti del provvedimento e ha successivamente formulato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), la quale è già stata informalmente trasmessa via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 16.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-01209 Alberti: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2).

7-01230 Ribaudò: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2).

7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di stress test.

SEDE REFERENTE

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 4096, approvata dalla 6ª Commissione permanente del Senato.

ALLEGATO 1

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4394, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 13 del

2017, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb.-A.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo delle proposte di legge C. 2305 Decaro, C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 2566 Cristian Iannuzzi, C. 2827 Scotto e C. 3166 Busto-A, recante disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'e-

same in sede referente da parte della IX Commissione;

richiamato come la Commissione Finanze abbia già espresso il proprio parere favorevole sul provvedimento nel corso della precedente fase di esame in sede referente da parte della Commissione Trasporti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	161
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	161

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nuovo testo C. 3831 La Marca e abbinata (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	163
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Nuovo testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professionistiche. C. 2202 Attaguile e C. 2707 Coccia (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4029 Brignone</i>) ...	164
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Atto n. 400 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	164
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166
---	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il Ministro dello sport, Luca Lotti.

La seduta comincia alle 9.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che il deputato Giuseppe Ci-

vati ha cessato di far parte della Commissione.

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, illustra la proposta di legge C. 3960, già atto Senato n. 361-A, composta da 5 articoli, ricordando che essa è stata esaminata in sede referente dalla 7a Commissione permanente dal 28 gennaio 2014 al 30 settembre 2015. Tale proposta inerisce al CONI, che – come noto – è l'ente pubblico italiano che disciplina, regola e gestisce le attività sportive nazionali. Esso fa riferimento sul piano internazionale al Comitato Olimpico internazionale, mentre sul piano interno riunisce le federazioni sportive di ciascuna disciplina. Non ritiene necessario entrare nel dettaglio dell'organizzazione e delle minute funzioni del CONI, quale espressione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, giacché la proposta di legge contiene due disposizioni (gli articoli 1 e 2) volte a introdurre il principio di un tetto ai mandati del Presidente e degli altri componenti della Giunta nazionale del CONI a tre mandati quadriennali; e del medesimo principio per i presidenti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. A quest'ultimo proposito, segnala che l'articolo 2 della proposta di legge approvata dal Senato (che reca una novella all'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999) prevede che a tale principio debbano adeguarsi gli statuti delle federazioni. Qualora tali statuti prevedano il voto per delega, il medesimo articolo 16, come novellato, dispone che, onde consentire una più ampia partecipazione alle assemblee, il CONI dovrà stabilire con proprio provvedimento i principi generali per l'esercizio del voto per delega, in particolare per evitare concentrazioni di deleghe di voto mediante la fissazione in 5 del numero di deleghe conferibili alla stessa persona. Il medesimo articolo 16, come novellato, prevede anche che – in mancanza di adeguamento – il CONI può nominare un commissario *ad acta* onde disporre tali modifiche. L'articolo 3 della proposta di legge è volto ad aggiungere un articolo 3-*bis* alla legge

n. 189 del 2003 e, dunque, a introdurre una disposizione sugli organi del Comitato italiano paralimpico. Tali organi sono: il Consiglio nazionale, la Giunta nazionale, il Presidente, il Segretario generale e il Collegio dei revisori dei conti. Anche in questo caso, si prevede un limite di 3 mandati quadriennali per tali organi, limite che vale anche per le federazioni sportive nazionali paralimpiche. Anche in questa materia è previsto il meccanismo dell'adeguamento degli statuti in mancanza della nomina del commissario *ad acta*. L'articolo 4 reca le abrogazioni, mentre l'articolo 5 fissa in 4 mesi il termine entro cui devono essere adottati i provvedimenti del CONI attuativi della legge, prevedendo che in mancanza provvede, in via sostitutiva, l'autorità di governo competente in materia.

Marisa NICCHI (MDP) ritiene giusto prevedere un tetto al numero dei mandati. Tuttavia reputa che il terzo mandato dovrebbe essere previsto solo in presenza di congrue motivazioni. Sostiene poi che Governo e Parlamento dovrebbero dedicare attenzione non solo e non tanto ai « piani alti » del mondo sportivo. Presso la Commissione pendono altre proposte di legge che interessano il corpo vivo dello sport italiano e la sua funzione sociale. Tra queste la proposta C. 1680, la cui ripresa coglie l'occasione per sollecitare.

Maria Valentina VEZZALI (SC-ALA CLP-MAIE) sottolinea l'opportunità di fissare finalmente un « anno zero » per procedere al rinnovo delle cariche degli organi del CONI e delle federazioni. Associandosi alla collega Nicchi, rappresenta la necessità di porre nuove regole per lo sport, non solo a livello dirigenziale ma anche, e soprattutto, con riguardo ai sacrifici degli atleti e delle loro famiglie. Si riferisce, in particolare, a quanti accedono al mondo delle gare, allenandosi in palestre periferiche fatiscenti e in ambienti sportivi degradati. Gli interventi normativi dovrebbero riguardare maggiormente gli investimenti strutturali. A tale riguardo, considera già incoraggiante il fatto che sia stato nominato un Ministro dello sport.

Laura COCCIA (PD) auspica che il processo di rinnovo cui si sta dando l'avvio assicuri quanto prima la presenza di un maggior numero di donne nella dirigenza sportiva. Ricorda che attualmente 45 posti da dirigente sono occupati da 45 uomini. Sottolinea che ciò si pone in netta contraddizione con i risultati sportivi conseguiti dalle donne, anche in termini di numero di medaglie vinte.

Simone VALENTE (M5S) apprezza l'avvio di una discussione che però appare già tardiva, poiché l'intervento normativo giunge quando molte cariche sono già state rinnovate. A tale proposito, esprime alcune perplessità sul tetto di 3 mandati. Rispetto a questa previsione ritiene che occorrerebbe una maggiore riflessione, soprattutto in considerazione di quanto previsto all'articolo 5, circa la possibilità di affidare ulteriori due mandati per coloro che si trovano già in carica alla data di entrata in vigore della legge. Tale circostanza comporterebbe, infatti, che per alcuni dirigenti in carica già da 20 o 24 anni, il rispettivo mandato arriverebbe a superare 30 anni di durata. Si riserva di ritornare su questo aspetto nel corso delle prossime sedute, proponendo soluzioni diverse finalizzate a prevedere l'ingresso nel mondo sportivo di una classe dirigente completamente rinnovata e, possibilmente, lontana dalla politica. Suggestisce, infine, che vengano svolte audizioni volte ad approfondire questa tematica.

Stefano BORGHESI (LNA) intende soffermarsi sul contenuto delle disposizioni transitorie. Si dichiara favorevole a fissare un numero massimo di mandati, a patto che il rinnovo avvenga subito. In base alle norme in esame, infatti, il ricambio effettivo non potrebbe essere realizzato prima di una decina di anni. Un tempo così lungo non è utile se si vuole dare un vero segnale di cambiamento, come sembrerebbe essere nello spirito della proposta.

Bruno MURGIA (Misto) valuta positivamente le disposizioni, ma ritiene ecces-

sivi dodici anni di mandato. Ritiene che l'opportunità del terzo mandato vada attentamente valutata. Condivide le osservazioni della collega Vezzali in merito alla necessità di interventi normativi a sostegno di chi pratica lo sport.

Il Ministro Luca LOTTI si riserva di intervenire nel corso della discussione che si svolgerà nelle prossime settimane. Ricorda che il testo è frutto di un lungo e approfondito lavoro svolto al Senato. Condivide alcune delle perplessità espresse dai deputati, tuttavia ritiene importante fissare un punto di partenza per iniziare a modificare il quadro attuale.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.

Nuovo testo C. 3831 La Marca e abbinata.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

Camilla SGAMBATO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva all'unanimità.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

Nuovo testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere Favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifica all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professionistiche.

C. 2202 Attaguile e C. 2707 Coccia.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4029 Brignone).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 marzo 2016 era stata abbinata la proposta di legge C.

2707 Coccia. Poiché verte su medesima materia, si abbina oggi altresì la proposta di legge C. 4029 della collega Brignone ed altri.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatrice*, sottolinea che le proposte di legge, pur vertendo sulla medesima materia, recano contenuti molto compositi e diversi tra loro. Di tale diversità si dovrà tenere conto nella discussione. Ritiene necessario lo svolgimento di audizioni dei soggetti coinvolti dalle modifiche normative introdotte dalle disposizioni.

Simone VALENTE (M5S) si associa alla proposta di audizioni della collega Blažina, non per allungare i tempi della discussione, ma per approfondire i temi da trattare che non riguardano solo il mondo del calcio, ma anche altre discipline professionistiche.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Atto n. 400.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dopo aver ricordato i passaggi dell'iter del provvedimento, comunica che è in distribuzione una proposta di parere favorevole con condizione, formulata dal relatore Rampi.

Tamara BLAŽINA (PD) esprime soddisfazione per il fatto che, con l'approvazione di questo decreto legislativo e con quello sui contributi diretti all'editoria, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 marzo scorso, si stia per concludere il processo di riforma della materia. Rileva la permanenza di alcuni profili critici, emersi anche nel corso dell'audizione svoltasi ieri ma si dice fiduciosa che tutte le questioni sollevate saranno adeguatamente affrontate nel parere.

Umberto D'OTTAVIO (PD) sottolinea l'utilità dell'audizione svoltasi nella giornata di ieri e auspica che i giornalisti tornino a esercitare con rigore e professionalità la loro importante funzione di racconto dei fatti e del lavoro dei parlamentari (eventualmente aiutandoli a far meglio), crede che l'esame sin qui svolto abbia ben rappresentato l'importanza che la Commissione annette al ruolo dell'Ordine dei giornalisti. Ritiene che la riduzione del numero dei consiglieri possa contribuire a renderne più efficace il funzionamento.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) crede anch'egli che relatore e Commissione tutta abbiano ben lavorato sin qui: i contenuti della condizione posta alla proposta di parere sono condivisibili. Resta il sommo rammarico per il mancato esercizio della delega in ordine alla riforma del contenzioso disciplinare dei giornalisti. Si tratta di un fatto paradossale e censurabile, dal momento che il Governo dapprima si è fatto conferire una delega e poi non l'ha sfruttata. Si aspetta che a tale contraddizione di metodo e di merito la Commissione dia il dovuto risalto.

Marisa NICCHI (MDP), si associa al collega Palmieri nello stigmatizzare il

mancato esercizio della delega sul contenzioso disciplinare dei giornalisti. La credibilità dell'informazione e di chi la fa si regge anche sulla celerità dei contenziosi, per i quali continuano a rimanere in vigore ben cinque gradi di giudizio. Ciò in netto contrasto con le previsioni del decreto-legge sull'immigrazione, nel quale i richiedenti asilo vengono invece privati di un grado di giudizio.

Giorgio LAINATI (SC-ALA CLP-MAIE) comprende i colleghi Palmieri e Nicchi, ma ritiene che non si tratti di una circostanza così allarmante.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, ripercorsi in sintesi i contenuti della sua proposta di parere, conferma che essa tiene conto delle osservazioni emerse non solo nel corso del dibattito, ma anche nell'audizione svoltasi ieri. Anch'egli avrebbe apprezzato che il Governo avesse esercitato la delega sul contenzioso disciplinare: deve però rimarcare che sarebbe forzato sostenere che sia stato proprio l'Esecutivo a sollecitarla. Tutta la legge n. 198 scaturisce da una proposta d'iniziativa parlamentare e, pertanto, rispetto al mancato esercizio di una delega ivi contemplata non si può che prenderne atto. Ciò, tuttavia, non costituisce un'accettazione passiva della volontà del Governo.

Luigi GALLO (M5S) tiene a precisare che sinora i deputati del Movimento 5 Stelle si sono tenuti alla larga dal dibattito, giacché da sempre sono contrari all'Ordine dei giornalisti e in favore della sua abolizione. Ricorda altresì che prima di arrivare all'approvazione della legge n. 198 era stata lungamente esaminata in Commissione una proposta di legge a prima firma Brescia, che fu inopinatamente respinta, poiché all'ultimo minuto pervenne la proposta di maggioranza. Questo distacco non verrà a cessare oggi. Si riserva di leggere la proposta di parere con maggiore attenzione onde intervenire in sede di dichiarazioni di voto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20 alle 20.10.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del dottor Stefano Laporta, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (nomina n. 103)	167
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Stefano Laporta a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Nomina n. 103 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	168
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	168
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	178
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di alternativa del Gruppo articolo 1 – Movimento democratico e progressista</i>)	188
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305-73-222-2566-2827-3166-A (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	172
Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Nuovo testo C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	175
ERRATA CORRIGE	177

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 aprile 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 aprile 2017.

Audizione del dottor Stefano Laporta, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (nomina n. 103).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di nomina del dottor Stefano Laporta a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Nomina n. 103.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 29 marzo 2017.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina. Nell'avvertire che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere, precisa che porrà in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, la quale risulterà approvata se conseguirà la maggioranza dei voti validamente espressi.

Dà quindi conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza e dei deputati in missione.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere del relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Hanno votato sì	27
Hanno votato <i>no</i>	9.

(La Commissione approva).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Baradello, Bergonzi, Stella Bianchi, Borghi, Braga, Busto, Carrescia, Castiello, Cominelli, Daga, De Menech, De Rosa, Gadda, Ginoble, Grimoldi, Cristian

Iannuzzi, Tino Iannuzzi, Kronbichler, Mannino, Mariani, Lodolini in sostituzione di Marroni, Savino in sostituzione di Martinelli, Massa, Matarrese, Mazzoli, Micillo, Marco Di Maio in sostituzione di Morasut, Pellegrino, Realacci, Romele, Giovanna Sanna, Segoni, Valiante, Vella, Zarratti e Zolezzi.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Atto n. 397.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 marzo.

Raffaella MARIANI, *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni *(vedi allegato 1)*.

Tino IANNUZZI (PD), ringrazia, innanzitutto, la relatrice per l'intenso lavoro svolto in tempi molto ristretti e con riferimento ad un testo di notevole complessità, che interviene con modifiche di diverso tenore su 121 articoli del codice dei contratti pubblici. Ricorda, altresì, l'importante contributo fornito dalle audizioni del Presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, nonché i dettagliati pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata. Nel formulare un generale giudizio positivo sulla schema di decreto correttivo, che interviene a porre rimedio ad alcune criticità evidenziate in sede di applicazione del nuovo codice degli appalti pubblici, rileva tuttavia che il termine di un anno attribuito in sede di delega per eventuali interventi correttivi si è rivelato eccessivamente stretto. A tale proposito, ritenendo che tale schema di decreto non possa esaurire tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in futuro, chiede che venga valutata la possibilità di ulteriori interventi

correttivi ed integrativi del Governo sul testo del codice dei contratti pubblici, attraverso una nuova e specifica previsione normativa da parte dell'Esecutivo e del Parlamento. Con riferimento al parere trasmesso dalla Conferenza Unificata, segnala alcune interessanti ed importanti sollecitazioni, che condivide e che chiede vengano tradotte in apposite condizioni nell'ambito del parere della Commissione VIII, a cominciare dalla richiesta di modificare l'articolo 36, comma 7 del codice, prevedendo che si possa riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento, limitatamente alle procedure che non abbiano interesse transfrontaliero. Ritiene auspicabile tale intervento, nella consapevolezza che si possano superare obiezioni da parte della Commissione europea in merito alla libera circolazione dei servizi nel territorio dell'Unione europea e nello spirito di promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese, nel contesto della filiera corta. Condivide inoltre la richiesta di sopprimere l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 21, considerato che l'intervento proposto dalle Regioni è giustamente volto a fini di semplificazione e snellimento delle procedure delle pubbliche amministrazioni, eliminando aggravi di oneri per le Amministrazioni.

Con riferimento all'articolo 95, comma 4, relativo al criterio del massimo ribasso e della esclusione automatica di offerte anomale, ritiene che si possa avanzare la proposta di un ragionevole incremento del limite di un milione di euro oggi fissato dal codice, purché strettamente vincolato all'obbligatorietà del sorteggio del metodo antiturbativa, fra i cinque *ex lege* contemplati, da applicare alla procedura di gara, tanto più che un'ulteriore garanzia di trasparenza è rappresentata dalla previsione di andare a gara sulla base della progettazione esecutiva. Rileva che un intervento in questo senso è stato sollecitato e motivato sia dalle Regioni e sia dai Comuni e dal mondo delle imprese.

Condivide, inoltre, la proposta emendativa avanzata all'articolo 36, comma 5, del codice, al fine di ampliare i controlli sull'aggiudicatario ricomprendendo doverosamente le condanne penali e le verifiche anti-mafia. Nel ritenere che vada sicuramente mantenuto il rapporto 80 per cento-20 per cento, previsto dall'articolo 177 sugli affidamenti dei concessionari, per quanto riguarda rispettivamente la quota di lavori o servizi da affidare con procedure ad evidenza pubblica (80 per cento) e la quota dei medesimi che può, invece, essere realizzata da società *in house* (20 per cento), esprime l'opinione che l'eventuale esclusione da tale computo del 20 per cento dei lavori di manutenzione configurerebbe senza dubbio un intervento del Parlamento in palese eccesso di delega, in quanto tale da scongiurare. Chiede che venga, quindi, eliminata questa modifica all'articolo 177.

Nell'esprimersi, infine, in senso favorevole sia alla introduzione nell'articolo 3 del codice di una normativa per definire le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia alla immediata operatività della disciplina sugli arbitrati, invita la relatrice ad integrare le condizioni contenute nella proposta di parere, richiedendo misure concrete ed efficaci di finanziamento da parte dello Stato della progettazione esecutiva da parte delle amministrazioni pubbliche, considerando il pessimo funzionamento del fondo rotativo per la Progettualità esistente presso la Cassa depositi e prestiti e le difficoltà finanziarie enormi in cui versano gli enti locali impossibilitati ad anticipare i costi di tali progettazioni; nonché chiede che sia previsto e sollecitato dalla Commissione l'investimento di congrue risorse per l'aggiornamento e la formazione permanente dei quadri della pubblica amministrazione e delle stazioni appaltanti, al fine di accrescerne la competenza e la preparazione in vista dei molteplici e sempre più impegnativi compiti ad esse affidati dal codice degli appalti pubblici.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) considera la valutazione (*rating*) di impresa intro-

dotta dal nuovo codice dei contratti pubblici una novità molto significativa per le piccole e medie imprese, ravvisando tuttavia un rischio di sovrapposizione con il sistema delle qualificazioni SOA. Invita quindi la relatrice ad inserire nella proposta di parere la previsione di modalità di semplificazione. Con riferimento alla richiesta di modifica dell'articolo 36 del codice degli appalti pubblici sui contratti sottosoglia, ritenendo che in molte situazioni possa essere difficoltoso reperire quindici operatori economici da consultare per la procedura negoziata, propone di stabilire che siano da un minimo di cinque a un massimo di dieci. In merito alla riserva di partecipazione per le micro, piccole e medie imprese, contenuta nel parere della Conferenza unificata, cui ha fatto riferimento anche il collega Tino Iannuzzi, chiede che venga prevista anche una quota minima, non inferiore al 20 o 25 per cento.

Federico MASSA (PD), nell'apprezzare le considerazioni svolte nella proposta di parere con riguardo all'articolo 105 del codice dei contratti pubblici relativo al subappalto, sollecita la relatrice, la Commissione ed il Governo a svolgere una riflessione sul rapporto tra limite del ricorso al miglior prezzo e valutazione delle offerte anomale, ricordando che il tema che è stato affrontato anche nel corso dell'audizione del ministro Delrio, tenutasi al Senato il 4 aprile. Esprime la convinzione che il limite di un milione di euro fissato dal codice per l'aggiudicazione della gara con il criterio del miglior prezzo sia troppo basso, ai fini di un'effettiva applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ritiene pertanto che si potrebbe elevare tale limite, almeno fino ai 2 milioni di euro, intervenendo contestualmente sull'articolo 97, al fine di rendere cogenti i metodi per l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, con l'obbligo a sorteggiare in sede di gara il criterio da adottare.

Chiara BRAGA (PD), nel ringraziare la relatrice per l'impegnativo lavoro svolto,

anche al fine di integrare nella proposta di parere i rilievi provenienti dai colleghi, esprime apprezzamento per le modifiche prospettate in relazione alla formulazione originaria dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici. Nel ricordare ai colleghi che, in sede di esame del disegno di legge di delega, la Commissione ha puntato sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, quale aspetto determinante per la corretta applicazione del nuovo codice, anche in riferimento alla richiesta avanzata dal collega Tino Iannuzzi, chiede di rafforzare il ruolo del fondo rotativo per la progettazione. Con riferimento al requisito dell'iscrizione all'albo professionale per la firma dei progetti da parte dei dipendenti delle amministrazioni, introdotto dalla proposta di parere al comma 3 dell'articolo 24 del codice, chiede alla relatrice di valutare la questione con grande attenzione, considerata la difficoltà di molti piccoli comuni a reperire personale tecnico qualificato. A tale proposito, suggerisce l'introduzione di un regime transitorio, analogamente a quanto previsto dalla cosiddetta legge Merloni.

Vincenzo GAROFALO (AP-CpE-NCD), anche in riferimento al parere espresso dal Consiglio di Stato, mette in evidenza la discrezionalità insita nell'aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che richiede necessariamente per la sua corretta applicazione la presenza di professionisti molto competenti. Su tali basi, ritiene che si potrebbe intervenire contestualmente sull'articolo 95, relativo al criterio di aggiudicazione dell'appalto, e sull'articolo 97, relativo alle offerte anormalmente basse, per garantire un metodo trasparente, qual è il ricorso al miglior prezzo, corredato da sistemi antiturbative. A tale proposito, segnala ai colleghi che in Sicilia si sta sperimentando un sistema analogo, che si è dimostrato fin qui efficace, basato sul ricorso al miglior prezzo, con sorteggio del metodo per l'esclusione automatica delle offerte anomale. Ritiene pertanto che potrebbe essere adottata una soluzione simile, almeno in una fase transitoria, fino

a che non si arrivi ad una qualificazione adeguata delle stazioni appaltanti.

Claudia MANNINO (M5S) condivide in primo luogo le osservazioni dei colleghi Massa e Garofalo, anche alla luce dell'esperienza siciliana, che si sta dimostrando efficace sia con riguardo alla partecipazione delle piccole e medie imprese, sia per il contrasto ad eventuali turbative di gara. Ricorda inoltre ai colleghi che in sede di delega al Governo, dai componenti del gruppo M5S erano state avanzate le richieste – entrambe respinte – di prevedere un regime transitorio nonché di rendere vincolanti i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari. Invita pertanto la relatrice ed il Governo ad una riflessione seria sulle proposte di modifica al nuovo codice dei contratti pubblici, anche sulla base delle osservazioni pervenute e delle molte audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva. Nel rilevare che, come ricordato dallo stesso ministro Delrio nel corso dell'audizione al Senato del 4 aprile, il Consiglio di Stato nel suo parere evidenzia il rischio di una procedura di infrazione sul subappalto, esprime l'avviso che l'argomento vada affrontato con attenzione, anche con riferimento alle previsioni europee in tema di verifica delle competenze delle stazioni appaltanti e delle imprese.

Nel ricordare che le direttive dell'Unione europea in materia si prefiggono la massima partecipazione delle piccole e medie imprese, esprime il parere che il codice dei contratti pubblici non realizzi tale obiettivo, prefigurando l'eventualità di una procedura di infrazione anche con riferimento a questo aspetto. Ritiene che la fretta di dare immediata attuazione, e non sempre correttamente, alle norme europee abbia indotto ad introdurre vincoli eccessivi, con il rischio di ostacolare il funzionamento del sistema, ed abbia impedito di affrontare con il tempo e l'attenzione necessari alcune questioni importanti quali, oltre al subappalto, l'avvalimento, le procedure di gara per la fornitura di materiali speciali agli istituti di ricerca, la concessione.

Nel riservarsi di esaminare attentamente la proposta di parere della relatrice, ritiene tuttavia che lo schema di decreto correttivo non sia sufficiente in ogni caso, rilevando la necessità che il codice dei contratti pubblici sia riscritto completamente. Da ultimo, nell'evidenziare il fatto che il Governo non è stato in grado di rispettare i termini che si era dato per l'adozione dei decreti, ricorda di aver presentato sull'argomento un'interrogazione a risposta immediata.

Ermete REALACCI, *presidente*, nell'unirsi ai ringraziamenti alla relatrice per il lavoro svolto, che è stato impegnativo anche per il numero rilevante dei contributi che sono venuti e per la necessità di procedere in modo coordinato con la Commissione Lavori pubblici del Senato, invita la relatrice a valutare la possibilità di inserire nella proposta di parere una positiva valutazione per il progresso fatto nello schema di decreto correttivo in materia di clausole ambientali, nonché di richiamare l'attenzione del Governo, attraverso premesse od osservazioni, sulla necessità di proseguire il lavoro sul tema del dibattito pubblico, che non è ancora disciplinato completamente, di rafforzare ulteriormente la filiera corta, nonché di riaprire i termini per la delega legislativa finalizzata ad ulteriori interventi correttivi.

Florian KRONBICHLER (MDP) presenta, a nome del gruppo di appartenenza, una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*).

Raffaella MARIANI, *relatrice*, nel ricordare che, con l'assenso del ministro Delrio, il parere dovrà essere espresso nella giornata di domani, in ritardo rispetto al termine prescritto, avverte i colleghi che la proposta di parere da lei presentata sarà in qualche misura riformulata ed integrata nelle premesse, anche con la richiesta di interventi periodici sul codice dei contratti pubblici, come suggerito nel parere del Consiglio di Stato.

Nel rilevare che la mancanza di alcuni dei decreti attuativi impedisce una cor-

retta valutazione degli effetti del nuovo codice, esprime tuttavia un'opinione sostanzialmente positiva, contrariamente a quanto affermato dalla collega Mannino. Ritiene che le considerazioni avanzate dai colleghi in riferimento al subappalto e al criterio del miglior prezzo, vadano di pari passo con il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti e dei requisiti richiesti alle imprese. Per quanto riguarda in particolare il subappalto, su cui ritiene che dal Consiglio di Stato venga un avallo a resistere rispetto alle previsioni europee, ricorda che la scelta è stata fatta con l'obiettivo di valorizzare e promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese. Rileva d'altra parte che, se si volesse al contrario evitare qualsiasi rischio di procedura di infrazione, eliminando i vincoli al subappalto, ciò richiederebbe una qualificazione delle stazioni appaltanti che al momento non si è in grado di garantire.

Con riferimento al limite di un milione di euro per il ricorso al criterio del miglior prezzo, ricorda ai colleghi che tale soluzione è stata adottata al fine di introdurre elementi di qualità nelle gare di appalto, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con riguardo alla proposta di parere, ricorda che si è venuti incontro alle richieste avanzate da molti enti locali, con l'introduzione del progetto esecutivo semplificato per la manutenzione ordinaria, e che si è richiesto un rafforzamento della partecipazione delle piccole e medie imprese, eventualmente integrabile con il riferimento alla filiera corta di cui hanno parlato i colleghi. Segnala che, per quanto riguarda le disposizioni sull'appalto integrato, che taluni hanno indicato come un aggiramento del principio della centralità della progettazione esecutiva, nella proposta di parere si è ritenuto di eliminare il generico riferimento alle urgenze introdotto dallo schema di decreto correttivo, limitando il ricorso all'appalto integrato alle sole emergenze di protezione civile. Ulteriori interventi migliorativi sono richiesti con la proposta di parere con riguardo al partenariato pubblico-privato, che non ha ancora trovato un quadro organico; alla

definizione della terna nel subappalto, per la quale sono stati precisati i casi in cui tale indicazione è obbligatoria; alla eliminazione della previsione del silenzio-assenso, scaduti i 30 giorni previsti per il parere dell'ANAC sulle varianti ai progetti, nonché ai chiarimenti sugli arbitrati e al profilo giuridico del personale dell'ANAC, sulla base delle indicazioni avanzate dal presidente Cantone.

Da ultimo, nel segnalare che ha già ricevuto diverse indicazioni ed osservazioni riferite alla sua proposta di parere, sollecita i colleghi a sottoporle eventuali altri contributi nel più breve tempo possibile, anche in considerazione della necessità di coordinarsi con la Commissione lavori pubblici del Senato, con l'intento di approvare un parere di analogo contenuto, rendendo in tal modo più incisiva l'azione del Parlamento.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

La seduta termina alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 16.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Nuovo testo C. 2305-73-222-2566-2827-3166-A.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirko BUSTO (M5S), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, assegnato

in sede referente alla Commissione Trasporti, è stato già esaminato, in un precedente testo, dalla Commissione Ambiente in sede consultiva. Infatti la Commissione di merito aveva concluso l'esame in sede referente, rimettendo il testo all'Assemblea, la quale lo ha però rinviato in Commissione nella seduta del 19 ottobre 2016, in ragione del fatto che non era stata prodotta dal Governo la relazione tecnica sugli oneri finanziari del provvedimento richiesta dalla Commissione Bilancio. Successivamente, l'Ufficio di presidenza della IX Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione dello scorso 25 gennaio, ha convenuto all'unanimità sull'opportunità di riprenderne l'esame per sopravvenuti elementi di valutazione, tra cui in particolare l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), i cui contenuti incidono, per certi versi, sulla materia della mobilità ciclistica, recando risorse da destinare all'attuazione del provvedimento sulla mobilità ciclistica. Con l'occasione, si è ritenuto di intervenire per un affinamento di alcuni aspetti del provvedimento, che dunque è stato modificato rispetto al testo su cui la Commissione Ambiente ha espresso il precedente parere.

Quanto alle finalità dell'intervento legislativo, ricorda che esso intende promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, implementare e sviluppare l'attività turistica. Ricorda a tale proposito che la VIII Commissione, il 29 giugno 2016, ha approvato un testo unificato sulla mobilità dolce incidente sulla tematica oggetto del provvedimento in esame: si tratta del testo unificato delle proposte di legge C. 72 Realacci e abbinata, concernente norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per

la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate, sul quale non è ancora pervenuta la relazione tecnica del Governo, richiesta dalla V Commissione.

Ricorda altresì che nel corso di una riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni VIII e IX, inizialmente convocato per valutare la possibilità di chiedere alla Presidenza della Camera di riconsiderare l'assegnazione delle proposte di legge all'attenzione della IX Commissione e della VIII Commissione, era stato poi convenuto che la IX Commissione avrebbe proseguito l'esame delle proposte di legge ad essa assegnate concentrandosi sulla « parte urbana », mentre la VIII Commissione avrebbe focalizzato la propria attenzione sulla questione delle « ferrovie minori ».

Si tratta a questo punto, a suo avviso, di valutare se chiedere alla Commissione IX, attraverso il parere, di integrare il testo in esame inserendovi il lavoro svolto dalla Commissione VIII in materia di mobilità dolce.

Quanto al contenuto del provvedimento in esame, nel rimandare per gli aspetti generali alla relazione svolta in occasione del precedente esame, nonché alla documentazione predisposta dagli Uffici per una descrizione dettagliata del provvedimento, si limita in questa fase a dare conto delle sole parti modificate rispetto al testo già esaminato, omettendo gli interventi di esclusivo miglioramento testuale.

In primo luogo, si è intervenuti sull'articolo 2, introducendo, accanto alle originarie definizioni normative di ciclovia e di rete cicloviaria, anche quelle di via verde ciclabile, sentiero ciclabile o percorso natura, strada senza traffico, strada a basso traffico e strada 30 (urbana ed extraurbana), sottoposta a limite di velocità di 30 chilometri orari o inferiore. In sostanza sono qualificati come ciclovie gli itinerari che consentono il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotati di diversi livelli di protezione, e che comprendono, dal punto di vista della sicurezza e dei parametri di traffico, oltre alle già previste categorie (piste o corsie ciclabili; itinerari

ciclopeditoni; aree pedonali; zone a traffico limitato; zone residenziali), una o più di quelle sopra indicate. Viene inoltre definita come rete cicloviana l'insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro, percorribili dal ciclista senza soluzioni di continuità.

Un'ulteriore modifica è stata introdotta all'articolo 6: l'approvazione da parte delle regioni del piano regionale per la mobilità ciclistica assume cadenza triennale, anziché annuale come previsto nel testo originario. Ricorda che il piano regionale della mobilità ciclistica individua gli interventi da adottare per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative nel territorio regionale e per conseguire le altre finalità del presente provvedimento.

Come anticipato si è provveduto ad aggiornare le disposizioni finanziarie, sostituendo il precedente articolo 12, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232). Sulla base della nuova formulazione, agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento si provvede parzialmente utilizzando le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 140, dalla citata legge di bilancio 2017 e destinato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea. Tra i vari settori di spesa ammessi al finanziamento, la lettera *a*) del citato comma prevede: « trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie ». L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.

Per quanto riguarda la realizzazione della rete ciclabile nazionale denominata « Bicalia » – che costituisce ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento – la rete

infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile trans-europea « Eurovelo », si provvede anche a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge di stabilità 2016 (legge 30 dicembre 2015, n. 208). Il comma in questione ha previsto un finanziamento per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovie del Sole); Venezia-Torino (Ciclovie VENTO); Caposele (AV)-Santa Maria di Leuca (LE), attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovie dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. La spesa autorizzata – pari a 17 milioni di euro per l'anno 2016 e a 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 – è stata successivamente integrata dalla legge di bilancio 2017, che ha autorizzato l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.

Il medesimo articolo 12 del provvedimento all'esame prevede inoltre (al comma 2) che possano essere destinate alla sua attuazione anche risorse relative al finanziamento e cofinanziamento dei Programmi operativi finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci. All'attuazione dei programmi e degli interventi possono infine concorrere anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti, le donazioni ed altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.

Conseguentemente alla sostituzione dell'originario articolo 12, si è provveduto a sopprimere l'articolo 13, relativo alla ricostituzione e al rifinanziamento del Fondo per la mobilità sostenibile e l'articolo 14 in tema di sponsorizzazioni e donazioni.

L'articolo 15 prevede la presentazione, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione annuale al Parlamento sulla mobilità ciclistica da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, relativa allo stato di attuazione del presente provvedimento nonché della legge n. 366 del 1998, da pubblicare anche sul sito *web* del ministero, con dati in un formato di tipo aperto. Con la modifica introdotta all'articolo 15, a tale relazione si aggiunge quella che entro il 1° aprile di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono presentare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui cittadini e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare l'efficacia degli interventi previsti dal Piano regionale della mobilità ciclistica nel rispettivo territorio.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere, valutando eventuali rilievi e osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, con riferimento alla questione procedurale posta dal relatore, esprime l'avviso che si debba a questo punto prendere atto del fatto che la proposta di legge in titolo e quella sulla mobilità dolce (C. 72 e abbinate) hanno seguito due percorsi paralleli, che non è più possibile riunire a livello di Commissioni. Ciò non esclude che durante la discussione in Assemblea, e senza quindi rallentare il lavoro della IX Commissione, si possa tentare di ampliare la portata della proposta di legge in titolo, inserendovi mediante appositi emendamenti aggiuntivi la disciplina approntata dalla Commissione VIII in materia di mobilità dolce.

Chiara BRAGA (PD) concorda con il presidente sul fatto che non è più possibile riunire i lavori delle due Commissioni, in quanto la proposta di legge all'esame della IX Commissione è più avanti nell'*iter* di approvazione e rappresenta un testo maturo nel quale tutti i nodi problematici sono stati probabilmente sciolti.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Nuovo testo C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Miriam COMINELLI (PD) *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul nuovo testo del disegno di legge C. 4314 del Governo e della proposta di legge C. 4252 del collega Pini, che reca disposizioni per la celebrazione degli anniversari della morte di Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio e Dante Alighieri, come risultante al termine dell'esame in sede referente da parte della Commissione cultura.

Il provvedimento si compone di sette articoli. Come indicato all'articolo 1, la sua finalità è la celebrazione – nell'ambito delle funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, che la Costituzione attribuisce alla Repubblica – dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, che ricorrono, rispettivamente, negli anni 2019, 2020 e 2021.

A tal fine, l'articolo 2 istituisce tre distinti Comitati nazionali, ai quali è attribuito un contributo di 1.150.000 euro ciascuno, per il periodo dal 2018 al 2021, per complessivi 3.450.000 euro. Più nello specifico, l'autorizzazione di spesa è pari a 450.000 euro per il 2018 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. I criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi saranno sta-

biliti con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base delle esigenze connesse al cronoprogramma delle attività di ciascun Comitato.

Alla copertura di tali oneri, come stabilito dall'articolo 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 354) per il funzionamento degli istituti afferenti al settore museale. A tal fine, è stata autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016.

Come disposto dall'articolo 3, i componenti di ciascun Comitato sono scelti, in numero non superiore a 15, compreso il Presidente, tra esponenti della cultura italiana e internazionale di comprovata competenza e conoscenza della figura da celebrare; rappresentanti di soggetti pubblici e privati che operano nel settore culturale e che, per finalità statutarie o per attività culturale effettivamente svolta, hanno maturato una speciale competenza e una diretta conoscenza della figura da celebrare, ovvero siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono.

La nomina dei membri di ciascun Comitato – di cui un terzo deve essere designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – avviene con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Il medesimo decreto stabilisce anche le modalità di funzionamento e di scioglimento dello stesso Comitato. Si prevede, inoltre, che, successivamente alla costituzione, il Ministro può integrare ogni Comitato con ulteriori soggetti pubblici e privati. Ai membri del Comitato, compresi i titolari di specifici incarichi, non è corrisposto alcun compenso. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato di appartenenza. I Comitati sono posti sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali, al quale inviano periodici

rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonché l'ulteriore documentazione da esso eventualmente richiesta.

L'articolo 4 dispone che ciascuno dei Comitati – che opera a decorrere dalla data del decreto di nomina – elabora un programma culturale relativo all'opera e ai luoghi legati alla figura da celebrare, che comprende: attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte (in quanto beni culturali) a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004); attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica. L'obiettivo è quello di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del personaggio della cui celebrazione il Comitato stesso è responsabile. I piani e i programmi di attività sono sottoposti all'approvazione del Ministero dei beni e delle attività culturali.

In base all'articolo 5, nell'elaborazione del piano culturale e nella realizzazione delle conseguenti attività, i Comitati nazionali operano in stretto coordinamento tra di loro. Si prevede, altresì, l'integrazione e la coerenza con i programmi e le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità richiamate attraverso azioni condivise delle diverse amministrazioni interessate, si dispone, inoltre, l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – di una Cabina di regia formata da tre componenti, in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero per i beni e le attività culturali.

Evidenzia infine che, in sede di esame in Commissione Cultura, è stato introdotto l'articolo 5-*bis*, che interviene a modificare il Codice dei beni culturali e del paesaggio, per consentire che, anche su istanza di uno o più Comuni o della Regione, possano essere dichiarati « monumento nazionale » i beni che siano oggetto di dichiarazione di interesse culturale, ai sensi degli articoli 10 e 13 del citato Codice, qualora rivestano un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.

Ciò premesso, valutata positivamente la finalità del provvedimento, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, ricorda che si tratta di tre personalità che hanno dato indubbio lustro alla Patria e che sono patrimonio comune non solo di tanti saperi ma anche di tanti territori. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 797, di martedì 4 aprile 2017, a pagina 3, prima colonna, ventesima riga, dopo le parole: « Introduce, quindi, l'audizione », sono aggiunte le seguenti: « , ricordando preliminarmente che le Commissioni VIII della Camera e 8a del Senato – entrambe impegnate nell'esame dell'atto del Governo n. 397, recante lo schema di decreto legislativo che apporta modifiche e integrazioni al Codice degli appalti – potrebbero, data la complessità del provvedimento e la ristrettezza dei tempi a disposizione, rendere il parere verosimilmente entro giovedì 6 aprile. Chiede pertanto al Ministro di attendere che le Commissioni si siano pronunciate, prima di procedere all'adozione del decreto legislativo »; alla medesima pagina, seconda colonna, seconda riga, prima delle parole: « svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione », sono inserite le seguenti: « dopo aver confermato la disponibilità del Governo ad attendere che le Commissioni esprimano il loro parere, ».

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Atto n. 397).**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » (atto n. 397);

esprime per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, che modifica l'articolo 3 del Codice, recante le definizioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine i seguenti capoversi:

« *oo-quater*) “manutenzione ordinaria”, gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità. La manutenzione ordinaria è, di norma, preventiva e ricorrente;

oo-quinquies) “manutenzione straordinaria”, gli interventi che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all’uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare

al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità; »;

c) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

« *b-bis*) alla lettera zz), dopo le parole: “in condizioni operative normali,” sono aggiunte le seguenti: “per tali intendendosi l’insussistenza di eventi non imputabili al concessionario o comunque non prevedibili rispetto alle assunzioni poste a base del piano economico finanziario;”;

b-ter) alla lettera eee), dopo le parole: “si applicano” sono aggiunte le seguenti: “, per i soli profili di tutela della finanza pubblica,” »;

all'articolo 6, che modifica l'articolo 17 del Codice, riguardante le esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), punto 2), le parole: “di cui al punto 1.1)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al punto 1)”;

b) dopo la lettera l) è aggiunta, in fine, la seguente:

“l-bis) aventi ad oggetto l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.” »;

all’articolo 8, che modifica l’articolo 21 del Codice, riguardante il programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera d);

all’articolo 9, che modifica l’articolo 22 del Codice, in materia di trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le lettere a) e c);

all’articolo 10, che modifica l’articolo 23 del Codice, relativo ai livelli della progettazione, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: « a) al comma 1, lettera f), le parole: “l’efficientamento energetico”, sono sostituite con le seguenti: “l’efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell’opera” e, in fine, il segno: “;”, è sostituito dal seguente: “.”;

b) sopprimere la lettera b);

c) al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: “degli interventi di manutenzione” fino a: “importo” con le seguenti: “degli interventi di manutenzione ordina-

ria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.”;

d) al comma 1, lettera d), n. 1), sostituire le parole da: “Il progetto di fattibilità” a: “successive.” con le seguenti: “Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un’unica fase di elaborazione.”;

e) al comma 1, sopprimere la lettera e);

f) al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e dopo le parole: ‘misure di salvaguardia;’, sono inserite le seguenti: ‘deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell’opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all’impatto sul piano economico-finanziario dell’opera;’”;

g) al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) al comma 16, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate.” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei contratti di lavori e servizi la stazione

appaltante individua nel progetto i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta." »;

all'articolo 14, che modifica l'articolo 27 del Codice, sulle procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: « né di tracciato né » e sostituire le parole: « e paesaggistica » con le seguenti: « , paesaggistica e antisismica »; sostituire il secondo periodo con il seguente: « L'assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP »;

all'articolo 17, che modifica l'articolo 30 del Codice, in materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 4, dopo le parole: « nei lavori » sono inserite le seguenti: « , servizi e forniture »;

all'articolo 20, che modifica l'articolo 34 del Codice, in materia di criteri di sostenibilità energetica e ambientale, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: « Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare. »;

all'articolo 22, che modifica l'articolo 36 del Codice, relativo ai contratti sotto soglia, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

2) alla lettera b), le parole: « cinque operatori » sono sostituite dalle seguenti: « quindici operatori »;

b) al comma 1, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo;

c) al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: « g-bis) dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento per cento." »;

all'articolo 23, che modifica l'articolo 37 del Codice, in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

« b-bis) al comma 4, lettera c), dopo le parole: "costituita presso" sono inserite le seguenti: "le province, le città metropolitane ovvero";

b-ter) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: "le attribuzioni" sono inserite le seguenti: "delle province, delle città metropolitane e"; »;

all'articolo 24, che modifica l'articolo 38 del Codice, concernente la qualificazione delle stazioni appaltanti, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole « al terzo periodo, la parola "regionali" è soppressa ed »;

b) al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 2);

all'articolo 29, che modifica l'articolo 48 del Codice, relativo ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) dopo il comma 7 è inserito il seguente “7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.” »;

all'articolo 35, che modifica l'articolo 59 del Codice, per la parte concernente l'appalto integrato, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « ai commi 1-bis e 1-ter » con le seguenti: « al comma 1-bis »;

b) al comma 1, lettera b):

1) sopprimere il capoverso 1-ter;

2) al capoverso 1-quater, sostituire le parole: « ai commi 1-bis e 1-ter » con le seguenti: « al comma 1-bis »;

all'articolo 42, che modifica l'articolo 76 del Codice, relativo alle informazioni dei candidati e degli offerenti, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) al comma 2:

1) all'alinea, dopo le parole: “del offerente” sono inserite le seguenti: “e del candidato”;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;” »;

all'articolo 43, che modifica l'articolo 77 del Codice, riguardante la commissione giudicatrice, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c):

1) sopprimere il n. 1);

2) dopo il n. 2), inserire il seguente:

« 3) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: “In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.” »;

all'articolo 44, che modifica l'articolo 78 del Codice, riguardante l'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: « primo periodo, » fino a: « al »;

all'articolo 49, che modifica l'articolo 83 del Codice, relativo ai criteri di selezione, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere la seguente lettera:

« 0a) al comma 2, le parole: “linee guida dell'ANAC adottate” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC” »;

all'articolo 50, che modifica l'articolo 84 del Codice, concernente il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere il n. 3):

sopprimere l'articolo 56, che modifica l'articolo 94 del Codice, relativo ai principi generali in materia di selezione;

all'articolo 57, che modifica l'articolo 95 del Codice, in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 3);

b) al comma 1, lettera f), il capoverso 10-ter è sostituito dal seguente: « 10-ter. La stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. »;

c) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: « e) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”. »;

all'articolo 59, che modifica l'articolo 97 del Codice, sulle offerte anormalmente basse, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), sopprimere il n. 2);

b) al comma 1, sopprimere la lettera e).

all'articolo 63, che modifica l'articolo 102 del Codice, riguardante i collaudi e le verifiche di conformità, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Per effettuare le attività di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qua-

lificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all’albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all’articolo 31, comma 8.”;

b) al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

“g) al comma 7:

1) alla lettera b), dopo le parole: ‘ruoli della pubblica amministrazione’ aggiungere le seguenti: ‘in servizio, ovvero’ e sostituire le parole: ‘è stata svolta’ con le seguenti: ‘è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza,’;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: ‘d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.’”;

c) al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: “h) al comma 8, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ‘, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regio-

nale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.” »;

all'articolo 66, che modifica l'articolo 105 del Codice, in materia di subappalto, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 2);

b) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) Al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “*c-bis*) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti, con data certa, in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.” »;

c) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.” »;

d) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

« *d*) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta,

qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: i casi in cui l'indicazione della terna dei subappaltatori può avvenire alla stipula del contratto, ad esclusione delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa; le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.” »;

e) al comma 1, sopprimere le lettere e) e g);

all'articolo 67, che modifica l'articolo 106 del Codice, in tema di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera c);

dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

« ART. 82-bis.

(Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

1. All'articolo 144, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) il ribasso sul valore nominale del buono

pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;” »;

all'articolo 85, che modifica l'articolo 152 del Codice, relativo all'ambito di applicazione nei concorsi di progettazione e di idee, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere la lettera a);

all'articolo 93, che modifica l'articolo 165 del Codice, relativo al rischio ed all'equilibrio economico-finanziario nelle concessioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: « c-bis) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.”.

a) al comma 3, le parole: “ha luogo dopo la” sono sostituite dalle seguenti: “può avvenire solamente a seguito della positiva approvazione del progetto definitivo e della”;

b) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: “comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “comunque non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione”;

2) al terzo periodo, dopo le parole: “Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo” sono aggiunte le seguenti: e del precedente comma 3”, al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

“d) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ‘Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'ar-

ticolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.’” »;

sopprimere l'articolo 95, che modifica l'articolo 174 del Codice, sul subappalto nelle concessioni;

sopprimere l'articolo 97, che modifica l'articolo 177 del Codice, riguardante gli affidamenti dei concessionari;

all'articolo 98, che modifica l'articolo 178 del Codice, dedicato alle norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente codice » con le seguenti: « entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice »;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « solo quadro esigenziale, come definito dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 23, comma 3 » con le seguenti: « del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all'articolo 23, comma 5 »;

c) al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: « c-bis) al comma 8, prima delle parole “Per le concessioni autostradali” sono aggiunte le seguenti: “Fatti salvi i contratti di partenariato pubblico privato con canone di disponibilità,” »;

d) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) dopo il comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183.

8-ter. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti a società *in house* di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta società *in house* può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società *in house* i poteri di cui al citato articolo 5." »;

all'articolo 99, che modifica l'articolo 180 del Codice, dedicato alle norme in materia di partenariato pubblico privato, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere le seguenti lettere:

« 0a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso; »;

« 0b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica". »;

b) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Si applica quanto previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente Codice." »;

all'articolo 100, che modifica l'articolo 181 del Codice, dedicato alle norme in materia di procedure di affidamento dei concessionari, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere la seguente lettera: « 0a) al comma 2, sono soppresse le parole: "Salva l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attività di progettazione come prevista dall'articolo 180, comma 1,". »;

dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

« ART. 100-bis.

(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

1. All'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le

parole: "spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse." »;

all'articolo 102, che modifica l'articolo 188 del Codice, concernente il contratto di disponibilità, l'inserimento della modifica di cui alla lettera a), relativa alla sostituzione del progetto di fattibilità tecnico ed economica con il capitolato prestazionale, è subordinato all'inserimento, nell'ambito delle definizioni di cui all'articolo 3 del Codice, degli elementi minimi del capitolato prestazionale;

all'articolo 110, che modifica l'articolo 201 del Codice, concernente gli strumenti di pianificazione e programmazione nell'ambito della disciplina delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: « a-bis) al comma 4, sono aggiunte infine le seguenti parole: "e le Commissioni parlamentari competenti". »;

all'articolo 116, che modifica l'articolo 213 del Codice, riguardante l'Autorità nazionale anticorruzione, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere la seguente lettera:

« 0a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, l'ordinamento giuridico e la disciplina economica del proprio personale sulla base di quanto contenuto nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti

regolamenti continua ad applicarsi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 2016 emanato ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e il trattamento economico del personale dell'Autorità, non può eccedere quello già definito in attuazione del soprarichiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.» »;

b) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «di beni e servizi,» inserire le seguenti: «avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale »;

c) al comma 1, lettera *b)*, sostituire il n. 2) con il seguente:

«2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell'articolo 29 concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di univocità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo

degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva.” »;

d) al comma 1, dopo la lettera *b)* inserire la seguente:

«*b-bis)* al comma 9:

1) al secondo periodo, dopo le parole: “con i relativi sistemi in uso” sono inserite le seguenti: “presso le sezioni regionali e”;

2) al quinto periodo, sopprimere le parole: “ovvero di analoghe strutture delle regioni” e la parola: “stesse” »;

dopo l'articolo 116, inserire il seguente:

« ART. 116-*bis*.

(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

1. all'articolo 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo la parola: “promuovendo” sono inserite le seguenti: “anche attività di prevenzione dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi anche con riferimento alle esigenze delle comunità locali, nonché”;

2) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8-*bis*”;

b) al comma 7, dopo le parole: “I commissari straordinari” sono inserite le seguenti: “agiscono in autonomia e con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico e”;

c) al comma 8, le parole: “, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “a valere sulle risorse del quadro economico di ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziare per tale finalità”;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8-*bis*. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8-bis.” »;

all'articolo 118, che modifica l'articolo 216 del Codice, sulle disposizioni transitorie e di coordinamento, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: « i cui progetti definitivi risultino approvati » con le seguenti: « i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente », sostituire le parole: « entro diciotto mesi » con le seguenti: « con pubblicazione del bando entro dodici mesi »;

b) al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

« e-bis) al comma 22, è premesso il seguente periodo: “Le procedure di arbitrato di cui all'articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente Codice.” »;

all'articolo 119, che modifica l'articolo 217 del Codice, recante le abrogazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: « b-bis) dopo la lettera i) è inserita la seguente: “i-bis) l'articolo 2, commi 289, 289-bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il comma 2-bis dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.” »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 10, che modifica l'articolo 23 del Codice, relativo ai livelli della progettazione, con specifico riferimento alle integrazioni disposte dallo schema di decreto in esame concernenti i prezzari regionali, valuti il Governo l'opportunità di un coordinamento tra i predetti prezzari e l'attribuzione all'ANAC della funzione di elaborazione dei costi standard, disposta dalla lettera h-bis) del comma 3 dell'articolo 213 del medesimo Codice, inserita dall'articolo 116, comma 1, lettera a), dello schema in esame;

b) all'articolo 59, che modifica l'articolo 97 del Codice, relativo alle offerte anormalmente basse, con particolare riferimento al comma 5, lettera d), valuti il Governo l'osservazione formulata nel merito dal Consiglio di Stato che ha fatto esplicito riferimento alla non derogabilità dei minimi salariali;

c) con riferimento all'articolo 95, comma 4 del Codice, che prevede l'utilizzo del criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, quando l'affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, valuti il Governo la possibilità di imporre l'obbligo di affidare comunque i lavori sulla base del progetto esecutivo nonché l'obbligo di individuare i criteri per l'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'articolo 97 del Codice sempre mediante sorteggio, procedendo contestualmente alla rideterminazione dei suddetti criteri in maniera da non rendere predeterminabile l'individuazione delle soglie di anomalia, a garanzia della massima trasparenza delle procedure.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO ARTICOLO 1
– MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA**

L'VIII Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture » (A.G. 397),

premesso che:

la legge 11/2016, di delega al Governo per la riscrittura del Codice Appalti e il recepimento di direttive europee in materia, seppur con diverse criticità, ha rappresentato indubbiamente un positivo cambio di rotta rispetto alla normativa attuale sugli appalti pubblici. In attuazione di detta delega è stato emanato il decreto legislativo 50/2016 che modifica il Codice degli appalti;

lo schema di decreto legislativo in esame, è stato adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della citata legge delega 11/2016, che prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 50/2016, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura disciplinata dalla medesima legge;

l'articolo 9 dello Schema in esame, modifica l'articolo 22 del Codice appalti, prevedendo: la pubblicazione dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali per determinate opere da parte delle amministrazioni aggiudicatrici (lettera *a*); l'applicazione della disciplina del dibattito pubblico ai nuovi interventi av-

viati dopo la data di entrata in vigore del previsto DPCM (che fissa i criteri per l'individuazione delle opere a cui applicare il dibattito pubblico); disposizioni in merito al monitoraggio del dibattito pubblico e all'istituzione di una Commissione ministeriale di valutazione del dibattito pubblico medesimo (lettera *b*), nonché sull'esame dei relativi esiti (lettera *c*);

anche per dare seguito all'approvazione dell'ordine del giorno (n. 9/03194-A/008) a prima firma Zaratti, e accolto dal Governo il 17 novembre 2015, è necessario che il previsto DPCM, definisca in modo puntuale, l'obbligatorietà dell'attivazione delle procedure di dibattito pubblico nel caso di progetti che, in base ad una valutazione preliminare, risultino di notevole rilevanza per i loro costi previsionali, le caratteristiche tecniche, la natura progettuale, l'incidenza sul territorio, gli impatti sull'ambiente e i risvolti socio-economici previsti, nonché la garanzia che le suddette procedure assicurino la partecipazione dei cittadini durante tutte le fasi di elaborazione dei progetti, dagli studi preliminari alla loro conclusione, in modo da considerare sin da subito tutte le opzioni praticabili, tra cui cosiddetta « Opzione zero », ossia l'opportunità di non procedere, imponendo altresì l'obbligo di motivazione ed ulteriori forme di partecipazione qualora le scelte si discostino da quanto emerso in sede di dibattito pubblico;

l'articolo 10 interviene con diverse modifiche, sull'articolo 23 del Codice. In particolare, con la lettera *c*), si aggiunge

un « pericoloso » comma 3-bis al vigente articolo 23, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale contenente la disciplina di una progettazione semplificata per gli interventi di manutenzione. Come ha tenuto a sottolineare il Presidente Cantone, si tratta « di una delega al ministero amplissima, su un ambito che, fra l'altro, non è, come dicevo in origine, definito. Devo dire che preoccupa molto meno, per esperienza, il concetto di manutenzione ordinaria rispetto a quello di manutenzione straordinaria. Chi ha esperienza di diritto urbanistico sa che nel concetto di manutenzione straordinaria spesso si fanno rientrare interventi anche molto significativi. Di fatto non si prevede in che modo si possa verificare la semplificazione, se non genericamente indicando la complessità e l'importo. Non si dice, però, in che modo complessità e importo possono incidere. »;

l'articolo 22 del testo in esame, modifica l'articolo 36 del Codice, prevedendo, al comma 1, lettera b), punto 1), nell'ambito dell'affidamento mediante procedura negoziata, la consultazione di almeno dieci operatori economici per i lavori, e di solo cinque operatori economici per i servizi e le forniture, in caso di affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro. Sotto questo aspetto sarebbe invece necessario che vi sia uniformità del numero di operatori sia per quanto riguarda gli appalti di lavori, che gli appalti di servizi e forniture. Proprio su questo punto, durante la sua audizione in Commissione Ambiente, il presidente dell'ANAC, ha ricordato che « che il tema dei servizi e delle forniture è uno dei temi su cui le indagini giudiziarie – vedasi Mafia Capitale – hanno dimostrato che ci sono rischi enormi. Qui forse sarebbe opportuno prevedere il meccanismo dei dieci operatori per entrambe le attività »;

al medesimo articolo 22, comma 1, lettera e), capoverso comma 5, è grave la previsione contenuta nell'ultimo periodo, che implica, per gli affidamenti al di sotto dei 40.000 euro, che non vi sia una valu-

tazione nemmeno più i precedenti penali. È questo una « perplessità » segnalata dallo stesso Cantone per il quale « c'è un meccanismo di semplificazione che sembra davvero eccessivo, anche perché sappiamo tutti che gli appalti al di sotto dei 40.000 euro spesso sono appalti di pochissimo importo, ma sappiamo tutti anche come molto spesso attraverso il meccanismo del frazionamento la somma 39,999 sia un numero ricorrente nel sistema degli appalti »;

l'articolo 43 dello schema in esame, introduce alcune modifiche all'articolo 77 del Codice degli Appalti. Tra queste si prevede l'introduzione di limiti alla nomina di commissari interni alla stazione appaltante;

ricordiamo che il suddetto vigente articolo 77 del Codice, definisce la composizione della commissione di aggiudicazione e i requisiti dei commissari, per le procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo che la valutazione sulla proposta migliore sia affidata alla citata commissione. Per garantire la massima trasparenza in questo processo, i commissari saranno estratti a sorte da un apposito elenco preparato dall'Autorità nazionale anticorruzione;

ma questa regola vale solo per le gare con importi che superano la soglia europea, ossia 5,2 milioni di euro. Al di sotto di questo importo, o se gli appalti non presentano « particolare complessità », il comma 3, del citato articolo 77 del Codice, dispone che la stazione appaltante può nominare componenti interni alla medesima stazione appaltante. In pratica i commissari vengono scelti dallo stesso ente che assegna l'appalto. E cosa ben più grave è che questa deroga, applicandosi ai contratti sotto la soglia europea (che sono la maggioranza), comporterà che gran parte degli appalti sarà assegnata da commissari interni alla stessa stazione appaltante, con tutto quello che ciò comporta in termini di opacità nell'assegnazione di contratti di

appalti o concessioni. Inoltre il riferimento troppo generico agli appalti di « non particolare complessità » sembra consentire un'ulteriore troppo ampia possibilità di deroga;

per appalti di servizi e forniture di valore sotto-soglia comunitaria, e per appalti di lavori inferiore a 1 milione di euro, si consente la nomina di commissari interni. Il nuovo testo proposto dallo schema, introduce quindi un limite al numero e al ruolo dei commissari interni. Ossia, con questa modifica i Commissari non potranno essere tutti interni alla stazione appaltante (come ora prevede la norma ancora vigente), e un commissario interno non potrà avere la presidenza della commissione giudicatrice;

anche se in presenza quindi di un miglioramento della norma, riteniamo comunque che per i suddetti lavori sotto soglia, si dovrebbe comunque prevedere il divieto esplicito di individuare i componenti della commissione giudicatrice all'interno della stessa stazione appaltante;

inoltre viene confermata la norma vigente che estende le suddette previsioni (ossia la possibilità di nominare alcuni membri della stazione appaltante nella commissione di aggiudicazione) anche agli appalti di « non particolare complessità ». Riteniamo questo, un riferimento troppo generico, che rischia di consentire un'ulteriore troppo ampia possibilità di deroga;

lo schema di decreto in esame, introduce positivamente delle modifiche all'articolo 50 del Codice appalti, volte a introdurre « clausole sociali » vincolanti per la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'ambito degli appalti pubblici di lavori servizi e forniture, e comunque volte ad una maggior tutela della manodopera impiegata;

nell'ambito degli appalti pubblici però, si segnala il frequente ricorso, da parte del ministero della Difesa, relativamente ad appalti e/o affidamenti riguardanti la manovalanza, di utilizzare contrattualizzazioni di tipo occasionale ed urgente;

tra i ministeri, quello della Difesa, è l'unico ad adottare una disciplina speciale per l'affidamento di appalti di manovalanza cosiddetta occasionale e urgente, che comporta condizioni contrattuali fortemente penalizzanti per i lavoratori con retribuzioni pari a 6,54 euro l'ora onnicomprensivi di tredicesima, ferie, senza possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali;

peraltro questi contratti spesso, come dimostra l'esperienza relativa all'Arsenale di Taranto, non servono per esigenze di carattere occasionale e urgente, ma per esigenze ordinarie e continuative;

il 17 novembre 2015, il Governo ha accolto l'ordine del giorno (n. 9/03194-A/051) a prima firma Duranti che, proprio in questo ambito, impegnava il Governo ad intervenire per escludere la possibilità per il Ministero della Difesa, di utilizzare contratti di tipo occasionale ed urgente, riguardanti la manovalanza, per lo svolgimento di attività ordinarie e continuative;

l'articolo 57 modifica l'articolo 95 del Codice, relativo ai criteri di aggiudicazione dell'appalto. In particolare la lettera *b*), modifica il comma 4 del citato articolo 95, relativamente all'individuazione dei contratti per i quali può essere utilizzato il criterio del minor prezzo;

ricordiamo che il criterio del minor prezzo e del massimo ribasso dovevano, nelle intenzioni del Governo, se non « scomparire », certamente avere un ruolo estremamente marginale e residuale. Così però non è. Il vigente articolo 95, comma 4 del Codice, che interviene sui criteri di aggiudicazione dell'appalto, prevede infatti che si possa ancora usare il criterio del minor prezzo per i lavori di importo fino a 1 milione di euro, ossia, di fatto, per la maggioranza dei casi, in quanto sotto questa soglia rientra circa l'80 per cento dei contratti pubblici. L'attuale Codice appalti quindi, continua a lasciare quindi un fin troppo ampio margine per il ricorso al criterio del minor prezzo. Giova ricordare che il parere sullo schema di decreto legislativo del nuovo Codice appalti,

espresso dalle Commissioni parlamentari competenti aveva chiesto, quale condizione, che l'importo di 1 milione di euro, quale soglia sotto la quale può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, fosse abbassato a 150.000 euro. Il Governo, come evidente, non ne ha tenuto minimamente conto;

la modifica proposta all'attuale comma 4, articolo 95 del Codice, dallo schema di decreto in esame, conferma il criterio del minor prezzo relativamente ai contratti di lavori di importo fino a 1 milione di euro (ossia per la maggioranza dei casi), e modifica – in modo comunque non soddisfacente – la soglia entro la quale si può ricorrere al criterio del minor prezzo nel caso di appalti per servizi e forniture. Anche in questo caso, seppur lievemente modificato, si conferma il limite della soglia di rilevanza europea per appalti di servizi e forniture;

l'articolo 66 del provvedimento in esame, introduce alcune modifiche all'articolo 105 del Codice in materia di subappalto. Tra queste segnaliamo criticamente quanto previsto dalla lettera *b*), ossia l'ampliamento delle possibilità di subappaltare i lavori, conseguente al fatto che ora il tetto massimo subappaltabile del 30 per cento viene riferito alla categoria prevalente anziché all'intero importo contrattuale. Una modifica che va in direzione inversa rispetto alle condizioni approvate in Commissione Ambiente in occasione del parere sul decreto sul Codice appalti, laddove si chiedeva espressamente che « l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture »;

l'articolo 67, comma 1, lettera *c*), dello schema in esame, interviene sul comma 14 dell'articolo 106 del Codice. Viene introdotto un termine di trenta giorni dal ricevimento delle varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, en-

tro il quale l'ANAC, accertata l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, deve esercitare i propri poteri. È lo stesso Presidente Cantone che, riguardo a questa previsione, ha sottolineato come detta norma sulle varianti, è « assolutamente inapplicabile (...) ». Prevede un meccanismo sostanzialmente di silenzio-assenso sulle varianti di 30 giorni per l'ANAC che, in primo luogo, rischia di creare l'idea che, non essendoci un intervento dell'ANAC, ciò significa che la variante sia stata corretta. Tuttavia, 30 giorni sono un termine nel quale l'Autorità non riesce neanche ad aprire le carte (...). Una norma così stabilita rischierà di dare l'impressione che nei casi in cui non siamo riusciti a intervenire, che saranno la regola, la variante abbia ricevuto valutazione positiva »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a dare seguito all'approvazione dell'ordine del giorno (n. 9/03194-A/008) a prima firma Zaratti, e accolto dal Governo il 17 novembre 2015, prevedendo a tal fine che il DPCM, di cui all'articolo 9 dello schema in esame, e che dovrà fissare i criteri per l'individuazione delle opere a cui applicare il dibattito pubblico, definisca in modo puntuale, l'obbligatorietà dell'attivazione delle procedure di dibattito pubblico nel caso di progetti che, in base ad una valutazione preliminare, risultino di notevole rilevanza per i loro costi previsionali, le caratteristiche tecniche, la natura progettuale, l'incidenza sul territorio, gli impatti sull'ambiente e i risvolti socio-economici previsti, nonché la garanzia che le suddette procedure assicurino la partecipazione dei cittadini durante tutte le fasi di elaborazione dei progetti, dagli studi preliminari alla loro conclusione, in modo da considerare sin da subito tutte le opzioni praticabili, tra cui cosiddetta « Opzione zero », ossia l'opportunità di non procedere, imponendo altresì l'obbligo di

motivazione ed ulteriori forme di partecipazione qualora le scelte si discostino da quanto emerso in sede di dibattito pubblico;

all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera *c*), in materia di progettazione semplificata per gli interventi di manutenzione;

modificare l'articolo 22, comma 1, lettera *b*), punto 1), nell'ambito dell'affidamento mediante procedura negoziata « sotto soglia », prevedendo un meccanismo omogeneo, ossia la consultazione di almeno dieci operatori economici sia per appalti di lavori, che per appalti di servizi e le forniture, in caso di affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;

sempre all'articolo 22, comma 1, alla lettera *e*), capoverso comma 5, sopprimere l'ultimo periodo;

per garantire la massima trasparenza e correttezza nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad escludere anche per i lavori sotto soglia e per gli appalti di « non particolare complessità », la possibilità, prevista dall'articolo 43 dello schema in esame, di poter individuare i componenti della commissione giudicatrice all'interno della stessa stazione appaltante;

a dare seguito all'approvazione dell'ordine del giorno (n. 9/03194-A/051) a prima firma Duranti, accolto dal Governo il 17 novembre 2015, escludendo la possibilità per il Ministero della Difesa, di utilizzare contratti di tipo occasionale ed urgente, riguardanti la manovalanza, per lo svolgimento di attività ordinarie e continuative, escludendo altresì la possibilità di applicare condizioni contrattuali penalizzanti, e quindi il contratto nazionale di lavoro attualmente applicato, ma a fare riferimento per questo tipo di appalto di servizi ad altri contratti nazionali di lavoro, come fatto precedentemente il 2007;

a modificare l'articolo 57, che modifica il comma 4, articolo 95 del Codice al fine di abbassare a non più di 150.000 euro, in luogo di 1 milione di euro, la soglia sotto la quale può essere utilizzato il criterio del minor prezzo;

a sopprimere il punto 2), lettera *b*), comma 1, articolo 66, al fine di escludere che il tetto massimo subappaltabile del 30 per cento debba essere riferito alla categoria prevalente anziché all'intero importo contrattuale;

a prevedere che l'indicazione della terna di subappaltatori nei contratti di lavori, servizi e forniture, di cui al punto 1), lettera *d*), comma 1, articolo 66, sia obbligatoria per tutti i lavori anche sotto la soglia comunitaria;

all'articolo 67, comma 1, sopprimere la lettera *c*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variazione nella composizione della Commissione	193
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il 5G per l'Europa: un piano d'azione. COM(2016)588 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	193
ALLEGATO (<i>Documento finale approvato</i>)	195

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, comunica che la deputata Monica GREGORI, appartenente al Gruppo Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile, è entrata a far parte della Commissione.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il 5G per l'Europa: un piano d'azione. COM(2016)588 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2017.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente la relatrice, Elisa Simoni, ha presentato una prima versione della proposta di documento finale, riservandosi di integrarla alla luce dei contributi pervenuti.

In sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra la proposta di documento finale, come risultante a seguito dell'attività istruttoria svolta (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime una valutazione positiva sulla proposta di documento formulata. Ritiene, peraltro, apprezzabili l'analisi ivi

effettuata, le sue risultanze istruttorie nonché le condizioni recatevi.

Sottolinea che il 5G non rappresenta una mera evoluzione della tecnologia 4G, ma una cosa diversa: essa rappresenta una nuova frontiera tecnologica. Il 5G è una tecnologia abilitante per servizi fortemente innovativi, che cambieranno il modo di vivere e di spostarsi dei cittadini, trasformeranno il modo di offrire servizi universali come la sanità o il modo di produrre.

Ricorda che l'Italia ha avviato quest'anno la sperimentazione del 5G in cinque città italiane, ciò che la pone ben al di là degli impegni concordati in ambito UE, i cui obiettivi prevedono che almeno una città per Stato membro sia servita con tecnologia 5G entro il 2020. Ciò in quanto il Governo italiano ha intenzione di fare dell'Italia non solo un mercato per i servizi con il nuovo standard ma un luogo di progettazione di servizi in 5G condivisibili in Europa con il contributo delle Università, degli operatori e delle forze creative dell'imprenditorialità italiana.

Rimarca che con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni c'è una condivisione di fondo per dedicare una parte dello spettro di banda e liberare frequenze da assegnare agli operatori a condizione che si punti sulla qualità del progetto e al collegamento con la realtà nazionale.

Segnala che restano taluni problemi aperti prima di avere le reti in 5G a regime, dopo il periodo di sperimenta-

zione. Uno di questi è rappresentato dalla liberazione della banda 700 MHz la cui soluzione è legata alla conclusione di accordi con i Paesi confinanti che, ritiene, dovrebbero comunque arrivare a buon fine entro le prossime settimane.

Ribadendo l'apprezzamento e il parere favorevole alla proposta di documento presentata, conclude ricordando che quella posta dal 5G è una sfida per accedere a una rivoluzione tecnologica da affrontare, complessivamente, come sistema-Paese.

Mirella LIUZZI (M5S) annuncia il voto favorevole da parte del suo Gruppo ed esprime apprezzamento per l'inserimento nella proposta di documento di due condizioni che aveva avuto modo di segnalare alla relatrice nel corso del lavoro istruttorio svolto dalla Commissione.

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di documento finale (*vedi allegato*).

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, avverte che il documento testé approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il 5G per l'Europa: un piano d'azione (COM(2016)588 final).**DOCUMENTO FINALE APPROVATO**

La IX Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Il 5G per l'Europa: un piano d'azione COM(2016)588,

considerato che:

il settore delle comunicazioni elettroniche registra una rapidissima e costante evoluzione tecnologica: la telefonia vocale è stata progressivamente rimpiazzata da dispositivi collegati in rete, tramite accesso fisso e mobile, che consentono di fruire di un'offerta crescente di servizi digitali e richiedono reti sempre più efficienti per la loro fornitura;

si registra un rapido aumento dei dispositivi connessi a Internet (si stima nel 2019 ci saranno 24 miliardi di dispositivi collegati in rete rispetto ai 14 miliardi del 2014), dovuto principalmente alle comunicazioni *machine-to-machine* (M2M) nell'*Internet of Things*, e un incremento del traffico dati (si stima che nel 2020 ci sarà un traffico internet mobile 30 volte superiore a quello del 2010);

ne consegue l'esigenza di una nuova generazione di tecnologia di rete, il 5G, che consenta di supportare il crescente flusso di dati e garantisca una continuità della connessione;

il 5G, rispetto al 4G, dovrebbe essere in grado di consentire la trasmissione di quantità notevolmente superiori

di dati in tempi ridottissimi, garantire trasmissioni sicure ed affidabili e ridurre i costi per unità dei dati trasmessi, con effetti positivi anche in termini di attenuazione dell'impatto ambientale;

la concentrazione dei dati consente anche un più basso consumo di energia per dispositivi mobili con una maggiore durata delle batterie, il che è particolarmente importante per l'*Internet of Things*, dati gli ingenti costi che comportano la sostituzione e la ricarica delle batterie incorporate nei dispositivi;

la disponibilità del 5G può rappresentare un fattore cruciale per consentire alle economie europee di mantenersi competitive a livello globale, considerato che alcuni Paesi, come Stati Uniti, Corea del sud e Giappone, stanno già finanziando progetti per il lancio della tecnologia 5G nei prossimi anni;

il 5G ha il potenziale per generare nuova occupazione e stimolare la crescita nell'industria innovativa, creando nuovi modelli di *business* e offrendo nuovi servizi; può consentire numerose nuove applicazioni, in particolare, nel campo dell'*e-health*, del trasporto su strada e dell'industria, potendo arrivare a rendere praticabile e sostenibile la telechirurgia, i veicoli a guida automatizzata e l'introduzione di robot intelligenti connessi;

per poter cogliere pienamente i vantaggi economici e sociali di questa trasformazione digitale, è indispensabile garantire il dispiegamento su vasta scala di reti ad altissima capacità in coerenza con

uno degli obiettivi principali della strategia per il mercato unico digitale. Uno dei presupposti imprescindibili per l'avvio del 5G è la disponibilità di larghezze di banda ampie e contigue dello spettro radio per fornire velocità di banda larga senza fili più elevate. Tali larghezze di banda sono disponibili nello spettro radio solo al di sopra dei 6 GHz, la cui designazione sarà all'ordine del giorno della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2019 (WRC-19);

la comunicazione in esame delinea un piano di azione per uno sviluppo rapido e coordinato delle reti 5G in Europa avvalendosi di un partenariato pubblico-privato tra la Commissione europea, gli Stati membri e il mondo dell'industria, cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma *Horizon 2020* (il 5G-Infrastructure-PPP), dotato di un budget complessivo di 1,4 miliardi e finalizzato alla creazione di *network* di comunicazione di nuova generazione e di servizi di connessione superveloci;

il piano è strutturato sulla base di due elementi chiave: l'allineamento delle tabelle di marcia e delle priorità per l'avvio coordinato del 5G in tutti gli Stati membri dell'UE, con l'obiettivo di una prima introduzione delle reti entro il 2018 e del progressivo lancio di servizi a carattere commerciale al più tardi entro la fine del 2020; la messa a disposizione di bande di spettro provvisorie per il 5G in vista della suddetta Conferenza mondiale sulle radiocomunicazioni del 2019 (WRC-19), da integrare il prima possibile con ulteriori bande, lavorando, nel contempo, ad un approccio comune per autorizzare le bande di spettro superiori ai 6 GHz, specifiche per il 5G;

per consentire la diffusione del 5G fin dal 2018, gli Stati membri e la Commissione europea, lavorando congiuntamente nel gruppo «Politica dello spettro radio» (RSPG), hanno riconosciuto l'importanza dell'individuazione di bande di frequenza «pioniere», comuni in tutta l'UE. La prima serie di bande pioniere

include una combinazione di spettro che comprende anche la banda 700 MHz, che dovrà essere resa disponibile entro il 2020, con possibili deroghe fino al 2022, come previsto dalla relativa proposta di decisione della Commissione europea, su cui la IX Commissione (Trasporti) della Camera ha adottato un documento finale;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione positiva,

con le seguenti condizioni:

a) per garantire la traduzione concreta del piano d'azione è indispensabile definire un cronoprogramma puntuale che stabilisca le scadenze e i relativi passaggi; individui le risorse finanziarie immediatamente attivabili – anche a valere sugli stanziamenti già disponibili, ivi compreso *Horizon 2020* – e quelle che potranno essere reperite successivamente, anche mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato; preveda la definizione di standard comuni e l'attivazione di iniziative che garantiscano un'introduzione sincronizzata e contestuale del 5G in tutti gli Stati membri, senza creare discriminazioni e disallineamenti a scapito dei Paesi che possano avvalersi di minori disponibilità finanziarie;

b) con riferimento specifico alle esigenze finanziarie, si segnala l'opportunità di individuare tutte le soluzioni che potranno risultare utili allo scopo, ivi compreso un maggiore coinvolgimento della Banca europea per gli investimenti (BEI), la quale potrebbe attivare consistenti disponibilità finanziarie, essendo il 5G un programma suscettibile di assicurare considerevoli ritorni economici;

c) è peraltro indispensabile che alla previsione di risorse e iniziative volte a favorire il potenziamento e l'aggiornamento delle infrastrutture si accompa-

gnino anche interventi coordinati e coerenti per incentivare la domanda attraverso, in particolare, la concessione di *voucher* rivolti ai potenziali utenti in modo da indurli ad accedere a servizi più avanzati, al fine di incrementare il numero dei sottoscrittori di servizi ad almeno 100 Mbps;

d) occorre verificare se il quadro normativo vigente, anche in tema di aiuti di Stato e di incentivi agli investimenti, sia adeguato alla necessità di creare le condizioni ottimali per la realizzazione entro tempi più rapidi possibili di reti ad altissima capacità in tutto il territorio dell'Unione europea;

e) per non ritardare l'introduzione del 5G a livello europeo, come è avvenuto in passato per il 4G (nel 2015, oltre il 75 per cento della popolazione degli USA aveva accesso al 4G, a fronte di un 28 per cento della popolazione dell'UE), sono necessari un coordinamento e una pianificazione a livello transfrontaliero, al fine di evitare il rischio di una frammentazione tra Stati membri in termini di disponibilità dello spettro, di continuità del servizio attraverso le frontiere e di applicazione delle norme;

f) è indispensabile completare il processo di liberazione delle frequenze a

favore dei servizi di banda larga mobile e del 5G, destinando al 5G adeguati spettri di banda e attuare le misure di gestione dello spettro per affrontare gli attuali problemi di interferenze con gli Stati vicini;

g) occorre valutare attentamente le proposte contenute nel Manifesto per l'impiego nel 5G in Europa, sottoscritto nel 2016 dalle aziende leader nel settore delle telecomunicazioni, di stanziare più risorse per progetti pilota che abbiano anche una funzione dimostrativa su larga scala e di creare un fondo (*5G Venture Fund*) a sostegno delle *start-up* e delle imprese che investono nelle tecnologie 5G, nonché di semplificare, ridurre e armonizzare le norme sulle telecomunicazioni al fine di incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo sulle reti 5G;

h) è necessario aggiornare il piano nazionale « Strategia italiana per la banda ultralarga » tenendo in considerazione la nuova tecnologia del 5G;

i) occorre valutare la possibilità di misure specifiche che riducano i costi di impiego delle strutture di accesso al 5G, come permessi di costruire e servitù di passaggio (in linea con altri progetti infrastrutturali, come i tralicci dell'elettricità e il loro regime di affitti a canone ridotto).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	198
7-01195 Bargerò: Realizzazione della infrastruttura di ricerca per l'avvio e l'implementazione del progetto Divertor Tokamak Test (DTT).	
7-01227 Crippa: Finanziamento del progetto Divertor Tokamak Test (DTT) (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	198
ALLEGATO 1 (<i>Testo riformulato della risoluzione</i>)	202
ALLEGATO 2 (<i>Testo riformulato della risoluzione</i>)	204
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb./A. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame conclusione – Nulla osta</i>)	200
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	206
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 Di Salvo (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	201
Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Nuovo testo C. 4314 Governo e abbinata (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	201
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	201

RISOLUZIONI

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Giuseppe Civati del gruppo Sinistra Italiano – Sinistra Ecologia Libertà – Possibile.

7-01195 Bargerò: Realizzazione della infrastruttura di ricerca per l'avvio e l'implementazione del progetto Divertor Tokamak Test (DTT).

7-01227 Crippa: Finanziamento del progetto Divertor Tokamak Test (DTT).

(*Seguito della discussione congiunta e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 29 marzo 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che nella seduta dello scorso 3 aprile

si sono svolte tutte le audizioni previste. Avverte che i deputati Bargerò e Crippa hanno presentato una riformulazione del testo delle loro risoluzioni (*vedi allegati 1 e 2*).

Davide CRIPPA (M5S) lamenta l'assenza di un rappresentante del Governo con cui avrebbe voluto confrontarsi in seguito agli elementi emersi dalle audizioni in considerazione del fatto che non è finora intervenuto in seduta. Intende avere chiarimenti sui finanziamenti del progetto. Ricorda che il presidente dell'Enea, Federico Testa, intervenuto in audizione lo scorso 1° febbraio ha segnalato che degli 80 milioni destinati dal MIUR al progetto Ignitor, almeno 40 avrebbero dovuto essere orientati al DTT. Il presidente Testa ha inoltre sottolineato come il progetto si sarebbe autofinanziato per un importo di 250 milioni attraverso il noleggio dell'*asset* infrastrutturale a operatori che debbano testare soluzioni tecnologiche avanzate. Sottolinea la necessità di chiarire che l'eventuale finanziamento tramite il fondo europeo per gli investimenti strategici sia garantito non solo dalle amministrazioni pubbliche, ma anche dai soggetti privati partecipanti al progetto, come richiesto dall'impegno alla lettera *b*) inserito nel testo riformulato della sua risoluzione evitando al contempo di sottrarre risorse alla ricerca come richiesto dall'impegno alla lettera *c*).

Ricorda che il presidente Testa, nel corso dell'audizione, ha affermato che EUROfusion ha destinato 60 milioni di euro sulla costruzione dell'infrastruttura e altrettanti per il finanziamento annuale che consentirebbe di pagare spese ordinarie di gestione e ammortamento. Sottolinea tuttavia che gli accademici e gli esperti intervenuti in audizione hanno sottolineato che EUROfusion in realtà non ha ancora iniziato la valutazione del progetto anche dal punto di vista della richiesta economica. Per questo motivo ha voluto inserire la lettera *c*) tra gli impegni della sua risoluzione, la quale impegna il Governo «a verificare che il piano finanziario di rientro dell'investimento sia chiaro ed

analitico affinché questo progetto non abbia ricadute negative sulla gestione finanziaria di Enea e di conseguenza su tutti i fronti di ricerca in essere e da sviluppare». Ritiene che le certezze vantate dal presidente Testa abbiano poca solidità di informazione, a fronte degli interventi dei professori ed esperti intervenuti in audizione lo scorso 3 aprile, e intende chiedere chiarimenti al Governo su questo specifico e non secondario aspetto.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea come la riformulazione della risoluzione a prima firma della collega Bargerò (*vedi allegato 1*), di cui è cofirmatario, sia il frutto dell'approfondita attività conoscitiva svolta nella seduta dello scorso 3 aprile e del confronto con i parlamentari del proprio gruppo. Con riferimento alle modifiche apportate al testo originario, sottolinea come sia opportuno evidenziare che le risorse finanziarie da destinare al progetto DTT vadano reperite nel quadro dei programmi di ricerca e sviluppo delle fonti energetiche non rinnovabili. La lettera *b*) degli impegni nella nuova formulazione del testo impegna il Governo a procedere alla messa a disposizione delle risorse a valle della verifica dello stato di cofinanziamento del progetto da parte dei soggetti coinvolti. Manifesta perplessità in merito alle osservazioni del collega sulle asserite discordanze tra quanto affermato nell'audizione dello scorso 1° febbraio dal presidente dell'Enea, Federico Testa, e i soggetti auditi nella seduta dello scorso 3 aprile che rappresentano i massimi esperti in materia di fisica nucleare e di fisica del plasma operanti nei più prestigiosi centri di ricerca e atenei nazionali e stranieri. Evidenzia l'estrema rilevanza del lavoro istruttorio e conoscitivo compiuto dalla Commissione che, come in altre occasioni, ha svolto un servizio importante per il Paese. Sottolinea che da tutte le audizioni è emerso l'estrema importanza dell'infrastruttura DTT sia a livello europeo sia per la grande opportunità che rappresenta per il sistema Italia. Con riferimento ai costi dell'investimento, sottolinea che il prof. Gnesotto, presidente di RFX, ha sottoline-

ato che il progetto DTT non solo crea opportunità di lavoro di alto livello per i nostri giovani, ma è un potente attrattore per i ricercatori esteri, contribuendo così ad invertire l'attuale preoccupante flusso in uscita di giovani connazionali formati in modo eccellente dalle nostre università. Aggiunge che il prof. Romanelli ha sottolineato che i 60 milioni di EUROfusion sono a disposizione per questo esperimento e che vi sono anche 24 milioni per l'hardware; tuttavia l'Italia deve manifestare formale interesse di accedere ai finanziamenti. Sottolinea che nelle prossime settimane si svolgerà l'assemblea generale di EUROfusion in cui l'Italia dovrà dire se è interessata a realizzare questa infrastruttura e solo a quel punto si avvierà il processo dei finanziamenti. Sottolinea quindi che in ambito europeo si è in attesa di un'indicazione italiana riguardo alla realizzazione del progetto. La risoluzione impegna pertanto in Governo a sostenere con forza il progetto DTT. In conclusione, ribadisce l'assoluta strategicità del progetto DTT per l'Italia e la necessità di accettare questa sfida. Confida infine che non si ripeta la situazione che negli anni Settanta si verificò per il progetto JET che fu affidato alla Gran Bretagna nonostante l'Italia avesse le migliori competenze.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che tutti i soggetti auditi dalla Commissione hanno confermato l'importanza e l'utilità della scelta dell'investimento. I più accreditati esperti della materia hanno sottolineato la necessità che il Paese non perda un pezzo di ricerca cui è collegata una ricaduta industriale e tecnologica. Nonostante il costo elevato dell'investimento, tutti gli esperti intervenuti lo hanno ritenuto opportuno e necessario affinché l'Italia conservi il primato che ha sempre avuto in Unione europea nel settore della fisica nucleare. Ritiene che entrambe le risoluzioni in titolo siano utili a realizzare questa finalità in quanto impegnano il Governo, anche se con diverse accentuazioni su aspetti specifici connessi prioritariamente ai finanziamenti, ad adoperarsi

per la realizzazione in Italia dell'infrastruttura di ricerca DTT nonché per reperire le necessarie risorse nazionali e europee.

Ritiene che l'approvazione delle risoluzioni rappresenti un atto importante della Camera dei deputati a favore della ricerca italiana alla vigilia dell'assemblea generale di EUROfusion.

Cristina BARGERO (PD), nel condividere l'intervento del collega Benamati, ribadisce l'importanza che le risoluzioni siano approvate entro questa settimana in modo da favorire l'assegnazione all'Italia del progetto DTT. Sottolinea come tale necessità sia stata evidenziata dalla comunità scientifica sia italiana che internazionale audita dalla Commissione nonché dagli esponenti dell'industria intervenuti in audizione. Ritiene che gli impegni contenuti nella risoluzione a sua prima firma, nel testo riformulato, riassumano in modo efficace le condizioni essenziali e più utili per la realizzazione di tale importante progetto, garantendo al contempo il giusto ruolo all'Italia.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Nuovo testo C. 2305 e abb./A.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito esame conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

Vanessa CAMANI (PD) *relatrice*, come già anticipato nella seduta di ieri, propone che la Commissione esprima un parere di nulla osta sul provvedimento in esame.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 3*).

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.

Nuovo testo C. 1041 Di Salvo.

(Parere alla XI Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

Adriana GALGANO (CI), *relatrice*, chiede di rinviare l'espressione del parere alla seduta di domani al fine di svolgere ulteriori approfondimenti sugli aspetti di competenza della Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Nuovo testo C. 4314 Governo e abbinata.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

Marco DONATI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 aprile 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

ALLEGATO 1

7-01195 Bargerò: Realizzazione della infrastruttura di ricerca per l'avvio e l'implementazione del progetto Divertor Tokamak Test (DTT).**TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE**

La X Commissione,

premessò che:

la Divertor Tokamak Test (DTT) facility è un'iniziativa di ricerca finalizzata alla progettazione e realizzazione di una infrastruttura destinata a risolvere il problema più critico verso la realizzazione dell'energia da fusione: il controllo dello smaltimento del calore generato. Tale infrastruttura è essenziale per la realizzazione di DEMO (Demonstration Fusion Power Reactor) così come testimoniato dalla Road Map europea sulla fusione. Questo perché la DTT è in grado di riprodurre, seppur in scala ridotta, i parametri operativi di un reattore;

scopo principale del progetto del reattore DTT è dimostrare la possibilità di generare energia elettrica tramite la reazione di fusione nucleare a costi competitivi;

il progetto DTT, sostenuto dalle più importanti istituzioni universitarie e di ricerca, dalle industrie italiane e da prestigiosi laboratori europei, è pienamente inserito nel programma europeo approvato dall'Euratom e rappresenta un importante volano per attivare, attorno ad una realizzazione di alto valore scientifico e tecnologico, formidabili sinergie in campo tecnologico, economico e sociale; si tratta di un progetto cantierabile in tempi brevissimi e il suo finanziamento non prevede aggravii sul bilancio dello Stato;

la DTT è da considerarsi, per la scienza, la tecnologia e l'industria italiana, un progetto di alto valore strategico nel

percorso virtuoso intrapreso che ha già permesso di ottenere grandi successi nella realizzazione di ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor la cui costruzione è iniziata nel 2007 nel sito europeo di Cadarache nel sud della Francia), visto che ad oggi l'industria italiana ha ottenuto contratti per quasi un miliardo di euro, pari a oltre il 55 per cento di quanto assegnato, ed essenziale per non disperdere, per l'ennesima volta in Italia, un prezioso patrimonio di know-how;

secondo quanto comunicato nell'audizione del presidente dell'Enea-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, professore Federico Testa, tenutasi presso la X Commissione il 1° febbraio 2017, l'investimento complessivo risulterebbe essere di circa 500 milioni di euro, con l'attesa di un altissimo ritorno in termini sociali, economici ed industriali in quanto la ricaduta occupazionale annuale prevista è, per la fase di costruzione, che durerà 7 anni, di 620 persone (120 diretti, 150 indotto, 350 indotto terziario), per la fase operativa di 1250 persone ogni anno (250 diretti, 250 indotto, 750 indotto terziario – durata prevista 25 anni), a cui si aggiungono per la sperimentazione altre 150 persone impiegate per almeno 25 anni;

sempre in termini di ritorno atteso, per quanto riguarda il fattore di moltiplicazione dell'investimento, è previsto un livello 4 ossia circa 2 miliardi di euro a fronte di 500 milioni investiti;

le fonti di finanziamento previste sono diversificate e coinvolgono in parti-

colare: il « piano Juncker » attraverso la Banca europea degli investimenti o tramite il piano INNOFIN per circa 250 milioni di euro, alcuni soggetti privati nazionali ed internazionali per 60 milioni di euro, fondi regionali per circa 35 milioni di euro, fondi EUROfusion per circa 60 milioni di euro nell'ambito di Horizon 2020, la partecipazione dell'Agenzia per la coesione territoriale e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e del Ministero dello sviluppo economico (MiSE);

la DTT, per contro, è una infrastruttura di ricerca inserita in un programma europeo che al pari di tutte le infrastrutture del genere realizzate finora (JET, ASDEX, RFX, Tore Supra, FTU, FT e altro), sarà finanziata da una organizzazione europea, l'Euratom. Per avere riconosciuta la sua eccellenza scientifica in un contesto internazionale non ha bisogno di essere inserita in programmi Eric o Esfri cosa che, tra l'altro, non garantirebbe il necessario flusso finanziario per il rispetto dei tempi stabiliti. Tale schema di finanziamento garantirebbe comunque tutti i vantaggi di governance scientifica e fiscali;

nel campo degli studi e delle ricerche condotti in Italia sulla fusione term nucleare controllata, il Ministero dello sviluppo economico negli ultimi anni ha già finanziato il progetto « Broader Approach » che consiste nella progettazione e nella costruzione di componenti ad alto contenuto tecnologico, per un importo di 90 milioni di euro, somma per la quale il

Ministero dello sviluppo economico ha garantito e completato la parte di finanziamento di propria spettanza per un importo di 50 milioni di euro;

esiste il rischio concreto che l'intero progetto si fermi se non vengono prese con la dovuta urgenza le decisioni dell'Italia relative alla sua partecipazione, in quanto i soggetti principali coinvolti nel finanziamento (Bei ed EUROfusion) sono in attesa di avere la conferma dell'impegno del Governo entro il prossimo marzo, in mancanza del quale è reale il rischio che vengano identificati e quindi finanziati altri progetti in altre nazioni,

impegna il Governo

a) ad assumere iniziative per favorire la realizzazione in Italia di tale infrastruttura di ricerca marcatamente tecnologica, impegnandosi ad operare per reperire le risorse nazionali necessarie per l'avvio e l'implementazione del progetto DTT, nel quadro dei programmi di ricerca e sviluppo delle fonti energetiche non rinnovabili;

b) a procedere alla messa a disposizione delle risorse a valle della verifica dello stato di cofinanziamento del progetto da parte dei soggetti coinvolti.

« Bargerò, Benamati, Arlotti, Basso, Becattini, Camani, Cani, Ginefra, Iacono, Impegno, Martella, Montroni, Pelluffo, Senaldi, Taranto, Tentori, Vico ».

ALLEGATO 2

7-01227 Crippa: Finanziamento del progetto Divertor Tokamak Test (DTT).**TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE**

La X Commissione,

premesso che:

il *Divertor Tokamak Testfacility* (DTT) è un progetto elaborato dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), nell'ambito delle attività di ricerca sulla fusione nucleare;

inizialmente, il progetto si sarebbe dovuto sviluppare nel centro ricerche di Frascati, successivamente, è stato trasferito in Piemonte, dove è stato presentato nel dicembre scorso;

il principale obiettivo del DTT è quello di effettuare esperimenti in scala per individuare delle alternative al problema dei carichi termici sul divertore, il principale componente dell'impianto per lo smaltimento della potenza termica del plasma in una centrale a fusione;

la ricerca di soluzioni alternative ai carichi termici sul divertore è una delle sfide più complesse che sta affrontando il programma europeo *Eu Fusion Road Map*, soprattutto in vista della realizzazione dell'impianto dimostrativo DEMO (una centrale nucleare a fusione in grado di fornire energia elettrica alla rete entro il 2050);

l'investimento previsto è di circa 500 milioni di euro, mentre le fonti di finanziamento individuate dovrebbero essere: Piano Juncker o BEI/InnovFin (250 milioni), laboratori e strutture di ricerca (30), contributo da *partner* cinesi (30), Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (40), Ministero dello sviluppo

economico (40), Agenzia coesione territoriale (35 a partire dal 2019), fondi regionali (15), EUROfusion (60);

secondo le stime dell'ENEA, le ricadute economiche sul territorio saranno quattro volte l'investimento iniziale;

in merito al progetto e, in particolare, all'opportunità, di investire ingenti risorse pubbliche, per sperimentare e sviluppare nel nostro Paese tecnologie nel settore della fusione nucleare, sembrerebbe che l'Esecutivo non abbia assunto una posizione chiara;

tutto questo viene dedotto dal fatto che il progetto non risulterebbe presente nella lista dei finanziamenti del Programma nazionale per le infrastrutture di ricerca (PNIR), redatto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e non avrebbe ricevuto certezze sui finanziamenti della Comunità europea dell'energia nucleare (Euratom) nell'ambito del programma Eurofusion (Consorzio europeo per lo sviluppo dell'energia da fusione, che gestisce le attività di ricerca sulla fusione europea per conto di Euratom);

il progetto DTT non sarebbe incluso nella *Roadmap* 2016 dell'European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI);

la documentazione relativa si limiterebbe ad accennare all'ipotesi che EUROfusion possa esaminare il caso di un Divertor Tokamak Testfacility;

non sarebbe previsto che il progetto si configuri come Eric (European

Research Infrastructure Consortium) forma giuridica che avrebbe vantaggi scientifici, fiscali e di *governance*;

non avrebbe ricevuto finanziamenti precedenti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul Foe, viceversa il Ministero ha ritenuto più rilevante la valorizzazione degli investimenti già effettuati;

non è stata segnalata da alcuna regione italiana (in un'ottica di accesso ai fondi ESIF);

nel Programma nazionale per le infrastrutture di ricerca (PNIR) sarebbero stati convogliati i fondi PON, per il rafforzamento infrastrutturale, su alcune Infrastrutture di ricerca, tra le quali, come precedentemente detto, non sarebbe presente il DTT;

da quanto illustrato, c'è il rischio che, in assenza di elementi certi sulle fonti di finanziamento europeo e in mancanza di una strategia chiara da parte del Governo in merito al progetto DTT, possano essere sottratte ingenti risorse economiche alla ricerca e allo sviluppo di fonti ener-

getiche alternativa, per sostenere lo sviluppo di tecnologie nel settore della fusione nucleare,

impegna il Governo:

a) a procedere al finanziamento solo dopo aver verificato il reale stato di cofinanziamento del progetto da parte di tutti interessati;

b) a prevedere che l'eventuale prestito tramite il fondo europeo per gli investimenti strategici sia garantito non solo dalle amministrazioni pubbliche ma anche dai soggetti privati partecipanti al progetto;

c) a verificare che il piano finanziario di rientro dell'investimento sia chiaro ed analitico affinché questo progetto non abbia ricadute negative sulla gestione finanziaria di Enea e di conseguenza su tutti i fronti di ricerca in essere e da sviluppare;

d) a evitare che lo stato progettuale del Divertor Tokamak Test facility (DTT) sottragga risorse alla ricerca e allo sviluppo di altre forme di energia alternativa.

« Crippa, Vallasca, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Cancellieri ».

ALLEGATO 3

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb./A.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2305 e abb./A, recante « Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica », come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;

ricordato che nella seduta del 14 settembre 2016 la X Commissione ha già espresso un parere favorevole sul provvedimento condividendone le finalità e sottolineando l'importanza del comparto industriale della produzione di biciclette e della relativa componentistica,

esprime

NULLA OSTA ALL'ULTERIORE CORSO DEL PROGETTO.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 207

SEDE CONSULTIVA:

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 208

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 215

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 208

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 217

RISOLUZIONI:

7-01194 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali nello stabilimento Isolante K-Flex di Roncello (MB) (*Seguito della discussione e rinvio*) 209

7-01226 Rizzetto, 7-01229 Airaudo e 7-01235 Martelli: Salvaguardia dei livelli occupazionali nello stabilimento Isolante K-Flex di Roncello (MB) (*Discussione congiunta e rinvio*) ... 209

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici. Atto n. 406 (*Esame e rinvio*) 210

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 8.45.

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio

nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

C. 4373 Governo.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che, con riferimento al provvedimento in esame, le Commissioni II (Giustizia), V (Bilancio), VIII (Ambiente), XII (Affari so-

ciali) hanno espresso un parere favorevole. Il Comitato per la legislazione ha espresso un parere favorevole con una condizione, relativa all'esigenza di integrare i contenuti dell'articolo 1, comma 2, al fine di chiarire l'ultrattività delle disposizioni in materia di lavoro accessorio abrogate dal decreto, nonché un'osservazione, relativa alla verifica degli effetti del provvedimento sull'utilizzo dei voucher per il *baby sitting*. Fa presente, poi, che anche la I Commissione (Affari costituzionali), la X Commissione (Attività produttive) e la XIII Commissione (Agricoltura) hanno formulato un'osservazione con la quale si invita a valutare l'opportunità di chiarire l'ultrattività delle disposizioni in materia di lavoro accessorio abrogate dal decreto. Segnala, altresì, che la X Commissione (Attività produttive) ha formulato una ulteriore osservazione riferita all'opportunità di chiarire le modalità per la corresponsione dei voucher riguardanti l'acquisto di servizi di *baby sitting*.

Non essendoci interventi per dichiarazioni di voto, pone, quindi, in votazione la proposta di conferire alla deputata Patrizia Maestri il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, segnalando che i gruppi MoVimento 5 Stelle, Lega Nord e Autonomie e Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale hanno comunicato la presentazione di proprie relazioni di minoranza.

La Commissione delibera di conferire alla deputata Patrizia Maestri il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 8.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto il suo intervento introduttivo e che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 30 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite I e II avrà luogo nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Floriana CASELLATO (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), soffermandosi in particolare sull'osservazione in esso contenuta.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha svolto il suo intervento introduttivo e che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 30 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza alla IX Commissione avrà luogo nella seduta odierna. Dà, quindi, la parola al relatore per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Marco MICCOLI (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.30.

7-01194 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali nello stabilimento Isolante K-Flex di Roncello (MB).

(Seguito della discussione e rinvio).

7-01226 Rizzetto, 7-01229 Airaudo e 7-01235 Martelli: Salvaguardia dei livelli occupazionali nello stabilimento Isolante K-Flex di Roncello (MB).

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione 7-01194 Tripiedi, rinviata nella seduta del 22 marzo 2017, e

avvia la discussione congiunta delle risoluzioni 7-01226 Rizzetto, 7-01229 Airaudo e 7-01235 Martelli.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, successivamente alla seduta del 22 marzo scorso, nella quale era stata avviata la discussione della risoluzione 7-01194 Tripiedi sono state presentate le risoluzioni 7-01226 Rizzetto, 7-01229 Airaudo e 7-01235 Martelli. Vertendo tali ultime risoluzioni sul medesimo argomento della risoluzione 7-01194, segnala che la loro discussione avverrà congiuntamente.

Fa presente, pertanto, che nella seduta odierna potrà avere luogo l'illustrazione delle risoluzioni, 7-01226 Rizzetto, 7-01229 Airaudo e 7-01235 Martelli, nonché l'eventuale svolgimento di interventi di carattere generale, mentre il parere del Governo sarà acquisito in una successiva seduta.

Dà, quindi, la parola ai presentatori dei richiamati atti di indirizzo ai fini della loro illustrazione.

Marialuisa GNECCHI (PD) preannuncia che anche il gruppo del Partito Democratico ha presentato nelle ultime ore una risoluzione sul medesimo argomento, a prima firma della collega Tinagli, e chiede che anche questa possa essere discussa congiuntamente alle risoluzioni oggi all'esame.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), rinunciando all'illustrazione della risoluzione a sua firma 7-01226, chiede che la discussione congiunta delle risoluzioni possa essere conclusa nel più breve tempo possibile.

Davide TRIPIEDI (M5S), esprimendo la propria soddisfazione per essere riuscito a porre all'attenzione dei colleghi e del Governo la grave situazione dei lavoratori dello stabilimento Isolante K-Flex di Roncello, auspica che le risoluzioni presentate possano essere approvate celermente, anche in un testo unificato, che indichi l'unitarietà delle posizioni nell'ambito della Commissione.

Giovanna MARTELLI (MDP) rinuncia all'illustrazione della risoluzione a sua prima firma 7-01235, esprimendo l'auspicio di un esame rapido e costruttivo, che conduca all'approvazione di un testo unificato delle risoluzioni in discussione.

Giorgio AIRAUDO (SI-SEL-POS), rinunciando all'illustrazione della risoluzione a sua prima firma 7-01229, invita i colleghi e la rappresentante del Governo ad attivarsi per una rapida conclusione della discussione congiunta delle risoluzioni, al fine di non approvare un atto di indirizzo superato dall'evolvere della situazione.

Davide TRIPIEDI (M5S), segnalando che nei prossimi giorni si svolgerà un incontro presso la Regione Lombardia per discutere della situazione dello stabilimento K-Flex, concorda sull'esigenza di una rapida approvazione degli atti di indirizzo in discussione.

Irene TINAGLI (PD), anticipando i contenuti dell'atto di indirizzo, a sua prima firma, in corso di pubblicazione, evidenzia che la sua risoluzione, oltre ad affrontare le questioni affrontate dalle risoluzioni già presentate sull'argomento, si sofferma in particolare sul comportamento predatorio dell'azienda, che ha usufruito di contributi pubblici senza mantenere gli impegni assunti all'atto della loro concessione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici. Atto n. 406.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dà la parola alla relatrice per lo svolgimento del suo intervento introduttivo sul provvedimento.

Alessia ROTTA (PD), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, lettera *a*), della legge n. 198 del 2016, con cui il Governo è stato delegato, tra l'altro, a disporre l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti, al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per tali soggetti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico.

Quanto agli aspetti procedurali dell'esercizio della delega, ricorda preliminarmente che essi sono disciplinati dal medesimo comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, ai sensi del quale il decreto delegato è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Il successivo comma 6, inoltre, dispone che il decreto legislativo è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 8 prevede l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Segnala, in proposito, che il termine per l'esercizio della delega scade il 15 maggio 2017, in una

data anteriore a quella prevista per l'espressione del parere da parte della Commissione.

Il medesimo comma 8 prevede, infine, il meccanismo del cosiddetto « doppio parere », sulla base del quale, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Su tali osservazioni, le Commissioni competenti per materia possono esprimersi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione.

Passando al contenuto del provvedimento, ricorda che, nell'esercizio della delega, la lettera a) del comma 5 indica, quale criterio e principio direttivo che il Governo è tenuto ad osservare, l'incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti. Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fa presente che l'articolo 1 dello schema di decreto, introducendo, al comma 1, l'articolo 25-bis nel decreto legislativo n. 148 del 2015, prevede l'estensione al settore dell'editoria della disciplina generale della cassa integrazione guadagni straordinaria, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Lo schema di decreto, su tale punto, individua, al capoverso 1, quali destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale i giornalisti professionisti, i pubblicitari, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di

agenzie di stampe a diffusione nazionale, i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai quali si applica la disciplina generale recata dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, in materia di contribuzione per le integrazioni salariali.

Sulla base del successivo capoverso 2, ai giornalisti così individuati è richiesto il possesso del requisito di un'anzianità di effettivo lavoro, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione, come previsto in via generale dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il capoverso 3 individua le causali per la concessione del trattamento di CIGS: riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi; crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o del ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche non continuativi; contratto di solidarietà. Il successivo capoverso 4 limita a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, la durata massima complessiva, per ciascuna unità produttiva, del trattamento di CIGS, in linea con la disciplina di carattere generale. Attualmente, non sono previsti limiti alla concessione di trattamenti di integrazione salariale.

Al riguardo, osserva che la disposizione mantiene la possibilità del riconoscimento del trattamento anche per i casi di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa, anche in costanza di fallimento, in linea con quanto previsto dall'articolo 35 della legge n. 416 del 1981 e dal decreto ministeriale n. 47385 del 2009.

Per quanto attiene la misura del trattamento, il capoverso 5, nel rinviare all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2015, conferma l'applicazione ai giornalisti della disciplina generale, così come anche per quanto riguarda la contribuzione fi-

gurativa, in relazione alla quale il capoverso 6 rinvia all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

Per il finanziamento dei trattamenti, il capoverso dispone, per i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa, il versamento del contributo ordinario previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015, pari allo 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui lo 0,60 per cento a carico dell'impresa e lo 0,30 per cento a carico del lavoratore, nonché del contributo addizionale previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, pari, nella misura minima, al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale è dovuto il contributo addizionale, di cui al citato articolo 5. Nella relazione tecnica si evidenzia che per quanto riguarda i giornalisti si stima un maggior gettito annuo di circa 900.000 euro, che determinerà un miglioramento del saldo netto delle gestioni dell'INPGI.

Fa presente che i successivi capoversi disciplinano, rispettivamente, le modalità di pagamento del trattamento e la fase di consultazione sindacale e la procedura di concessione del trattamento, mentre il capoverso 10 rimette a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri per il riconoscimento delle causali della riorganizzazione aziendale e della crisi aziendale, con particolare riferimento all'andamento negativo o involutivo dei dati di bilancio nel biennio antecedente alla domanda di integrazione, delle modalità di applicazione della nuova disciplina e della durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro ai fini dell'opzione per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia. Come eviden-

ziato nella relazione tecnica, tali criteri determineranno una tendenziale riduzione delle fattispecie in cui si potrà richiedere l'integrazione salariale straordinaria.

Fa presente, poi, che il successivo capoverso 11 dispone l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui ai Capi I e III del Titolo I del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Infine, il comma 2 dell'articolo 1 in esame prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 25-bis, introdotto dal precedente comma 1, ai trattamenti di integrazione salariale richiesti decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini del calcolo della durata massima, i trattamenti richiesti prima di tale termine si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale termine.

Passa quindi a illustrare il Capo II del provvedimento, che, con l'articolo 2 introduce disposizioni in materia di esodo e prepensionamento. In proposito, segnala che, mentre i numeri 1) e 2) del comma 1, lettera a), recano norme di mero coordinamento con la novella di cui al precedente articolo 1, comma 1, e come tali riguardano sia i lavoratori poligrafici sia i giornalisti, le restanti disposizioni dell'articolo 2 concernono specificamente i giornalisti. In particolare, riguardo a questi ultimi, nella normativa vigente, i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati possono riguardare i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in base ad accordi recepiti presso il medesimo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, nell'ambito dei soggetti ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale. Ai fini in esame, i piani di ristrutturazione o riorganizzazione devono prevedere la conte-

stuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali coerenti con l'attuazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti; tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.

La pensione anticipata può essere liquidata ai soggetti che abbiano almeno 58 anni di età e 18 anni di anzianità contributiva. Per quelli che abbiano compiuto i 60 anni di età, inoltre, l'anzianità contributiva è maggiorata, ai fini del calcolo della misura del trattamento, di un periodo non superiore alla differenza fra i 65 anni di età e l'età anagrafica raggiunta.

Fa presente che la novella di cui al comma 1, lettera *a*), numero 3), e alla lettera *b*) eleva i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato, aumentando il limite minimo contributivo da 18 a 25 anni e sostituendo il requisito anagrafico di 58 anni con la condizione di un'età inferiore al massimo di 5 anni rispetto al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI relativo ai giornalisti professionisti dipendenti. La novella conferma la maggiorazione, ai fini del calcolo della misura del trattamento, dell'anzianità contributiva, nella misura pari alla differenza tra l'età anagrafica posseduta e il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia nel suddetto regime INPGI. In merito, si sopprime la condizione, posta dalla disciplina vigente ai fini del beneficio della maggiorazione, del possesso di un'età pari ad almeno 60 anni. Segnala che la novella prevede, inoltre, che il suddetto requisito contributivo di 25 anni sia progressivamente adeguato, in base agli incrementi della speranza di vita, secondo il meccanismo generale di adeguamento dei requisiti pensionistici. Il comma 2 fa salve le norme vigenti sui piani di assunzione di personale giornalistico, ai fini della concessione dei prepensionamenti, e sul divieto di instaurazione di rapporti di lavoro, da parte del gruppo editoriale, con i giornalisti già dipendenti dal medesimo

che abbiano optato per il prepensionamento. Ricorda, inoltre, che il comma 1, capoverso 10, del precedente articolo 1 demanda al decreto ministeriale ivi previsto anche la definizione della durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, ai fini dell'opzione, in luogo del trattamento straordinario di integrazione salariale e in presenza degli altri relativi presupposti, per la pensione anticipata di vecchiaia.

L'articolo 3 infine reca una norma di abrogazione e una novella di mero coordinamento, in conseguenza dell'intervento normativo di cui all'articolo 1. L'abrogazione concerne, in particolare, l'attuale disciplina specifica sul trattamento straordinario per le imprese editrici, che viene abrogata decorsi tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Giorgio AIRAUDO (SI-SEL-POS), premettendo di affrontare questioni che esulano dal contenuto del provvedimento in esame, segnala le difficoltà nelle quali versa l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI, che hanno condotto anche a una indagine della magistratura. In particolare, ricorda che è in atto una dismissione del patrimonio immobiliare dell'INPGI, che costituisce la garanzia delle prestazioni nei confronti degli iscritti, allo scopo di risolleverare la situazione finanziaria dell'Istituto e teme che, una volta completata la dismissione, si possa prospettare la confluenza dell'INPGI nell'INPS, il quale sarebbe così costretto a ripianarne i debiti mediante i contributi degli altri lavoratori. Ritiene, pertanto, che si prospetti un serio problema di equità e giustizia che la Commissione dovrebbe affrontare, per evitare che si vengano a creare problematiche simili a quella che ha riguardato in passato altri enti di previdenza.

A suo avviso, sarebbe necessario che la rappresentante del Governo fornisca indicazioni in ordine agli intendimenti dell'Esecutivo su questa materia.

Cesare DAMIANO, *presidente*, condividendo le argomentazioni dell'onorevole Ai-

raudo, ricorda che più volte le gestioni previdenziali sostitutive dell'INPS hanno difeso la propria autonomia fintanto che erano in attivo, sollecitando poi la confluenza in questo Istituto nel momento in cui sono sopraggiunte difficoltà finanziarie. Sottolinea infatti come all'equilibrio dell'INPS contribuiscano prevalentemente i lavoratori dipendenti, la cui gestione previdenziale presenta un saldo attivo.

Con specifico riferimento al regime previdenziale dei giornalisti, segnala come il loro trattamento, a cominciare dai coefficienti di trasformazione, sia notevolmente migliore rispetto a quello degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ne ritiene pertanto necessaria una revisione in direzione di un riallineamento con la disciplina di carattere generale.

Marialuisa GNECCHI (PD) chiede che le questioni emerse nella discussione testé svolta possano essere affrontate nel corso di un'audizione di rappresentanti dell'INPGI, da svolgere quanto prima.

Ricorda, infatti, le molte criticità derivanti dalla costituzione di una gestione separata nell'ambito dell'INPGI, la cosiddetta INPGI-2 per i giornalisti con contratto di collaborazione, che determina evidenti problemi per la frammentazione delle carriere contributive, alla quale potrà porsi finalmente rimedio grazie alle dispo-

sizioni introdotte nella legge di bilancio 2017 in materia di cumulo gratuito dei periodi di contribuzione.

Ricorda, altresì, che la platea degli iscritti all'INPGI si è allargata in considerazione della previsione secondo cui il personale impiegato in attività di lavoro nell'ambito degli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni è tenuto all'iscrizione all'INPGI. Fa inoltre presente che l'INPGI, proprio per poter meglio far fronte alle difficoltà evidenziate dal collega Airaudò, auspica l'introduzione di analogo obbligo di iscrizione anche ai dipendenti del settore privato

Alessia ROTTA (PD), *relatrice*, nel concordare sull'opportunità di svolgere un'audizione di rappresentanti dell'INPGI, segnala tuttavia l'esigenza che lo svolgimento di tale audizione non rallenti eccessivamente l'esame dell'atto del Governo in oggetto, ribadendo che il termine per l'esercizio della relativa delega scade il 15 maggio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4394, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, approvato dal Senato della Repubblica;

osservato che l'articolo 8, comma 1, lettera *d*), anche alla luce delle esperienze maturate nella prassi amministrativa, introduce nel decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, un nuovo articolo 22-*bis*, relativo alla partecipazione dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, ad attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, affidando al prefetto, d'intesa con i comuni e con le regioni e le province autonome, il compito di promuovere ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale in tali attività di utilità sociale;

rilevato che l'articolo 12 autorizza il Ministero dell'interno ad assumere fino a 250 unità di personale a tempo indeterminato per il biennio 2017-2018, da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo;

considerato che l'articolo 13 autorizza il Ministero della giustizia ad avviare,

in deroga alle disposizioni limitative del *turnover*, procedure concorsuali nel biennio 2017-2018, anche mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità, finalizzate all'assunzione di un massimo di 60 unità nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, allo scopo di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo e di migliorare il trattamento dei soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale;

espresso apprezzamento per il contenuto del comma 3-*bis* del medesimo articolo 13, che interviene sulla disciplina della composizione e dell'attività delle commissioni esaminatrici dei concorsi al fine di assicurare più rapidità alle specifiche procedure assunzionali presso il Ministero della giustizia;

osservato che l'articolo 21-*bis*, introdotto dal Senato della Repubblica, proroga al 15 dicembre 2017 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

anche in relazione agli interventi previsti dal provvedimento in esame, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di

modificare le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, al fine di consentire la destinazione delle risorse di cui al comma 11, terzo periodo, del medesimo articolo

alla remunerazione del lavoro straordinario del personale amministrativo degli uffici giudiziari, ove il prolungamento dell'orario ecceda, entro specifici termini, i limiti orari stabiliti per il lavoro straordinario stesso.

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 2305-73-111-2566-2827-3166-A, recante disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica;

richiamato il parere favorevole espresso sul provvedimento nella seduta del 7 settembre 2016;

considerato che le modifiche successivamente introdotte dalla Commissione di merito non incidono su materie di competenza di questa Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A 218

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione 218

5-10755 Famiglietti: Iniziative volte ad impedire una duplicazione di un centro per l'autismo in provincia di Avellino 219

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 223

5-09955 Gianluca Pini: Mancata corresponsione del risarcimento ai familiari di una persona, deceduta a seguito di trasfusione di sangue infetto 219

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 225

5-10872 Nesci: Iniziative per garantire la massima sicurezza dei parti nella provincia di Reggio Calabria 219

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 227

SEDE CONSULTIVA:

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 219

ALLEGATO 4 (*Parere approvato dalla Commissione*) 229

COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A 222

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 5 aprile 2017.

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 8.55 alle 9.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che la deputata Monica Gregori ha cessato di far parte della Commissione.

5-10755 Famiglietti: Iniziative volte ad impedire una duplicazione di un centro per l'autismo in provincia di Avellino.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luigi FAMIGLIETTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto dell'impegno del Ministero a vigilare, assunto alla fine della risposta, esprimendo l'auspicio che possa concludersi rapidamente il completamento del « Centro di Valle », ponendo così fine al ritardo causato dalla inattività degli enti locali competenti.

5-09955 Gianluca Pini: Mancata corresponsione del risarcimento ai familiari di una persona, deceduta a seguito di trasfusione di sangue infetto.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco RONDINI (LNA), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta che si limita a dare un quadro generale senza fornire alcun elemento riguardo al caso specifico oggetto dell'interrogazione.

5-10872 Nesci: Iniziative per garantire la massima sicurezza dei parti nella provincia di Reggio Calabria.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Dalila NESCI (M5S), replicando, rileva che la risposta burocratica fornita dal Governo ignora la realtà costituita dalla pericolosità dei parti effettuati nelle strutture sanitarie della regione Calabria. Ricorda in proposito che molte strutture della provincia di Reggio Calabria non rispettano la normativa vigente a causa dei problemi di sovraffollamento. Sottolinea

che la ministra Lorenzin ha riconosciuto in maniera tardiva il mancato rispetto degli *standard* relativi ai LEA in Calabria e ricorda che nel corso della campagna referendaria ha inaugurato in quella regione un reparto cardiologico in realtà non operativo. Nel segnalare che il personale sanitario in quella regione si trova in una situazione di *stress*, esprime il timore che su di esso sia scaricata la responsabilità di inefficienze dovute ad altri fattori. In conclusione, segnalando che si sarebbe aspettata dalla ministra Lorenzin un atteggiamento diverso anche in qualità di neomamma, rileva che la Calabria continua ad essere considerata da molte forze politiche terra di conquista e fabbrica di voti.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

C. 4394 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

Marialucia LOREFICE (M5S) osserva che il contenuto degli articoli del decreto-legge che investono la competenza della Commissione appare condivisibile ma marginale rispetto al complesso del prov-

vedimento. In particolare, l'articolo 19-*bis*, relativo ai minori accompagnati, contiene elementi di garanzia in un quadro però vago. Sottolinea che non è invece condivisibile l'insieme degli interventi proposti che tra l'altro non tengono conto del lavoro della Commissione parlamentare sul sistema di accoglienza e sulle condizioni di trattenimento dei migranti e di quanto segnalato dalle organizzazioni umanitarie. Osserva che il ministro Minniti, nel corso di un'audizione presso tale Commissione, ha manifestato una disponibilità al dialogo non corrispondente alla realtà fattuale.

Rileva che di fatto il provvedimento legittima gli *hotspot*, contribuendo in tal modo a una violazione dei diritti umani, come segnalato anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Ricordando che il fenomeno migratorio in Italia risale ormai ai primi anni Novanta, critica in maniera decisa la mancanza di una risposta strutturale che causa la continua adozione di provvedimenti di emergenza come quello in esame. Appaiono necessarie concrete iniziative da parte dell'Unione europea, in luogo di una solidarietà « solo a parole ». Segnala che le modifiche proposte al Regolamento cosiddetto Dublino 3 appaiono in realtà di carattere peggiorativo ed osserva che in assenza di ricollocamento dei migranti l'utilizzo degli *hotspot* appare inutile.

Sottolinea che il provvedimento, proponendo solo una nuova denominazione, Centri di permanenza per i rimpatri, perpetua di fatto i Centri di identificazione ed espulsione, luoghi caratterizzati dalla violazione dei diritti umani. Segnala la scarsa chiarezza rispetto ad una distribuzione più omogenea dei migranti sul territorio nazionale e i rischi connessi ad una maggiore ricorso ad operatori privati. Segnala, inoltre, che l'eliminazione di un grado di giudizio per quanto riguarda le richieste di asilo diminuisce le garanzie giuridiche senza assicurare una maggiore velocità dei processi, in quanto la maggior parte dei ritardi trovano origine nell'operato della Corte di Cassazione. In conclusione, preannuncia una posizione nettamente con-

traria del suo gruppo sul provvedimento in discussione, ricordando che l'Italia ha siglato accordi bilaterali in materia di immigrazione con Paesi quali la Turchia, la Libia e il Sudan caratterizzati da costante violazione dei diritti umani.

Filippo FOSSATI (MDP), nell'esprimere apprezzamento per l'attenta analisi del provvedimento in esame effettuata dal relatore Beni, rileva, richiamandosi anche all'intervento della collega Lorefice, che al di là delle disposizioni maggiormente di competenza della Commissione, l'impianto complessivo del provvedimento presenta forti criticità. In particolare, l'eliminazione di un grado di giudizio e l'istituzione delle sezioni specializzate configurano un diritto che si applica a determinate figure sociali, diritto caratterizzato da modalità e tempi diversi rispetto alla norma, senza alcuna garanzia di velocizzazione dei procedimenti e con il rischio che si proceda per lo più senza la presenza fisica delle parti coinvolte. A tale procedura speciale consegue un affievolimento dei diritti individuali con la conseguente possibilità di censure da parte di organismi giuridici internazionali.

Nel condividere l'opportunità di prevedere percorsi di integrazione per i migranti anche attraverso l'inclusione in attività socialmente utili, segnala che l'approccio in tal senso adottato dal provvedimento appare inadeguato e rischioso e suscettibile di creare reazioni ostili. In conclusione auspica che vi sia un'apertura rispetto alla possibilità di apportare miglioramenti al provvedimento in esame.

Marco RONDINI (LNA) segnala che la disposizione sui lavori di pubblica utilità, contenuta nel provvedimento, appare lontana dalla realtà, osservando che andrebbe limitata solo a quei soggetti per cui è riconosciuta qualche forma di protezione. Vi è, infatti, uno spreco di risorse pubbliche se si promuove l'integrazione di soggetti che in realtà dovrebbero essere rimpatriati. Ricorda che considerazioni in tal senso sono state espresse anche da soggetti del mondo cooperativo auditi dalla Com-

missione parlamentare sul sistema di accoglienza e sulle condizioni di trattenimento dei migranti. Segnala, inoltre, l'esperienza di un comune della provincia di Milano che ha visto una bassissima adesione da parte dei migranti presenti in una struttura del territorio rispetto alla proposta di svolgere attività di pubblica utilità. Ricorda che negli ultimi anni sono arrivati in Italia oltre mezzo milione di migranti irregolari, di cui oltre la metà ha fatto perdere le sue tracce non avendo diritto a forme di protezione. Nel ribadire la contrarietà del suo gruppo al provvedimento, motivata anche dal fatto che alcuni annunci del Governo non trovano riscontro nel testo presentato, critica il fatto che non sia stato eliminato l'istituto della protezione umanitaria, che esiste solo nel nostro Paese e viene accordato in maniera troppo facile.

Esprime, invece, una valutazione favorevole per quanto riguarda l'eliminazione di un grado di giudizio, osservando che tale misura può agevolare il rimpatrio di chi non ha diritto a forme di protezione e sottolineando di non condividere le preoccupazioni espresse dal collega Fossati circa le possibili censure a livello internazionale, posto che misure analoghe sono state adottate anche da altri Paesi. In conclusione, ribadisce che si è in presenza di un provvedimento propagandistico ed evidenzia che andrebbe invece potenziata l'attività di contrasto alla tratta di esseri umani anche attraverso accordi bilaterali per il rimpatrio dei migranti motivati da ragioni economiche.

Elena CARNEVALI (PD), nel segnalare che il nostro Paese ha svolto tutti i « compiti a casa » richiesti dall'Unione europea, rileva che è mancata la disponibilità ad effettuare realmente la prevista ricollocazione dei migranti e che appare pertanto essenziale un esito adeguato dei negoziati sul cosiddetto Dublino 4. Nel giudicare positiva l'introduzione di una definizione più precisa degli *hotspot* e ricordando che appaiono migliorate le condizioni di vita in tali strutture, ricorda che permangono

aspetti problematici legati soprattutto ad una permanenza eccessiva.

Manifesta apprezzamento per le modifiche introdotte dal Senato per quanto riguarda le procedure giudiziarie, ampliando il numero delle Corti d'appello interessate e garantendo maggiore collegialità, segnalando che permangono ritardi per quanto concerne i procedimenti amministrativi. In risposta al collega Rondini, ricorda che la protezione umanitaria viene accordata solo in relazione a poco più di un quinto delle domande effettuate. Ricorda inoltre, rispetto a quanto segnalato dal collega Fossati, che il provvedimento prevede lo svolgimento di lavori socialmente utili su base volontaria e dissente da quanto riportato dal collega Rondini rispetto alle dichiarazioni rese in audizione degli esponenti del mondo cooperativo. Questi, infatti, hanno riconosciuto l'opportunità di favorire l'inclusione attraverso determinate forme di attività, limitandosi a segnalare solo i problemi legati allo spreco costituito da un processo formativo vanificato da una successiva espulsione. Esprime, in conclusione, qualche preoccupazione circa la possibilità che organismi giuridici internazionali formulino critiche in relazione alle nuove procedure individuare in materia di esame delle richieste di protezione.

Marco RONDINI (LNA) chiarisce, in replica all'intervento collega Carnevali, di aver voluto segnalare la grande sproporzione tra i dati relativi al riconoscimento dello *status* di profugo rispetto alla protezione internazionale accordata in maniera assai più ampia. Ribadisce poi che gli esponenti del mondo cooperativo, seppure indirettamente, hanno sottolineato lo spreco di risorse connesso ad un'attività formativa che in molti casi riguarda soggetti che non possono rimanere in maniera lecita in Italia.

Paolo BENI, *relatore*, rileva come la discussione svolta abbia inevitabilmente toccato il complesso del provvedimento, segnalando come il problema dell'immigrazione in sede parlamentare venga af-

frontato in maniera frammentata, a causa delle specifiche competenze delle diverse Commissioni. Nel rilevare che gli interventi effettuati hanno prospettato criticità, in qualche caso di segno opposto, osserva che non tutte appaiono condivisibili. Ricorda, infatti, che molte misure adottate, ad esempio quella dell'aumento delle risorse disponibili, sono state sollecitate proprio dal Parlamento. Segnala che a suo avviso sarebbe opportuna una risposta strutturale rispetto al tema dell'immigrazione, che esula però dal perimetro del provvedimento in discussione. Riguardo agli *hotspot*, ricorda che la Commissione parlamentare sul sistema di accoglienza e sulla condizione di trattenimento dei migranti ha valutato positivamente il modello di gestione corrente, individuando come punto critico quello di una mancata regolazione dal punto di vista normativo che viene fornita proprio con il testo in esame. Osservando che l'eliminazione di un grado di giudizio potrà essere eventualmente valutata dalla Corte costituzionale sottolinea che la procedura attuale, più che offrire maggiori garanzie, ha come risultato quello di protrarre fino a tre anni la permanenza in centri di accoglienza per addvenire spesso ad un rigetto delle richieste di riconoscimento di protezione internazionale. Sottolinea quindi la necessità di sperimentare soluzioni alternative. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*), dando conto dei motivi di apprezzamento della parte del decreto-legge che riguarda le competenze della Commissione Affari sociali.

Mario MARAZZITI, *presidente*, auspica che si possa tenere conto, in futuro, dell'esigenza di assicurare le garanzie previste dal provvedimento, messe in evidenza nello stesso parere, anche per quanto riguarda le strutture realizzate in Paesi con i quali l'Italia stipula appositi accordi in materia di migrazioni.

Filippo FOSSATI (MDP), nel ribadire che sarebbe possibile migliorare il testo in discussione, preannuncia un voto contrario alla proposta di parere formulata dal relatore.

Donata LENZI (PD), preannuncia il voto favore del suo gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 5 aprile 2017.

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.45 alle 16.35.

ALLEGATO 1

5-10755 Famiglietti: Iniziative volte ad impedire una duplicazione di un centro per l'autismo in provincia di Avellino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Com'è noto, il decreto del Presidente del Consiglio del 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza prevede l'assistenza sociosanitaria (distrettuale, domiciliare, residenziale e semiresidenziale) ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, indicando gli specifici ambiti di attività nei quali il servizio sanitario nazionale eroga le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative. Tale provvedimento ribadisce che le attività di abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo), finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, devono essere garantite mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle avanzate evidenze scientifiche e sulle Linee guida, sottolineando in tal modo che l'assistenza erogata debba avere una base di validazione rigorosa e costantemente aggiornata agli ulteriori sviluppi della conoscenza scientifica e metodologica.

Il citato decreto, pertanto, non può specificare, in via astratta e generale, la metodologia riabilitativa o la tecnica più efficace per la specifica disabilità, essendo tali scelte necessariamente afferenti a valutazioni tecniche più prossime al contesto di riferimento.

Fatta questa premessa di carattere generale e passando, ora, alla trattazione della questione posta dall'On.le interrogante, faccio presente che l'Asl di Avellino ha comunicato che nel territorio di com-

petenza non esiste, allo stato, alcun servizio dedicato alla prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, al di fuori dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza; tale unità, come noto, provvede alla diagnosi precoce, presa in carico ed attivazione di percorsi assistenziali per i soggetti autistici che richiedono un trattamento di Analisi Applicata del Comportamento (ABA) domiciliare e scolastico, per circa 24 utenti.

La medesima Asl ha rappresentato, pertanto, che la realizzazione di un Centro Diurno presso l'Ospedale « Criscuoli » di Sant'Angelo dei Lombardi si pone allo scopo di accrescere l'offerta dei servizi sul territorio, tenuto conto del fabbisogno reale e della incidenza dei disturbi dello spettro autistico rilevati nell'area territoriale di competenza.

Unitamente a tale Centro – distinto in due moduli (uno per adulti e uno per giovani adolescenti) – è stato, infatti, previsto anche il potenziamento dell'*équipe* territoriale « dedicata all'autismo », al fine di adeguare l'offerta alla nuova domanda, che risulta in crescita (da 24 a 60 utenti trattati annualmente).

La citata ASL ha voluto precisare che l'iniziativa in parola è da intendersi non come alternativa o in sovrapposizione-contrapposizione alla realizzazione del Centro di Valle da parte del Comune di Avellino (struttura, peraltro, ancora incompleta), bensì come una « nuova offerta » per tutti gli utenti del territorio irpino. Tale progettualità si configura, dunque, come promozione di nuovi servizi

e nuovi percorsi assistenziali – attualmente non esistenti – sul territorio di competenza.

La medesima Azienda ha, altresì, precisato che il Centro Diurno in argomento è collocato in un'area del tutto indipendente, strutturalmente e funzionalmente, dalle degenze ospedaliere dell'Ospedale « Criscuoli », al cui regime, pertanto, non deve essere assimilato; l'individuazione di tale struttura è, peraltro, avvenuta sulla base dei principi della ricognizione prescritta dai competenti organi dell'Ente regionale.

Mi preme, inoltre, rassicurare l'On.le interrogante che il trattamento relativo all'Analisi Applicata del Comportamento (ABA), domiciliare e scolastico, sarà garantito capillarmente su tutto il territorio della ASL dall'*équipe* dedicata, indipendentemente dalla collocazione geografica;

mentre l'accessibilità al centro diurno semi-residenziale sarà assicurata da servizi attivi offerti dalla ASL per raggiungere la sede di esercizio.

In conclusione, desidero dare all'On.le interrogante piena assicurazione circa la volontà del Ministero della salute di seguire con la massima attenzione gli ulteriori sviluppi della vicenda.

In particolare, sarà mia cura vigilare – come, peraltro, ho già avuto modo di fare, recandomi personalmente presso le strutture menzionate nell'interrogazione – affinché l'ASL offra la propria piena collaborazione ai fini del completamento e della successiva gestione del « Centro di Valle » di Avellino, il quale potrà costituire in futuro, come la medesima ASL ha già avuto modo di chiarire, un ulteriore riferimento per i soggetti autistici nel territorio.

ALLEGATO 2

5-09955 Gianluca Pini: Mancata corresponsione del risarcimento ai familiari di una persona, deceduta a seguito di trasfusione di sangue infetto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, la legge 25 febbraio 1992, n. 210 riconosce ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue infetto e somministrazione di emoderivati, il diritto a percepire un indennizzo vitalizio da parte dello Stato.

A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, le funzioni e le risorse in materia di indennizzi sono state trasferite alle Regioni, ad eccezione della Regione Sicilia che – a differenza delle altre regioni dotate di autonomia speciale – non ha ancora provveduto a modificare il proprio statuto con la previsione di tali competenze.

Pertanto, il Ministero della salute gestisce, in via amministrativa, quasi 9000 posizioni che riguardano sia gli indennizzati i cui ruoli di spesa fissa sono stati aperti antecedentemente al trasferimento delle funzioni alle Regioni, sia le pratiche dei residenti nella Regione Sicilia.

In ordine ai fattori che hanno inciso ed incidono sulla tempistica della esecuzione di sentenze di condanna del Ministero si rammenta, preliminarmente, che negli ultimi anni si è verificato un considerevole e costante incremento del contenzioso dovuto essenzialmente a due fattori.

Il primo risiede nella giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, secondo cui il Ministero è sempre e comunque ritenuto legittimato passivo nei giudizi in materia di legge 25 febbraio 1992, n. 210, anche quando la competenza amministrativa delle pratiche è incardinata in

capo alle regioni – alle quali, come detto, sono state trasferite le relative risorse e funzioni.

Il secondo fattore che ha determinato l'aumento del contenzioso è diretta conseguenza della sentenza n. 293/2011 della Corte Costituzionale in materia di rivalutazione della indennità integrativa speciale.

Infatti, a seguito di tale pronuncia (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2010 che escludevano la rivalutazione secondo il tasso di inflazione di tale indennità) si è verificato, a partire da dicembre 2011, un aumento esponenziale dei giudizi instaurati al fine di ottenere la pretesa riconosciuta dalla Consulta: ciò ha comportato un ulteriore aggravio per il Ministero della salute, peraltro già impegnato nella trattazione di contenziosi e questioni di grande rilievo sanitario (come, ad esempio: riconoscimento e corresponsione dell'indennizzo per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie; riconoscimento e corresponsione degli indennizzi a favore dei soggetti affetti da sindrome da talidomide; ricorsi amministrativi avverso il diniego di riconoscimento di indennizzi di competenza anche regionale; corresponsione di una somma a titolo di equa riparazione per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie).

Mi preme evidenziare, comunque, che il Ministero della salute, proprio al fine di ridurre i tempi di attesa delle liquidazioni delle spettanze in favore delle varie categorie di danneggiati, ha dato avvio, a partire

da luglio 2015, ad appositi progetti interni, avvalendosi, a tal fine, anche di personale in servizio presso altri uffici e strutture non strettamente competenti in materia. Tali progetti hanno riguardato, in particolare, la definizione delle procedure di transazione (leggi n. 222 e n. 244 del 2007), la liquidazione degli importi a titolo di equa riparazione nonché l'esecuzione dei titoli di condanna (sentenze e decreti ingiuntivi).

In considerazione del positivo risultato di tale iniziativa, nell'anno 2016 l'Ammi-

nistrazione ha dato avvio, dal mese di luglio, ad un ulteriore progetto riguardante la liquidazione di numerosissimi titoli giudiziari ancora da eseguire. Proprio grazie a tale iniziativa, sono lieto di comunicare che si è reso possibile raddoppiare, rispetto agli esercizi precedenti, l'importo complessivo di liquidazione di tali titoli giudiziari, il cui ammontare complessivo è giunto – dai circa 60 milioni annui – agli attuali 120 milioni annui circa.

ALLEGATO 3

**5-10872 Nesci: Iniziative per garantire la massima sicurezza dei parti
nella provincia di Reggio Calabria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in esame, devo preliminarmente ricordare che la riorganizzazione dei Punti Nascita sul territorio nazionale scaturisce dalla generale consapevolezza, condivisa dai livelli di governo locale, di dover implementare alcune misure fondamentali per garantire livelli accettabili di qualità e sicurezza per la madre ed il nascituro.

Tale principio, ispira, infatti, l'Accordo, firmato il 16 dicembre 2010 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, sul documento concernente «Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo».

A tale accordo è seguito, com'è noto, il decreto ministeriale n. 70 del 2015 che ha definito gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.

Ritengo doveroso rammentare, altresì, che in tale ambito le scelte programmatiche e organizzativo/gestionali rientrano nella piena autonomia riconosciuta alle Regioni, mentre rimane in capo al Ministero della salute verificare che l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) avvenga nel rispetto delle condizioni di appropriatezza e di efficienza, oltre che in coerenza con le strategie convenute nel citato Accordo del 2010 – anche avvalendosi, a tal fine, dell'attività del Comitato Percorso Nascita Nazionale.

Tutto ciò premesso, relativamente alla chiusura del Punto Nascita «Villa Aurora» di Reggio Calabria, cui si riferiscono

espressamente le On.li interroganti, dalla documentazione pervenuta dalla struttura commissariale della Regione Calabria è emerso che è stata detta casa di cura (unitamente alla casa di cura «Villa Elisa») a proporre alla Struttura Commissariale, nel giugno 2016, una propria riconversione/trasformazione, in considerazione dell'impossibilità di raggiungere il numero minimo di posti letto previsti per le strutture polispecialistiche dall'Allegato 1, punto 2.5 del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015.

A seguito di tale proposta la Regione, con decreto del Commissario *ad acta* n. 64 del 5 luglio 2016, ha proceduto ad una riorganizzazione dei posti letto ospedalieri pubblici e privati sulla base del fabbisogno calcolato per singola area geografica ed in relazione al ruolo dei singoli presidi ospedalieri assegnato nell'ambito della rete dell'emergenza urgenza, recependo, pertanto, le esigenze espresse da parte dei territori.

Grazie a tale provvedimento, al fine di fronteggiare l'incremento del numero dei parti conseguenti alla chiusura di detti punti nascita, si è reso, peraltro, possibile autorizzare assunzioni di personale sanitario, a tempo indeterminato, nell'area Materno Infantile, presso l'Azienda Ospedaliera «Bianchi-Melacrino-Morelli», il Presidio Ospedaliero di Polistena ed il presidio Ospedaliero di Locri dell'ASP di Reggio Calabria.

Mi preme, infine, evidenziare, che da questa riorganizzazione è derivato un incremento qualitativo della nuova offerta pubblica rispetto a quella precedente, di natura privata: le due strutture private,

infatti, agivano senza essere provviste di Pronto Soccorso e Terapia Intensiva mentre oggi, invece, tali servizi – posti a fondamentale beneficio della tutela della salute della partoriente e del nascituro – sono assicurati da tutti e tre i citati Presidi Ospedalieri che costituiscono l'offerta pubblica nel territorio.

ALLEGATO 4

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4394, approvato dal Senato: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»,

espresso apprezzamento per il fatto che:

l'articolo 8, comma 1, lettera *b-bis*), integrando l'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, prevede che non possano essere trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri i richiedenti asilo le cui condizioni di vulnerabilità siano incompatibili col trattenimento;

la successiva lettera *d*) di tale comma, introducendo un nuovo articolo 22-*bis* al medesimo decreto legislativo n. 142 del 2015, prevede il coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale, in attività volontarie di utilità sociale in favore delle collettività locali;

l'articolo 9, comma 1, lettera *b*), intervenendo sull'articolo 29 del Testo Unico sull'immigrazione (decreto legisla-

tivo n. 286 del 1998), introduce l'invio con modalità informatica della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare e riduce da 180 a 90 giorni dalla data della richiesta il termine per il rilascio di tale nulla osta;

l'articolo 13 prevede l'ampliamento della dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, mediante l'assunzione di 60 unità di personale (funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatori culturali) al fine di supportare gli interventi educativi e i programmi di inserimento lavorativo, nonché di garantire un migliore trattamento dei soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale;

l'articolo 19-*bis* esclude dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto-legge i minori stranieri non accompagnati, a tutela dei quali sono state dettate norme specifiche dalla legge recante «Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati», recentemente approvata dal Parlamento, oltre alle disposizioni già previste dal decreto legislativo n. 142 del 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	230
Variazione nella composizione della Commissione	231
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 3265 Romanini (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	231
ALLEGATO 1 (<i>Testo elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>)	233
Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	231
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>) ...	238

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo. C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo	231
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza. C. 3916 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	231
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	245
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	232

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni del settore ittico Alleanza delle Cooperative (Agci Agrital-Pesca, Federcoopescas e Legacoop Agroalimentare-Dipartimento Pesca), Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Associazione mediterranea acquacoltori (AMA), Associazione nazionale autonomi piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Associazione piscicoltori italiani (Api), Federpesca, Impresa pesca-Coldiretti, UeCoop, Unci Agroalimentare e Unicoop Pesca	232
AVVERTENZA	232

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il deputato Antonio Placido è entrato a far parte della Commissione.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.**C. 3265 Romanini.**

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2017.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 marzo scorso, la Commissione ha deliberato la nomina di un Comitato ristretto, che ha concluso i suoi lavori predisponendo un testo unificato, che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato 1*).

La Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato 1*).

Luca SANI, *presidente*, fa presente che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato in sede di Ufficio di presidenza e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.**C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio.**

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno 2013.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 giugno 2013, la Commissione aveva deliberato la nomina di un Comitato ristretto, che ha concluso i suoi lavori predisponendo un testo unificato,

che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato 2*).

La Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.**COMITATO RISTRETTO**

Mercoledì 5 aprile 2017.

Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo.**C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 aprile 2017. – Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.20.**Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.****C. 3916 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giovanni FALCONE (PD), *relatore*, formalizza la sua proposta di parere favorevole sul disegno di legge di ratifica all'esame (*vedi allegato 3*).

Adriano ZACCAGNINI (MDP), sottolinea la rilevanza del Protocollo addizionale all'esame, che integra il Protocollo di Cartagena con importanti disposizioni in materia di responsabilità e risarcimento dei danni causati da movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati, preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 aprile 2017.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni del settore ittico Alleanza delle Cooperative (Agci Agrital-Pesca, Federcoopescas e Legacoop Agroalimentare-Dipartimento Pesca), Associazione Marine-rie d'Italia e d'Europa, Associazione mediterranea acquacoltori (AMA), Associazione nazionale autonoma piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Associazione piscicoltori italiani (Api), Federpesca, Impresa pesca-Coldiretti, UeCoop, Unci Agroalimentare e Unicoop Pesca.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 16.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.
C. 3653 Mongiello.*

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. (C. 3265 Romanini).**TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO
COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Finalità).

1. Il pane fresco italiano, quale frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituisce un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.

2. La presente legge reca disposizioni in materia di produzione e di vendita del pane al fine di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e di valorizzare il pane fresco.

ART. 2.

(Definizioni).

1. È denominato pane il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, di cui all'articolo 4, comma 1, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali, acqua e lievito, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune.

2. La denominazione di pane di cui al comma 1 può essere integrata dalle seguenti denominazioni aggiuntive:

a) la denominazione di pane fresco è riservata in via esclusiva al pane che è stato preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione di impasti, ad eccezione delle tec-

niche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione senza additivi conservanti e altri trattamenti con effetto conservante. È ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorre un intervallo di tempo superiore a settantadue ore dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto;

b) la denominazione di pane di pasta madre è riservata al pane che è stato prodotto mediante l'utilizzo esclusivo, ai fini della fermentazione dell'impasto, di pasta madre di cui all'articolo 4, comma 5, e senza ulteriori aggiunte di altri agenti lievitanti. Il pane che rientra anche nelle condizioni previste dalla lettera *a)* può essere denominato pane fresco di pasta madre;

c) la denominazione di pane con pasta madre è riservata al pane che è stato prodotto mediante l'utilizzo contestuale del lievito di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, in proporzioni variabili tra loro. Il pane che rientra anche nelle condizioni previste dalla lettera *a)* può essere denominato pane fresco con pasta madre.

3. È fatto divieto di utilizzare la denominazione di pane fresco:

a) per il pane destinato ad essere posto in vendita oltre le 24 ore successive al momento in cui è stato completato il processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione adottate;

b) per il pane posto in vendita successivamente al completamento della cot-

tura di pane parzialmente cotto, comunque conservato;

c) per il pane ottenuto dalla cottura di prodotti intermedi di panificazione, comunque conservati.

d) per il pane prodotto con l'aggiunta di paste acide essiccate.

4. È comunque vietato l'utilizzo di denominazioni, quali pane di giornata e pane appena sfornato nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore.

5. Il pane ottenuto da una cottura parziale, se è destinato al consumatore finale deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione di pane completata dalla dicitura « parzialmente cotto » o altra equivalente, nonché l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle relative modalità della stessa.

6. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal comma 5, l'etichetta deve riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché la dicitura « surgelato ».

7. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'immediata sospensione dell'attività e, nei casi più gravi, il ritiro delle autorizzazioni amministrative rilasciate dagli enti competenti.

8. I prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari, anche se miscelati con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta alla denominazione di pane della specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata.

ART. 3.

(Prodotto intermedio di panificazione).

1. È definito prodotto intermedio di panificazione l'impasto, preformato o no,

lievitato o no, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento del prodotto finale pane. È da considerare tale l'impasto sottoposto a congelamento, surgelazione o ad altri metodi di conservazione che mantengono inalterate le caratteristiche del prodotto intermedio per prolungati periodi di tempo, determinando un'effettiva interruzione del ciclo produttivo.

2. Nel caso in cui un'impresa provveda alla lievitazione e alla cottura ovvero alla sola cottura di un prodotto intermedio di panificazione, il pane così ottenuto deve essere commercializzato in scaffali distinti e separati dal pane fresco, recanti sia le indicazioni previste dalle norme in materia di etichettatura che la dicitura « pane ottenuto da cottura di impasti », seguita dall'indicazione del metodo di conservazione utilizzato.

ART. 3-bis.

(Pane conservato o a durabilità prolungata)

1. Il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzia lo stato o il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.

2. Al momento della vendita, i prodotti di cui al comma 1 devono essere esposti in scomparti appositamente riservati.

ART. 4.

(Prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione).

1. Per lievito si intende un organismo unicellulare, tassonomicamente appartenente, ma non limitante, alla specie *Saccharomyces cerevisiae*, avente la capacità di convertire gli zuccheri derivanti dalla degradazione dell'amido in alcool e in anidride carbonica, assicurando la formazione della pasta convenientemente lievitata. La produzione di lievito deve essere ottenuta a partire da microrganismi pre-

senti in natura, appartenenti, ma non limitanti, alla specie *Saccharomyces cerevisiae*, coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola.

2. Il lievito impiegabile nella panificazione, denominato anche lievito fresco o lievito compresso, deve essere costituito da cellule in massima parte viventi con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore al 75 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca.

3. La crema di lievito, denominata anche lievito liquido, impiegabile nella panificazione deve essere costituita da cellule in massima parte viventi con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore all'83 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca.

4. Il lievito secco impiegabile nella panificazione deve essere costituito da cellule in massima parte viventi, con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore all'8 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca. Può esistere sia nella forma attiva, da reidratare nell'acqua prima dell'uso, o istantanea, da aggiungere direttamente all'impasto.

5. È definito pasta madre l'impasto ottenuto con farina e acqua, sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidificante utilizzando la tecnica dei rinfreschi successivi al fine di consentire la lievitazione dell'impasto. La fermentazione deve avvenire esclusivamente a opera di microrganismi endogeni della farina o di origine ambientale. È inoltre ammesso l'utilizzo di colture di avviamento (*starter*) costituite da batteri lattici, senza materiale di supporto ed esenti da conta-minanti e materiali di supporto.

ART. 5.

(Paste acide).

1. Le Paste acide essiccate possono essere utilizzate purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'ar-

ticolo 2 comma 1. Oltre la versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate pasta acida liquida e pasta acida in pasta, purché rispondenti alle prescrizioni di cui al presente comma.

2. Le paste acide essiccate non sono dotate di adeguato potere fermentativo e, ai fini di cui all'articolo 2 comma 1, necessitano di essere integrata con il lievito. La loro funzione primaria è l'apporto di acidità e di componenti aromatici caratteristici della lievitazione condotta con pasta madre.

ART. 6.

(Definizione di panificio e modalità di vendita).

1. È denominato panificio l'impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, dolci e salati, che svolge l'intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale.

2. L'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono subordinati alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), così come disciplinata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 22.

3. È comunque facoltà del titolare del panificio vendere in aree pubbliche e allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

4. Il pane fresco deve essere posto in vendita in scaffali distinti e separati rispetto al pane ottenuto dal prodotto intermedio di panificazione.

5. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o no, deve essere messo in vendita, previo confezionamento ed etichettatura riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati

dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.

ART. 7.

(Forno di qualità).

1. La denominazione di forno di qualità è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane fresco.

2. La denominazione di forno di qualità può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio.

ART. 8.

(Responsabile dell'attività produttiva).

1. Il responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 6, ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione, è designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA.

2. Al responsabile dell'attività produttiva è affidato il compito di assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

3. Il responsabile dell'attività produttiva deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione presso il quale è installato un laboratorio di panificazione.

4. Il responsabile dell'attività produttiva è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o della provincia autonoma competente per territorio, il cui contenuto e la cui durata sono deliberati dalla giunta regionale o della provincia autonoma con apposito provvedimento.

5. È esonerato dal corso formativo di cui al comma 4 il responsabile dell'attività produttiva che risulta già in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione, con la qualifica di operaio panettiere o con una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi di lavoro;

b) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo;

c) aver conseguito un diploma in materie attinenti, all'attività di pianificazione, incluso in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o della provincia autonoma;

d) aver ottenuto un diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti all'attività di panificazione, conseguito nell'ambito del sistema di istruzione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età;

e) aver conseguito un attestato di qualifica in materie attinenti all'attività di panificazione o il profilo di panificatore, in base agli standard professionali della regione o della provincia autonoma, rilasciato a seguito di un corso di formazione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore.

6. Il responsabile dell'attività produttiva svolge la propria attività in completa autonomia relativamente alla gestione, all'organizzazione e all'attuazione della produzione.

ART. 9.

(Mutuo riconoscimento).

1. I prodotti da forno realizzati e commercializzati negli altri Paesi membri

dell'Unione europea o in uno Stato parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo possono essere commercializzati anche nel territorio dello Stato italiano.

2. È vietato utilizzare le denominazioni di pane fresco e di pane conservato, anche se accompagnate da integrazioni o specificazioni, per designare prodotti che si differenziano in modo sostanziale, per modalità di composizione o per procedura di produzione, da quelli di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5.

ART. 10.

(Pane tradizionale di alta qualità).

1. Sono denominati pane tradizionale di alta qualità:

a) i pani tradizionali tipici locali identificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche sociali 8 settembre 1999, n. 350, riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale istituito dal citato regolamento, purché non contengano ingredienti finalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata né siano stati sottoposti ad altri trattamenti ad effetto conservante.

b) potranno altresì avvalersi della denominazione di pane fresco tradizionale di alta qualità i pani riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita.

2. Le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più

rappresentative a livello nazionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei pani di cui alla lettera *a)* del comma 1.

3. Nell'ambito delle iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti agroalimentari, sono definiti annualmente, nel capitolo di spesa di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, appositi programmi finanziari volti a sostenere e a promuovere la produzione e la commercializzazione del pane fresco e del pane fresco tradizionale di alta qualità.

ART. 11.

(Vigilanza).

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, per la violazione delle disposizioni della medesima legge.

ART. 12.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 14 e 21 della legge 4 luglio 1967, n. 580;

b) l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502;

c) l'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

ALLEGATO 2

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. (C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio).**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge reca disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo.

2. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere la tutela e la valorizzazione dei tartufi e dell'ambiente naturale in cui si riproducono, nonché la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti e il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza, anche a tutela dei consumatori.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.

4. Al fine di conservare l'ambiente tartufigeno naturale, le regioni possono incentivare le attività delle aziende agricole forestali volte al miglioramento ambientale.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono:

a) per raccolta controllata: l'insieme delle operazioni che comprendono la ri-

cerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali di produzione; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni della presente legge;

b) per tartufaia naturale: qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole;

c) per tartufaie controllate: le tartufaie naturali su fondi interessati da operazioni di miglioria ambientale e di incremento boschivo con la messa a dimora di piante tartufigene;

d) per tartufaie coltivate: le piantagioni in cui la produzione di tartufi è conseguente alla diretta coltivazione di piante inoculate e mantenute produttive con idonee cure all'apparato radicale ed epigeo della pianta micorrizzata;

e) per tartufi coltivati: i corpi fruttiferi ricavati dalle tartufaie coltivate.

ART. 3.

(Misure generali di tutela).

1. Sono considerate protette tutte le specie di tartufi.

2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata.

ART. 4.

(Generi e specie di tartufi).

1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

1) *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente tartufo bianco;

2) *Tuber melanosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;

3) *Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

4) *Tuber aestivum* Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

5) *Tuber uncinatum* Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato (2);

6) *Tuber brumale* Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

7) *Tuber Borchii* Vitt. o *Tuber albidum* Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

8) *Tuber macrosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;

9) *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

3. L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino, dei laboratori dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimen-

tari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università o di altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, mediante rilascio di certificazione scritta.

ART. 5.

(Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata, con particolare riferimento alla certificazione dell'impresa vivaistica relativa all'avvenuta micorizzazione.

2. Il rilascio dell'attestazione di cui al comma 1 consente l'apposizione delle tabelle delimitanti le tartufaie stesse e il conseguente esercizio del diritto alla raccolta riservata, ai sensi dell'articolo 6.

3. L'attestazione di cui al comma 1 ha una validità commisurata al buono stato vegetativo delle specie arboree micorrizzate messe a dimora e alle relative cure colturali, comunque non superiore a cinque anni, salva la facoltà di rinnovo.

4. L'ottenimento dell'attestazione di cui al comma 1 consente l'assimilazione dell'attività di conduzione della tartufaia controllata o coltivata all'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.

ART. 6.

(Proprietà sui tartufi e delimitazione delle tartufaie controllate e coltivate).

1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: « Raccolta di tartufi riservata ».

3. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.

ART. 7.

(ConSORZI volontari).

1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

2. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

3. I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie.

4. Qualora le aziende consorziate interessino il territorio di più regioni o province autonome tra loro confinanti, le stesse regioni o province autonome possono stabilire, d'intesa tra loro e per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire l'uniformità giuridica e regolamentare dell'attività del consorzio.

CAPO II

RACCOLTA DEI TARTUFI

ART. 8.

(Disciplina della raccolta dei tartufi).

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la ricerca

e la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati e istituiscono un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa.

3. Nelle tartufaie controllate o coltivate delimitate dalle tabelle previste dall'articolo 6, il diritto di ricerca e raccolta è riservato al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da loro dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci delle associazioni che conducono la tartufaia ed ai loro familiari.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di consentire l'attività dei raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie controllate o coltivate, provvedono a definire la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile destinare alla raccolta riservata.

5. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo, il vanghetto o la vanghella, deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

6. È in ogni caso vietata:

a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;

b) la raccolta dei tartufi immaturi;

c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;

d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in attuazione del comma 2.

ART. 9.

(Abilitazione a praticare la raccolta).

1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità. Sono esentati dalla prova d'esame coloro

che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano il rilascio, a seguito dell'esame di cui al comma 1, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.

3. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

4. Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

5. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.

ART.10.

(Registro di raccolta).

1. Il raccoglitore, al fine di consentire il controllo da parte delle autorità preposte e il monitoraggio, annota su una scheda, da allegare al tesserino di cui all'articolo 5, la zona territoriale, la data, la quantità e le specie raccolte.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il raccoglitore invia alla regione competente la scheda di cui al comma 1 relativa all'anno precedente.

3. In caso di mancato adempimento della disposizione del comma 2, la regione provvede a comunicare al raccoglitore la riduzione dei giorni previsti per esercitare l'attività di raccolta.

4. Dopo due anni consecutivi di mancato invio delle ricevute da parte del raccoglitore, la regione provvede alla sospensione o al ritiro del tesserino per un anno.

5. Il raccoglitore, qualora intenda cedere i tartufi raccolti, anche a titolo gratuito, rilascia al cessionario una ricevuta, contenente le proprie generalità e il nome e la partita IVA o il codice fiscale del cessionario, l'indicazione della specie, della qualità, della quantità, della data e del luogo o dell'area di raccolta, nonché del corrispettivo ricevuto.

ART. 11.

(Calendari di raccolta).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano gli orari, i calendari e le modalità di raccolta e di vigilanza.

2. La raccolta è consentita normalmente, nei terreni demaniali, nei periodi sottoindicati:

1) *Tuber magnatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;

2) *Tuber melanosporum*, dal 15 novembre al 15 marzo;

3) *Tuber brumale var. moschatum*, dal 15 novembre al 15 marzo;

4) *Tuber aestivum*, dal 1° maggio al 30 novembre;

5) *Tuber uncinatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;

6) *Tuber brumale*, dal 1° gennaio al 15 marzo;

7) *Tuber albidum* o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;

8) *Tuber macrosporum*, dal 1° settembre al 31 dicembre;

9) *Tuber mesentericum*, dal 1° settembre al 31 gennaio.

3. I tartufi della specie *Tuber indicum*, *Tuber himalayensis* e *Tuber sinoaestivum* possono essere detenuti esclusivamente dalle industrie alimentari per la successiva trasformazione in prodotti a base di tartufo. È esclusa la vendita a consumatori finali di tartufi freschi di tali specie.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 4.

5. È vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco italiano

nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

CAPO III

LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI

ART. 12.

(Caratteristiche dei tartufi posti in vendita).

1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

2. I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

3. I « pezzi » ed il « tritume » di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà. Sono considerate « pezzi » le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e « tritume » quelle di dimensione inferiore.

4. Ai tartufi posti in commercio ai fini dell'utilizzo nell'alimentazione umana si applicano le disposizioni concernenti l'igiene, la tracciabilità, la sicurezza alimentare e l'attività di controllo ufficiale, di cui alle pertinenti normative dell'Unione europea e nazionali vigenti.

ART. 13.

(Lavorazione dei tartufi).

1. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:

1) dalle aziende iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2;

2) dai consorzi di cui all'articolo 7;

3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

ART. 14.

(Tartufi conservati).

1. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta a norma delle vigenti disposizioni europee e nazionali.

2. I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge.

3. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale, con l'aggiunta facoltativa di vino, liquore o acquavite, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

4. L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.

5. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

ART. 15.

(Confezionamento dei tartufi conservati).

1. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

2. Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel *Tuber melanosporum*, brumale, *moschatum*, e giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum*, *aestivum*, *uncinatum*, *mesentericum*;

b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

3. È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2.

ART. 16.

(Etichettatura dei tartufi).

1. È obbligatorio indicare, nella denominazione dell'alimento e nell'elenco degli ingredienti, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2, e nell'allegato 1 della presente legge, nonché l'indicazione « pelati » quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

2. Nell'etichetta di un prodotto che riporta le diciture « tartufato » o « a base di tartufo » o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo, devono essere chiaramente specificati, con lo stesso carattere e con la medesima dimensione tipografica, la specie del tartufo, nonché il relativo nome latino e la provenienza geografica, con facoltà di indicare, oltre al Paese di provenienza, anche la regione e la località di origine.

3. Nel prodotto qualificato come « tartufato » o « a base di tartufo » o nella cui etichetta è comunque richiamata la presenza di tartufo deve essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 3 per cento del peso totale del prodotto medesimo. Tale percentuale deve essere riportata sull'etichetta con lo stesso carattere tipografico accanto alla denominazione di vendita.

4. I prodotti contenenti aromi di sintesi al tartufo, ancorché utilizzati congiuntamente al tartufo, non possono evocare in alcun modo nell'etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il termine « tartufo », né attraverso diciture né attraverso immagini, e devono riportare in modo chiaramente visibile la dicitura « prodotto contenente aromi di sintesi ».

5. L'impiego di qualificazioni o di diciture diverse da quelle previste dal presente articolo è vietato.

ART. 17.

(Clausola di mutuo riconoscimento).

1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni della presente legge non si applicano ai tartufi o ai prodotti a base di tartufo fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

CAPO IV

CONTROLLI E SANZIONI

ART. 18.

(Vigilanza e controlli).

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.

2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

3. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.

4. Il controllo sulla commercializzazione dei tartufi freschi e conservati è affidato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi del Mi-

nistero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle Aziende sanitarie locali.

ART. 19.

(Sanzioni).

1. Ogni violazione delle norme della presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria.

2. La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:

a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;

b) la lavorazione andante del terreno e la apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;

c) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;

d) la raccolta di tartufi immaturi;

e) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;

f) la raccolta di tartufi nelle zone riservate;

g) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

h) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;

i) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte;

l) la vendita di prodotti a base di tartufo o contenenti aromi di sintesi al tartufo non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 16.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

ART. 20.

(Disposizioni finanziarie).

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale annuale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 5. Il versamento sarà effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione.

2. La tassa di concessione di cui al comma 1 non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 7, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

ART. 21.

(Adeguamento normativa regionale).

1. Le regioni, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione in materia.

ART. 22.

(Abrogazioni).

1. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, è abrogata.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza. (C. 3916 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3916 recante: Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010;

preso atto che il Protocollo addizionale è finalizzato a contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana, con l'elaborazione di norme e procedimenti a livello

internazionale in materia di responsabilità e risarcimento del danno derivanti da movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati;

valutato positivamente il contenuto del Protocollo, in particolare nella parte in cui impegna le Parti a prevedere nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno, in modo da assicurare misure di risposta adeguate a quanto stabilito dal Protocollo addizionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	246
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	248
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Nuovo testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	246
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	251
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	247
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	253
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	247

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

Nuovo testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 marzo 2017

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 9.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 9.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Atto n. 397.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2017.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

ALLEGATO 1

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (C. 4394 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 4394 Governo, approvato dal Senato, recante «DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale »;

considerato che il provvedimento, al fine di rispondere all'eccezionale afflusso di migranti e al significativo aumento, registratosi negli anni 2013-2016, di richieste di protezione internazionale, appresta misure incisive per definire più celermente i connessi procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali e i relativi ricorsi giurisdizionali, anche a tal fine istituendo sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e disponendo assunzioni e incrementi di organico;

osservato altresì che, con le medesime finalità, il decreto-legge detta misure mirate a velocizzare i tempi di identificazione delle persone e di definizione delle procedure, amministrative e giurisdizionali, volte ad accertare lo status di persona internazionalmente protetta per chi presenta domanda, nonché di avviare rapidamente i migranti in arrivo verso le forme di accoglienza previste ovvero verso le misure idonee ad assicurarne il rimpatrio;

rilevato che le misure proposte si collocano – anche mediante specifiche misure di attuazione – nel quadro delle

disposizioni europee in materia di riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale (dir. 2013/32/UE), di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (dir. 2013/33/UE), di attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolide, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale (dir. 2011/95/UE), nonché di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (Reg. (UE) N. 604/2013);

richiamata al riguardo la riforma del sistema comune europeo di asilo, avviata dalla Commissione europea mediante la presentazione, lo scorso 4 maggio 2016, di un pacchetto di proposte legislative di riforma, il cui esame si auspica possa procedere celermente;

ricordato altresì che il 2 marzo 2017 la Commissione europea ha presentato un rinnovato piano d'azione dell'UE sul rimpatrio e una serie di raccomandazioni agli Stati membri su come rendere più efficaci le procedure di rimpatrio; tra le misure proposte vi è l'eliminazione delle inefficienze mediante la riduzione dei termini per i ricorsi, l'emissione sistematica di decisioni di rimpatrio senza data di scadenza, nonché la lotta agli abusi del sistema, sfruttando la possibilità di valutare le domande di asilo con procedure accelerate quando si sospetta che tali domande siano presentate solo per ritardare l'esecuzione della decisione di rimpatrio;

preso atto in particolare, alla luce di tali indirizzi, delle disposizioni recate dall'articolo 6, che disciplinano il procedimento da seguire per l'impugnazione dei provvedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo per tali controversie l'applicazione del rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale, con un unico grado di merito; ciò anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, che nella sentenza resa nella causa Samba Diouf (C-69/10) ha rilevato che il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi della legislazione europea non si riferisce ad un certo numero di gradi di giudizio, e tenuto conto della prevalenza, nei sistemi di impugnazione presenti nei diversi Stati membri europei, di casi nei quali – con riguardo alle controversie in materia di asilo – l'esame in fatto e in diritto è riservato esclusivamente al primo grado, mentre il procedimento di secondo grado può aver ad oggetto esclusivamente profili di legittimità;

apprezzate altresì le disposizioni, recate dall'articolo 8 – di modifica del decreto legislativo n. 142 del 2015 in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedura ai fini del suo riconoscimento o revoca, attuativo delle citate direttive n. 33 e n. 32 del 2013 – laddove prevedono il mantenimento per il richiedente protezione internazionale che sia oggetto di un provvedimento di respingimento (e non solo di un provvedimento di espulsione) della misura restrittiva del trattenimento qualora si ravvisi che la domanda sia stata presentata allo scopo di ritardare o impedire il respingimento o l'espulsione (lettera *b*), n. 1);

valutate positivamente le disposizioni, recate dal medesimo articolo 8, che consentono la partecipazione dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali (lettera *d*), rispondendo all'esigenza, da tempo manifestata dagli enti locali, di strumenti normativi adeguati per tali finalità;

viste inoltre le disposizioni recate dall'articolo 9, lettera *a*), che modifica l'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di uniformare l'ordinamento interno a quanto rilevato dalla Commissione europea con l'apertura della procedura di infrazione n. 2013/0276. In particolare, la disposizione è finalizzata a rispondere alla contestazione della Commissione europea circa il mancato recepimento dell'articolo 1, numero 8), della direttiva 2011/51/UE, volto a disciplinare il regime di annotazione dello *status* di protezione internazionale sui permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi che abbiano ottenuto la protezione internazionale in uno degli Stati membri.

preso atto delle disposizioni recate dagli articoli 12, 13 e 14, che autorizzano assunzioni di personale ed incrementi di organico, rispettivamente, negli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo, presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, e presso le sedi diplomatiche e consolari africane;

visto l'articolo 15, che potenzia il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), come istituito dal Reg. (CE) n. 1987/2006, individuando nel direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno l'autorità competente nel nostro ordinamento ad adottare la decisione di inserimento nel sistema Schengen della segnalazione di un cittadino di un Paese terzo ai fini del rifiuto di ingresso, nei casi in cui nei confronti del cittadino di un Paese terzo esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o se esistono indizi concreti sull'intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro;

apprezzate le finalità dell'articolo 17, che reca disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazio-

nale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare, mediante operazioni di rilevamento foto-dattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di attuazione del regolamento UE n. 603/2013 (Eurodac) in materia di rilevamento, trasmissione, confronto e trasmissione di dati relativi alle impronte digitali e ricordato che il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri;

richiamate le disposizioni, di cui al medesimo articolo 17, relative ai « punti di crisi » (*hotspot*), ove il cittadino straniero è sottoposto alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini del rispetto degli articoli 9 e 14 del citato regolamento Eurodac;

giudicate favorevolmente le misure di cui all'articolo 19, che reca disposizioni per rafforzare l'effettività delle espulsioni

e potenziare una rete di centri di permanenza per i rimpatri, prevedendo un ampliamento ed una distribuzione sull'intero territorio nazionale di tali centri;

rilevato in proposito che le iniziative relative a tali centri sono assunte dal Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze e che la loro dislocazione – per i centri di nuova istituzione – è disposta sentito il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata;

auspicato sul punto che la misura proposta consenta un ampio ed effettivo coinvolgimento degli enti interessati in ordine alla ubicazione di tali strutture, al fine di garantirne la migliore integrazione e compatibilità con le esigenze dei territori circostanti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico (Nuovo testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo unificato recante Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico ((Testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello));

ricordato che il provvedimento in titolo si concentra, nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, sul sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti, sui distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato e sugli strumenti finanziari per il sostegno della ricerca, per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale nonché per incentivare l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;

visto in particolare l'articolo 13, in materia di sementi biologiche, che modifica l'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, introducendovi un nuovo comma 6-*bis*, al fine di prevedere che anche agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, siano riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio;

rilevato che la medesima disposizione prevede altresì che analoga facoltà di vendita diretta ad altri agricoltori in ambito locale in quantità limitata, nonché il diritto al libero scambio sia riconosciuta anche agli agricoltori che producono sementi non iscritte al registro italiano varietà vegetali, sementi di varietà da conservazione, o riproduzione aziendale di selezioni proprie, evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione;

osservato che tale ultima disposizione riconosce agli agricoltori il diritto di vendita diretta e di libero scambio di tutte le sementi e non unicamente di quelle prodotte in regime biologico, e che tale previsione non appare omogenea con il contenuto prevalente del provvedimento, specificamente rivolto a disciplinare il settore del biologico;

ritenuto altresì opportuno garantire, in linea generale, in ottemperanza al principio di necessaria pubblicità, che la vendita e lo scambio delle sementi avvenga con modalità che consentano di identificare le varietà vendute o scambiate, al fine di assicurare adeguata tutela per gli utilizzatori o consumatori delle medesime;

preso atto inoltre che l'articolo 6 del testo unificato in titolo istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, destinando all'agricoltura biologica le risorse precedentemente destinate dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, più in generale, al Fondo per l'agricoltura biologica e di qualità;

ritenuto al riguardo opportuno che sia valutata la possibilità di destinare risorse, oltre che all'agricoltura biologica, anche all'innovazione in agricoltura e alla sostenibilità della filiera agroalimentare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, con finalità di omogeneità e coerenza del provvedimento in titolo, di modificare l'articolo 13 del provvedimento nel senso di prevedere, al comma 1, capoverso 6-*bis*), secondo periodo, che il riferimento agli agricoltori che producono sementi, riguardi esclusivamente le sementi biologiche.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Atto n. 397).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 397 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 50 del 2016 in materia di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture;

richiamata la norma di delega di cui all'articolo 1, comma 8, della legge n. 11 del 2016, che fissa in un anno dalla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (19 aprile 2016) il termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive;

preso atto che lo schema di decreto consta di 121 articoli, formulati come novelle al Codice dei contratti pubblici, che intervengono sulla normativa vigente con modifiche di carattere formale e sostanziale;

ricordato che lo schema in esame apporta numerose modifiche alla disciplina vigente, con cui è stata data attuazione, nell'ordinamento italiano, alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

osservato che tra i principi fondamentali posti a base delle tre direttive europee in materia di appalti e concessioni rientrano la tutela della libertà di concorrenza, la non discriminazione tra imprese, e il sostegno alla partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) alle procedure di affidamento;

rilevato che l'articolo 57 dello schema di decreto in esame modifica in più punti l'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativo ai criteri di aggiudicazione dell'appalto;

ricordato, in particolare, che il citato articolo 95, comma 13, dispone, tra i criteri premiali che le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito – compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità – il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente;

rilevato che – ai sensi dell'articolo 11 del TFUE, richiamato nei considerando della direttiva 2014/24/UE, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente sono integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile;

valutato che, già in via interpretativa, l'articolo 95, comma 13 – trattando di beni di minore impatto per la salute e l'ambiente – potrebbe ricomprendere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di prevedere un meccanismo premiale per le imprese che utilizzano beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero;

osservato, in ogni caso, come l'introduzione di una specificazione al predetto articolo 95, comma 13, includendovi espressamente i beni o prodotti da filiera

corta o a chilometro zero, garantirebbe una interpretazione e applicazione uniforme del suddetto criterio premiale;

preso atto altresì che il Codice dei contratti, nel Capo dedicato agli appalti nei servizi sociali, all'articolo 144 riferito ai servizi di ristorazione, già prevede che in sede di aggiudicazione, la valutazione dell'offerta tecnica tenga conto degli aspetti relativi alla qualità dei generi alimentari «con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale»; la norma richiama inoltre le disposizioni del decreto-legge n. 104 del 2013, che stabiliscono che nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento dei servizi di refezione scolastica sia «garantita una adeguata quota di prodotti agricoli e agro-alimentari provenienti da sistemi di filiera corta »;

ritenuto pertanto auspicabile valutare l'opportunità di estendere tale riferimento ai beni o prodotti da filiera corta anche, più estensivamente, ai bandi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

richiamato sul punto l'ordine del giorno in Assemblea n. 9/03194-A/035 – accolto nella seduta dell'Assemblea del 27

novembre 2015 – che impegnava il Governo, in sede di esercizio della delega, a prevedere la possibilità per le stazioni appaltanti di introdurre nei bandi criteri preferenziali di valutazione delle offerte, nei confronti delle imprese che si impegnino ad utilizzare, per l'esecuzione dell'appalto, beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero, anche individuando ipotesi specifiche in cui le amministrazioni ricorrono a tale modalità premiali di valutazione delle offerte;

ribadito, da ultimo, che lo schema in esame, all'articolo 57, pur modificando in più punti l'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativo ai criteri di aggiudicazione dell'appalto, non interviene affatto sui criteri « ambientali » di cui al comma 13,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 57 dello schema di decreto legislativo – e conseguentemente modificare l'articolo 95, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 – specificando che tra i beni che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente rientrano i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del professor Guido Rivosecchi su attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	255
---	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.05.

Audizione del professor Guido Rivosecchi su attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Guido RIVOSECCHI, *Professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi LUMSA di Palermo*, svolge

una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il deputato Roger DE ME-NECH (PD) e il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Guido RIVOSECCHI, *Professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi LUMSA di Palermo*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Rivosecchi per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 256

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 5 aprile 2017. – Presidenza
del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 15.20 alle 15.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	257
COMMISSIONE PLENARIA:	
Audizione del Procuratore Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Giuseppe Pecoraro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	257
Comunicazioni della Presidente	258

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.55 alle 14.45.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.50.

Audizione del Procuratore Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Giuseppe Pecoraro.
(*Svolgimento e conclusione*).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche

mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Giuseppe Pecoraro, dedicata al tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel calcio professionistico.

Giuseppe PECORARO, *Procuratore Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Massimiliano MANFREDI (PD),

Marco DI LELLO (PD) e i senatori Stefano ESPOSITO (PD), Franco MIRABELLI (PD), Giuseppe LUMIA (PD), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il procuratore Giuseppe Pecoraro per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che, in base a quanto stabilito nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto sull'opportunità di declassificare l'audizione dei magistrati della procura di Torino, Monica Abbatecola e Paolo

Toso, svoltasi il 7 febbraio 2017 in Comitato Mafia e manifestazioni sportive. Il regime di classifica del relativo resoconto, se la Commissione concorda, passerà pertanto da riservato a libero, esclusa la parte segreta.

(La Commissione concorda).

Comunica infine che la Commissione si avvarrà della collaborazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge istitutiva, del dottor Giovanni Colangelo e del dottor Pierpaolo Romani.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2017 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza	259
Sui lavori del Comitato	259

Mercoledì 5 aprile 2017. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 10.30.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2017 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza.

Il relatore, deputato FERRARA (MDP) riferisce sul documento in titolo.

Prendono quindi la parola il senatore CASSON (Art.1-MDP) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Sui lavori del Comitato.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) informa che nella giornata di ieri il Comitato ha ricevuto la Commissione per gli affari interni del Bundestag.

In merito alla documentazione acquisita e da acquisire intervengono poi i senatori CASSON (Art.1-MDP), CRIMI (M5S) e MARTON (M5S), la deputata VILLECCO CALIPARI (PD) nonché il presidente STUCCHI (LN-Aut).

La seduta termina alle 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori e sull'ordine dei lavori	260
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Segretario Generale del Sindacato Inquilini Casa e Territorio (SICET), Guido Piran, del Presidente dell'Uniat Nazionale, Augusto Pascucci, del Vice Segretario Generale dell'Unione Generale del Lavoro (UGL), Claudio Durigon e del Presidente di Feder.Casa, Gianluigi Pascoletti <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	260
Audizione del Presidente della Cassa Forense, Nunzio Luciano <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .	261
AVVERTENZA	261

Mercoledì 5 aprile 2017. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori e sull'ordine dei lavori.

Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Propone di invertire i punti all'ordine del giorno, nel senso di procedere dapprima all'audizione delle associazioni degli inquilini e successivamente all'audizione del Presidente della Cassa Forense.

La Commissione concorda.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse

professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del Segretario Generale del Sindacato Inquilini Casa e Territorio (SICET), Guido Piran, del Presidente dell'Uniat Nazionale, Augusto Pascucci, del Vice Segretario Generale dell'Unione Generale del Lavoro (UGL), Claudio Durigon e del Presidente di Feder.Casa, Gianluigi Pascoletti.

(Svolgimento e conclusione).

Guido PIRAN, *Segretario Generale del Sindacato Inquilini Casa e Territorio*, Augusto PASCUCCI, *Presidente dell'Uniat Nazionale*, Fiovo BITTI, *Segretario Confederale dell'Unione Generale del Lavoro (UGL)*, in sostituzione del Vice Segretario Generale dell'Unione Generale del Lavoro, Claudio Durigon, e Gianluigi PASCOLETTI, *Presidente di Feder.Casa*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audi-

zione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Lello DI GIOIA, *presidente* e il senatore Giorgio SANTINI (PD).

Guido PIRAN, *Segretario Generale del Sindacato Inquilini Casa e Territorio*, risponde ai quesiti posti.

Lello DI GIOIA, *Presidente*, nel ringraziare il dottor Piran, il dottor Pascucci, il dottor Bitti e il dottor Pascoletti, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione depositata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizione del Presidente della Cassa Forense, Nunzio Luciano.

(Svolgimento e conclusione).

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che sono presenti per la Cassa Forense, il Presidente Nunzio Luciano, accompagnato dal Direttore generale, Michele Proietti, dal Vicepresidente, Valter Limiti, e dalla dirigente, Cinzia Carissimi.

Interviene il deputato Giuseppe GALATI, *Vicepresidente*, relatore sul bilancio della Cassa Forense, che svolge considerazioni sui documenti di bilancio e formula alcuni quesiti specifici.

Rispondono ai quesiti Nunzio LUCIANO, *Presidente della Cassa Forense*, Michele PROIETTI, *Direttore Generale della Cassa Forense*, Cinzia CARISSIMI, *Dirigente della Cassa Forense* e Valter LIMITI, *Vicepresidente della Cassa Forense*.

Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il dottor Luciano, il dottor Proietti, la dottoressa Carissimi e il dottor Limiti per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	262
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione dell'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	262

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 5 aprile 2017. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. – Intervengono l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, il direttore generale di Equitalia servizi di riscossione SpA, Adelfio Moretti, il responsabile delle strategie di riscossione di Equitalia SpA, Luigi Favè e il portavoce dell'amministratore delegato, Giovanni Bartoloni.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione dell'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Ernesto Maria RUFFINI, *amministratore delegato di Equitalia*, svolge una relazione.

Prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiarimento, i deputati Paolo PETRINI (PD), Enrico ZANETTI (SC-ALA CPL-MAIE), Michele PELILLO (PD) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Ernesto Maria RUFFINI, *amministratore delegato di Equitalia*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	263
Comunicazioni del Presidente	263

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.35 alle 8.45.

La seduta comincia alle 8.45.

Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza della Camera, nella riunione del 30 marzo 2017, ha preso in esame l'episodio accaduto nella seduta dell'Assemblea del 22 marzo 2017 durante lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, nonché l'episodio accaduto in occasione della riunione dell'Ufficio di Presidenza del 22 marzo 2017. A tale proposito, ricorda che a partire dalla seduta di giovedì 6 aprile 2017 entrano in vigore le sanzioni dell'interdizione dai lavori parlamentari per pe-

riodi variabili di numerosi deputati. Poiché uno di tali deputati, on. Alberto Zoletti, è componente della Commissione, precisa che sulla base della prassi univoca e consolidata le sanzioni non concernono i lavori del Parlamento in seduta comune e delle Commissioni bicamerali, anche di inchiesta. Quindi il deputato interessato da sanzioni può partecipare ai lavori della Commissione.

Comunica inoltre che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi ha convenuto che la missione nelle Marche, già prevista il 20 e il 21 aprile 2017, avrà luogo il 18 e il 19 maggio 2017. È stato inoltre deliberato che una delegazione della Commissione effettui una missione in Emilia Romagna dal 19 al 22 settembre 2017.

La seduta termina alle 8.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	264
Audizione dell'Amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Aielli. <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	264

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 5 aprile 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione dell'Amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Aielli.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'Amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Aielli, accompagnato da Maurizio Quattrocchi, *Responsabile della Direzione Sistemi Informativi e Soluzioni Integrate*, da Vincenzo Guida, *Responsabile affari regolatori*, e da Lorenzo Carella, *Responsabile social network*, che ringrazia della presenza.

Paolo AIELLI, *Amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (DES-CD), Federico D'INCÀ (M5S), Sebastiano BARBANTI (PD), Gian Mario FRAGOMELI (PD), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Paolo AIELLI, *Amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato*, e Maurizio QUATTROCIOCCHI, *Responsabile della Direzione Sistemi Informativi e Soluzioni Integrate*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (C. 4394 Governo, approvato dal Senato) (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma – Sezione GIP – Ufficio XXII nell'ambito del procedimento penale nei confronti del deputato Orfini (procedimento n. 4576/17 RGNR – 6176/17 RG GIP). (Doc. IV-ter, n. 18) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del COCER-Interforze nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 396)	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V, IX e X Camera e 5^a, 8^a e 10^a Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	9
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, in merito ai criteri utilizzati per la formazione delle liste dei candidati per il rinnovo degli organi sociali in rilevanti società a partecipazione pubblica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	20

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nuovo testo C. 3831 La Marca e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	125

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	126
Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. C. 4102 Sereni (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	112
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	127
Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Nuovo testo C. 4314 Governo e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	113
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	128
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 De Caro e abb.-A (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	117
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	131

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	132
DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	132
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	138

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011. C. 4224 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	136
--	-----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	140
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	147
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	141
DL n. 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	141
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	141
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvato dalla 6 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	143

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	144
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	152
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane. Atto n. 398 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	144
SEDE CONSULTIVA:	
DL n. 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	145
AVVERTENZA	146

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, sulle tematiche relative al contrasto dell'evasione fiscale	157
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	157
DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	157
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	159
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb.-A. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	158
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	160
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158
AVVERTENZA	158

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	161
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	161

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nuovo testo C. 3831 La Marca e abbinata (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	163
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Nuovo testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professionistiche. C. 2202 Attaguile e C. 2707 Coccia (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4029 Brignone</i>) ...	164
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Atto n. 400 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	164
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Stefano Laporta, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (nomina n. 103)	167
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Stefano Laporta a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Nomina n. 103 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	168
--	-----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	168
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	178
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Proposta di alternativa del Gruppo articolo 1 – Movimento democratico e progressista</i>)	188
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305-73-222-2566-2827-3166-A (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	172
--	-----

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Nuovo testo C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	175
--	-----

ERRATA CORRIGE	177
----------------------	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variazione nella composizione della Commissione	193
---	-----

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il 5G per l'Europa: un piano d'azione. COM(2016)588 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	193
---	-----

ALLEGATO (<i>Documento finale approvato</i>)	195
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	198
---	-----

7-01195 Bargerò: Realizzazione della infrastruttura di ricerca per l'avvio e l'implementazione del progetto Divertor Tokamak Test (DTT).	
--	--

7-01227 Crippa: Finanziamento del progetto Divertor Tokamak Test (DTT) (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	198
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Testo riformulato della risoluzione</i>)	202
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Testo riformulato della risoluzione</i>)	204
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb./A. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame conclusione – Nulla osta</i>)	200
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	206
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 Di Salvo (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	201
Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Nuovo testo C. 4314 Governo e abbinata (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	201
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	201

XI Lavoro pubblico e privato**SEDE REFERENTE:**

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	207
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	208
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	215
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	208
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	217

RISOLUZIONI:

7-01194 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali nello stabilimento Isolante K-Flex di Roncello (MB) (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	209
7-01226 Rizzetto, 7-01229 Airaudo e 7-01235 Martelli: Salvaguardia dei livelli occupazionali nello stabilimento Isolante K-Flex di Roncello (MB) (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>) ...	209

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici. Atto n. 406 (<i>Esame e rinvio</i>)	210
--	-----

XII Affari sociali**COMITATO DEI NOVE:**

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A	218
--	-----

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	218
5-10755 Famiglietti: Iniziative volte ad impedire una duplicazione di un centro per l'autismo in provincia di Avellino	219
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	223
5-09955 Gianluca Pini: Mancata corresponsione del risarcimento ai familiari di una persona, deceduta a seguito di trasfusione di sangue infetto	219
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	225

5-10872 Nesci: Iniziative per garantire la massima sicurezza dei parti nella provincia di Reggio Calabria	219
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	227
SEDE CONSULTIVA:	
DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	219
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	229
COMITATO DEI NOVE:	
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A	222
XIII Agricoltura	
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	230
Variatione nella composizione della Commissione	231
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 3265 Romanini (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	231
ALLEGATO 1 (<i>Testo elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>)	233
Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	231
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>) ...	238
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo. C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo	231
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza. C. 3916 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	231
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	245
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	232
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni del settore ittico Alleanza delle Cooperative (Agci Agrital-Pesca, Federcoopescas e Legacoop Agroalimentare-Dipartimento Pesca), Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Associazione mediterranea acquacoltori (AMA), Associazione nazionale autonoma piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Associazione piscicoltori italiani (Api), Federpesca, Impresa pesca-Coldiretti, UeCoop, Unci Agroalimentare e Unicoop Pesca	232
AVVERTENZA	232
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	246
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	248

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Nuovo testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	246
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	251
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	247
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	253
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	247
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Audizione del professor Guido Rivosecchi su attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	255
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	256
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	257
COMMISSIONE PLENARIA:	
Audizione del Procuratore Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Giuseppe Pecoraro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	257
Comunicazioni della Presidente	258
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2017 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza	259
Sui lavori del Comitato	259
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Sulla pubblicità dei lavori e sull'ordine dei lavori	260
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Segretario Generale del Sindacato Inquilini Casa e Territorio (SICET), Guido Piran, del Presidente dell'Uniat Nazionale, Augusto Pascucci, del Vice Segretario Generale dell'Unione Generale del Lavoro (UGL), Claudio Durigon e del Presidente di Feder.Casa, Gianluigi Pascoletti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	260
Audizione del Presidente della Cassa Forense, Nunzio Luciano (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	261
AVVERTENZA	261

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	262
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione dell'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	262

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	263
Comunicazioni del Presidente	263

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	264
Audizione dell'Amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Aielli. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	264

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



17SMC0008182